

LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213 (fonte Gazzettaufficiale.it)

**Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», corredato
delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n.
40/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 30
dicembre 2023). (24A00001)**

(GU n.14 del 18-1-2024 - Suppl. Ordinario n. 4)

Vigente al: 18-1-2024

Sezione I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo
10, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e
altre disposizioni. Fondi speciali

=====		
	Testo	
	Glosse	
+=====+		
	1. I livelli massimi del saldo netto da	Risultati differenziali
	finanziare, in termini di competenza e di	del bilancio dello Stato
	cassa, e del ricorso al mercato	
	finanziario, in termini di competenza, di	
	cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera	
	a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,	
	per gli anni 2024, 2025 e 2026, sono	
	indicati nell'allegato I annesso alla	
	presente legge. I livelli del ricorso al	
	mercato si intendono al netto delle	
	operazioni effettuate al fine di	
	rimborsare prima della scadenza o di	
	ristrutturare passività preesistenti con	
	ammortamento a carico dello Stato.	
+-----+		
	2. La dotazione del fondo di cui	Misure per il sostegno

all'articolo 1, comma 450, della legge 29	degli indigenti e per gli
dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di	acquisti di beni di prima
600 milioni di euro per l'anno 2024.	necessita' - Carta

+-----+«Dedicata a te» |

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione	
del comma 2, pari a 600 milioni di euro	
per l'anno 2024, si provvede mediante	
corrispondente versamento all'entrata del	
bilancio dello Stato delle risorse della	
contabilita' speciale di cui all'articolo	
7-quinquies, comma 7, del decreto-legge	
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,	
n. 33, che restano acquisite all'erario.	

+-----+ |

4. Con decreto del Ministro	
dell'agricoltura, della sovranita'	
alimentare e delle foreste, di concerto	
con il Ministro delle imprese e del made	
in Italy, il Ministro del lavoro e delle	
politiche sociali e il Ministro	
dell'economia e delle finanze, sono	
ripartite le risorse del fondo di cui al	
comma 2 e sono individuati i termini e le	
modalita' di erogazione.	

+-----+ |

5. Per le finalita' di cui ai commi da 2	
a 6, l'autorizzazione di spesa di cui al	
comma 451-bis dell'articolo 1 della legge	

29 dicembre 2022, n. 197, e' rifinanziata	
nella misura di 2.231.000 euro per l'anno	
2024, a valere sulle risorse del fondo di	
cui al comma 2.	

+-----+ |
6. In considerazione del permanere di	
condizioni di disagio sociale ed	
economico, il Fondo per la distribuzione	
di derrate alimentari alle persone	
indigenti, di cui all'articolo 58 del	
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,	
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 7 agosto 2012, n. 134, e'	
incrementato di 50 milioni di euro per	
l'anno 2024.	

+-----+-----+
7. Il termine di cui all'articolo 64,	Mutui prima casa	
comma 3, primo e secondo periodo, del		
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,		
convertito, con modificazioni, dalla		
legge 23 luglio 2021, n. 106, e'		
differito al 31 dicembre 2024.		

+-----+ |
8. Al Fondo di garanzia per la prima casa	
di cui all'articolo 1, comma 48, lettera	
c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147,	
sono assegnati ulteriori 282 milioni di	
euro per l'anno 2024.	

+-----+ |

9. Per l'anno 2024, al fine di supportare	
l'acquisto della casa di abitazione da	
parte di famiglie numerose, sono inclusi	
tra le categorie aventi priorita' per	
l'accesso al credito di cui all'articolo	
1, comma 48, lettera c), della legge 27	
dicembre 2013, n. 147, i seguenti nuclei	
familiari:	
a) nuclei familiari che includono tre	
figli di eta' inferiore a 21 anni e che	
hanno un valore dell'indicatore della	
situazione economica equivalente,	
stabilito ai sensi del regolamento di cui	
al decreto del Presidente del Consiglio	
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non	
superiore a 40.000 euro annui;	
b) nuclei familiari che includono	
quattro figli di eta' inferiore a 21 anni	
e che hanno un valore dell'indicatore	
della situazione economica equivalente,	
stabilito ai sensi del regolamento di cui	
al decreto del Presidente del Consiglio	
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non	
superiore a 45.000 euro annui;	
c) nuclei familiari che includono	
cinque o piu' figli di eta' inferiore a	
21 anni e che hanno un valore	
dell'indicatore della situazione	
economica equivalente, stabilito ai sensi	

|del regolamento di cui al decreto del |
|Presidente del Consiglio dei ministri 5 |
|dicembre 2013, n. 159, non superiore a |
|50.000 euro annui. |
+-----+ |
|10. Per le domande di finanziamento con |
|limite di finanziabilita', inteso come |
|rapporto tra l'importo del finanziamento |
|e il prezzo d'acquisto dell'immobile, |
|comprensivo degli oneri accessori, |
|superiore all'80 per cento, presentate a |
|decorrere dal trentesimo giorno dalla |
|data di entrata in vigore della presente |
|legge e fino al 31 dicembre 2024, da |
|parte dei nuclei familiari di cui al |
|comma 9 del presente articolo, la |
|garanzia del Fondo di cui all'articolo 1,|
|comma 48, lettera c), della legge 27 |
|dicembre 2013, n. 147, e' rilasciata, |
|rispettivamente, nella misura massima |
|dell'80 per cento della quota capitale, |
|tempo per tempo in essere sui |
|finanziamenti concessi, nei casi di cui |
|alla lettera a) del suddetto comma 9, |
|dell'85 per cento della quota capitale, |
|tempo per tempo in essere sui |
|finanziamenti concessi, nei casi di cui |
|alla lettera b) del comma 9 e del 90 per |
|cento della quota capitale, tempo per |

tempo in essere sui finanziamenti		
concessi, nei casi di cui alla lettera c)		
del comma 9.		
+-----+		
11. Per le garanzie rilasciate alle		
condizioni di cui ai commi da 9 a 13, e'		
accantonato a titolo di coefficiente di		
rischio un importo non inferiore,		
rispettivamente, all'8,5 per cento		
dell'importo garantito del finanziamento		
stesso nei casi di cui alla lettera a)		
del comma 9, al 9 per cento dell'importo		
garantito del finanziamento stesso nei		
casi di cui alla lettera b) del comma 9 e		
del 10 per cento dell'importo garantito		
del finanziamento stesso nei casi di cui		
alla lettera c) del comma 9 ed e'		
prevista una riserva complessiva di		
importo massimo pari a 100 milioni di		
euro della dotazione finanziaria annua.		
+-----+		
12. Alle operazioni di finanziamento		
ammesse all'intervento della garanzia del		
Fondo di cui all'articolo 1, comma 48,		
lettera c), della legge 27 dicembre 2013,		
n. 147, alle condizioni di cui ai commi		
da 9 a 13, si applicano le disposizioni		
introdotte dall'articolo 35-bis del		
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,		

|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 17 novembre 2022, n. 175. |
+-----+ |
|13. Per l'anno 2024, per tutte le |
|categorie aventi priorit  per l'accesso |
|al credito di cui all'articolo 1, comma |
|48, lettera c), della legge 27 dicembre |
|2013, n. 147, e di cui ai commi da 9 a |
|12, la garanzia del Fondo rimane |
|operativa anche nelle ipotesi di surroga |
|del mutuo originariamente acceso per |
|l'acquisto della prima casa, nel caso in |
|cui le condizioni economiche rimangano |
|sostanzialmente invariate o siano |
|migliorative di quelle originarie e |
|comunque non abbiano impatti negativi |
|sull'equilibrio economico-finanziario del|
|Fondo medesimo. |

+-----+-----+

14. E' riconosciuto per i mesi di	Contributo straordinario
gennaio, febbraio e marzo 2024 un	per il primo trimestre
contributo straordinario ai clienti	2024 ai titolari di bonus
domestici titolari di bonus sociale	sociale elettrico
elettrico con le medesime modalit� di	
cui all'articolo 3, comma 1, del	
decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34,	
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 26 maggio 2023, n. 56. Per le	
finalit� di cui al primo periodo e'	

|autorizzata la spesa di 200 milioni di |
|euro per l'anno 2024. Le predette risorse|
|sono trasferite alla Cassa per i servizi |
|energetici e ambientali entro il 28 |
|febbraio 2024. |

+-----+-----+

15. In via eccezionale, per i periodi di	Esonero parziale dei
paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre	contributi previdenziali
2024, per i rapporti di lavoro	a carico dei lavoratori
dipendente, con esclusione dei rapporti	dipendenti
di lavoro domestico, e' riconosciuto un	
esonero, senza effetti sul rateo di	
tredicesima, sulla quota dei contributi	
previdenziali per l'invalidita', la	
vecchiaia e i superstiti a carico del	
lavoratore di 6 punti percentuali, a	
condizione che la retribuzione	
imponibile, parametrata su base mensile	
per tredici mensilita', non ecceda	
l'importo mensile di 2.692 euro, al netto	
del rateo di tredicesima. L'esonero di	
cui al primo periodo e' incrementato,	
senza effetti sul rateo di tredicesima,	
di un ulteriore punto percentuale, a	
condizione che la retribuzione	
imponibile, parametrata su base mensile	
per tredici mensilita', non ecceda	
l'importo mensile di 1.923 euro, al netto	
del rateo di tredicesima. Tenuto conto	

|dell'eccezionalita' della misura di cui |
|al presente comma, resta ferma l'aliquota|
|di computo delle prestazioni |
|pensionistiche. |

+-----+-----+

|16. Limitatamente al periodo d'imposta |Misure fiscali per il |
|2024, in deroga a quanto previsto |welfare aziendale |
|dall'articolo 51, comma 3, prima parte |
|del terzo periodo, del testo unico delle |
|imposte sui redditi, di cui al decreto |
|del Presidente della Repubblica 22 |
|dicembre 1986, n. 917, non concorrono a |
|formare il reddito, entro il limite |
|complessivo di 1.000 euro, il valore dei |
|beni ceduti e dei servizi prestati ai |
|lavoratori dipendenti, nonche' le somme |
|erogate o rimborsate ai medesimi |
|lavoratori dai datori di lavoro per il |
|pagamento delle utenze domestiche del |
|servizio idrico integrato, dell'energia |
|elettrica e del gas naturale, delle spese|
|per l'affitto della prima casa ovvero per|
|gli interessi sul mutuo relativo alla |
|prima casa. Il limite di cui al primo |
|periodo e' elevato a 2.000 euro per i |
|lavoratori dipendenti con figli, compresi|
|i figli nati fuori del matrimonio |
|riconosciuti e i figli adottivi o |
|affidati, che si trovano nelle condizioni|

|previste dall'articolo 12, comma 2, del |

|citato testo unico delle imposte sui |

|redditi, di cui al decreto del Presidente|

|della Repubblica n. 917 del 1986. I |

|datori di lavoro provvedono |

|all'attuazione del presente comma previa |

|informativa alle rappresentanze sindacali|

|unitarie laddove presenti. |

+-----+ |

|17. Il limite di cui al comma 16, secondo|

|periodo, si applica se il lavoratore |

|dipendente dichiara al datore di lavoro |

|di avervi diritto, indicando il codice |

|fiscale dei figli. |

+-----+-----+

|18. Per i premi e le somme erogati |Detassazione dei premi di|

|nell'anno 2024, l'aliquota dell'imposta |risultato |

|sostitutiva sui premi di produttività', |

|di cui all'articolo 1, comma 182, della |

|legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' |

|ridotta al 5 per cento. |

+-----+-----+

|19. La misura del canone di abbonamento |Riduzione del Canone RAI |

|alla televisione per uso privato, di cui |e ammodernamento e |

|all'articolo 1, comma 40, della legge 11 |sviluppo infrastrutturale|

|dicembre 2016, n. 232, e' rideterminata |delle reti del servizio |

|in 70 euro per l'anno 2024. |pubblico radiofonico, |

+-----+televisivo e multimediale|

|20. Per il miglioramento della qualità' |

|del servizio pubblico radiofonico, |
|televisivo e multimediale su tutto il |
|territorio nazionale, nell'ambito delle |
|iniziative, previste dal contratto di |
|servizio nazionale tra la societa' |
|RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il|
|Ministero delle imprese e del made in |
|Italy, di ammodernamento, sviluppo e |
|gestione infrastrutturale delle reti e |
|delle piattaforme distributive, nonche' |
|di realizzazione delle produzioni |
|interne, radiotelevisive e multimediali, |
|e' riconosciuto alla medesima societa' un|
|contributo pari a 430 milioni di euro per|
|l'anno 2024. Il suddetto contributo e' |
|erogato in tre rate di pari importo nei |
|mesi di gennaio, marzo e giugno. |

+-----+-----+

21. Al fine di garantire la stabilita'	Detassazione del lavoro
occupazionale e di sopperire	notturno e festivo per i
all'eccezionale mancanza di offerta di	dipendenti di strutture
lavoro nel settore turistico, ricettivo e	turistico-alberghiere
termale, per il periodo dal 1° gennaio	
2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori	
degli esercizi di somministrazione di	
alimenti e bevande, di cui all'articolo 5	
della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai	
lavoratori del comparto del turismo, ivi	
inclusi gli stabilimenti termali, e'	

|riconosciuto un trattamento integrativo |
|speciale, che non concorre alla |
|formazione del reddito, pari al 15 per |
|cento delle retribuzioni lorde |
|corrisposte in relazione al lavoro |
|notturno e alle prestazioni di lavoro |
|straordinario, ai sensi del decreto |
|legislativo 8 aprile 2003, n. 66, |
|effettuate nei giorni festivi. |

+-----+ |
|22. Le disposizioni di cui al comma 21 si|
|applicano a favore dei lavoratori |
|dipendenti del settore privato titolari |
|di reddito di lavoro dipendente di |
|importo non superiore, nel periodo |
|d'imposta 2023, a euro 40.000. |

+-----+ |
|23. Il sostituto d'imposta riconosce il |
|trattamento integrativo speciale di cui |
|al comma 21 su richiesta del lavoratore, |
|che attesta per iscritto l'importo del |
|reddito di lavoro dipendente conseguito |
|nell'anno 2023. Le somme erogate sono |
|indicate nella certificazione unica |
|prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, |
|del regolamento di cui al decreto del |
|Presidente della Repubblica 22 luglio |
|1998, n. 322. |

+-----+ |

|24. Il sostituto d'imposta compensa il |
 |credito maturato per effetto |
 |dell'erogazione del trattamento |
 |integrativo speciale di cui al comma 21 |
 |mediante compensazione ai sensi |
 |dell'articolo 17 del decreto legislativo |
 |9 luglio 1997, n. 241. |
 +-----+ |
 |25. La spesa per l'attuazione dei commi |
 |da 21 a 24 e' valutata in 81,1 milioni di |
 |euro per l'anno 2024. |
 +-----+-----+
26. Al decreto legislativo 28 settembre	Interventi per il
2012, n. 178, sono apportate le seguenti	personale della Croce
modificazioni:	Rossa Italiana
a) all'articolo 5, comma 5, il terzo	
periodo e' sostituito dal seguente: « Al	
predetto personale continua ad essere	
corrisposta la differenza tra il	
trattamento economico in godimento,	
limitatamente a quello fondamentale e	
accessorio avente natura fissa e	
continuativa, e il trattamento del	
corrispondente personale civile della CRI	
come assegno ad personam riassorbibile	
con i successivi miglioramenti economici	
a qualsiasi titolo conseguiti»;	
b) all'articolo 6, comma 6, il primo	
periodo e' sostituito dal seguente: « Al	

|personale civile e militare della CRI e |
|quindi dell'Ente, compreso quello di cui |
|all'articolo 8, comma 2, assunto da altre|
|amministrazioni, continua ad essere |
|corrisposta, come assegno ad personam |
|riassorbibile con i successivi |
|miglioramenti economici a qualsiasi |
|titolo conseguiti, la differenza tra il |
|trattamento economico in godimento, |
|limitatamente al trattamento fondamentale|
|e accessorio avente natura fissa e |
|continuativa, e il trattamento del |
|corrispondente personale |
|dell'amministrazione ricevente». |

+-----+-----+

27. Per il triennio contrattuale	Rifinanziamento del fondo
2022-2024, gli oneri di cui al primo	CCNL per il personale
periodo dell'articolo 1, comma 609, della	pubblico per il triennio
legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono	2022-2024
incrementati, in aggiunta a quanto gia'	
previsto dall'articolo 3 del	
decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145,	
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 15 dicembre 2023, n. 191, di 3.000	
milioni di euro per l'anno 2024 e di	
5.000 milioni di euro annui a decorrere	
dall'anno 2025. Gli importi di cui al	
primo periodo, comprensivi degli oneri	
contributivi ai fini previdenziali e	

|dell'imposta regionale sulle attivita' |
|produttive (IRAP) di cui al decreto |
|legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, |
|concorrono a costituire l'importo |
|complessivo massimo di cui all'articolo |
|21, comma 1-ter, lettera e), della legge |
|31 dicembre 2009, n. 196. |
+-----+ |
|28. A valere sulle risorse di cui al |
|comma 27, a decorrere dal 1° gennaio |
|2024, l'emolumento di cui all'articolo 1,|
|comma 609, secondo periodo, della legge |
|30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato|
|di un importo pari a 6,7 volte il suo |
|valore annuale. Tale importo |
|incrementale, per l'anno 2024, e' |
|scomputato per il personale a tempo |
|indeterminato che lo ha gia' percepito |
|nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 3 |
|del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. |
|145, convertito, con modificazioni, dalla|
|legge 15 dicembre 2023, n. 191. |
+-----+ |
|29. Per il personale dipendente da |
|amministrazioni, istituzioni ed enti |
|pubblici diversi dall'amministrazione |
|statale, gli oneri di cui all'articolo 1,|
|comma 610, della citata legge 30 dicembre|
|2021, n. 234, per i rinnovi contrattuali |

per il triennio 2022-2024, nonche' quelli	
derivanti dalla corresponsione dei	
miglioramenti economici al personale di	
cui all'articolo 3, comma 2, del decreto	
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da	
porre a carico dei rispettivi bilanci ai	
sensi dell'articolo 48, comma 2, del	
medesimo decreto legislativo n. 165 del	
2001, sono incrementati a decorrere	
dall'anno 2024 sulla base dei criteri di	
cui al comma 27. Le disposizioni di cui	
al comma 28 si applicano, a valere sugli	
importi di cui al precedente periodo,	
anche al personale di cui al presente	
comma.	

+-----+ |

30. Le disposizioni del comma 29 si	
applicano anche al personale	
convenzionato con il Servizio sanitario	
nazionale.	

+-----+ |

31. Per il Servizio sanitario nazionale	
gli oneri di cui al comma 29 comprendono	
anche i riconoscimenti finalizzati a	
valorizzare la specificita'	
medico-veterinaria, infermieristica e	
dell'altro personale secondo specifiche	
indicazioni da individuare nell'atto di	
indirizzo di cui all'articolo 47, comma	

|1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,|

|n. 165. |

+-----+

|32. In relazione alla specificita' delle |Fondo per la retribuzione|

|funzioni e delle responsabilita' in |di posizione e la |

|materia di tutela dell'ordine e della |retribuzione di risultato|

|sicurezza pubblica e di immigrazione, e' |del personale della |

|autorizzata la spesa di euro 8,6 milioni |carriera prefettizia |

|per l'anno 2024 e di euro 8,9 milioni a |

|decorrere dall'anno 2025 da destinare |

|all'incremento del fondo di cui |

|all'articolo 22 del decreto del |

|Presidente della Repubblica 4 maggio |

|2018, n. 66, anche ai fini di cui |

|all'articolo 1, comma 1029, della legge |

|30 dicembre 2020, n. 178. |

+-----+

|33. Al fine di incentivare le maggiori |Fondo risorse decentrate |

|attivit   rese in particolare nei settori|del personale |

|delle verifiche antimafia, della |contrattualizzato non |

|depenalizzazione e dell'immigrazione dal |dirigenziale |

|personale dell'Amministrazione civile |dell'Amministrazione |

|dell'interno, il fondo risorse decentrate|civile dell'interno |

|per il personale contrattualizzato non |

|dirigenziale e' incrementato di 5 milioni|

|di euro a decorrere dall'anno 2024, in |

|deroga ai limiti stabiliti dall'articolo |

|23, comma 2, del decreto legislativo 25 |

|maggio 2017, n. 75. |

+-----+-----+

34. Per le finalita' di cui all'articolo	Istituzione di un posto
1, commi da 891 a 893, della legge 29	di dirigente di livello
dicembre 2022, n. 197, e per il	generale presso il
progressivo efficientamento del processo	Ministero dell'interno
di programmazione delle risorse	
finanziarie e degli investimenti a	
supporto delle scelte allocative, e'	
istituito nell'ambito dell'ufficio di	
gabinetto del Ministro dell'interno, in	
aggiunta all'attuale dotazione organica	
del Ministero dell'interno, un posto di	
funzione dirigenziale di livello	
generale, con compiti di studio e di	
analisi in materia di valutazione delle	
politiche pubbliche e revisione della	
spesa, nonche' per coadiuvare e	
supportare l'organo politico nelle	
funzioni strategiche di indirizzo e di	
coordinamento delle articolazioni	
ministeriali nel settore delle politiche	
di bilancio. A tal fine e' autorizzata la	
spesa di euro 330.515 annui a decorrere	
dall'anno 2024.	

+-----+-----+ |

35. Il dirigente generale di cui al comma	
34, per lo svolgimento dei compiti ivi	
previsti, si avvale di esperti in materia	
di analisi, valutazione delle politiche	

|pubbliche e revisione della spesa, |
|mediante l'utilizzo delle risorse di cui |
|all'articolo 1, comma 891, della legge 29|
|dicembre 2022, n. 197, ripartite a favore|
|del Ministero dell'interno, secondo le |
|modalita' e nei limiti previsti dal |
|medesimo articolo 1, comma 891, lettera |
|b). |

+-----+-----+

|36. Le risorse destinate agli uffici di |Uffici di diretta |
|diretta collaborazione del Ministero |collaborazione del MASAF |
|dell'agricoltura, della sovranita' |
|alimentare e delle foreste sono |
|incrementate di 2 milioni di euro annui a|
|decorrere dall'anno 2024. A tal fine e' |
|autorizzata la spesa di 2 milioni di euro|
|annui a decorrere dall'anno 2024. |

+-----+-----+

37. Ai fini dell'efficace esercizio delle	Assunzioni di personale
funzioni degli uffici regionali e	ai fini dell'efficace
provinciali del Registro unico nazionale	esercizio delle funzioni
del Terzo settore, a valere sulle risorse	degli uffici regionali e
di cui all'articolo 53, comma 3, del	provinciali del Registro
codice del Terzo settore, di cui al	unico nazionale del Terzo
decreto legislativo 3 luglio 2017, n.	settore
117, e nei limiti delle stesse, le	
regioni e le province autonome di Trento	
e di Bolzano possono effettuare	
assunzioni di personale da destinare al	

|potenziamento dei predetti uffici, con |
|rapporto di lavoro a tempo indeterminato.|
|Si applica quanto previsto dall'articolo |
|57, comma 3-septies, del decreto-legge 14|
|agosto 2020, n. 104, convertito, con |
|modificazioni, dalla legge 13 ottobre |
|2020, n. 126. |

+-----+-----+

38. Al comma 893 dell'articolo 1 della	Esperti in materia di
legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il	analisi, valutazione
primo periodo e' inserito il seguente: «	delle politiche pubbliche
Per l'anno 2024 le risorse destinate alle	e revisione della spesa
assunzioni di cui al comma 891, lettera	
a), possono essere destinate per le	
finalita' di cui alla lettera b) del	
medesimo comma nel limite massimo del 50	
per cento e, in pari misura, al fine di	
garantire il rispetto dei saldi di	
finanza pubblica, un'ulteriore quota e'	
accantonata e resa indisponibile per la	
gestione» e dopo le parole: « Ai fini	
dell'attuazione del comma 891» sono	
inserite le seguenti: « e del presente	
comma».	

+-----+-----+

39. All'articolo 3 del decreto-legge 22	Rafforzamento della
aprile 2023, n. 44, convertito, con	capacita' amministrativa
modificazioni, dalla legge 21 giugno	degli enti locali
2023, n. 74, sono apportate le seguenti	

modificazioni: | |

a) al comma 3-bis, le parole: « le | |

amministrazioni comunali» sono sostituite | |

dalle seguenti: « le amministrazioni di | |

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto | |

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi | |

sede nel territorio regionale»; | |

b) al comma 3-quinquies, le parole: « | |

dai comuni interessati» sono sostituite | |

dalle seguenti: « dalle amministrazioni | |

di cui all'articolo 1, comma 2, del | |

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. | |

165, aventi sede nel territorio | |

regionale», le parole: « tra i comuni» | |

sono sostituite dalle seguenti: « tra le | |

amministrazioni», le parole: « i comuni | |

interessati» sono sostituite dalle | |

seguenti: « le amministrazioni | |

interessate», le parole: « 31 luglio | |

2023» sono sostituite dalle seguenti: « | |

31 agosto 2024» e le parole: « Il comune | |

beneficiario e' tenuto» sono sostituite | |

dalle seguenti: « Le amministrazioni | |

beneficarie sono tenute». | |

+-----+-----+

40. Ai fini del riconoscimento della |Rafforzamento delle |

specifica professionalita' richiesta e |capacita' amministrative |

dei rischi nello svolgimento dei |del Ministero |

controlli, in particolare di polizia |dell'agricoltura, della |

|giudiziaria, nel settore agroalimentare, |sovranita' alimentare e |

|da parte del personale del Dipartimento |delle foreste e |

|dell'Ispettorato centrale della tutela |assunzioni AGEA |

|della qualita' e della repressione frodi | |

|dei prodotti agroalimentari del Ministero| |

|dell'agricoltura, della sovranita' | |

|alimentare e delle foreste, e' | |

|autorizzata la spesa di 2 milioni di euro| |

|annui a decorrere dall'anno 2024, da | |

|destinare all'incremento dell'indennita' | |

|di cui all'articolo 3, comma 4, del | |

|decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, | |

|convertito, con modificazioni, dalla | |

|legge 9 marzo 2001, n. 49. | |

+-----+ |

|41. Al fine di assicurare continuita' | |

|all'attuazione della Politica agricola | |

|comune per il periodo 2021-2027 e di | |

|rafforzare le strutture amministrative | |

|preposte alla gestione del Piano | |

|strategico della politica agricola | |

|comune, l'Agenzia per le erogazioni in | |

|agricoltura (AGEA) e' autorizzata per | |

|l'anno 2024, in aggiunta alle vigenti | |

|facolta' assunzionali, ad assumere, con | |

|contratto di lavoro a tempo | |

|indeterminato, in incremento rispetto | |

|alla vigente dotazione organica, 40 | |

|unita' di personale non dirigenziale, di | |

cui 30 unita' da inquadrare nell'area dei	
funzionari e 10 unita' da inquadrare	
nell'area degli assistenti, entrambe	
previste dal sistema di classificazione	
professionale del personale introdotto	
dal contratto collettivo nazionale di	
lavoro relativo al personale dell'area	
del comparto funzioni centrali - Triennio	
2019-2021, pubblicato nella Gazzetta	
Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2022,	
mediante l'espletamento di procedure	
concorsuali pubbliche o tramite	
scorrimento di vigenti graduatorie di	
concorsi pubblici. Per le finalita' di	
cui al precedente periodo, e' autorizzata	
la spesa di 56.000 euro per l'anno 2024	
per gli oneri connessi all'espletamento	
delle procedure concorsuali, di 1.162.165	
euro per l'anno 2024 e di 2.324.330 euro	
annui a decorrere dall'anno 2025 per gli	
oneri assunzionali, di 132.000 euro per	
l'anno 2024 e di 8.000 euro annui a	
decorrere dall'anno 2025 per gli oneri	
connessi alle spese di funzionamento e di	
19.320 euro per l'anno 2024 e di 37.800	
euro annui a decorrere dall'anno 2025 per	
gli oneri relativi ai buoni pasto.	

+-----+-----+

|42. Al fine di consentire la |Controlli obbligatori |

prosecuzione, per l'anno 2024, delle	sulle apparecchiature
attivita' ad alto contenuto specialistico	radio in dotazione del
del Ministero delle imprese e del made in	naviglio marittimo
Italy, anche con riguardo ai controlli	
obbligatorie sulle apparecchiature radio	
in dotazione del naviglio marittimo ai	
fini della salvaguardia della vita e	
della sicurezza in mare, e' autorizzata,	
per l'anno 2024, la spesa di euro	
270.000, comprensiva degli oneri a carico	
dell'amministrazione, per il pagamento	
delle prestazioni di lavoro straordinario	
del personale dipendente del Ministero	
delle imprese e del made in Italy,	
addetto alle relative attivita'.	

+-----+-----+

43. All'articolo 1, comma 613, della	Fondo relativo alla
legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le	formazione dei dipendenti
parole: « dipendenti della pubblica	pubblici e ai sistemi
amministrazione» sono inserite le	informativi del
seguenti: « nonche' per finanziare la	Dipartimento della
gestione corrente e l'evoluzione dei	funzione pubblica
sistemi informativi sviluppati e gestiti	
dal Dipartimento della funzione pubblica	
della Presidenza del Consiglio dei	
ministri necessari a garantire il	
rafforzamento della capacita'	
amministrativa delle pubbliche	
amministrazioni anche in materia di	

|reclutamento e formazione e ad assicurare|
 |il completamento del fascicolo |
 |elettronico del dipendente» e le parole: |
 |« per la formazione» sono soppresse. |
 +-----+
44. All'articolo 1 della legge 27	Differimento della
dicembre 2019, n. 160, sono apportate le	decorrenza dell'imposta
seguenti modificazioni:	sul consumo dei manufatti
a) al comma 652, concernente l'imposta	in plastica con singolo
sul consumo dei manufatti con singolo	impiego e dell'imposta
impiego, le parole: « dal 1° gennaio	sul consumo delle bevande
2024» sono sostituite dalle seguenti: «	analcoliche edulcorate
dal 1° luglio 2024»;	(sugar tax) e aliquota
b) al comma 676, concernente l'imposta	Iva per prodotti per
sul consumo delle bevande analcoliche, le	l'igiene femminile e
parole: « dal 1° gennaio 2024» sono	alcuni prodotti per la
sostituite dalle seguenti: « dal 1°	prima infanzia
luglio 2024».	
+-----+	
45. Alla tabella A allegata al decreto	
del Presidente della Repubblica 26	
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le	
seguenti modificazioni:	
a) alla parte II-bis, concernente i	
beni e i servizi soggetti all'imposta sul	
valore aggiunto con l'aliquota del 5 per	
cento, i numeri 1-quinquies) e 1-sexies)	
sono abrogati;	
b) alla parte III, concernente i beni e	

i servizi soggetti all'imposta sul valore	
aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:	
1) il numero 65) e' sostituito dal	
seguente:	
« 65) latte in polvere o liquido per	
l'alimentazione dei lattanti o dei	
bambini nella prima infanzia,	
condizionato per la vendita al minuto;	
estratti di malto; preparazioni per	
l'alimentazione dei fanciulli, per usi	
dietetici o di cucina, a base di farine,	
semolini, amidi, fecole o estratti di	
malto, anche addizionate di cacao in	
misura inferiore al 50 per cento in peso	
(v.d. ex 19.02)»;	

2) dopo il numero 114) sono inseriti	
i seguenti:	
« 114.1) prodotti assorbenti e	
tamponi destinati alla protezione	
dell'igiene femminile; coppette	
mestruali;	
114.2) pannolini per bambini».	

+-----+-----+

46. Le disposizioni di cui all'articolo	Riduzione dell'IVA
1, comma 73, della legge 29 dicembre	applicabile sul pellet
2022, n. 197, si applicano anche per i	
mesi di gennaio e febbraio 2024.	

+-----+-----+

|47. All'articolo 7-quinquies del |Contratti di |

decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68,	finanziamento veicoli
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 5 agosto 2022, n. 108, dopo il	
comma 6 e' aggiunto il seguente:	
« 6-bis. Ai fini dell'applicazione	
dell'articolo 12, comma 1, lettera a),	
del decreto legislativo 13 agosto 2010,	
n. 141, non costituiscono esercizio di	
agenzia in attivita' finanziaria ne' di	
mediazione creditizia la promozione e la	
conclusione, sulla base di apposite	
convenzioni stipulate con le banche e gli	
intermediari finanziari, di contratti di	
finanziamento, esclusi quelli relativi al	
rilascio delle carte di credito, da parte	
dei distributori di cui al comma 1 del	
presente articolo in relazione ai veicoli	
distribuiti in attuazione degli accordi e	
dei contratti con i costruttori	
automobilistici o gli importatori di cui	
al medesimo comma 1, anche se ricondotti	
allo schema del contratto di agenzia o di	
commissione».	

+-----+-----+

48. Al testo unico delle disposizioni	Modifica accise tabacchi
legislative concernenti le imposte sulla	
produzione e sui consumi e relative	
sanzioni penali e amministrative, di cui	
al decreto legislativo 26 ottobre 1995,	

in. 504, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 39-octies:
1) al comma 3, lettera a), le parole:
« per l'anno 2024 in 28,20 euro per 1.000
sigarette e, a decorrere dall'anno 2025,
in 28,70 euro per 1.000 sigarette» sono
sostituite dalle seguenti: « per l'anno
2024, in 29,30 euro per 1.000 sigarette
e, a decorrere dall'anno 2025, in 29,50
euro per 1.000 sigarette»;
2) al comma 5, lettera c), le parole:
« euro 140 il chilogrammo» sono
sostituite dalle seguenti: « euro 140 il
chilogrammo fino al 31 dicembre 2023,
euro 147,50 il chilogrammo a decorrere
dal 1° gennaio 2024 ed euro 148,50 il
chilogrammo a decorrere dal 1° gennaio
2025»;
3) al comma 6, le parole: « la
medesima percentuale e' determinata al
98,50 per cento per l'anno 2024 e al
98,60 per cento a decorrere dall'anno
2025» sono sostituite dalle seguenti: «
la medesima percentuale e' determinata al
98,70 per cento per l'anno 2024 e al
98,80 per cento a decorrere dall'anno
2025»;
b) all'articolo 39-terdecies, comma 3,

le parole: « e al 41 per cento dal 1° |
gennaio 2026» sono sostituite dalle |
seguenti: « e al 42 per cento dal 1° |
gennaio 2026»;
c) all'articolo 62-quater, comma 1-bis, |
dopo le parole: « al quindici per cento e |
al dieci per cento dal 1° gennaio 2023» |
sono inserite le seguenti: « fino al 31 |
dicembre 2024, al sedici per cento e |
all'undici per cento dal 1° gennaio 2025 |
al 31 dicembre 2025, al diciassette per |
cento e al dodici per cento dal 1° |
gennaio 2026».

+-----+

49. La deduzione della quota dell'1 per |Differimento delle quote |
cento dell'ammontare dei componenti |di eccedenza deducibili |
negativi, prevista, ai fini dell'imposta |derivanti da perdite su |
sul reddito delle societa' e dell'imposta |crediti bancari e |
regionale sulle attivita' produttive, |assicurativi |
sulla base, rispettivamente, dei commi 4 |
e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 |
giugno 2015, n. 83, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, |
n. 132, per il periodo d'imposta in corso |
al 31 dicembre 2024, e' differita, in |
quote costanti, al periodo d'imposta in |
corso al 31 dicembre 2027 e al |
successivo.

+-----+

50. La deduzione della quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.

+-----+

51. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

a) al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente alla quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi previsti;

b) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente,

|quella che si sarebbe determinata non |
|applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, |
|del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 6 agosto 2015, n. 132, |
|limitatamente alla quota del 3 per cento |
|dell'ammontare dei componenti negativi |
|ivi previsti; |
| c) al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre|
|2028, non si tiene conto delle |
|disposizioni dei commi 49 e 50. |

+-----+-----+

52. Le disposizioni di cui agli articoli	Rideterminazione dei
5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.	valori di acquisto di
448, si applicano anche per la	terreni e partecipazioni
rideterminazione dei valori di acquisto	negoziato e non negoziato
delle partecipazioni negoziate e non	nei mercati regolamentati
negoziato in mercati regolamentati o in	- imposta sostitutiva
sistemi multilaterali di negoziazione e	
dei terreni edificabili e con	
destinazione agricola posseduti alla data	
del 1° gennaio 2024. Le imposte	
sostitutive possono essere rateizzate	
fino a un massimo di tre rate annuali di	
pari importo, a decorrere dalla data del	
30 giugno 2024; sull'importo delle rate	
successive alla prima sono dovuti gli	
interessi nella misura del 3 per cento	
annuo, da versare contestualmente. La	

redazione e il giuramento della perizia	
devono essere effettuati entro la data	
del 30 giugno 2024. Agli effetti della	
determinazione delle plusvalenze e	
minusvalenze di cui all'articolo 67,	
comma 1, lettere c) e c-bis), del testo	
unico delle imposte sui redditi di cui al	
decreto del Presidente della Repubblica	
22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli,	
le quote o i diritti negoziati nei	
mercati regolamentati o nei sistemi	
multilaterali di negoziazione, posseduti	
alla data del 1° gennaio 2024, puo'	
essere assunto, in luogo del costo o	
valore di acquisto, il valore normale	
determinato ai sensi dell'articolo 9,	
comma 4, lettera a), del medesimo testo	
unico di cui al decreto del Presidente	
della Repubblica n. 917 del 1986, con	
riferimento al mese di dicembre 2023.	
+-----+	
53. Sui valori di acquisto delle	
partecipazioni negoziate e non negoziate	
in mercati regolamentati o in sistemi	
multilaterali di negoziazione e dei	
terreni edificabili e con destinazione	
agricola rideterminati con le modalita' e	
nei termini indicati dal comma 52, le	
aliquote delle imposte sostitutive di cui	

|all'articolo 5, commi 1-bis e 2, della |
|legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari|
|entrambe al 16 per cento e l'aliquota di |
|cui all'articolo 7, comma 2, della |
|medesima legge e' aumentata al 16 per |
|cento. |

+-----+-----+

|54. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, |Tax credit per il cinema |

|sono apportate le seguenti modificazioni:|

| a) all'articolo 13, comma 5, le parole:|

|« fra le tipologie di contributi» sono |

|sostituite dalle seguenti: « fra tutte o |

|alcune delle tipologie di contributi»; |

| b) all'articolo 15, il comma 2 e' |

|sostituito dal seguente: |

| « 2. Il decreto di cui all'articolo |

|21 determina le aliquote del credito di |

|imposta, tenendo conto delle risorse |

|disponibili e nell'ottica del |

|raggiungimento degli obiettivi previsti |

|dall'articolo 12. In particolare: |

| a) per le opere cinematografiche, |

|l'aliquota e' ordinariamente prevista |

|nella misura del 40 per cento. E' fatta |

|salva la possibilita', nello stesso |

|decreto, di prevedere aliquote diverse o |

|di escludere l'accesso al credito |

|d'imposta in base a quanto previsto |

|dall'articolo 12, comma 4, lettera b), |

| ovvero di prevedere aliquote diverse in |
 | relazione alle dimensioni di impresa o |
 | gruppi di imprese, nonche' in relazione a |
 | determinati costi eleggibili o soglie di |
 | costo eleggibile, ferma restando la |
 | misura massima del 40 per cento; |
 | b) per le opere audiovisive, l'aliquota |
 | del 40 per cento puo' essere prevista in |
 | via prioritaria per le opere realizzate |
 | per essere distribuite attraverso |
 | un'emittente televisiva nazionale e, |
 | congiuntamente, in coproduzione |
 | internazionale ovvero per le opere |
 | audiovisive di produzione internazionale. |
 | E' fatta salva la possibilita', nello |
 | stesso decreto, di prevedere |
 | differenziazioni dell'aliquota o di |
 | escludere l'accesso al credito d'imposta |
 | in base a quanto previsto dall'articolo |
 | 12, comma 4, lettera b), ovvero di |
 | prevedere aliquote diverse in relazione |
 | alle dimensioni di impresa o gruppi di |
 | imprese, nonche' in relazione a |
 | determinati costi eleggibili o soglie di |
 | costo eleggibile»; |
 | c) all'articolo 17, il comma 1 e' |
 | sostituito dal seguente: |
 | « 1. Alle imprese di esercizio |
 | cinematografico, secondo le disposizioni |

|stabilite con decreto adottato ai sensi |
|dell'articolo 21, e' riconosciuto un |
|credito d'imposta in misura non inferiore|
|al 20 per cento e non superiore al 40 per|
|cento delle spese complessivamente |
|sostenute per la realizzazione di nuove |
|sale o il ripristino di sale inattive, |
|per la ristrutturazione e l'adeguamento |
|strutturale e tecnologico delle sale |
|cinematografiche, per l'installazione, la|
|ristrutturazione, il rinnovo di impianti,|
|apparecchiature, arredi e servizi |
|accessori delle sale. In favore delle |
|piccole e medie imprese, l'aliquota |
|massima di cui al precedente periodo puo'|
|essere innalzata fino al 60 per cento»; |
| d) all'articolo 18, il comma 1 e' |
|sostituito dal seguente: |
| « 1. Al fine di potenziare l'offerta |
|cinematografica e in particolare per |
|favorire le attivita' e lo sviluppo delle|
|sale cinematografiche, agli esercenti |
|sale cinematografiche e' riconosciuto un |
|credito d'imposta nella misura massima |
|del 40 per cento dei costi di |
|funzionamento delle sale |
|cinematografiche, se esercite da grandi |
|imprese, o nella misura massima del 60 |
|per cento dei medesimi costi, se le sale |

|sono esercite da piccole o medie imprese,|
|secondo le disposizioni stabilite con il |
|decreto adottato ai sensi dell'articolo |
|21»;
| e) all'articolo 20:
| 1) al comma 1, primo periodo, le |
|parole: « e ai titolari di reddito di |
|impresa ai fini dell'imposta sul reddito |
|delle persone fisiche,» sono soppresse; |
| 2) al comma 2, dopo le parole: « il |
|beneficio puo' essere riconosciuto» sono |
|inserite le seguenti: «, in |
|particolare,»;
| f) all'articolo 21:
| 1) il comma 5 e' sostituito dal |
|seguente:
| « 5. Con uno o piu' decreti del |
|Ministro, da emanare entro centoventi |
|giorni dalla data di entrata in vigore |
|della presente disposizione, di concerto |
|con il Ministro dell'economia e delle |
|finanze, sentito il Ministro delle |
|imprese e del made in Italy, sono |
|stabiliti, partitamente per ciascuna |
|delle tipologie di credito d'imposta |
|previste nella presente sezione e |
|nell'ambito delle percentuali ivi |
|stabilite: eventuali limiti di importo |
|per opera ovvero per impresa o gruppi di |

|imprese; le aliquote da riconoscere alle |
|varie tipologie di opere ovvero di |
|impresa o gruppi di imprese e alle varie |
|tipologie di sala cinematografica, |
|nonche' le eventuali differenziazioni |
|dell'aliquota sulla base di quanto |
|previsto dall'articolo 12, comma 4, |
|lettera b), e in relazione a determinati |
|costi eleggibili o soglie di costo |
|eleggibile; la base di commisurazione del|
|beneficio, con la specificazione dei |
|riferimenti temporali. Con i medesimi |
|decreti sono altresì disciplinate le |
|ulteriori disposizioni applicative della |
|presente sezione e in particolare: i |
|requisiti, anche soggettivi, dei |
|beneficiari, tenendo conto in particolare|
|della loro forma giuridica e continuita' |
|patrimoniale, delle attività già svolte|
|e delle opere già realizzate e |
|distribuite; le condizioni e la procedura|
|per la richiesta e il riconoscimento del |
|credito; le modalità di certificazione |
|dei costi; il regime delle |
|responsabilità dei soggetti incaricati |
|della certificazione dei costi; le |
|caratteristiche delle polizze |
|assicurative che tali soggetti sono |
|tenuti a stipulare; le modalità atte a |

|garantire che ciascun beneficio sia |
|concesso nel limite massimo dell'importo |
|complessivamente stanziato, nonche' le |
|modalita' dei controlli e i casi di |
|revoca e decadenza. I decreti possono |
|altresi' prevedere, a carico dei |
|richiedenti, il versamento in conto |
|entrate al bilancio dello Stato di un |
|contributo per le spese istruttorie. Le |
|somme derivanti dal terzo periodo sono |
|riassegnate ad apposito capitolo dello |
|stato di previsione del Ministero della |
|cultura, di pertinenza della Direzione |
|generale cinema e audiovisivo del |
|medesimo Ministero. Il credito d'imposta |
|massimo onnicomprensivo riferibile al |
|compenso attribuito al singolo soggetto |
|in qualita' di regista, sceneggiatore, |
|attore e altra figura professionale |
|indicata nei medesimi decreti non puo' |
|eccedere l'importo massimo previsto |
|dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 |
|dicembre 2011, n. 201, convertito, con |
|modificazioni, dalla legge 22 dicembre |
|2011, n. 214, sulla base delle ulteriori |
|disposizioni applicative contenute nei |
|medesimi decreti»;

| 2) dopo il comma 5-bis e' inserito il|
|seguente: |

| « 5-ter. Ai soggetti incaricati della |
 | certificazione dei costi di cui al comma |
 | 5 che rilasciano certificazioni infedeli |
 | si applica la sanzione amministrativa |
 | pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro |
 | per ciascuna certificazione infedele |
 | resa»; |
 | g) all'articolo 25: |
 | 1) al comma 1, lettera d-bis), dopo |
 | le parole: « secondo periodo» sono |
 | aggiunte le seguenti: «, le modalita' di |
 | certificazione dei costi e le |
 | caratteristiche delle polizze |
 | assicurative che i soggetti incaricati |
 | della certificazione sono tenuti a |
 | stipulare»; |
 | 2) dopo il comma 1 sono aggiunti i |
 | seguenti: |
 | « 1-bis. Ai soggetti incaricati della |
 | certificazione dei costi di cui al comma |
 | 1, lettera d-bis), che rilasciano |
 | certificazioni infedeli si applica la |
 | sanzione amministrativa pecuniaria da |
 | 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna |
 | certificazione infedele resa. |
 | 1-ter. Il decreto di cui al comma 1 |
 | puo' altresì prevedere, a carico dei |
 | richiedenti, il versamento in conto |
 | entrate al bilancio dello Stato di un |

|contributo per le spese istruttorie. Le |
 |somme derivanti dal presente comma sono |
 |riassegnate ad apposito capitolo dello |
 |stato di previsione del Ministero della |
 |cultura, di pertinenza della Direzione |
 |generale cinema e audiovisivo del |
 |medesimo Ministero»; |
 | h) all'articolo 26: |
 | 1) al comma 2, le parole: « difficili |
 |realizzati con modeste risorse |
 |finanziarie ovvero alle opere» sono |
 |soppresses, le parole: « realizzate anche» |
 |sono sostituite dalle seguenti: « |
 |realizzati anche» e le parole da: « |
 |quindici esperti» a: « effettivamente |
 |sostenute» sono sostituite dalle |
 |seguenti: « una commissione composta da |
 |esperti nominati dal Ministro tra |
 |personalita' di comprovata qualificazione |
 |professionale nel settore. Con decreto |
 |del Ministro si provvede altresì a |
 |disciplinare le modalita' di costituzione |
 |e di funzionamento della commissione, il |
 |numero dei componenti e, tenuto conto |
 |della professionalita' e dell'impegno |
 |richiesto, la misura delle indennita' |
 |loro spettanti ai fini del rispetto del |
 |limite di spesa di cui al comma 2-bis »; |
 | 2) dopo il comma 2 e' inserito il |

|seguente: |

| « 2-bis. Per le finalita' di cui al |

|comma 2 e' autorizzata una spesa nel |

|limite di 500.000 euro annui a decorrere |

|dall'anno 2024»; |

| 3) al comma 4, dopo le parole: « |

|medesimo decreto» sono inserite le |

|seguenti: «, nonche' le ulteriori |

|disposizioni applicative della presente |

|sezione, fra cui i requisiti anche |

|soggettivi dei beneficiari, le modalita' |

|di certificazione dei costi e le |

|caratteristiche delle polizze |

|assicurative che i soggetti incaricati |

|della certificazione sono tenuti a |

|stipulare»; |

| 4) dopo il comma 4 sono aggiunti i |

|seguenti: |

| « 4-bis. Ai soggetti incaricati della|

|certificazione dei costi di cui al comma |

|4 che rilasciano certificazioni infedeli |

|si applica la sanzione amministrativa |

|pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro |

|per ciascuna certificazione infedele |

|resa. |

| 4-ter. Il decreto di cui al comma 4 |

|puo' altresì prevedere, a carico dei |

|richiedenti, il versamento in conto |

|entrate al bilancio dello Stato di un |

|contributo per le spese istruttorie. Le |
|somme derivanti dal presente comma sono |
|riassegnate ad apposito capitolo dello |
|stato di previsione del Ministero della |
|cultura, di pertinenza della Direzione |
|generale cinema e audiovisivo del |
|medesimo Ministero»;
| i) all'articolo 27:
| 1) al comma 2-bis, le parole: « dagli|
|esperti di cui all'articolo 26, comma 2,»|
|sono soppresse e dopo le parole: « |
|all'impatto economico del progetto» sono |
|aggiunte le seguenti: « da una |
|commissione composta da esperti nominati |
|dal Ministro tra personalita' di |
|comprovata qualificazione professionale |
|nel settore. Con decreto del Ministro si |
|provvede altresì a disciplinare le |
|modalita' di costituzione e di |
|funzionamento della commissione, il |
|numero dei componenti e, tenuto conto |
|della professionalita' e dell'impegno |
|richiesto, la misura delle indennita' |
|loro spettanti ai fini del rispetto del |
|limite di spesa di cui al comma 2-ter »;
| 2) dopo il comma 2-bis e' inserito il|
|seguente:
| « 2-ter. Per le finalita' di cui al |
|comma 2-bis e' autorizzata una spesa nel |

|limite di 200.000 euro annui a decorrere |
|dall'anno 2024»;
| 3) al comma 4 e' aggiunto, in fine, |
|il seguente periodo: « Con il medesimo |
|decreto sono altresì stabilite le |
|ulteriori disposizioni applicative della |
|presente sezione, fra cui i requisiti |
|anche soggettivi dei beneficiari, le |
|modalita' di certificazione dei costi e |
|le caratteristiche delle polizze |
|assicurative che tali soggetti incaricati|
|della certificazione sono tenuti a |
|stipulare»;
| 4) dopo il comma 4 sono aggiunti i |
|seguenti:
| « 4-bis. Ai soggetti incaricati della|
|certificazione dei costi di cui al comma |
|4 che rilasciano certificazioni infedeli |
|si applica la sanzione amministrativa |
|pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro |
|per ciascuna certificazione infedele |
|resa.
| 4-ter. Il decreto di cui al comma 4 |
|puo' altresì prevedere, a carico dei |
|richiedenti, il versamento in conto |
|entrate al bilancio dello Stato di un |
|contributo per le spese istruttorie. Le |
|somme derivanti dal presente comma sono |
|riassegnate ad apposito capitolo dello |

| stato di previsione del Ministero della |
| cultura, di pertinenza della Direzione |
| generale cinema e audiovisivo del |
| medesimo Ministero». |

+-----+

55. All'articolo 87, comma 5, della legge	Misure per l'Istituto
27 dicembre 2002, n. 289, il primo	Poligrafico e Zecca dello
periodo e' sostituito dal seguente: « E'	Stato
autorizzata la coniazione e l'emissione	
di monete per collezionisti aventi corso	
legale solo in Italia nei tagli da 0,25,	
0,75, 1,5, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 50,	
100, 200, 500 e 1.000 euro».	

+-----+

| 56. All'articolo 2 della legge 13 luglio |
| 1966, n. 559, dopo il comma 10-bis e' |
| aggiunto il seguente: |
| « 10-ter. L'Istituto e' il soggetto |
| designato per la realizzazione, |
| personalizzazione e gestione anche del |
| formato digitale dei prodotti considerati |
| carte valore ai sensi del comma 10-bis e |
| dei documenti fisici la cui produzione e' |
| affidata allo stesso». |

+-----+

| 57. Per l'attuazione degli investimenti |
| connessi all'applicazione delle |
| disposizioni di cui al comma 56 nonche' |
| al fine di sostenere e promuovere lo |

sviluppo e la realizzazione di sistemi di	
tracciabilita' di carte valori e'	
autorizzata la spesa di 1 milione di euro	
per ciascuno degli anni 2024, 2025 e	
2026.	

+-----+ |

58. Per l'attuazione delle attivita' e	
delle misure della strategia nazionale di	
cybersicurezza, l'Agenzia per la	
cybersicurezza nazionale puo' avvalersi	
del supporto dell'Istituto Poligrafico e	
Zecca dello Stato S.p.A., senza nuovi o	
maggiori oneri per la finanza pubblica.	

+-----+-----+

59. All'articolo 68 del testo unico delle	Modifiche al regime
imposte sui redditi, di cui al decreto	fiscali delle plusvalenze
del Presidente della Repubblica 22	da partecipazioni
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le	qualificate realizzate da
seguenti modificazioni:	societa' ed enti non
a) dopo il comma 2 e' inserito il	residenti
seguente:	
« 2-bis. Le plusvalenze di cui alla	
lettera c) del comma 1 dell'articolo 67,	
diverse da quelle derivanti dalla	
partecipazione in societa' semplici e da	
quelle di cui al comma 4 del presente	
articolo, per il 5 per cento del loro	
ammontare, sono sommate algebricamente	
alla corrispondente quota delle relative	

| minusvalenze; se le minusvalenze sono |
| superiori alle plusvalenze l'eccedenza e' |
| riportata in deduzione, fino a |
| concorrenza del 5 per cento |
| dell'ammontare delle plusvalenze dei |
| periodi successivi, ma non oltre il |
| quarto, a condizione che sia indicata |
| nella dichiarazione dei redditi relativa |
| al periodo d'imposta nel quale le |
| minusvalenze sono state realizzate. Le |
| disposizioni di cui al periodo precedente |
| si applicano alle cessioni di |
| partecipazioni qualificate aventi i |
| requisiti di cui alle lettere a), b), c) |
| e d) del comma 1 dell'articolo 87, |
| effettuate da societa' ed enti |
| commerciali di cui all'articolo 73, comma |
| 1, lettera d), privi di stabile |
| organizzazione nel territorio dello |
| Stato, residenti in uno Stato |
| appartenente all'Unione europea o allo |
| Spazio economico europeo che consente un |
| adeguato scambio di informazioni e siano |
| ivi soggetti a un'imposta sul reddito |
| delle societa'»; |
| b) al comma 5, le parole: « diverse da |
| quelle di cui al comma 4» sono sostituite |
| dalle seguenti: « diverse da quelle di |
| cui ai commi 2-bis e 4 del presente |

|articolo,». |

+-----+

|60. Al fine di contrastare l'evasione |Misure di contrasto |

|fiscale e contributiva nel settore del |all'evasione nel settore |

|lavoro domestico, l'Agenzia delle entrate|del lavoro domestico |

|e l'Istituto nazionale della previdenza | |

|sociale (INPS), con modalita' definite | |

|d'intesa tra loro, realizzano la piena | |

|interoperabilita' delle banche dati per | |

|lo scambio e l'analisi dei dati, anche | |

|attraverso l'utilizzo di tecnologie | |

|digitali avanzate. | |

+-----+ |

|61. Per favorire l'adempimento spontaneo,| |

|l'Agenzia delle entrate mette a | |

|disposizione del contribuente i dati e le| |

|informazioni acquisiti ai sensi del comma| |

|60 e li utilizza altresì per la | |

|predisposizione della dichiarazione | |

|precompilata e per la segnalazione al | |

|medesimo contribuente di eventuali | |

|anomalie. | |

+-----+ |

|62. L'Agenzia delle entrate e l'INPS | |

|effettuano attivita' di analisi del | |

|rischio e controlli sui dati retributivi | |

|e contributivi, anche comunicati in fase | |

|di assunzione, e realizzano interventi | |

|volti alla corretta ricostruzione della | |

|posizione reddituale e contributiva dei |

|lavoratori domestici, con le risorse |

|umane, strumentali e finanziarie |

|disponibili a legislazione vigente. |

+-----+-----+

|63. All'articolo 4 del decreto-legge 24 |Modifiche alla disciplina|

|aprile 2017, n. 50, convertito, con |fiscali sulle locazioni |

|modifiche, dalla legge 21 giugno |brevi e sulle plusvalenze|

|2017, n. 96, sono apportate le seguenti |in caso di cessione a |

|modifiche: |titolo oneroso di beni |

| a) il comma 2 e' sostituito dal |immobili oggetto di |

|seguente: |interventi da superbonus |

| « 2. Ai redditi derivanti dai contratti |

|di locazione breve si applicano le |

|disposizioni dell'articolo 3 del decreto |

|legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con |

|l'aliquota del 26 per cento in caso di |

|opzione per l'imposta sostitutiva nella |

|forma della cedolare secca. L'aliquota di |

|cui al primo periodo e' ridotta al 21 per |

|cento per i redditi derivanti dai |

|contratti di locazione breve relativi a |

|una unita' immobiliare individuata dal |

|contribuente in sede di dichiarazione dei |

|redditi»; |

| b) al comma 5, dopo le parole: « una |

|ritenuta» sono inserite le seguenti: «, a |

|titolo d'acconto» e il secondo periodo e' |

|soppresso; |

| c) il comma 5-bis e' sostituito dal |
| seguente: |
| « 5-bis. I soggetti di cui al comma 5 |
| non residenti in possesso di una stabile |
| organizzazione in Italia, ai sensi |
| dell'articolo 162 del testo unico delle |
| imposte sui redditi, di cui al decreto |
| del Presidente della Repubblica 22 |
| dicembre 1986, n. 917, qualora incassino |
| i canoni o i corrispettivi relativi ai |
| contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero |
| qualora intervengano nel pagamento dei |
| predetti canoni o corrispettivi, |
| adempiono agli obblighi derivanti dal |
| presente articolo tramite la stabile |
| organizzazione. I soggetti residenti al |
| di fuori dell'Unione europea, in possesso |
| di una stabile organizzazione in uno |
| Stato membro dell'Unione europea, qualora |
| incassino i canoni o i corrispettivi |
| relativi ai contratti di cui ai commi 1 e |
| 3, ovvero qualora intervengano nel |
| pagamento dei predetti canoni o |
| corrispettivi, adempiono agli obblighi |
| derivanti dal presente articolo tramite |
| la stabile organizzazione; qualora gli |
| stessi soggetti siano riconosciuti privi |
| di stabile organizzazione in uno Stato |
| membro dell'Unione europea, ai fini |

|dell'adempimento degli obblighi derivanti|
|dal presente articolo, in qualita' di |
|responsabili d'imposta, nominano un |
|rappresentante fiscale individuato tra i |
|soggetti indicati nell'articolo 23 del |
|decreto del Presidente della Repubblica |
|29 settembre 1973, n. 600. In assenza di |
|nomina del rappresentante fiscale, i |
|soggetti residenti nel territorio dello |
|Stato che appartengono allo stesso gruppo|
|dei soggetti di cui al secondo periodo |
|sono solidalmente responsabili con questi|
|ultimi per l'effettuazione e il |
|versamento della ritenuta sull'ammontare |
|dei canoni e corrispettivi relativi ai |
|contratti di cui ai commi 1 e 3. I |
|soggetti residenti in uno Stato membro |
|dell'Unione europea, riconosciuti privi |
|di stabile organizzazione in Italia, |
|possono adempiere direttamente agli |
|obblighi derivanti dal presente articolo |
|ovvero nominare, quale responsabile |
|d'imposta, un rappresentante fiscale |
|individuato tra i soggetti indicati |
|nell'articolo 23 del decreto del |
|Presidente della Repubblica 29 settembre |
|1973, n. 600».

+-----+

|64. Al testo unico delle imposte sui |

| redditi, di cui al decreto del Presidente |
| della Repubblica 22 dicembre 1986, n. |
| 917, sono apportate le seguenti |
| modificazioni: |
| a) all'articolo 67, comma 1: |
| 1) alla lettera b) sono premesse le |
| seguenti parole: « al di fuori delle |
| ipotesi di cui alla lettera b-bis),»;
| 2) dopo la lettera b) e' inserita la |
| seguente: |
| « b-bis) le plusvalenze realizzate |
| mediante cessione a titolo oneroso di |
| beni immobili, in relazione ai quali il |
| cedente o gli altri aventi diritto |
| abbiano eseguito gli interventi agevolati |
| di cui all'articolo 119 del decreto-legge |
| 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con |
| modificazioni, dalla legge 17 luglio |
| 2020, n. 77, che si siano conclusi da non |
| piu' di dieci anni all'atto della |
| cessione, esclusi gli immobili acquisiti |
| per successione e quelli che siano stati |
| adibiti ad abitazione principale del |
| cedente o dei suoi familiari per la |
| maggior parte dei dieci anni antecedenti |
| alla cessione o, qualora tra la data di |
| acquisto o di costruzione e la cessione |
| sia decorso un periodo inferiore a dieci |
| anni, per la maggior parte di tale |

|periodo»;

| b) all'articolo 68, comma 1:

| 1) al primo periodo, le parole: «

|alle lettere a) e b) » sono sostituite

|dalle seguenti: « alle lettere a), b) e

|b-bis) »;

| 2) al secondo periodo, le parole: «

|alla lettera b) » sono sostituite dalle

|seguenti: « alle lettere b) e b-bis) »;

| 3) sono aggiunti, in fine, i seguenti

|periodi: « Per gli immobili di cui alla

|lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo

|67, ai fini della determinazione dei

|costi inerenti al bene, nel caso in cui

|gli interventi agevolati ai sensi

|dell'articolo 119 del decreto-legge 19

|maggio 2020, n. 34, convertito, con

|modificazioni, dalla legge 17 luglio

|2020, n. 77, si siano conclusi da non

|piu' di cinque anni all'atto della

|cessione, non si tiene conto delle spese

|relative a tali interventi, qualora si

|sia fruito dell'incentivo nella misura

|del 110 per cento e siano state

|esercitate le opzioni di cui all'articolo

|121, comma 1, lettere a) e b), del citato

|decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in

|cui gli interventi agevolati si siano

|conclusi da piu' di cinque anni all'atto

|della cessione, nella determinazione dei |
|costi inerenti al bene si tiene conto del|
|50 per cento di tali spese, qualora si |
|sia fruito dell'incentivo nella misura |
|del 110 per cento e siano state |
|esercitate le opzioni di cui al periodo |
|precedente. Per i medesimi immobili di |
|cui alla lettera b-bis) del comma 1 |
|dell'articolo 67, acquisiti o costruiti, |
|alla data della cessione, da oltre cinque|
|anni, il prezzo di acquisto o il costo di|
|costruzione, determinato ai sensi dei |
|periodi precedenti, e' rivalutato in base|
|alla variazione dell'indice dei prezzi al|
|consumo per le famiglie di operai e |
|impiegati». |

+-----+ |
|65. Alle plusvalenze realizzate ai sensi |
|delle disposizioni introdotte dal comma |
|64 si puo' applicare l'imposta |
|sostitutiva dell'imposta sul reddito di |
|cui all'articolo 1, comma 496, della |
|legge 23 dicembre 2005, n. 266, con le |
|modalita' ivi previste. |

+-----+ |
|66. Le disposizioni di cui ai commi 64 e |
|65 si applicano alle cessioni poste in |
|essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. |

+-----+ |

67. Le eventuali maggiori entrate |
 |derivanti dall'attuazione dei commi 64, |
 |65 e 66 affluiscono ad apposito capitolo |
 |dell'entrata del bilancio dello Stato, |
 |per essere destinate, anche mediante |
 |riassegnazione, sulla base del |
 |monitoraggio periodico dei relativi |
 |versamenti, al Fondo per la riduzione |
 |della pressione fiscale, di cui |
 |all'articolo 1, comma 130, della legge 29 |
 |dicembre 2022, n. 197. |

+-----+

68. All'articolo 14, comma 2-bis, del |Disposizioni in materia |
 |regolamento di cui al decreto del |di locazioni dei beni |
 |Presidente della Repubblica 13 settembre |immobili appartenenti |
 |2005, n. 296, le parole: « di cui alla |alle amministrazioni |
 |lettera a) del comma 1 dell'articolo 11» |pubbliche |
 |sono sostituite dalle seguenti: « di cui |
 |alle lettere a) e b), primo periodo, del |
 |comma 1 dell'articolo 10 e alla lettera |
 |g) del comma 1 dell'articolo 11», le |
 |parole: «, secondo periodo,» sono |
 |soppresse ed e' aggiunto, in fine, il |
 |seguente periodo: « Il periodo precedente |
 |si applica anche agli enti pubblici di |
 |ricerca di cui all'articolo 1 del decreto |
 |legislativo 25 novembre 2016, n. 218». |

+-----+ |

69. All'articolo 4 del decreto-legge 25 |

|settembre 2001, n. 351, convertito, con |
|modificazioni, dalla legge 23 novembre |
|2001, n. 410, dopo il comma 2-septies e' |
|aggiunto il seguente: |
|« 2-octies. Fatti salvi i diritti |
|acquisiti a qualunque titolo da terzi in |
|base a un atto trascritto o iscritto |
|anteriamente alla data di entrata in |
|vigore della presente disposizione, e' |
|facolta' di chi ha gia' esercitato la |
|disdetta o di tutti i suoi successivi |
|aventi causa formalizzare la propria |
| volonta' di rinunciare agli effetti della|
|disdetta medesima, relativamente agli |
|immobili che sono occupati precariamente |
|dalle amministrazioni utilizzatrici. Tale|
|rinuncia puo' essere effettuata entro |
|novanta giorni dalla data di entrata in |
|vigore della presente disposizione e, |
|qualora accettata dall'Agenzia del |
|demanio, su assenso dell'amministrazione |
|utilizzatrice, o dalla controparte |
|contrattuale qualora diversa dalla |
|suddetta Agenzia, che puo' condizionare |
|l'accettazione alla rinuncia ad eventuali|
|contenziosi, retroagisce alla data della |
|disdetta, assicurando la prosecuzione del|
|rapporto locatizio agli stessi termini e |
|condizioni previsti per i casi di rinnovo|

automatico, ferma restando la facolta' di	
inserire consensualmente modifiche	
limitatamente al recesso e all'opzione di	
acquisto. Resta fermo che, in tali casi,	
come per i contratti di locazione in	
corso e per quelli che si sono gia'	
rinnovati automaticamente, il canone e'	
pari all'ultimo canone corrisposto	
anteriamente alla data della scadenza	
originaria del finanziamento dei fondi	
comuni di investimento immobiliare	
costituiti ai sensi del presente	
articolo, con l'applicazione della	
normativa in materia di aggiornamento	
alla variazione degli indici ISTAT	
nonche' di una riduzione del 15 per cento	
del canone previsto».	

+-----+-----+

70. All'articolo 1, comma 4, del	Proroga delle
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,	semplificazioni per gli
convertito, con modificazioni, dalla	affidamenti di
legge 14 giugno 2019, n. 55, sono	progettazioni
apportate le seguenti modificazioni:	
a) al primo periodo, le parole: « Per	
gli anni dal 2019 al 2023» sono	
sostituite dalle seguenti: « A decorrere	
dall'anno 2019»;	
b) dopo il terzo periodo e' aggiunto il	
seguente: « Con decreto del Ministero	

|delle infrastrutture e dei trasporti, di |
|concerto con il Ministero dell'economia e|
|delle finanze, da adottare entro novanta |
|giorni dalla data di entrata in vigore |
|della presente disposizione, sono |
|definite le modalita' di analisi e di |
|monitoraggio delle attivita' progettuali |
|di cui al primo periodo, in raccordo con |
|quanto previsto dal decreto legislativo |
|29 dicembre 2011, n. 229, anche al fine |
|della successiva verifica del livello di |
|realizzazione degli interventi per i |
|quali e' stata svolta la progettazione ai|
|sensi del presente comma». |

+-----+-----+

71. L'articolo 1, comma 759, lettera g),	Norma interpretativa
della legge 27 dicembre 2019, n. 160,	esenzione IMU relativa
nonche' le norme da questo richiamate o	agli immobili destinati a
sostituite si interpretano, per gli	finalita' sociali
effetti di cui all'articolo 1, comma 2,	
della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel	
senso che:	
a) gli immobili si intendono posseduti	
anche nel caso in cui sono concessi in	
comodato a un soggetto di cui	
all'articolo 73, comma 1, lettera c), del	
testo unico delle imposte sui redditi, di	
cui al decreto del Presidente della	
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,	

|funzionalmente o strutturalmente |
|collegato al concedente, a condizione che|
|il comodatario svolga nell'immobile |
|esclusivamente le attivita' previste |
|dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del|
|decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. |
|504, con modalita' non commerciali; |
| b) gli immobili si intendono utilizzati|
|quando sono strumentali alle destinazioni|
|di cui all'articolo 7, comma 1, lettera |
|i), del decreto legislativo n. 504 del |
|1992, anche in assenza di esercizio |
|attuale delle attivita' stesse, purché |
|essa non determini la cessazione |
|definitiva della strumentalita'. |

+-----+-----+

72. Limitatamente all'anno 2023, le	Termini per la
delibere regolamentari e di approvazione	pubblicazione per l'anno
delle aliquote e delle tariffe sono	2023 delle delibere
tempestive, in deroga all'articolo 13,	regolamentari e di
comma 15-ter, del decreto-legge 6	approvazione delle
dicembre 2011, n. 201, convertito, con	aliquote e delle tariffe
modificazioni, dalla legge 22 dicembre	concernenti alcuni
2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762	tributi comunali
e 767, della legge 27 dicembre 2019, n.	
160, se inserite nel portale del	
federalismo fiscale entro il 30 novembre	
2023. Il termine per la pubblicazione	
delle delibere inserite ai sensi del	

periodo precedente, ai fini	
dell'acquisizione della loro efficacia,	
e' fissato al 15 gennaio 2024.	
+-----+	
73. L'eventuale differenza positiva tra	
l'imposta municipale propria (IMU),	
calcolata sulla base degli atti	
pubblicati in virtu' di quanto stabilito	
al comma 72, e quella versata, ai sensi	
dell'articolo 1, comma 762, della legge	
27 dicembre 2019, n. 160, entro il 18	
dicembre 2023, e' dovuta senza	
applicazione di sanzioni e interessi	
entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in	
cui emerga una differenza negativa, il	
rimborso e' dovuto secondo le regole	
ordinarie.	
+-----+	
74. A decorrere dall'anno 2024, nel caso	
in cui i termini del 14 ottobre e del 28	
ottobre di cui all'articolo 13, comma	
15-ter, del decreto-legge 6 dicembre	
2011, n. 201, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 22 dicembre	
2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762	
e 767, della legge 27 dicembre 2019, n.	
160, scadano nei giorni di sabato o di	
domenica, gli stessi sono prorogati al	
primo giorno lavorativo successivo.	

+-----+-----+

75. Per i contratti di locazione passiva	Misure in materia di
o di acquisto di immobili da destinare a	locazione passiva o di
sede istituzionale, l'Agenzia per la	acquisto di immobili da
cybersicurezza nazionale, in relazione	destinare a sede
alla protezione degli interessi di	istituzionale
cybersicurezza dello Stato, ha facolta'	dell'Agenzia per la Cyber
di chiedere la congruita' all'Agenzia del	sicurezza nazionale
demanio ai sensi rispettivamente	
dell'articolo 2, commi 222 e seguenti,	
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e	
dell'articolo 12, comma 1-bis, del	
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,	
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo	
restando l'obbligo di chiedere la	
verifica dei saldi strutturali di finanza	
pubblica di cui al medesimo articolo 12	
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.	

+-----+-----+

76. Al fine di razionalizzare l'assetto	Disposizioni urgenti per
logistico e di conseguire un risparmio di	la gestione degli
spesa nella gestione degli immobili	immobili del Ministero
destinati alle proprie sedi istituzionali	delle infrastrutture e
site nel territorio di Roma Capitale, il	dei trasporti
Ministero delle infrastrutture e dei	
trasporti, previa ricerca di mercato e	
ferma restando l'applicazione di quanto	
previsto dall'articolo 3, commi 6 e 10,	

|del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' |
|dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, |
|della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' |
|autorizzato a stipulare con organismi |
|pubblici o privati contratti di locazione|
|di immobili, nel limite di 7,5 milioni di|
|euro annui a decorrere dall'anno 2024, da|
|destinare a sedi istituzionali centrali. |
|A conclusione delle predette operazioni |
|di riallocazione logistica degli uffici, |
|il Ministero delle infrastrutture e dei |
|trasporti e' tenuto a rilasciare |
|all'Agenzia del demanio gli immobili di |
|cui e' usuario nello stato di fatto in |
|cui si trovano. |

+-----+-----+

77. Al fine di sostenere la ripresa della	Riduzione della soglia
filiera del turismo nazionale e	del valore degli acquisti
potenziare il rilancio a livello	per beneficiare dello
internazionale dell'attrattivita'	sgravio IVA per i
turistica italiana, all'articolo	soggetti domiciliati e
38-quater, comma 1, primo periodo, del	residenti fuori
decreto del Presidente della Repubblica	dell'Unione europea
26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «	
lire 300 mila» sono sostituite dalle	
seguenti: « euro 70». Le disposizioni di	
cui al presente comma si applicano alle	

|cessioni poste in essere a decorrere dal |
 |1° febbraio 2024. |
 +-----+
78. Gli esercenti attivita' d'impresa che	Adeguamento delle
non adottano i principi contabili	esistenze iniziali dei
internazionali nella redazione del	beni dei beni alla cui
bilancio possono procedere, relativamente	produzione o al cui
al periodo d'imposta in corso al 30	scambio e' diretta
settembre 2023, all'adeguamento delle	l'attivita' dell'impresa
esistenze iniziali dei beni di cui	
all'articolo 92 del testo unico delle	
imposte sui redditi, di cui al decreto	
del Presidente della Repubblica 22	
dicembre 1986, n. 917.	
+-----+	
79. L'adeguamento di cui al comma 78 puo'	
essere effettuato mediante l'eliminazione	
delle esistenze iniziali di quantita' o	
valori superiori a quelli effettivi	
nonche' mediante l'iscrizione delle	
esistenze iniziali in precedenza omesse.	
+-----+	
80. In caso di eliminazione di valori,	
l'adeguamento comporta il pagamento:	
a) dell'imposta sul valore aggiunto,	
determinata applicando l'aliquota media	
riferibile all'anno 2023 all'ammontare	
che si ottiene moltiplicando il valore	
eliminato per il coefficiente di	

maggiorazione stabilito, per le diverse	
attivita', con apposito decreto	
dirigenziale. L'aliquota media, tenendo	
conto dell'esistenza di operazioni non	
soggette ad imposta ovvero soggette a	
regimi speciali, e' quella risultante dal	
rapporto tra l'imposta relativa alle	
operazioni, diminuita di quella relativa	
alle cessioni di beni ammortizzabili, e	
il volume di affari dichiarato;	
b) di un'imposta sostitutiva	
dell'imposta sul reddito delle persone	
fisiche, dell'imposta sul reddito delle	
societa' e dell'imposta regionale sulle	
attivita' produttive, in misura pari al	
18 per cento, da applicare alla	
differenza tra l'ammontare calcolato con	
le modalita' indicate alla lettera a) e	
il valore eliminato.	
+-----+	
81. In caso di iscrizione di valori,	
l'adeguamento comporta il pagamento di	
un'imposta sostitutiva dell'imposta sul	
reddito delle persone fisiche,	
dell'imposta sul reddito delle societa' e	
dell'imposta regionale sulle attivita'	
produttive, in misura pari al 18 per	
cento, da applicare al valore iscritto.	
+-----+	

82. L'adeguamento deve essere richiesto |
 | nella dichiarazione dei redditi relativa |
 | al periodo d'imposta di cui al comma 78. |
 | Le imposte dovute sono versate in due |
 | rate di pari importo, di cui la prima con |
 | scadenza entro il termine previsto per il |
 | versamento a saldo delle imposte sui |
 | redditi relative al periodo d'imposta di |
 | cui al comma 78 e la seconda entro il |
 | termine di versamento della seconda o |
 | unica rata dell'acconto delle imposte sui |
 | redditi relativa al periodo d'imposta |
 | successivo. Al mancato pagamento nei |
 | termini consegue l'iscrizione a ruolo a |
 | titolo definitivo delle somme non pagate |
 | e dei relativi interessi nonche' delle |
 | sanzioni conseguenti all'adeguamento |
 | effettuato.

+-----+

83. L'adeguamento di cui al comma 78 non |
 | rileva a fini sanzionatori di alcun |
 | genere. I valori risultanti dalle |
 | variazioni indicate nei commi 80 e 81 |
 | sono riconosciuti ai fini civilistici e |
 | fiscali a decorrere dal periodo d'imposta |
 | indicato al comma 78 e, nel limite del |
 | valore iscritto o eliminato, non possono |
 | essere utilizzati ai fini |
 | dell'accertamento in riferimento a |

periodi d'imposta precedenti a quello	
indicato al comma 78. L'adeguamento non	
ha effetto sui processi verbali di	
constatazione consegnati e sugli	
accertamenti notificati fino alla data di	
entrata in vigore della presente legge.	
+-----+	
84. Ai fini dell'accertamento, delle	
sanzioni e della riscossione delle	
imposte dovute, nonche' del contenzioso,	
si applicano le disposizioni in materia	
di imposte sui redditi. L'imposta	
sostitutiva non e' deducibile ai fini	
delle imposte sui redditi e relative	
addizionali nonche' dell'imposta	
regionale sulle attivita' produttive.	
+-----+	
85. Le eventuali maggiori entrate	
derivanti dall'attuazione dei commi da 78	
a 84 affluiscono ad apposito capitolo	
dell'entrata del bilancio dello Stato,	
per essere destinate, anche mediante	
riassegnazione, sulla base del	
monitoraggio periodico dei relativi	
versamenti, al Fondo per la riduzione	
della pressione fiscale, di cui	
all'articolo 1, comma 130, della legge 29	
dicembre 2022, n. 197.	
+-----+	+-----+

86. L'Agenzia delle entrate, con	Misure in materia di
riferimento alle unita' immobiliari	variazione dello stato
oggetto degli interventi di cui	dei beni
all'articolo 119 del decreto-legge 19	
maggio 2020, n. 34, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 17 luglio	
2020, n. 77, verifica, sulla base di	
specifiche liste selettive elaborate con	
l'utilizzo delle moderne tecnologie di	
interoperabilita' e analisi delle banche	
dati, se sia stata presentata, ove	
prevista, la dichiarazione di cui	
all'articolo 1, commi 1 e 2, del	
regolamento di cui al decreto del	
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.	
701, anche ai fini degli eventuali	
effetti sulla rendita dell'immobile	
presente in atti nel catasto dei	
fabbricati.	

+-----+ |
87. Nei casi oggetto di verifica di cui	
al comma 86 per i quali non risulti	
presentata la dichiarazione, l'Agenzia	
delle entrate puo' inviare al	
contribuente apposita comunicazione ai	
sensi dell'articolo 1, commi da 634 a	
636, della legge 23 dicembre 2014, n.	
190.	

+-----+-----+

88. All'articolo 25 del decreto-legge 31	Ritenuta bonifici.
maggio 2010, n. 78, convertito, con	Ritenuta sulle
modificazioni, dalla legge 30 luglio	provvigioni inerenti a
2010, n. 122, le parole: « del 8 per	rapporti di commissione,
cento» sono sostituite dalle seguenti: «	di agenzia, di
dell'11 per cento». La disposizione di	mediazione, di
cui al presente comma si applica a	rappresentanza di
decorrere dal 1° marzo 2024.	commercio e di
+-----+procacciamento di affari |

|89. All'articolo 25-bis, quinto comma, |
|del decreto del Presidente della |
|Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le |
|parole: « dagli agenti di assicurazione |
|per le prestazioni rese direttamente alle|
|imprese di assicurazione, dai mediatori |
|di assicurazione per i loro rapporti con |
|le imprese di assicurazione e con gli |
|agenti generali delle imprese di |
|assicurazioni pubbliche o loro |
|controllate che rendono prestazioni |
|direttamente alle imprese di |
|assicurazione in regime di reciproca |
|esclusiva;» sono soppresse. |

+-----+
|90. Le disposizioni di cui al comma 89 si|
|applicano a decorrere dal 1° aprile 2024.|
+-----+-----+

|91. All'articolo 19 del decreto-legge 6 |Modifiche all' IVIE e |
|dicembre 2011, n. 201, convertito, con |all' IVAFE |

|modificazioni, dalla legge 22 dicembre |
|2011, n. 214, sono apportate le seguenti |
|modificazioni: |
| a) al comma 15, primo periodo, le |
|parole: « 0,76 per cento» sono sostituite|
|dalle seguenti: « 1,06 per cento»; |
| b) dopo il comma 20 e' inserito il |
|seguito: |
| « 20-bis. L'imposta di cui al comma 18 |
|e' stabilita nella misura del 4 per |
|mille annuo, a decorrere dall'anno 2024, |
|del valore dei prodotti finanziari |
|detenuti in Stati o territori aventi un |
|regime fiscale privilegiato individuati |
|dal decreto del Ministro dell'economia e |
|delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato |
|nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 |
|maggio 1999».

+-----+-----+

92. Al testo unico delle imposte sui	Modifiche al regime di
redditi, di cui al decreto del Presidente	tassazione degli atti
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.	costitutivi o traslativi
917, sono apportate le seguenti	dei diritti reali di
modificazioni:	godimento e delle regole
a) all'articolo 9, comma 5, dopo le	di determinazione della
parole: « Ai fini delle imposte sui	base imponibile relative
redditi» sono inserite le seguenti: «,	alla cessione di metalli
laddove non e' previsto diversamente,»;	preziosi
b) all'articolo 67, comma 1, lettera	

|h), dopo le parole: « i redditi derivanti|
|dalla concessione in usufrutto» sono |
|inserite le seguenti: «, dalla |
|costituzione degli altri diritti reali di|
|godimento»;
| c) all'articolo 68, comma 7, lettera |
|d), le parole: « 25 per cento del» sono |
|sopresse.

+-----+-----+

93. All'articolo 1 del decreto-legge 3	Immatricolazione e
ottobre 2006, n. 262, convertito, con	voltura di autoveicoli,
modificazioni, dalla legge 24 novembre	motoveicoli e loro
2006, n. 286, dopo il comma 9-bis e'	rimorchi, anche nuovi,
inserito il seguente:	oggetto di acquisto
« 9-ter. Ai fini dell'immatricolazione	intracomunitario a titolo
o della successiva voltura di	oneroso
autoveicoli, motoveicoli e loro	
rimorchi, anche nuovi, introdotti nel	
territorio dello Stato come	
provenienti dal territorio degli Stati di	
cui all'articolo 71 del decreto del	
Presidente della Repubblica 26 ottobre	
1972, n. 633, si applicano le	
disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis.	
Con provvedimento del Direttore	
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti	
le modalita' e i termini di attuazione	
delle disposizioni del presente comma».	

+-----+-----+

94. All'articolo 37 del decreto-legge 4	Modalita' di utilizzo in
luglio 2006, n. 223, convertito, con	compensazione dei
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,	crediti; modalita' di
n. 248, sono apportate le seguenti	compensazione dei crediti
modificazioni:	nei confronti di INPS e
a) al comma 49-bis, dopo le parole: «	INAIL
quadro RU della dichiarazione dei	
redditi» sono inserite le seguenti: «	
nonche' dei crediti maturati a titolo di	
contributi e premi nei confronti,	
rispettivamente, dell'Istituto nazionale	
della previdenza sociale e dell'Istituto	
nazionale per l'assicurazione contro gli	
infortuni sul lavoro»;	
b) dopo il comma 49-quater e' inserito	
il seguente:	
« 49-quinquies. In deroga	
all'articolo 8, comma 1, della legge 27	
luglio 2000, n. 212, per i contribuenti	
che abbiano iscrizioni a ruolo per	
imposte erariali e relativi accessori o	
accertamenti esecutivi affidati agli	
agenti della riscossione per importi	
complessivamente superiori a euro	
100.000, per i quali i termini di	
pagamento siano scaduti e siano ancora	
dovuti pagamenti o non siano in essere	
provvedimenti di sospensione, e' esclusa	
la facolta' di avvalersi della	

|compensazione di cui all'articolo 17 del |
|decreto legislativo 9 luglio 1997, n. |
|241. La previsione di cui al periodo |
|precedente cessa di applicarsi a seguito |
|della completa rimozione delle violazioni|
|contestate. Si applicano le disposizioni |
|dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini|
|della verifica delle condizioni di cui al|
|presente comma». |

+-----+ |
|95. All'articolo 11, comma 2, del |
|decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 23 giugno 2014, n. 89, sono |
|apportate le seguenti modificazioni: |
| a) la lettera a) e' sostituita dalla |
|seguente: |
| « a) esclusivamente mediante i |
|servizi telematici messi a disposizione |
|dall'Agenzia delle entrate, nel caso in |
|cui siano effettuate delle |
|compensazioni»; |
| b) la lettera b) e' abrogata. |

+-----+ |
|96. Le disposizioni di cui ai commi 94 e |
|95 si applicano a decorrere dal 1° luglio|
|2024. |

+-----+ |
|97. All'articolo 17 del decreto |

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata: a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso

|l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, |
 |della legge 8 agosto 1995, n. 335, a |
 |decorrere dal decimo giorno successivo a |
 |quello di presentazione della |
 |dichiarazione dei redditi da cui il |
 |credito emerge. Resta impregiudicata la |
 |verifica sulla correttezza sostanziale |
 |del credito compensato. Sono escluse |
 |dalle compensazioni le aziende |
 |committenti per i compensi assoggettati a |
 |contribuzione alla suddetta Gestione |
 |separata presso l'INPS. |
 | 1-ter. La compensazione dei crediti di |
 |qualsiasi importo per premi e |
 |accessori maturati nei confronti |
 |dell'INAIL puo' essere effettuata a |
 |condizione che il credito certo, liquido |
 |ed esigibile sia registrato negli archivi |
 |del predetto Istituto»; |
 | b) al comma 2-quater, le parole: « |
 |comma 15-bis » sono sostituite dalle |
 |seguenti: « commi 15-bis e 15-bis.1». |
 +-----+ |
 |98. Con provvedimenti adottati d'intesa |
 |dal direttore dell'Agenzia delle entrate, |
 |dal direttore generale dell'INPS e dal |
 |direttore generale dell'Istituto |
 |nazionale per l'assicurazione contro gli |
 |infortuni sul lavoro (INAIL) sono |

|definite la decorrenza dell'efficacia, |
|anche progressiva, delle disposizioni di |
|cui alla lettera a) del comma 94 e alla |
|lettera a) del comma 97 e le relative |
|modalita' di attuazione. |

+-----+-----+

99. All'articolo 35 del decreto del	Disposizione concernente
Presidente della Repubblica 26 ottobre	le dichiarazioni ai fini
1972, n. 633, dopo il comma 15-bis.2 e'	IVA di inizio, variazione
inserito il seguente: « 15-bis.3. I	e cessazione attivita'
medesimi effetti di cui al comma 15-bis.2	
si producono anche in conseguenza della	
notifica da parte dell'ufficio di un	
provvedimento che accerta la sussistenza	
dei presupposti per la cessazione della	
partita IVA, in relazione al periodo di	
attivita', ai sensi dei commi 15-bis e	
15-bis.1, nei confronti dei contribuenti	
che nei dodici mesi precedenti abbiano	
comunicato la cessazione dell'attivita'	
ai sensi del comma 3. Si applica in ogni	
caso la sanzione di cui all'articolo 11,	
comma 7-quater, del decreto legislativo	
18 dicembre 1997, n. 471».	

+-----+-----+

100. Nella sezione III del capo II del	Cooperazione applicativa
titolo II del decreto del Presidente	e informatica per il
della Repubblica 29 settembre 1973, n.	potenziamento dell'azione
602, dopo l'articolo 75-bis e' aggiunto	di recupero coattivo

|il seguente: « Art. 75-ter. - |
|(Cooperazione applicativa e informatica |
|per l'accesso alle informazioni |
|necessarie per il potenziamento |
|dell'azione di recupero coattivo) - 1. In|
|coerenza con le previsioni dell'articolo |
|18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al |
|fine di assicurare la massima efficienza |
|dell'attività di riscossione, |
|semplificando e velocizzando la medesima |
|attività, nonché impedendo il pericolo |
|di condotte elusive da parte del |
|debitore, l'agente della riscossione può'|
|avvalersi, prima di avviare l'azione di |
|recupero coattivo, di modalità |
|telematiche di cooperazione applicativa e|
|degli strumenti informatici, per |
|l'acquisizione di tutte le informazioni |
|necessarie al predetto fine, da chiunque |
|detenute. |
|2. Le soluzioni tecniche di cooperazione |
|applicativa e di utilizzo degli strumenti|
|informatici per l'accesso alle |
|informazioni di cui al comma 1 sono |
|definite con uno o più decreti del |
|Ministero dell'economia e delle finanze, |
|nel rispetto dello statuto dei diritti |
|del contribuente di cui alla legge 27 |
|luglio 2000, n. 212, sentito anche il |

|Garante per la protezione dei dati |
|personali, ai fini dell'adozione di |
|idonee misure di garanzia a tutela dei |
|diritti e delle liberta' degli |
|interessati, attraverso la previsione di |
|apposite misure di sicurezza, anche di |
|carattere organizzativo, in conformita' |
|con le disposizioni del regolamento (UE) |
|2016/679 del Parlamento europeo e del |
|Consiglio, del 27 aprile 2016, e del |
|codice in materia di protezione dei dati |
|personali, di cui al decreto legislativo |
|30 giugno 2003, n. 196».

+-----+-----+

+-----+-----+

101. Le imprese con sede legale in Italia	Misure in materia di
e le imprese aventi sede legale	rischi catastrofici
all'estero con una stabile organizzazione	
in Italia, tenute all'iscrizione nel	
registro delle imprese ai sensi	
dell'articolo 2188 del codice civile,	
sono tenute a stipulare, entro il 31	
dicembre 2024, contratti assicurativi a	
copertura dei danni ai beni di cui	
all'articolo 2424, primo comma, sezione	
Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3),	
del codice civile direttamente cagionati	

da calamita' naturali ed eventi	
catastrofali verificatisi sul territorio	
nazionale. Per eventi da assicurare di	
cui al primo periodo si intendono i	
sismi, le alluvioni, le frane, le	
inondazioni e le esondazioni.	
+-----+	
102. Dell'inadempimento dell'obbligo di	
assicurazione da parte delle imprese di	
cui al comma 101 si deve tener conto	
nell'assegnazione di contributi,	
sovvenzioni o agevolazioni di carattere	
finanziario a valere su risorse	
pubbliche, anche con riferimento a quelle	
previste in occasione di eventi	
calamitosi e catastrofici.	
+-----+	
103. Le imprese di assicurazione possono	
offrire tale copertura sia assumendo	
direttamente l'intero rischio, sia in	
coassicurazione, sia in forma consortile	
mediante una pluralita' di imprese. In	
tale ultimo caso il consorzio deve essere	
registrato e approvato dall'Istituto per	
la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)	
che ne valuta la stabilita'.	
+-----+	
104. Ai fini dell'adempimento	
dell'obbligo di assicurazione di cui al	

comma 101 il contratto prevede un	
eventuale scoperto o franchigia non	
superiore al 15 per cento del danno e	
l'applicazione di premi proporzionali al	
rischio.	

+-----+ |
105. Con decreto del Ministro	
dell'economia e delle finanze e del	
Ministro delle imprese e del made in	
Italy possono essere stabilite ulteriori	
modalita' attuative e operative degli	
schemi di assicurazione di cui ai commi	
da 101 a 107, ivi incluse le modalita' di	
individuazione degli eventi calamitosi e	
catastrofali suscettibili di indennizzo	
nonche' di determinazione e adeguamento	
periodico dei premi anche tenuto conto	
del principio di mutualita' e, sentito	
l'IVASS, le modalita' di coordinamento	
rispetto ai vigenti atti di regolazione e	
vigilanza prudenziale in materia	
assicurativa anche con riferimento ai	
limiti della capacita' di assunzione del	
rischio da parte delle imprese o del	
consorzio di cui al comma 103, e possono	
essere aggiornati i valori di cui al	
comma 104.	

+-----+ |
| 106. In caso di accertamento di | |

violazione o elusione dell'obbligo a	
contrarre, anche in sede di rinnovo,	
l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni	
di cui al comma 107. L'obbligo di cui al	
comma 101 non si applica alle imprese i	
cui beni immobili risultino gravati da	
abuso edilizio o costruiti in carenza	
delle autorizzazioni previste, ovvero	
gravati da abuso sorto successivamente	
alla data di costruzione.	
+-----+	
107. Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo	
a contrarre da parte delle imprese di	
assicurazione e' punito con la sanzione	
amministrativa pecuniaria da euro 100.000	
a euro 500.000.	
+-----+	
108. Al fine di contribuire all'efficace	
gestione del portafoglio gestito dalle	
compagnie assicurative per la copertura	
dei danni di cui al comma 101, la	
societa' SACE S.p.A. e' autorizzata a	
concedere a condizioni di mercato, in	
favore degli assicuratori e	
riassicuratori del mercato privato,	
mediante apposita convenzione approvata	
con il decreto di cui al comma 105, una	
copertura fino al 50 per cento degli	
indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a	

|fronte del verificarsi degli eventi di |
|danno dedotti in contratto e comunque non|
|superiore a 5.000 milioni di euro per |
|l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni |
|2025 e 2026, non superiore all'importo |
|maggiore tra 5.000 milioni di euro e le |
|risorse libere, al 31 dicembre dell'anno |
|immediatamente precedente, non impiegate |
|per il pagamento degli indennizzi |
|nell'anno di riferimento e disponibili |
|sulla contabilita' della sezione speciale|
|del Fondo di cui al comma 110. |
+-----+ |
|109. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A.|
|derivanti dalle coperture di cui al comma|
|108 e' accordata di diritto la garanzia |
|dello Stato a prima richiesta e senza |
|regresso, la cui operativita' e' |
|registrata dalla SACE S.p.A. con gestione|
|separata. La garanzia dello Stato e' |
|esplicita, incondizionata, irrevocabile. |
|Gli impegni assunti dallo Stato ai sensi |
|del presente comma sono computati ai fini|
|della verifica del rispetto del limite di|
|cui al primo periodo del comma 267. |
+-----+ |
|110. Per le finalita' di cui ai commi 108|
|e 109 e' istituita nell'ambito del Fondo |
|di cui all'articolo 1, comma 14, del |

|decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, |
 |convertito, con modificazioni, dalla |
 |legge 5 giugno 2020, n. 40, e delle |
 |risorse ivi disponibili alla data del 1° |
 |gennaio 2024, una sezione speciale, con |
 |autonoma evidenza contabile, con una |
 |dotazione iniziale di 5 miliardi di euro,|
 |alimentata altresì con le risorse |
 |finanziarie versate periodicamente dalle |
 |imprese di assicurazione alla SACE S.p.A.|
 |al netto degli oneri gestionali connessi |
 |alle coperture assicurative, come |
 |risultanti dalla contabilità della SACE |
 |S.p.A., salvo conguaglio all'esito |
 |dell'approvazione del bilancio di |
 |esercizio dell'anno di riferimento, e al |
 |netto delle commissioni riconosciute alle|
 |stesse imprese di assicurazione. |
 +-----+ |

|111. Le disposizioni di cui ai commi da |
 |101 a 110 non si applicano alle imprese |
 |di cui all'articolo 2135 del codice |
 |civile, per le quali resta fermo quanto |
 |stabilito dall'articolo 1, commi 515 e |
 |seguenti, della legge 30 dicembre 2021, |
 |n. 234. |

+-----+-----+

|112. All'articolo 2, comma 6, secondo |Trasferimento |
 |periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020,|dell'ammontare delle |

n. 23, convertito, con modificazioni,	riserve tecniche di SACE
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le	S.p.A. da trasferire al
parole: « e' trasferito da SACE S.p.A. al	bilancio dello Stato
Ministero dell'economia e delle finanze»	
sono aggiunte le seguenti: «, al netto	
dei costi sostenuti dalla predetta	
societa' per gli impegni riassicurati	
dallo Stato, ai sensi del presente comma,	
risultanti dalla contabilita' della	
medesima societa'».	

+-----+-----+

113. Nel titolo XVI del codice delle	Istituzione del fondo di
assicurazioni private, di cui al decreto	garanzia assicurativo dei
legislativo 7 settembre 2005, n. 209,	rami vita
dopo il capo VI e' inserito il seguente:	
« CAPO VI-bis FONDO DI GARANZIA	
ASSICURATIVO DEI RAMI VITA	
Art. 274-bis. - (Definizioni) - 1. Ai	
fini del presente capo si intende per:	
a) "Fondo di garanzia assicurativo dei	
rami vita" o "Fondo": organismo	
associativo istituito fra le imprese di	
assicurazione e gli intermediari aderenti	
con lo scopo di intervenire a tutela	
degli aventi diritto a prestazioni	
assicurative nei confronti delle imprese	
aderenti nei casi di cui all'articolo	
274-sexies, comma 1;	
b) "prestazioni protette": diritti di	

|credito spettanti ai contraenti o ai |
 |beneficiari di polizze di assicurazione |
 |sulla vita a titolo di indennizzo, di |
 |restituzione del capitale, di pagamento |
 |di una rendita o ad altro titolo; |
 |c) "imprese aderenti": le imprese di |
 |assicurazione indicate all'articolo |
 |274-ter, commi 1 e 2; |
 |d) "intermediari aderenti": gli |
 |iscritti al registro di cui all'articolo |
 |109 indicati all'articolo 274-ter, comma |
 |1; |
 |e) "aderenti": le imprese di |
 |assicurazione aderenti e gli intermediari|
 |aderenti. |
 |Art. 274-ter. - (Soggetti aderenti e |
 |natura del Fondo di garanzia assicurativo|
 |dei rami vita) - 1. Le imprese di |
 |assicurazione italiane autorizzate ad |
 |esercitare l'attivita' in uno o piu' dei |
 |rami vita e gli iscritti al registro di |
 |cui all'articolo 109, quando l'importo |
 |dei premi annui, raccolti o intermediati,|
 |nei rami vita e' pari o superiore a 50 |
 |milioni di euro, aderiscono al Fondo di |
 |garanzia assicurativo dei rami vita. |
 |2. Le succursali di imprese di |
 |assicurazione extracomunitarie |
 |autorizzate ad esercitare l'attivita' in |

|uno o piu' dei rami vita in Italia |
 |aderiscono al Fondo di garanzia |
 |assicurativo dei rami vita italiano salvo|
 |che partecipino a un sistema di garanzia |
 |assicurativo estero equivalente almeno |
 |con riferimento al livello e all'ambito |
 |di copertura. |
 |3. Il Fondo di garanzia assicurativo dei |
 |rami vita ha natura di diritto privato; |
 |le risorse finanziarie per il |
 |perseguimento delle sue finalita' sono |
 |fornite dagli aderenti in conformita' a |
 |quanto previsto dal presente capo. |
 |4. L'IVASS determina, con regolamento, la|
 |pubblicita' e le comunicazioni che gli |
 |aderenti sono tenuti a effettuare per |
 |informare i clienti della garanzia sulle |
 |coperture assicurative emesse. |
 |5. Il Fondo di garanzia assicurativo dei |
 |rami vita puo' consentire l'adesione ad |
 |esso delle succursali di imprese di |
 |assicurazione comunitarie che operano in |
 |Italia in uno o piu' dei rami vita o alle|
 |imprese comunitarie che operano in Italia|
 |in uno o piu' dei rami vita in regime di |
 |libera prestazione di servizi. |
 |Art. 274-quater. - (Dotazione finanziaria|
 |del Fondo di garanzia assicurativo dei |
 |rami vita) - 1. Il Fondo ha una dotazione|

|finanziaria proporzionata alle proprie |
|passivita' e comunque pari almeno allo |
|0,4 per cento dell'importo delle riserve |
|tecniche dei rami vita, calcolate secondo|
|le disposizioni di cui al titolo III, |
|capo II, o secondo un regime di |
|solvibilita' ritenuto equivalente |
|conformemente all'ordinamento dell'Unione|
|europea, detenute dalle imprese aderenti |
|al 31 dicembre dell'anno precedente. |
|2. In fase di prima applicazione, il |
|livello obiettivo indicato al comma 1 e' |
|raggiunto, in modo graduale, a partire |
|dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 |
|dicembre 2035. Il termine puo' essere |
|prorogato ulteriormente, fino ad un |
|massimo di due anni, con decreto del |
|Ministero dell'economia e delle finanze. |
|3. Se, dopo la data prevista al comma 2, |
|la dotazione finanziaria si riduce al di |
|sotto del livello indicato al comma 1, |
|essa e' ripristinata mediante il |
|versamento di contributi periodici. Il |
|ripristino avviene entro tre anni, se la |
|dotazione finanziaria si riduce a meno di|
|due terzi del livello di cui al comma 1. |
|4. La dotazione finanziaria costituisce |
|un patrimonio autonomo, distinto a tutti |
|gli effetti dal patrimonio del Fondo di |

|garanzia assicurativo dei rami vita e da |
 |quello di ciascun aderente, nonche' da |
 |ogni altro fondo eventualmente istituito |
 |presso lo stesso Fondo. Delle |
 |obbligazioni contratte in relazione agli |
 |interventi e ai finanziamenti |
 |disciplinati dal presente capo il Fondo |
 |risponde esclusivamente con la propria |
 |dotazione finanziaria. Salvo quanto |
 |previsto dal presente capo, su di essa |
 |non sono ammesse azioni dei creditori del |
 |Fondo o nell'interesse di quest'ultimo, |
 |ne' quelle dei creditori dei singoli |
 |aderenti o degli altri fondi |
 |eventualmente istituiti presso lo stesso |
 |Fondo. |
 |Art. 274-quinquies. - (Finanziamento del |
 |Fondo di garanzia assicurativo dei rami |
 |vita e investimento delle risorse) - 1. |
 |Per costituire la dotazione finanziaria |
 |del Fondo di garanzia assicurativo dei |
 |rami vita, gli aderenti versano |
 |contributi almeno annualmente, per |
 |l'ammontare determinato dal Fondo stesso |
 |ai sensi del comma 2 e di anno in anno |
 |comunicato agli aderenti. I contributi |
 |possono assumere la forma di impegni |
 |irrevocabili di pagamento ed esigibili |
 |nei casi previsti dallo statuto del Fondo|

|se cio' e' autorizzato dal Fondo medesimo|
 |e nell'ammontare da esso determinato, |
 |comunque non superiore: |
 |a) al 50 per cento dell'importo totale |
 |della dotazione finanziaria del Fondo |
 |fino a che la dotazione e' inferiore al |
 |75 per cento del livello obiettivo di cui|
 |al comma 1 dell'articolo 274-quater; |
 |b) al 60 per cento una volta che sia |
 |stata raggiunta una dotazione pari al 75 |
 |per cento del livello obiettivo di cui al|
 |comma 1 dell'articolo 274-quater. |
 |2. I contributi dovuti dalle imprese |
 |aderenti sono proporzionati all'ammontare|
 |degli impegni assunti nei confronti degli|
 |assicurati e al profilo di rischio delle |
 |imprese e rappresentano almeno i quattro |
 |quinti della contribuzione annuale degli |
 |aderenti. Essi possono essere determinati|
 |dal Fondo sulla base dei propri metodi |
 |interni di valutazione del rischio. |
 |L'IVASS approva i metodi interni. In fase|
 |di prima applicazione i contributi dovuti|
 |dalle imprese di assicurazione aderenti |
 |sono pari allo 0,4 per mille dell'importo|
 |delle riserve tecniche dei rami vita |
 |calcolate secondo le disposizioni di cui |
 |al titolo III, capo II, o secondo un |
 |regime di solvibilita' ritenuto |

|equivalente conformemente all'ordinamento| |

|dell'Unione europea. | |

|3. I contributi dovuti dagli intermediari| |

|aderenti sono determinati in relazione al| |

|volume complessivo dei prodotti vita | |

|intermediati e ai ricavi ad essi | |

|associati e rappresentano non oltre un | |

|quinto della contribuzione annuale. In | |

|fase di prima applicazione i contributi | |

|dovuti dagli intermediari di cui | |

|all'articolo 109, comma 2, lettera d), | |

|sono pari allo 0,1 per mille dell'importo| |

|delle riserve tecniche vita intermedie | |

|e i contributi dovuti dagli intermediari | |

|aderenti di cui all'articolo 109, comma | |

|2, lettere a), b) e c), sono pari allo | |

|0,1 per mille della raccolta premi vita | |

|intermediata nell'anno precedente. | |

|4. Il Fondo di garanzia assicurativo dei | |

|rami vita, se deve procedere al pagamento| |

|delle prestazioni protette e la dotazione| |

|finanziaria e' insufficiente, chiede agli| |

|aderenti di integrarla mediante il | |

|versamento di contributi straordinari non| |

|superiori allo 0,5 per cento delle | |

|riserve tecniche dei rami vita per le | |

|imprese aderenti e non superiore allo 0,5| |

|per mille delle medesime riserve tecniche| |

|per gli intermediari aderenti. | |

|5. L'IVASS puo' disporre il differimento,|
 |in tutto o in parte, del pagamento dei |
 |contributi di cui ai commi 2, 3 e 4 da |
 |parte degli aderenti se il pagamento ne |
 |metterebbe a repentaglio la liquidita' o |
 |la solvibilita'. Il differimento e' |
 |accordato per un periodo massimo di |
 |dodici mesi ed e' rinnovabile su |
 |richiesta dell'aderente. I contributi |
 |differiti sono in ogni caso versati se |
 |l'IVASS accerta che le condizioni per il |
 |differimento sono venute meno. |
 |6. Il Fondo di garanzia assicurativo dei |
 |rami vita assicura di avere accesso a |
 |fonti di finanziamento alternative a |
 |breve termine per far fronte alle proprie|
 |obbligazioni e puo' ricorrere a |
 |finanziamenti aggiuntivi provenienti da |
 |fonti ulteriori e in qualsiasi forma |
 |prestiti. |
 |7. La dotazione finanziaria e' investita |
 |in attivita' a basso rischio e con |
 |sufficiente diversificazione. |
 |Art. 274-sexies. - (Interventi del Fondo |
 |di garanzia assicurativo dei rami vita) -|
 |1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei |
 |rami vita tutela gli aventi diritto alle |
 |prestazioni protette nei confronti delle |
 |imprese aderenti, ivi incluse quelle che |

aderiscono ai sensi dell'articolo | |

274-ter, comma 5. Il Fondo, a tal fine: | |

a) effettua, nei limiti e secondo le | |

modalita' indicati negli articoli | |

274-septies e 274-octies, pagamenti nei | |

casi di liquidazione coatta | |

amministrativa delle imprese di | |

assicurazione aderenti; | |

b) se previsto dallo statuto interviene | |

anche in operazioni di cessione di | |

attivit , passivit , aziende, rami | |

d'azienda, beni e rapporti giuridici | |

individuabili in blocco di cui | |

all'articolo 257, comma 2, anche | |

attraverso la prestazione di garanzie, se | |

il costo dell'intervento non supera il | |

costo che il Fondo, secondo quanto | |

ragionevolmente prevedibile in base alle | |

informazioni disponibili al momento | |

dell'intervento, dovrebbe sostenere per | |

l'esecuzione delle prestazioni protette; | |

c) se previsto dallo statuto, effettua | |

interventi nei confronti di imprese di | |

assicurazione aderenti per prevenire o | |

superare una situazione di crisi che ne | |

potrebbe determinare l'assoggettamento a | |

liquidazione coatta amministrativa, se il | |

costo degli interventi non supera il | |

costo che il Fondo, secondo quanto | |

|ragionevolmente prevedibile in base alle |
|informazioni disponibili al momento |
|dell'intervento, dovrebbe sostenere per |
|l'esecuzione delle prestazioni protette. |
|2. Lo statuto del Fondo di garanzia |
|assicurativo dei rami vita definisce |
|modalita' e condizioni degli interventi |
|di cui al comma 1, lettera c), con |
|particolare riguardo a: |
|a) gli impegni che l'impresa di |
|assicurazione beneficiaria |
|dell'intervento deve assumere per |
|rafforzare i propri presidi dei rischi |
|anche al fine di non pregiudicare |
|l'esecuzione delle prestazioni protette; |
|b) la verifica sul rispetto degli |
|impegni assunti dall'impresa di |
|assicurazione ai sensi della lettera a); |
|c) il costo dell'intervento, che non |
|supera il costo che il Fondo, secondo |
|quanto ragionevolmente prevedibile, |
|dovrebbe sostenere per effettuare altri |
|interventi nei casi previsti dalla legge |
|o dallo statuto; |
|d) la sopportazione delle perdite |
|prioritariamente da parte dei |
|partecipanti al capitale dell'impresa di |
|assicurazione in situazione di crisi |
|attuale o prospettica. |

|3. L'intervento di cui al comma 1, |
|lettera c), puo' essere effettuato se |
|l'IVASS ha accertato che gli aderenti al |
|Fondo di garanzia assicurativo dei rami |
|vita sono in grado di versare i |
|contributi straordinari ai sensi |
|dell'articolo 274-quinquies, comma 4. |
|4. Dopo che il Fondo ha effettuato un |
|intervento ai sensi del comma 1, lettera |
|c), gli aderenti forniscono allo stesso |
|senza indugio, se necessario sotto forma |
|di contributi straordinari, risorse pari |
|a quelle utilizzate per l'intervento, se,|
|in alternativa: |
|a) la dotazione finanziaria del Fondo |
|si e' ridotta a meno del 50 per cento del|
|livello obiettivo di cui all'articolo |
|274-quater, comma 1; |
|b) la dotazione finanziaria del Fondo |
|si e' ridotta a meno di due terzi del |
|livello obiettivo di cui all'articolo |
|274-quater, comma 1, ed emerge la |
|necessita' di effettuare il pagamento |
|delle prestazioni protette. |
|5. Finche' il livello obiettivo di cui |
|all'articolo 274-quater, comma 1, non e' |
|raggiunto, le soglie di cui al comma 4 |
|sono riferite all'effettiva dotazione |
|finanziaria disponibile. |

Art. 274-septies. - (Prestazioni protette	
ammissibili) - 1. Il Fondo di garanzia	
assicurativo dei rami vita, fatto salvo	
quanto previsto al comma 3, liquida le	
prestazioni protette entro l'importo	
massimo di euro 100.000 per ciascun	
avente diritto.	
2. Ai fini del calcolo del limite di cui	
al comma 1:	
a) le prestazioni protette a cui hanno	
diritto due o piu' soggetti come	
partecipanti di un ente senza	
personalita' giuridica sono trattate come	
se di spettanza di un unico soggetto;	
b) se la prestazione protetta deve	
essere eseguita nei confronti di piu'	
soggetti, la quota spettante a ciascuno	
di essi e' considerata nel calcolo;	
c) si tiene conto della compensazione	
di eventuali debiti dell'avente diritto	
alla prestazione protetta nei confronti	
dell'impresa di assicurazione, se	
esigibili alla data in cui si producono	
gli effetti del provvedimento di	
liquidazione coatta amministrativa, nella	
misura in cui la compensazione e'	
possibile a norma delle disposizioni di	
legge o di previsioni contrattuali	
applicabili.	

|3. Il limite di cui al comma 1 non opera |
 |con riferimento alle prestazioni protette|
 |relative ai contratti di assicurazione |
 |sulla vita di cui all'articolo 1, comma |
 |1, lettera ss-bis), numeri 2), 3), 4) e |
 |5). |
 |Art. 274-octies. - (Modalita' di |
 |esecuzione delle prestazioni protette nei|
 |casi di liquidazione coatta |
 |amministrativa) - 1. Il pagamento e' |
 |effettuato entro novanta giorni |
 |lavorativi dalla data di pubblicazione |
 |del provvedimento di liquidazione coatta |
 |amministrativa ai sensi dell'articolo |
 |247, senza che sia necessario presentare |
 |alcuna richiesta al Fondo. A tal fine, |
 |l'impresa aderente posta in liquidazione |
 |coatta amministrativa trasmette |
 |tempestivamente al Fondo le informazioni |
 |necessarie in merito alle prestazioni |
 |protette su richiesta del Fondo stesso. |
 |Il rimborso e' effettuato in euro o nella|
 |valuta dello Stato dove risiede l'avente |
 |diritto. |
 |2. Il Fondo puo' differire il pagamento |
 |nei casi: |
 |a) di incertezza sulla sussistenza o |
 |sulla titolarita' del diritto alla |
 |prestazione protetta o sull'importo |

|dovuto; |

|b) di cui all'articolo 274-septies, |

|comma 3, se l'importo della prestazione |

|da liquidare eccede i 100.000 euro; il |

|differimento opera per la sola eccedenza |

|e il pagamento, in deroga a quanto |

|previsto dal comma 1, e' effettuato entro|

|sei mesi dalla data di pubblicazione del |

|provvedimento di liquidazione coatta |

|amministrativa. |

|3. In deroga al comma 1, se l'avente |

|diritto al pagamento e' sottoposto a un |

|procedimento penale, a misura di |

|prevenzione o a provvedimenti di |

|sequestro connessi con il riciclaggio di |

|proventi di attivita' illecite, il Fondo |

|di garanzia assicurativo dei rami vita |

|puo' sospendere i pagamenti relativi alle|

|prestazioni protette fino al passaggio in|

|giudicato della sentenza di |

|proscioglimento o assoluzione. |

|4. Il diritto all'esecuzione della |

|prestazione protetta si estingue decorsi |

|dieci anni dalla pubblicazione del |

|provvedimento di avvio della liquidazione|

|coatta amministrativa. L'estinzione e' |

|impedita dalla proposizione della domanda|

|giudiziale, salvo che il processo si |

|estingua, o dal riconoscimento del |

diritto da parte del Fondo.		
5. Il Fondo, quando esegue la prestazione		
protetta ai sensi dell'articolo		
274-sexies, comma 1, lettera a), subentra		
nei diritti degli aventi diritto nei		
confronti dell'impresa di assicurazione		
in liquidazione coatta amministrativa nei		
limiti dei pagamenti effettuati,		
beneficiando della preferenza di cui		
all'articolo 258, comma 3.		
Art. 274-novies. - (Obblighi del Fondo di		
garanzia assicurativo dei rami vita) - 1.		
Il Fondo di garanzia assicurativo dei		
rami vita:		
a) dispone di assetti di governo, di		
strutture organizzative e di sistemi di		
controllo adeguati allo svolgimento		
dell'attivita';		
b) effettua con regolarita', almeno		
ogni cinque anni, prove di resistenza		
della propria capacita' di effettuare gli		
interventi di cui all'articolo		
274-sexies. A tal fine esso puo' chiedere		
informazioni agli aderenti, che sono		
conservate per il tempo strettamente		
necessario allo svolgimento delle prove		
di resistenza;		
c) redige la corrispondenza con gli		
aventi diritto alle prestazioni protette		

|nella lingua o nelle lingue utilizzate |
|dall'impresa di assicurazione per le |
|comunicazioni con i contraenti, gli |
|assicurati e i beneficiari o in una delle|
|lingue ufficiali dello Stato in cui e' |
|stabilita la succursale che ha emesso la |
|copertura assicurativa a cui si riferisce|
|la prestazione protetta; |
|d) garantisce la riservatezza di |
|notizie, informazioni e dati in suo |
|possesso in ragione della propria |
|attivita' istituzionale; |
|e) redige il proprio bilancio, soggetto |
|la revisione legale dei conti; |
|f) si dota di un proprio patrimonio al |
|fine di provvedere alle spese del suo |
|funzionamento; |
|g) stabilisce nello statuto le |
|modalita' di determinazione della quota |
|associativa versata dagli aderenti per la|
|copertura delle spese di gestione e |
|funzionamento del Fondo stesso. |
|2. I componenti degli organi del Fondo di|
|garanzia assicurativo dei rami vita e |
|coloro che prestano la loro attivita' per|
|essi sono vincolati al segreto |
|professionale in relazione alle notizie, |
|alle informazioni e ai dati indicati al |
|comma 1, lettera d). |

|3. Ai soggetti che svolgono funzioni di |
 |amministrazione, direzione e controllo |
 |presso il Fondo di garanzia assicurativo |
 |dei rami vita si applica l'articolo 76. |
 |4. Con riguardo agli atti compiuti per |
 |l'esecuzione delle prestazioni protette, |
 |la responsabilita' del Fondo, dei |
 |soggetti che vi svolgono funzioni di |
 |amministrazione, direzione e controllo e |
 |dei loro dipendenti e' limitata ai soli |
 |casi di dolo o colpa grave. |
 |Art. 274-decies. - (Informazioni da |
 |fornire al Fondo di garanzia assicurativo|
 |dei rami vita) - 1. Il Fondo di garanzia |
 |assicurativo dei rami vita puo' chiedere |
 |ai propri aderenti le informazioni |
 |necessarie ai fini dell'esecuzione delle |
 |prestazioni protette. |
 |Art. 274-undecies. - (Poteri dell'IVASS) |
 |- 1. L'IVASS, avendo riguardo alla tutela|
 |degli aventi diritto a prestazioni |
 |assicurative e alla capacita' del Fondo |
 |di eseguire le prestazioni protette: |
 |a) approva lo statuto, a condizione che |
 |il Fondo stesso presenti caratteristiche |
 |adequate allo svolgimento delle funzioni |
 |disciplinate dal presente capo e tali da |
 |comportare una ripartizione equilibrata |
 |dei rischi di insolvenza sul Fondo; se lo|

|statuto prevede che possano essere |
|attuati gli interventi indicati |
|all'articolo 274-sexies, comma 1, lettera|
|c), verifica che il Fondo sia dotato di |
|procedure e sistemi appropriati per |
|selezionare la tipologia di intervento, |
|darvi esecuzione e monitorarne i rischi; |
|b) vigila sul rispetto di quanto |
|previsto dal presente capo; |
|c) verifica che la tutela offerta dai |
|sistemi di garanzia esteri cui aderiscono|
|le succursali italiane di imprese di |
|assicurazione extracomunitarie |
|autorizzate ad esercitare i rami vita in |
|Italia sia equivalente a quella offerta |
|dal Fondo di garanzia assicurativo dei |
|rami vita italiano; |
|d) definisce eventuali procedure di |
|coordinamento con le autorità degli |
|Stati interessati in ordine all'adesione |
|delle succursali di imprese di |
|assicurazione extracomunitarie a un Fondo|
|di garanzia italiano e alla loro |
|esclusione dallo stesso; |
|e) informa senza indugio il Fondo di |
|garanzia assicurativo dei rami vita se |
|rileva che un'impresa aderente presenta |
|criticità tali da poter determinare |
|l'attivazione del Fondo stesso; |

|f) puo' emanare disposizioni attuative |
 |delle norme contenute nel presente capo, |
 |anche ai fini di cui all'articolo |
 |274-quater. |
 |2. Il Fondo informa tempestivamente |
 |l'IVASS degli atti e degli eventi di |
 |maggior rilievo relativi all'esercizio |
 |delle proprie funzioni e trasmette, entro |
 |il 31 marzo di ogni anno, una relazione |
 |dettagliata sull'attivita' svolta |
 |nell'anno precedente e sul piano delle |
 |attivita' predisposto per l'anno in |
 |corso. |
 |Art. 274-duodecies. - (Esclusione dal |
 |Fondo di garanzia assicurativo dei rami |
 |vita) - 1. Gli aderenti possono essere |
 |esclusi dal Fondo di garanzia |
 |assicurativo dei rami vita in caso di |
 |inadempimento di eccezionale gravita' |
 |agli obblighi derivanti dall'adesione al |
 |Fondo stesso. |
 |2. L'inadempimento e' contestato dal |
 |Fondo, previo assenso dell'IVASS, |
 |concedendo agli aderenti un termine di |
 |sei mesi per adempiere. Decorso |
 |inutilmente il termine, prorogabile per |
 |un periodo non superiore a tre mesi, il |
 |Fondo comunica all'impresa o |
 |all'intermediario aderente l'esclusione. |

|3. Nel caso di esclusione di un'impresa, |
 |sono protette dal Fondo le prestazioni |
 |relative alle obbligazioni assunte fino |
 |alla data di ricezione della |
 |comunicazione di esclusione da parte |
 |dell'impresa aderente. Di tale |
 |comunicazione l'impresa di assicurazione |
 |esclusa da' tempestiva notizia agli |
 |assicurati e agli aventi diritto a |
 |prestazioni assicurative, secondo le |
 |modalita' indicate dall'IVASS. |
 |4. La mancata adesione al Fondo o |
 |l'esclusione da esso comporta la revoca |
 |dell'autorizzazione all'esercizio |
 |dell'attivita' assicurativa nei rami vita|
 |o, per gli intermediari di cui |
 |all'articolo 274-ter, comma 1, la |
 |cancellazione dal registro di cui |
 |all'articolo 109. Resta ferma la |
 |possibilita' di disporre la liquidazione |
 |coatta amministrativa dell'impresa ai |
 |sensi dell'articolo 245. |
 |Art. 274-terdecies. - (Interventi |
 |finanziati su base volontaria) - 1. Fermo|
 |restando quanto previsto dall'articolo |
 |274-sexies, comma 1, lettera c), e per le|
 |stesse finalita' ivi indicate, il Fondo |
 |di garanzia assicurativo dei rami vita |
 |puo' effettuare, se previsto dallo |

|statuto e secondo le modalita' concordate|
 |tra gli aderenti, interventi mediante |
 |risorse corrisposte su base volontaria |
 |dagli aderenti stessi e senza ricorso |
 |alla dotazione finanziaria prevista |
 |dall'articolo 274-quater. A tali risorse |
 |si applica l'articolo 274-quater, comma |
 |4. |
 |Art. 274-quaterdecies. - (Costituzione di |
 |ulteriori Fondi di garanzia assicurativa |
 |dei rami vita) - 1. Decorsi ventiquattro |
 |mesi dalla costituzione del Fondo di |
 |garanzia assicurativo dei rami vita, i |
 |soggetti di cui all'articolo 274-ter |
 |possono costituire ed aderire a schemi |
 |ulteriori di garanzia, aventi le medesime |
 |finalita' e caratteristiche del Fondo |
 |previste dall'articolo 274-sexies. |
 |2. L'adesione ad uno degli schemi di cui |
 |al comma 1 e' equivalente a quella |
 |prevista dall'articolo 274-ter. |
 |3. Agli schemi di cui al comma 1 si |
 |applica il presente capo». |
 +-----+
 |114. Al comma 1 dell'articolo 113 del |
 |codice di cui al citato decreto |
 |legislativo n. 209 del 2005, dopo la |
 |lettera g) e' aggiunta la seguente: |
 |« g-bis) limitatamente agli |

|intermediari di cui all'articolo 274-ter,|
 |comma 1, mancata adesione al Fondo di |
 |garanzia assicurativo dei rami vita o |
 |esclusione da esso». |
 +-----+
 |115. Al comma 1 dell'articolo 242 del |
 |codice di cui al citato decreto |
 |legislativo n. 209 del 2005, dopo la |
 |lettera e) e' aggiunta la seguente: |
 |« e-bis) non aderisce al Fondo di |
 |garanzia assicurativo dei rami vita o e' |
 |esclusa da esso». |
 +-----+
 |116. Entro quarantacinque giorni dalla |
 |data di entrata in vigore della presente |
 |legge, con decreto del Ministro |
 |dell'economia e delle finanze, di |
 |concerto con il Ministro delle imprese e |
 |del made in Italy, sentito l'IVASS, e' |
 |nominato un collegio promotore composto |
 |da tre persone, dotate di comprovata |
 |esperienza nel settore assicurativo o |
 |finanziario, col compito di convocare |
 |l'assemblea istitutiva del Fondo di cui |
 |all'articolo 274-bis, comma 1, lettera |
 |a), del codice di cui al decreto |
 |legislativo 7 settembre 2005, n. 209, |
 |introdotto dal comma 113, che procede |
 |alla nomina di un comitato di gestione |

provvisorio. Il decreto di nomina		
stabilisce gli emolumenti dei componenti		
del collegio promotore, il cui		
finanziamento avviene a valere sulle		
risorse del patrimonio di cui alla		
lettera f) del comma 1 dell'articolo		
274-novies del codice di cui al decreto		
legislativo 7 settembre 2005, n. 209,		
introdotto dal comma 113.		
+-----+		
117. Il collegio promotore, entro trenta		
giorni dalla nomina, predispone e		
comunica all'IVASS il regolamento interno		
con cui stabilisce i criteri di		
costituzione e di partecipazione		
all'assemblea di cui al comma 116, le		
modalita' di voto e le maggioranze		
necessarie per deliberare e nominare,		
nella prima convocazione, il comitato di		
gestione provvisorio.		
+-----+		
118. Entro quindici giorni dalla scadenza		
del termine previsto al comma 117, il		
collegio promotore provvede alla		
convocazione dell'assemblea di cui al		
comma 116. L'assemblea si svolge entro		
quarantacinque giorni dalla convocazione.		
+-----+		
119. Il comitato di gestione provvisorio		

di cui al comma 116 e' composto da cinque	
persone. La composizione del comitato di	
gestione provvisorio riflette il rapporto	
di proporzione fra le quote di	
contribuzione delle imprese e quelle	
degli intermediari aderenti. Le decisioni	
del comitato di gestione provvisorio sono	
assunte con la maggioranza dei suoi	
componenti. Ai componenti del comitato di	
gestione provvisorio si applica	
l'articolo 76 del codice di cui al	
decreto legislativo 7 settembre 2005, n.	
209.	

+-----+ |

120. Il comitato di gestione provvisorio	
di cui al comma 116 redige lo statuto	
entro quarantacinque giorni dalla sua	
nomina e lo trasmette senza indugio	
all'IVASS per l'approvazione. L'IVASS	
approva lo statuto entro trenta giorni.	

+-----+ |

121. Nelle more dell'approvazione dello	
statuto, della nomina degli organi e del	
raggiungimento di condizioni	
organizzative adeguate allo svolgimento	
delle attivita' previste dalle presenti	
disposizioni, il comitato di gestione	
provvisorio di cui al comma 116	
amministra il Fondo ed esercita i poteri	

|di cui al titolo XVI, capo VI-bis, del |
 |codice di cui al decreto legislativo 7 |
 |settembre 2005, n. 209, introdotto dal |
 |comma 113, anche sulla base di apposita |
 |convenzione da stipulare con soggetti |
 |dotati di esperienza nella gestione delle|
 |crisi di imprese regolate del settore |
 |finanziario. I poteri del comitato di |
 |gestione provvisorio di cui al comma 116 |
 |comprendono quelli di cui all'articolo |
 |274-sexies, comma 1, lettere b) e c), del|
 |codice di cui al decreto legislativo 7 |
 |settembre 2005, n. 209, introdotto dal |
 |comma 113. |
 +-----+ |
 |122. I contributi di cui all'articolo |
 |274-quinquies, commi 2 e 3, del codice di|
 |cui al decreto legislativo 7 settembre |
 |2005, n. 209, introdotto dal comma 113, |
 |sono versati entro sessanta giorni dalla |
 |nomina del comitato di gestione |
 |provvisorio di cui al comma 116. |
 +-----+-----+
123. E' istituito nello stato di	Risorse per interventi di
previsione del Ministero dell'economia e	contrasto alle calamita'
delle finanze un apposito fondo da	naturali
trasferire al bilancio autonomo della	
Presidenza del Consiglio dei ministri,	
con una dotazione di 4,5 milioni di euro	

|annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 |
|e 2026. Con uno o piu' decreti del |
|Ministro per la protezione civile e le |
|politiche del mare, di concerto con il |
|Ministro dell'economia e delle finanze, |
|da adottare entro sessanta giorni dalla |
|data di entrata in vigore della presente |
|legge, si provvede: |
| a) a individuare la quota delle risorse|
|di cui al primo periodo dell'alinea da |
|destinare: |
| 1) alle finalita' di cui al comma 4 |
|dell'articolo 41 del decreto-legge 24 |
|aprile 2017, n. 50, convertito, con |
|modificazioni, dalla legge 21 giugno |
|2017, n. 96; |
| 2) al sostegno dei comuni dei |
|territori colpiti dal sisma 2009 per |
|interventi volti a favorire forme di |
|viabilita' alternativa; |
| b) a definire le modalita' di impiego e|
|la ripartizione delle risorse di cui alla|
|lettera a), numeri 1) e 2); |
| c) relativamente alle finalita' di cui |
|alla lettera a), numero 1), all'eventuale|
|aggiornamento del decreto del Presidente |
|del Consiglio dei ministri 12 aprile |
|2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale|
|n. 131 dell'8 giugno 2018. |

+-----+ |

|124. Per le finalita' di cui al comma | |

|123, lettera a), numero 2), e' altresì | |

|autorizzata la spesa di 200.000 euro per | |

|ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, | |

|per interventi di parte corrente. | |

+-----+-----+

|125. All'articolo 24 del decreto-legge 6 |Requisiti, termine di |

|dicembre 2011, n. 201, convertito, con |decorrenza e misura dei |

|modificazioni, dalla legge 22 dicembre |trattamenti pensionistici|

|2011, n. 214, sono apportate le seguenti |dei lavoratori con primo |

|modificazioni: |accredito contributivo |

| a) al comma 7, le parole: « a 1,5 volte|successivo al 31 dicembre|

|l'importo», ovunque ricorrono, sono |1995 |

|sostituite dalle seguenti: « | |

|all'importo»; | |

| b) al comma 11: | |

| 1) al primo periodo, le parole: « a | |

|2,8 volte» sono sostituite dalle | |

|seguenti: « a 3,0 volte, ridotto a 2,8 | |

|volte per le donne con un figlio e a 2,6 | |

|volte per le donne con due o piu' | |

|figli,»; | |

| 2) l'ultimo periodo e' sostituito dal| |

|seguente: « Il predetto importo soglia | |

|mensile non puo' in ogni caso essere | |

|inferiore, per un dato anno, | |

|rispettivamente a 3,0 volte, a 2,8 volte | |

|e a 2,6 volte l'importo mensile | |

|dell'assegno sociale stabilito per il |
|medesimo anno»; |
| 3) sono aggiunti, in fine, i seguenti|
|periodi: « Il trattamento di pensione |
|anticipata di cui al presente comma e' |
|riconosciuto per un valore lordo mensile |
|massimo non superiore a cinque volte il |
|trattamento minimo previsto a |
|legislazione vigente, per le mensilita' |
|di anticipo del pensionamento rispetto al|
|momento in cui tale diritto maturerebbe a|
|seguito del raggiungimento dei requisiti |
|di accesso al sistema pensionistico ai |
|sensi del comma 6. Il trattamento di |
|pensione anticipata di cui al presente |
|comma decorre trascorsi tre mesi dalla |
|data di maturazione dei requisiti |
|previsti»; |
| c) al comma 12, alinea, le parole: « al|
|requisito contributivo di cui al comma |
|10» sono sostituite dalle seguenti: « ai |
|requisiti contributivi di cui ai commi 10|
|e 11». |

+-----+

126. In via sperimentale per il biennio	Riscatti a fini
2024-2025, gli iscritti all'assicurazione	pensionistici di periodi
generale obbligatoria per l'invalidita',	non coperti da
la vecchiaia e i superstiti dei	contribuzione
lavoratori dipendenti e alle forme	

|sostitutive ed esclusive della medesima, |
 |nonche' alle gestioni speciali dei |
 |lavoratori autonomi e alla Gestione |
 |separata di cui all'articolo 2, comma 26,|
 |della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi |
 |di anzianita' contributiva al 31 dicembre|
 |1995 e non gia' titolari di pensione, |
 |hanno facolta' di riscattare, in tutto o |
 |in parte, i periodi antecedenti alla data|
 |di entrata in vigore della presente legge|
 |compresi tra l'anno del primo e quello |
 |dell'ultimo contributo comunque |
 |accreditato nelle suddette forme |
 |assicurative, non soggetti a obbligo |
 |contributivo e che non siano gia' coperti|
 |da contribuzione, comunque versata e |
 |accreditata, presso forme di previdenza |
 |obbligatoria, parificandoli a periodi di |
 |lavoro. Detti periodi possono essere |
 |riscattati nella misura massima di cinque|
 |anni, anche non continuativi. |
 +-----+
 |127. L'eventuale successiva acquisizione |
 |di anzianita' assicurativa antecedente al|
 |1° gennaio 1996 determina l'annullamento |
 |d'ufficio del riscatto gia' effettuato ai|
 |sensi dei commi da 126 a 130, con |
 |conseguente restituzione dei contributi. |
 +-----+

|128. La facolta' di cui al comma 126 e' |
|esercitata a domanda dell'assicurato o |
|dei suoi superstiti o dei suoi parenti e |
|affini entro il secondo grado e l'onere |
|e' determinato in base ai criteri fissati|
|dall'articolo 2, comma 5, del decreto |
|legislativo 30 aprile 1997, n. 184. |

+-----+

|129. Per i lavoratori del settore privato|
|l'onere per il riscatto di cui al comma |
|126 puo' essere sostenuto dal datore di |
|lavoro dell'assicurato destinando, a tal |
|fine, i premi di produzione spettanti al |
|lavoratore stesso. In tale caso, l'onere |
|e' deducibile dal reddito di impresa e di|
|lavoro autonomo e, ai fini della |
|determinazione dei redditi di lavoro |
|dipendente, rientra nell'ipotesi di cui |
|all'articolo 51, comma 2, lettera a), del|
|testo unico delle imposte sui redditi, di|
|cui al decreto del Presidente della |
|Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. |

+-----+

|130. Il versamento dell'onere per il |
|riscatto di cui al comma 126 puo' essere |
|effettuato ai regimi previdenziali di |
|appartenenza in unica soluzione o in un |
|massimo di centoventi rate mensili, |
|ciascuna di importo non inferiore a 30 |

euro, senza applicazione di interessi per	
la rateizzazione. La rateizzazione	
dell'onere non puo' essere concessa nei	
casi in cui i contributi di riscatto	
debbero essere utilizzati per la	
immediata liquidazione della pensione	
diretta o indiretta o nel caso in cui gli	
stessi siano determinanti per	
l'accoglimento di una domanda di	
autorizzazione ai versamenti volontari;	
qualora cio' avvenga nel corso della	
dilazione gia' concessa, la somma ancora	
dovuta e' versata in unica soluzione.	
Alla data del saldo dell'onere l'INPS	
provvede all'accredito della	
contribuzione e ai relativi effetti.	

+-----+-----+

131. Al fine di ritenere assolti gli	Adempimenti delle	
obblighi contributivi, per i periodi di	pubbliche amministrazioni	
paga fino al 31 dicembre 2004 le	relativi ai contributi	
amministrazioni pubbliche di cui	previdenziali	
all'articolo 1, comma 2, del decreto		
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i		
propri dipendenti iscritti alla gestione		
ex INPDAP costituita presso l'INPS ai		
sensi dell'articolo 21 del decreto-legge		
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con		
modificazioni, dalla legge 22 dicembre		
2011, n. 214, sono tenute a trasmettere		

|all'INPS, ai fini della corretta |
|implementazione delle posizioni |
|assicurative individuali, esclusivamente |
|le denunce mensili di cui all'articolo |
|44, comma 9, del decreto-legge 30 |
|settembre 2003, n. 269, convertito, con |
|modificazioni, dalla legge 24 novembre |
|2003, n. 326. I relativi oneri in termini|
|di minori entrate contributive sono |
|valutati in 200 milioni di euro per |
|ciascuno degli anni dal 2024 al 2033. |

+-----+ |
|132. I risparmi derivanti |
|dall'applicazione del comma 131 |
|costituiscono economie di bilancio per le|
|amministrazioni dello Stato e concorrono,|
|per gli enti diversi dalle |
|amministrazioni dello Stato, al |
|miglioramento dei saldi di bilancio. |

+-----+ |
|133. Sono fatti salvi gli effetti di |
|provvedimenti giurisdizionali passati in |
|giudicato alla data di entrata in vigore |
|della presente legge. |

+-----+-----+
134. All'articolo 1, comma 309, alinea,	Perequazione automatica
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le	dei trattamenti
parole: « Per il periodo 2023-2024» sono	pensionistici per l'anno
sostituite dalle seguenti: « Nell'anno	2024

|2023». |

+-----+ |

|135. Nell'anno 2024 la rivalutazione |

|automatica dei trattamenti pensionistici,|

|secondo il meccanismo stabilito |

|dall'articolo 34, comma 1, della legge 23|

|dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta: |

| a) per i trattamenti pensionistici |

|complessivamente pari o inferiori a |

|quattro volte il trattamento minimo INPS,|

|nella misura del 100 per cento; |

| b) per i trattamenti pensionistici |

|complessivamente superiori a quattro |

|volte il trattamento minimo INPS e con |

|riferimento all'importo complessivo dei |

|trattamenti medesimi: |

| 1) nella misura dell'85 per cento per|

|i trattamenti pensionistici |

|complessivamente pari o inferiori a |

|cinque volte il trattamento minimo INPS. |

|Per le pensioni di importo superiore a |

|quattro volte il predetto trattamento |

|minimo e inferiore a tale limite |

|incrementato della quota di rivalutazione|

|automatica spettante sulla base di quanto|

|previsto dalla lettera a), l'aumento di |

|rivalutazione e' comunque attribuito fino|

|a concorrenza del predetto limite |

|maggiorato. Per le pensioni di importo |

superiore a cinque volte il predetto	
trattamento minimo e inferiore a tale	
limite incrementato della quota di	
rivalutazione automatica spettante sulla	
base di quanto previsto dal presente	
numero, l'aumento di rivalutazione e'	
comunque attribuito fino a concorrenza	
del predetto limite maggiorato;	
2) nella misura del 53 per cento per	
i trattamenti pensionistici	
complessivamente superiori a cinque volte	
il trattamento minimo INPS e pari o	
inferiori a sei volte il trattamento	
minimo INPS. Per le pensioni di importo	
superiore a sei volte il predetto	
trattamento minimo e inferiore a tale	
limite incrementato della quota di	
rivalutazione automatica spettante sulla	
base di quanto previsto dal presente	
numero, l'aumento di rivalutazione e'	
comunque attribuito fino a concorrenza	
del predetto limite maggiorato;	
3) nella misura del 47 per cento per	
i trattamenti pensionistici	
complessivamente superiori a sei volte il	
trattamento minimo INPS e pari o	
inferiori a otto volte il trattamento	
minimo INPS. Per le pensioni di importo	
superiore a otto volte il predetto	

trattamento minimo e inferiore a tale	
limite incrementato della quota di	
rivalutazione automatica spettante sulla	
base di quanto previsto dal presente	
numero, l'aumento di rivalutazione e'	
comunque attribuito fino a concorrenza	
del predetto limite maggiorato;	
4) nella misura del 37 per cento per	
i trattamenti pensionistici	
complessivamente superiori a otto volte	
il trattamento minimo INPS e pari o	
inferiori a dieci volte il trattamento	
minimo INPS. Per le pensioni di importo	
superiore a dieci volte il predetto	
trattamento minimo e inferiore a tale	
limite incrementato della quota di	
rivalutazione automatica spettante sulla	
base di quanto previsto dal presente	
numero, l'aumento di rivalutazione e'	
comunque attribuito fino a concorrenza	
del predetto limite maggiorato;	
5) nella misura del 22 per cento per	
i trattamenti pensionistici	
complessivamente superiori a dieci volte	
il trattamento minimo INPS.	

+-----+-----+

|136. Le disposizioni di cui all'articolo |APE sociale e Opzione |

|1, commi da 179 a 186, della legge 11 |donna |

|dicembre 2016, n. 232, si applicano fino |

al 31 dicembre 2024 per i soggetti che si	
trovano in una delle condizioni di cui	
alle lettere da a) a d) del menzionato	
comma 179 al compimento dei 63 anni e 5	
mesi. Le disposizioni di cui al secondo e	
al terzo periodo del comma 165	
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre	
2017, n. 205, si applicano anche con	
riferimento ai soggetti che si trovano	
nelle condizioni ivi indicate nell'anno	
2024. L'autorizzazione di spesa di cui al	
comma 186 dell'articolo 1 della legge 11	
dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di	
85 milioni di euro per l'anno 2024, di	
168 milioni di euro per l'anno 2025, di	
127 milioni di euro per l'anno 2026, di	
67 milioni di euro per l'anno 2027 e di	
24 milioni di euro per l'anno 2028.	
+-----+	
137. Il beneficio di cui al comma 136 non	
e' cumulabile con i redditi di lavoro	
dipendente o autonomo, ad eccezione di	
quelli derivanti da lavoro autonomo	
occasionale, nel limite di 5.000 euro	
lordi annui.	
+-----+	
138. All'articolo 16 del decreto-legge 28	
gennaio 2019, n. 4, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,	

|n. 26, sono apportate le seguenti |
|modificazioni: |
| a) al comma 1-bis: |
| 1) all'alinea, le parole: « 31 |
|dicembre 2022» sono sostituite dalle |
|seguenti: « 31 dicembre 2023» e la |
|parola: « sessanta» e' sostituita dalla |
|seguente: « sessantuno»; |
| 2) alla lettera c), la parola: « |
|sessanta» e' sostituita dalla seguente: «|
|sessantuno»; |
| b) al comma 3, le parole: « 28 febbraio|
|2023» sono sostituite dalle seguenti: « |
|28 febbraio 2024».

+-----+-----+

|139. All'articolo 14.1 del decreto-legge |Disposizioni in materia |
|28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con |di pensione anticipata |
|modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,|
|n. 26, sono apportate le seguenti |
|modificazioni: |
| a) al comma 1: |
| 1) al primo periodo, le parole: « per|
|il 2023» sono sostituite dalle seguenti: |
|« per gli anni 2023 e 2024»; |
| 2) al secondo periodo, le parole: « |
|31 dicembre 2023» sono sostituite dalle |
|seguenti: « 31 dicembre 2024»; |
| 3) al terzo periodo sono premesse le |
|seguenti parole: « Per i soggetti che |

| maturano i requisiti di cui al primo |
| periodo nell'anno 2023,»; |
| 4) e' aggiunto, in fine, il seguente |
| periodo: « Con riferimento ai soggetti |
| che maturano i requisiti di cui al primo |
| periodo nell'anno 2024 il trattamento di |
| pensione anticipata di cui al presente |
| articolo e' determinato secondo le regole |
| di calcolo del sistema contributivo |
| previste dal decreto legislativo 30 |
| aprile 1997, n. 180, e in ogni caso il |
| trattamento di pensione anticipata di cui |
| al presente comma e' riconosciuto per un |
| valore lordo mensile massimo non |
| superiore a quattro volte il trattamento |
| minimo previsto a legislazione vigente, |
| per le mensilita' di anticipo del |
| pensionamento rispetto al momento in cui |
| tale diritto maturerebbe a seguito del |
| raggiungimento dei requisiti di accesso |
| al sistema pensionistico ai sensi |
| dell'articolo 24, comma 6, del |
| decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, |
| convertito, con modificazioni, dalla |
| legge 22 dicembre 2011, n. 214»; |
| b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, |
| le seguenti parole: «, se maturati |
| nell'anno 2023 e trascorsi sette mesi |
| dalla data di maturazione dei requisiti |

|stessi, se maturati nell'anno 2024»; |
| c) al comma 6, lettera b), sono |
|aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,|
|se maturati nell'anno 2023 e trascorsi |
|nove mesi dalla data di maturazione dei |
|requisiti stessi, se maturati nell'anno |
|2024»; |

| d) al comma 7, le parole: « 28 febbraio|
|2023» sono sostituite dalle seguenti: « |
|28 febbraio 2024». |

+-----+ |

|140. All'articolo 1, comma 286, della |
|legge 29 dicembre 2022, n. 197, le |
|parole: « al comma 283» sono sostituite |
|dalle seguenti: « all'articolo 14.1 del |
|decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 28 marzo 2019, n. 26,». |

+-----+-----+

|141. Per le finalita' di cui all'articolo|Pensionamento anticipato |
|1, comma 500, della legge 27 dicembre |dei poligrafici |
|2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse |
|ivi previste, ferma restando la data del |
|31 dicembre 2023 per la presentazione al |
|Ministero del lavoro e delle politiche |
|sociali dei piani di riorganizzazione o |
|ristrutturazione aziendale in presenza di|
|crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, |
|comma 3, lettera a), del decreto |

legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e'	
autorizzata la spesa massima di euro 10,4	
milioni per l'anno 2024, di euro 10,5	
milioni per ciascuno degli anni 2025 e	
2026 e di euro 2,4 milioni per l'anno	
2027 ai fini dell'accesso al	
pensionamento di cui al primo periodo del	
predetto comma 500 anche nell'anno 2024.	
Alla copertura degli oneri di cui al	
primo periodo del presente comma si	
provvede mediante corrispondente	
riduzione del Fondo unico per il	
pluralismo e l'innovazione digitale	
dell'informazione e dell'editoria, di cui	
all'articolo 1, comma 1, della legge 26	
ottobre 2016, n. 198, come modificato dal	
comma 315 del presente articolo.	

+-----+-----+

142. Dal 1° gennaio 2024 e' riconosciuta	Indennita' Straordinaria
l'indennita' straordinaria di continuita'	di Continuita' Reddittuale
reddittuale e operativa (ISCRO),	e Operativa
introdotta in via sperimentale	
dall'articolo 1, comma 386, della legge	
30 dicembre 2020, n. 178, in favore dei	
soggetti di cui al comma 143 del presente	
articolo. L'ISCRO e' erogata dall'INPS.	

+-----+ |

|143. L'ISCRO e' riconosciuta, previa | |
|domanda, ai soggetti iscritti alla | |

|Gestione separata di cui all'articolo 2, |
 |comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. |
 |335, che esercitano per professione |
 |abituale attivita' di lavoro autonomo di |
 |cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo|
 |unico delle imposte sui redditi, di cui |
 |al decreto del Presidente della |
 |Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. |
 +-----+
 |144. L'ISCRO e' riconosciuta ai soggetti |
 |di cui al comma 143 che presentano i |
 |seguenti requisiti: |
 | a) non essere titolari di trattamento |
 |pensionistico diretto e non essere |
 |assicurati presso altre forme |
 |previdenziali obbligatorie; |
 | b) non essere beneficiari di Assegno di |
 |inclusione di cui al decreto-legge 4 |
 |maggio 2023, n. 48, convertito, con |
 |modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, |
 |n. 85; |
 | c) aver prodotto un reddito di lavoro |
 |autonomo, nell'anno precedente alla |
 |presentazione della domanda, inferiore al |
 |70 per cento della media dei redditi da |
 |lavoro autonomo conseguiti nei due anni |
 |precedenti all'anno precedente alla |
 |presentazione della domanda; |
 | d) aver dichiarato, nell'anno |

precedente alla presentazione della		
domanda, un reddito non superiore a		
12.000 euro, annualmente rivalutato sulla		
base della variazione dell'indice ISTAT		
dei prezzi al consumo per le famiglie		
degli operai e degli impiegati rispetto		
all'anno precedente;		
e) essere in regola con la		
contribuzione previdenziale obbligatoria;		
f) essere titolari di partita IVA		
attiva da almeno tre anni, alla data di		
presentazione della domanda, per		
l'attivita' che ha dato titolo		
all'iscrizione alla gestione		
previdenziale in corso.		
+-----+		
145. La domanda e' presentata dal		
lavoratore all'INPS in via telematica		
entro il 31 ottobre di ciascun anno di		
fruizione. Nella domanda sono		
autocertificati i redditi prodotti per		
gli anni di interesse. L'INPS comunica		
all'Agenzia delle entrate i dati		
identificativi dei soggetti che hanno		
presentato domanda per la verifica dei		
requisiti. L'Agenzia delle entrate		
comunica all'INPS l'esito dei riscontri		
effettuati sulla verifica dei requisiti		
redditali con le modalita' e nei termini		

|definiti mediante accordi di cooperazione|
|tra le parti. |

+-----+ |

|146. I requisiti di cui al comma 144, |

|lettere a) e b), devono essere mantenuti |

|anche durante la percezione dell'ISCRO. |

+-----+ |

|147. L'ISCRO, pari al 25 per cento, su |

|base semestrale, della media dei redditi |

|da lavoro autonomo dichiarati dal |

|soggetto nei due anni precedenti all'anno|

|precedente alla presentazione della |

|domanda, spetta a decorrere dal primo |

|giorno successivo alla data di |

|presentazione della domanda, e' erogata |

|per sei mensilita' e non comporta |

|accredito di contribuzione figurativa. |

+-----+ |

|148. L'importo di cui al comma 147 non |

|puo' in ogni caso superare il limite di |

|800 euro mensili e non puo' essere |

|inferiore a 250 euro mensili. |

+-----+ |

|149. I limiti di importo di cui al comma |

|148 sono annualmente rivalutati sulla |

|base della variazione dell'indice ISTAT |

|dei prezzi al consumo per le famiglie |

|degli operai e degli impiegati rispetto |

|all'anno precedente. |

+-----+	
150. L'ISCRO non puo' essere richiesta	
nel biennio successivo all'anno di inizio	
di fruizione della stessa.	
+-----+	
151. La cessazione della partita IVA nel	
corso dell'erogazione dell'ISCRO	
determina l'immediata cessazione della	
stessa, con recupero delle mensilita'	
eventualmente erogate dopo la data in cui	
e' cessata l'attivita'.	
+-----+	
152. L'ISCRO concorre alla formazione del	
reddito ai sensi del testo unico delle	
imposte sui redditi, di cui al decreto	
del Presidente della Repubblica 22	
dicembre 1986, n. 917.	
+-----+	
153. L'ISCRO e' riconosciuta nel limite	
di spesa di 16 milioni di euro per l'anno	
2024, 20,4 milioni di euro per l'anno	
2025, 20,8 milioni di euro per l'anno	
2026, 21,2 milioni di euro per l'anno	
2027, 21,6 milioni di euro per l'anno	
2028, 21,7 milioni di euro per l'anno	
2029, 22,1 milioni di euro per l'anno	
2030, 22,5 milioni di euro per l'anno	
2031, 23 milioni di euro per l'anno 2032	
e 23,4 milioni di euro annui a decorrere	

|dall'anno 2033. L'INPS provvede al |
 |monitoraggio del rispetto del predetto |
 |limite di spesa comunicando i risultati |
 |di tale attivita' al Ministero del lavoro|
 |e delle politiche sociali e al Ministero |
 |dell'economia e delle finanze. Qualora |
 |dal predetto monitoraggio emerga il |
 |verificarsi di scostamenti, anche in via |
 |prospettica, rispetto al limite di spesa |
 |di cui al primo periodo, non sono |
 |adottati altri provvedimenti di |
 |concessione dell'ISCRO. |
 +-----+ |
 |154. Per far fronte agli oneri derivanti |
 |dal comma 153, e' disposto un aumento |
 |dell'aliquota di cui all'articolo 59, |
 |comma 16, della legge 27 dicembre 1997, |
 |n. 449, per i soggetti di cui al comma |
 |143, pari a 0,35 punti percentuali a |
 |decorrere dall'anno 2024. Il contributo |
 |e' applicato sul reddito di lavoro |
 |autonomo di cui all'articolo 53, comma 1,|
 |del testo unico delle imposte sui |
 |redditi, di cui al decreto del Presidente|
 |della Repubblica 22 dicembre 1986, n. |
 |917, con gli stessi criteri stabiliti ai |
 |fini dell'imposta sul reddito delle |
 |persone fisiche, quale risulta dalla |
 |relativa dichiarazione annuale dei |

| redditi e dagli accertamenti definitivi. |
+-----+ |
| 155. L'erogazione dell'ISCRO e' |
| condizionata alla partecipazione a |
| percorsi di aggiornamento professionale. |
| Con decreto del Ministro del lavoro e |
| delle politiche sociali, di concerto con |
| il Ministro dell'economia e delle |
| finanze, previa intesa in sede di |
| Conferenza permanente per i rapporti tra |
| lo Stato, le regioni e le province |
| autonome di Trento e di Bolzano, da |
| adottare entro sessanta giorni dalla data |
| di entrata in vigore della presente |
| legge, sono individuati i criteri e le |
| modalita' di definizione dei percorsi di |
| aggiornamento professionale e del loro |
| finanziamento. Il Ministero del lavoro e |
| delle politiche sociali monitora la |
| partecipazione ai percorsi di |
| aggiornamento professionale dei |
| beneficiari dell'ISCRO. |

+-----+-----+

| 156. Al regio decreto-legge 23 settembre | Indennita' di malattia |
| 1937, n. 1918, convertito, con | della gente di mare |
| modificazioni, dalla legge 24 aprile |
| 1938, n. 831, sono apportate le seguenti |
| modificazioni: |
| a) all'articolo 6, primo comma, lettera |

|b), sono aggiunte, in fine, le seguenti |
|parole: «; per gli eventi di malattia |
|insorti dal 1° gennaio 2024, ad una |
|indennita' giornaliera nella misura del |
|60 per cento della retribuzione, |
|calcolata ai sensi dell'articolo 10, nei |
|casi in cui la malattia impedisca |
|totalmente e di fatto all'assicurato di |
|attendere al lavoro ai sensi del regio |
|decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, |
|convertito dalla legge 22 gennaio 1934, |
|n. 244»; |
| b) all'articolo 10, primo comma, sono |
|aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « |
|Per gli eventi di malattia di cui agli |
|articoli 6 e 7, insorti dal 1° gennaio |
|2024, l'indennita' giornaliera e' |
|calcolata sulla base della retribuzione |
|media globale giornaliera percepita |
|dall'assicurato nel mese immediatamente |
|precedente a quello in cui si e' |
|verificato l'evento di malattia. Nel caso |
|in cui l'evento si e' verificato nei |
|primi trenta giorni dall'inizio del |
|rapporto di lavoro, l'indennita' |
|giornaliera e' calcolata dividendo |
|l'ammontare della retribuzione percepita |
|nel periodo di riferimento per il numero |
|dei giorni retribuiti».

+-----+-----+

157. Le quote di pensione a favore degli |Adeguamento delle |
 |iscritti alla Cassa per le pensioni ai |aliquote di rendimento e |
 |dipendenti degli enti locali (CPDEL), |termini di decorrenza dei|
 |alla Cassa per le pensioni ai sanitari |trattamenti anticipati di|
 |(CPS) e alla Cassa per le pensioni agli |pensione in alcune |
 |insegnanti di asilo e di scuole |gestioni nonche' |
 |elementari parificate (CPI), liquidate a |trattenimento in servizio|
 |decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il|di dirigenti medici e |
 |sistema retributivo per anzianita' |sanitari e infermieri del|
 |inferiori a quindici anni, sono calcolate|SSN e di medici dell'INPS|
 |con l'applicazione dell'aliquota prevista|e dell'INAIL |
 |nella tabella di cui all'allegato II alla| |
 |presente legge. Per le anzianita' | |
 |superiori a quindici anni continua a | |
 |trovare applicazione la tabella di cui | |
 |all'allegato A della legge 26 luglio | |
 |1965, n. 965. | |

+-----+-----+ |

158. Per le domande prodotte dal 1° | |
 |gennaio 2024 la disposizione di cui al | |
 |comma 157 si applica per la | |
 |determinazione degli oneri di riscatto da| |
 |calcolare secondo il sistema retributivo,| |
 |per i quali e' prevista l'applicazione | |
 |della tabella di cui all'allegato A della| |
 |legge 26 luglio 1965, n. 965. | |

+-----+-----+ |

159. Le quote di pensione a favore degli | |

iscritti alla Cassa per le pensioni agli	
ufficiali giudiziari, agli aiutanti	
ufficiali giudiziari ed ai coadiutori	
(CPUG), liquidate a decorrere dal 1°	
gennaio 2024, secondo il sistema	
retributivo per anzianita' inferiori a	
quindici anni, sono calcolate con	
l'applicazione dell'aliquota prevista	
nella tabella di cui all'allegato II alla	
presente legge. Per le anzianita'	
superiori a quindici anni continua a	
trovare applicazione la tabella A	
allegata alla legge 24 gennaio 1986, n.	
16.	
+-----+	
160. Per le domande prodotte dal 1°	
gennaio 2024 la disposizione di cui al	
comma 159 si applica per la	
determinazione degli oneri di riscatto da	
calcolare secondo il sistema retributivo,	
per i quali e' prevista l'applicazione	
della tabella A allegata alla legge 24	
gennaio 1986, n. 16.	
+-----+	
161. L'applicazione dei commi da 157 a	
160 non puo' comportare un trattamento	
pensionistico maggiore rispetto a quello	
determinato secondo la normativa vigente	
prima della data di entrata in vigore	

|della presente legge e in ogni caso la |
|riduzione del trattamento pensionistico |
|derivante dai medesimi commi e' applicata|
|in sede di liquidazione dello stesso solo|
|nei casi delle pensioni anticipate di cui|
|all'articolo 24, comma 10, del |
|decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 22 dicembre 2011, n. 214, e |
|all'articolo 17 del decreto-legge 28 |
|gennaio 2019, n. 4, convertito, con |
|modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,|
|n. 26, come rispettivamente modificati |
|dai commi 162 e 163. Le disposizioni di |
|cui ai commi da 157 a 160 non si |
|applicano ai soggetti che maturano i |
|requisiti per il pensionamento entro il |
|31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione|
|dal servizio per raggiungimento dei |
|limiti di eta' o di servizio previsti |
|dagli ordinamenti di appartenenza nonche'|
|per collocamento a riposo d'ufficio a |
|causa del raggiungimento dell'anzianita' |
|massima di servizio prevista dalle norme |
|di legge o di regolamento applicabili |
|nell'amministrazione. Al fine di |
|assicurare un efficace assolvimento dei |
|compiti primari di tutela della salute e |
|di garantire l'erogazione dei livelli |

|essenziali di assistenza, per gli |
 |iscritti alla CPS nonche' per gli |
 |iscritti alla CPDEL che cessano l'ultimo |
 |rapporto di lavoro da infermieri la |
 |riduzione del trattamento pensionistico |
 |di cui al primo periodo e' a sua volta |
 |ridotta in misura pari a un |
 |trentaseiesimo per ogni mese di posticipo|
 |dell'accesso al pensionamento rispetto |
 |alla prima decorrenza utile. |
 +-----+ |
 |162. Il comma 10 dell'articolo 24 del |
 |decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, |
 |convertito, con modificazioni, dalla |
 |legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' |
 |sostituito dal seguente: |
 |« 10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e |
 |con riferimento ai soggetti la cui |
 |pensione e' liquidata a carico dell'AGO e|
 |delle forme sostitutive ed esclusive |
 |della medesima, nonche' della gestione |
 |separata di cui all'articolo 2, comma 26,|
 |della legge 8 agosto 1995, n. 335, |
 |l'accesso alla pensione anticipata e' |
 |consentito se risulta maturata |
 |un'anzianita' contributiva di 42 anni e |
 |10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 |
 |mesi per le donne. Il trattamento |
 |pensionistico decorre trascorsi tre mesi |

dalla data di maturazione dei requisiti	
contributivi di cui al primo periodo. Con	
riferimento ai soggetti la cui pensione	
e' liquidata a carico della Cassa per le	
pensioni ai dipendenti degli enti locali	
(CPDEL), della Cassa per le pensioni ai	
sanitari (CPS), della Cassa per le	
pensioni agli insegnanti di asilo e di	
scuole elementari parificate (CPI) e	
della Cassa per le pensioni agli	
ufficiali giudiziari, agli aiutanti	
ufficiali giudiziari ed ai coadiutori	
(CPUG) il trattamento pensionistico	
decorre trascorsi tre mesi dalla data di	
maturazione dei requisiti contributivi di	
cui al primo periodo se gli stessi sono	
maturati entro il 31 dicembre 2024,	
trascorsi quattro mesi dalla data di	
maturazione dei medesimi requisiti se gli	
stessi sono maturati entro il 31 dicembre	
2025, trascorsi cinque mesi dalla data di	
maturazione dei medesimi requisiti se gli	
stessi sono maturati entro il 31 dicembre	
2026, trascorsi sette mesi dalla data di	
maturazione dei medesimi requisiti se gli	
stessi sono maturati entro il 31 dicembre	
2027 e trascorsi nove mesi dalla data di	
maturazione dei medesimi requisiti se gli	
stessi sono maturati a decorrere dal 1°	

|gennaio 2028». |

+-----+ |

|163. All'articolo 17, comma 1, primo |

|periodo, del decreto-legge 28 gennaio |

|2019, n. 4, convertito, con |

|modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,|

|n. 26, sono aggiunte, in fine, le |

|seguenti parole: « e, con riferimento ai |

|soggetti la cui pensione e' liquidata a |

|carico della Cassa per le pensioni ai |

|dipendenti degli enti locali (CPDEL), |

|della Cassa per le pensioni ai sanitari |

|((CPS), della Cassa per le pensioni agli |

|insegnanti di asilo e di scuole |

|elementari parificate (CPI) e della Cassa|

|per le pensioni agli ufficiali |

|giudiziari, agli aiutanti ufficiali |

|giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), i |

|medesimi soggetti conseguono il diritto |

|alla decorrenza del trattamento |

|pensionistico trascorsi tre mesi dalla |

|data di maturazione dei predetti |

|requisiti contributivi se gli stessi sono|

|maturati entro il 31 dicembre 2024, |

|trascorsi quattro mesi dalla data di |

|maturazione dei medesimi requisiti se gli|

|stessi sono maturati entro il 31 dicembre|

|2025, trascorsi cinque mesi dalla data di|

|maturazione dei medesimi requisiti se gli|

stessi sono maturati entro il 31 dicembre	
2026, trascorsi sette mesi dalla data di	
maturazione dei medesimi requisiti se gli	
stessi sono maturati entro il 31 dicembre	
2027 e trascorsi nove mesi dalla data di	
maturazione dei medesimi requisiti se gli	
stessi sono maturati a decorrere dal 1°	
gennaio 2028».	

+-----+ |
164. Tenuto conto di quanto previsto dai	
commi da 157 a 165, i dirigenti medici e	
sanitari del Servizio sanitario nazionale	
nonche' gli infermieri del Servizio	
sanitario nazionale possono presentare	
domanda di autorizzazione per il	
trattenimento in servizio anche oltre il	
limite del quarantesimo anno di servizio	
effettivo e comunque non oltre il	
settantesimo anno di eta'.	

+-----+ |
165. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al	
fine di assicurare un efficace e	
tempestivo assolvimento delle funzioni	
relative agli accertamenti sanitari per	
il riconoscimento delle prestazioni di	
competenza dell'INPS e dell'INAIL, i	
medici nei ruoli dell'INPS e dell'INAIL	
possono presentare domanda di	
autorizzazione per il trattenimento in	

servizio, anche in deroga al limite	
ordinamentale di cui agli articoli 24,	
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre	
2011, n. 201, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 22 dicembre	
2011, n. 214, e 2, comma 5, del	
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,	
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 30 ottobre 2013, n. 125, comunque	
non oltre il settantesimo anno di eta'.	
+-----+	
166. Il Fondo per interventi strutturali Incremento del FISPE e	
di politica economica, di cui	riduzione stanziamenti
all'articolo 10, comma 5, del	del MEF
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,	
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'	
incrementato di 14 milioni di euro per	
l'anno 2025, di 42 milioni di euro per	
l'anno 2026, di 171 milioni di euro per	
l'anno 2027, di 309 milioni di euro per	
l'anno 2028, di 390 milioni di euro per	
l'anno 2029, di 464 milioni di euro per	
l'anno 2030, di 131 milioni di euro per	
l'anno 2031 e di 145 milioni di euro per	
l'anno 2032.	
+-----+	
167. Le risorse disponibili nell'ambito	
dello stato di previsione del Ministero	

dell'economia e delle finanze, missione	
1, Politiche economico-finanziarie e di	
bilancio e tutela della finanza pubblica	
((29), programma 4, Regolazioni contabili,	
restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5),	
sono ridotte, in termini di competenza e	
di cassa, di 49,5 milioni di euro	
nell'anno 2036, di 164,9 milioni di euro	
nell'anno 2037, di 266,5 milioni di euro	
nell'anno 2038, di 379,6 milioni di euro	
nell'anno 2039, di 477,6 milioni di euro	
nell'anno 2040, di 578,7 milioni di euro	
nell'anno 2041, di 700,9 milioni di euro	
nell'anno 2042 e di 789,1 milioni di euro	
nell'anno 2043.	

+-----+-----+

168. A valere sul Fondo sociale per	Proroga ammortizzatori
occupazione e formazione, di cui	sociali mediante utilizzi
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del	del Fondo sociale per
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,	occupazione e formazione
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede,	
nel limite di 10 milioni di euro per	
l'anno 2024, al finanziamento delle	
misure per il sostegno al reddito per i	
lavoratori dipendenti dalle imprese del	
settore dei call center, previste	
dall'articolo 44, comma 7, del decreto	
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.	

+-----+	
169. A valere sul Fondo sociale per	
occupazione e formazione, di cui	
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del	
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,	
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede,	
nel limite di 30 milioni di euro per	
l'anno 2024, al finanziamento	
dell'indennita' onnicomprensiva, di	
importo non superiore a 30 euro	
giornalieri per l'anno 2024, per ciascun	
lavoratore dipendente da impresa adibita	
alla pesca marittima, compresi i soci	
lavoratori delle cooperative della	
piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo	
1958, n. 250, in caso di sospensione dal	
lavoro derivante da misure di arresto	
temporaneo obbligatorio o non	
obbligatorio.	

+-----+	
170. Al fine del completamento dei piani	
di recupero occupazionale di cui	
all'articolo 44, comma 11-bis, del	
decreto legislativo 14 settembre 2015, n.	
148, sono stanziati ulteriori risorse,	
per un importo pari a 70 milioni di euro	
per l'anno 2024, a valere sul Fondo	
sociale per occupazione e formazione, di	

cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),	
del decreto-legge 29 novembre 2008, n.	
185, convertito, con modificazioni, dalla	
legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire	
tra le regioni con decreto del Ministro	
del lavoro e delle politiche sociali, di	
concerto con il Ministro dell'economia e	
delle finanze. Le regioni possono	
destinare, nell'anno 2024, le risorse	
stanziare ai sensi del primo periodo, in	
aggiunta a quelle residue dei precedenti	
finanziamenti, alle medesime finalita'	
del citato articolo 44, comma 11-bis, del	
decreto legislativo 14 settembre 2015, n.	
148, nonche' a quelle dell'articolo	
53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017,	
n. 50, convertito, con modificazioni,	
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.	
+-----+	
171. Il trattamento di cui all'articolo	
1, comma 1, del decreto legislativo 18	
maggio 2018, n. 72, in favore dei	
lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati	
a orario ridotto, dipendenti da aziende	
sequestrate e confiscate, sottoposte ad	
amministrazione giudiziaria, e' prorogato	
per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle	
medesime condizioni, per una durata	
massima di complessivi dodici mesi nel	

triennio e nel limite di spesa di 0,7	
milioni di euro per ciascun anno.	
All'onere derivante dal primo periodo si	
provvede a valere sul Fondo sociale per	
occupazione e formazione, di cui	
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del	
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,	
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 28 gennaio 2009, n. 2.	
+-----+	
172. E' prorogato, per l'anno 2024, il	
trattamento di sostegno del reddito di	
cui all'articolo 44 del decreto-legge 28	
settembre 2018, n. 109, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 16 novembre	
2018, n. 130, per un periodo massimo	
complessivo di autorizzazione del	
trattamento straordinario di integrazione	
salariale di dodici mesi e nel limite di	
spesa di euro 50 milioni per l'anno 2024	
a valere sul Fondo sociale per	
occupazione e formazione, di cui	
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del	
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,	
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 28 gennaio 2009, n. 2.	
+-----+	
173. L'integrazione salariale, prevista	
anche ai fini della formazione	

|professionale per la gestione delle |
|bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del |
|decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 27 febbraio 2017, n. 18, e' |
|prorogata per l'anno 2024, nel limite di |
|spesa di 19 milioni di euro. All'onere |
|derivante dal primo periodo, pari a 19 |
|milioni di euro per l'anno 2024, si |
|provvede a valere sul Fondo sociale per |
|occupazione e formazione, di cui |
|all'articolo 18, comma 1, lettera a), del|
|decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 28 gennaio 2009, n. 2. |
+-----+ |
|174. All'articolo 1, comma 129, primo |
|periodo, della legge 30 dicembre 2021, n.|
|234, le parole: « 50 milioni di euro» |
|sono sostituite dalle seguenti: « 100 |
|milioni di euro». All'onere derivante dal|
|primo periodo del presente comma, pari a |
|50 milioni di euro per l'anno 2024, si |
|provvede a valere sul Fondo sociale per |
|occupazione e formazione, di cui |
|all'articolo 18, comma 1, lettera a), del|
|decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 28 gennaio 2009, n. 2. |

+-----+	
175. Per le imprese di interesse	
strategico nazionale con un numero di	
lavoratori dipendenti non inferiore a	
mille, che hanno in corso piani di	
riorganizzazione aziendale non ancora	
completati per la complessita' degli	
stessi, con decreto del Ministero del	
lavoro e delle politiche sociali puo'	
essere autorizzato, a domanda, in via	
eccezionale e in deroga agli articoli 4 e	
22 del decreto legislativo 14 settembre	
2015, n. 148, in continuita' con le	
tutele gia' autorizzate, un ulteriore	
periodo di cassa integrazione salariale	
straordinaria fino al 31 dicembre 2024,	
al fine di salvaguardare il livello	
occupazionale e il patrimonio delle	
competenze dell'azienda medesima. Alla	
fattispecie di cui al primo periodo non	
si applicano le procedure e i termini di	
cui agli articoli 24 e 25 del decreto	
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.	
+-----+	
176. I trattamenti di cui al comma 175	
sono riconosciuti nel limite di spesa di	
euro 63.300.000 per l'anno 2024. L'INPS	
provvede al monitoraggio del limite di	
spesa di cui al primo periodo. Qualora	

|dal predetto monitoraggio emerga che e' |
|stato raggiunto anche in via prospettica |
|il limite di spesa, l'INPS non prende in |
|considerazione ulteriori domande. Alla |
|copertura degli oneri di cui al primo |
|periodo del presente comma, pari a euro |
|63.300.000 per l'anno 2024, si provvede a|
|valere sulle risorse del Fondo sociale |
|per occupazione e formazione, di cui |
|all'articolo 18, comma 1, lettera a), del|
|decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 28 gennaio 2009, n. 2. |

+-----+-----+

177. All'articolo 1, comma 355, della	Incremento misura di
legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono	supporto per rette
apportate le seguenti modificazioni:	relative alla frequenza
a) al secondo periodo, le parole: «	di asili nido e per forme
sesto periodo» sono sostituite dalle	di supporto domiciliare
seguenti: « settimo periodo»;	per bambini affetti da
b) dopo il secondo periodo e' inserito	gravi patologie croniche
il seguente: « Con riferimento ai nati a	
decorrere dal 1° gennaio 2024, per i	
nuclei familiari con un valore dell'ISEE	
fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi	
dell'articolo 7 del medesimo decreto del	
Presidente del Consiglio dei ministri n.	
159 del 2013, nei quali sia gia' presente	
almeno un figlio di eta' inferiore ai	

|dieci anni, l'incremento del buono di cui|
|al secondo periodo e' elevato a 2.100 |
|euro». |

+-----+ |
|178. Per effetto di quanto disposto dal |
|comma 177, l'autorizzazione di spesa di |
|cui all'articolo 1, comma 355, della |
|legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' |
|incrementata di 240 milioni di euro per |
|l'anno 2024, 254 milioni di euro per |
|l'anno 2025, 300 milioni di euro per |
|l'anno 2026, 302 milioni di euro per |
|l'anno 2027, 304 milioni di euro per |
|l'anno 2028 e 306 milioni di euro annui a|
|decorrere dall'anno 2029. |

+-----+-----+

|179. All'articolo 34, comma 1, primo |Misure in materia di |
|periodo, del testo unico delle |congedi parentali |
|disposizioni legislative in materia di |
|tutela e sostegno della maternita' e |
|della paternita', di cui al decreto |
|legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le |
|parole: « elevata, in alternativa tra i |
|genitori, per la durata massima di un |
|mese fino al sesto anno di vita del |
|bambino, alla misura dell'80 per cento |
|della retribuzione» sono sostituite dalle|
|seguenti: « elevata, in alternativa tra i|
|genitori, per la durata massima |

|complessiva di due mesi fino al sesto |
|anno di vita del bambino, alla misura |
|dell'80 per cento della retribuzione nel |
|limite massimo di un mese e alla misura |
|del 60 per cento della retribuzione nel |
|limite massimo di un ulteriore mese, |
|elevata all'80 per cento per il solo anno|
|2024». L'articolo 34, comma 1, del testo |
|unico di cui al decreto legislativo n. |
|151 del 2001, come modificato dal |
|presente comma, si applica con |
|riferimento ai lavoratori che terminano |
|il periodo di congedo di maternita' o, in|
|alternativa, di paternita', di cui |
|rispettivamente al capo III e al capo IV |
|del medesimo testo unico di cui al |
|decreto legislativo n. 151 del 2001, |
|successivamente al 31 dicembre 2023. |

+-----+-----+

|180. Fermo restando quanto previsto al |Decontribuzione delle |
|comma 15, per i periodi di paga dal 1° |lavoratrici con figli |
|gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle |
|lavoratrici madri di tre o piu' figli con|
|rapporto di lavoro dipendente a tempo |
|indeterminato, ad esclusione dei rapporti|
|di lavoro domestico, e' riconosciuto un |
|esonero del 100 per cento della quota dei|
|contributi previdenziali per |
|l'invalidita', la vecchiaia e i |

superstiti a carico del lavoratore fino	
al mese di compimento del diciottesimo	
anno di eta' del figlio piu' piccolo, nel	
limite massimo annuo di 3.000 euro	
riparametrato su base mensile.	
+-----+	
181. L'esonero di cui al comma 180 e'	
riconosciuto, in via sperimentale, per i	
periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31	
dicembre 2024 anche alle lavoratrici	
madri di due figli con rapporto di lavoro	
dipendente a tempo indeterminato, ad	
esclusione dei rapporti di lavoro	
domestico, fino al mese del compimento	
del decimo anno di eta' del figlio piu'	
piccolo.	
+-----+	
182. Per gli esoneri di cui ai commi 180	
e 181 resta ferma l'aliquota di computo	
delle prestazioni pensionistiche.	
+-----+-----+	
183. Nella determinazione dell'indicatore Esclusione dei titoli di	
della situazione economica equivalente Stato dal calcolo	
(ISEE) sono esclusi, fino al valore dell'ISEE	
complessivo di 50.000 euro, i titoli di	
Stato di cui all'articolo 3 del testo	
unico delle disposizioni legislative e	
regolamentari in materia di debito	
pubblico, di cui al decreto del	

|Presidente della Repubblica 30 dicembre |

|2003, n. 398, nonche' i prodotti |

|finanziari di raccolta del risparmio con |

|obbligo di rimborso assistito dalla |

|garanzia dello Stato. |

+-----+ |

|184. All'attuazione della disposizione di|

|cui al comma 183 si provvede mediante |

|l'aggiornamento del regolamento di cui al|

|decreto del Presidente del Consiglio dei |

|ministri 5 dicembre 2013, n. 159, |

|adottato ai sensi dell'articolo 5 del |

|decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, |

|convertito, con modificazioni, dalla |

|legge 22 dicembre 2011, n. 214. |

+-----+ |

|185. Per effetto di quanto disposto dai |

|commi 183 e 184, le risorse finanziarie |

|iscritte in bilancio ai fini della |

|copertura degli oneri di cui all'articolo|

|6, comma 8, del decreto legislativo 29 |

|dicembre 2021, n. 230, sono incrementate |

|di 44 milioni di euro annui a decorrere |

|dall'anno 2024. |

+-----+-----+

|186. Nello stato di previsione del |Fondo nazionale di |

|Ministero dell'economia e delle finanze |intervento per la lotta |

|e' istituito, per il successivo |alla droga |

|trasferimento al bilancio autonomo della |

Presidenza del Consiglio dei ministri, il	
Fondo nazionale di intervento per la	
lotta alla droga con una dotazione di 5	
milioni di euro per ciascuno degli anni	
2024, 2025 e 2026. Nel Fondo di cui al	
primo periodo confluiscono anche le	
risorse di cui all'articolo 127 del testo	
unico delle leggi in materia di	
disciplina degli stupefacenti e sostanze	
psicotrope, prevenzione, cura e	
riabilitazione dei relativi stati di	
tossicodipendenza, di cui al decreto del	
Presidente della Repubblica 9 ottobre	
1990, n. 309.	

+-----+-----+

187. Al fine di incrementare la misura	Stanziamenti relativi al
del reddito di liberta' introdotto ai	reddito di liberta' per
sensi dell'articolo 105-bis del	le donne vittime di
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,	violenza, al recupero
convertito, con modificazioni, dalla	degli uomini autori di
legge 17 luglio 2020, n. 77, per	violenza e alla
garantire l'effettiva indipendenza	realizzazione di centri
economica e l'emancipazione delle donne	antiviolenza
vittime di violenza in condizione di	
poverta', il Fondo di cui all'articolo	
19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio	
2006, n. 223, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,	
n. 248, e' incrementato di 10 milioni di	

euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e	
2026 e di 6 milioni di euro annui a	
decorrere dall'anno 2027. Le risorse di	
cui al primo periodo sono ripartite	
secondo criteri definiti con uno o piu'	
decreti dell'Autorita' politica delegata	
per le pari opportunita', di concerto con	
il Ministro del lavoro e delle politiche	
sociali e il Ministro dell'economia e	
delle finanze, previa intesa in sede di	
Conferenza unificata di cui all'articolo	
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,	
n. 281.	
+-----+	
188. Al fine di dare concreta attuazione	
a quanto disposto dall'articolo 26-bis	
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,	
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo	
per le politiche relative ai diritti e	
alle pari opportunita', di cui	
all'articolo 19, comma 3, del	
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,	
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 4 agosto 2006, n. 248, e'	
incrementato di 4 milioni di euro per	
ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per	
le medesime finalita' previste dal citato	
articolo 26-bis.	

+-----+	
189. Al fine di assicurare un'adeguata	
attuazione del Piano strategico nazionale	
sulla violenza maschile contro le donne	
2021-2023 e del correlato Piano	
operativo, nell'ambito del rafforzamento	
della rete dei servizi pubblici e privati	
attraverso interventi di prevenzione,	
assistenza, sostegno e accompagnamento	
delle donne vittime di violenza, il Fondo	
per le politiche relative ai diritti e	
alle pari opportunita' di cui	
all'articolo 19, comma 3, del	
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,	
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 4 agosto 2006, n. 248, e'	
incrementato di 5 milioni di euro per	
ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le	
predette risorse sono destinate, nel	
limite di spesa autorizzato, alla	
realizzazione di centri antiviolenza. Le	
risorse di cui al primo periodo sono	
ripartite tra le regioni con le modalita'	
di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del	
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,	
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 15 ottobre 2013, n. 119.	
+-----+	+-----+
190. Al fine di rafforzare la prevenzione	Iniziative formative in

della violenza nei confronti delle donne	materia di contrasto alla
e della violenza domestica, al fine di	violenza sulle donne e
rendere le iniziative formative di cui	domestica
all'articolo 6 della legge 24 novembre	
2023, n. 168, a carattere continuo e	
permanente, nonche' per le finalita' di	
cui all'articolo 5, comma 2, lettera e),	
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,	
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo	
per le politiche relative ai diritti e	
alle pari opportunita', di cui	
all'articolo 19, comma 3, del	
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,	
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 4 agosto 2006, n. 248, e'	
incrementato di 3 milioni di euro annui a	
decorrere dall'anno 2024.	

+-----+-----+

191. Ai datori di lavoro privati che, nel	Sgravio contributivo per
triennio 2024-2026, assumono donne	assunzione vittime di
disoccupate vittime di violenza,	violenza nel settore
beneficiarie della misura di cui	privato
all'articolo 105-bis del decreto-legge 19	
maggio 2020, n. 34, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 17 luglio	
2020, n. 77, al fine di favorirne il	
percorso di uscita dalla violenza	
attraverso il loro inserimento nel	

mercato del lavoro, e' riconosciuto	
l'esonero dal versamento dei contributi	
previdenziali, con esclusione dei premi e	
contributi all'INAIL, nella misura del	
100 per cento, nel limite massimo di	
importo di 8.000 euro annui riparametrato	
e applicato su base mensile. In sede di	
prima applicazione, la previsione di cui	
al precedente periodo si applica anche a	
favore delle donne vittime di violenza	
che hanno usufruito della predetta misura	
nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di	
computo delle prestazioni pensionistiche.	
+-----+	
192. Qualora l'assunzione sia effettuata	
con contratto di lavoro a tempo	
determinato, anche in somministrazione,	
l'esonero di cui al comma 191 spetta per	
dodici mesi dalla data dell'assunzione.	
Se il contratto e' trasformato a tempo	
indeterminato l'esonero si prolunga fino	
al diciottesimo mese dalla data	
dell'assunzione con il contratto di cui	
al primo periodo. Qualora l'assunzione	
sia effettuata con contratto di lavoro a	
tempo indeterminato, l'esonero spetta per	
un periodo di ventiquattro mesi dalla	
data dell'assunzione.	
+-----+	

193. I benefici di cui ai commi 191 e 192	
sono riconosciuti nel limite di spesa di	
1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4	
milioni di euro per l'anno 2025, 3,8	
milioni di euro per l'anno 2026, 2,5	
milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7	
milioni di euro per l'anno 2028. L'INPS	
provvede al monitoraggio delle minori	
entrate contributive derivanti dai commi	
191 e 192 e qualora, anche in via	
prospettica, emerga il raggiungimento del	
limite di spesa indicato al primo periodo	
il medesimo Istituto non prende in	
considerazione ulteriori domande per	
l'accesso ai benefici contributivi di cui	
ai predetti commi.	

+-----+-----+

194. All'articolo 19 del decreto-legge 4	Fondo per la creazione di
luglio 2006, n. 223, convertito, con	case rifugio
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,	
n. 248, dopo il comma 3 e' aggiunto il	
seguito:	
« 3-bis. Al fine di realizzare e	
acquistare immobili da adibire a case	
rifugio di cui all'articolo 5-bis del	
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,	
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 15 ottobre 2013, n. 119, nello	
stato di previsione del Ministero	

|dell'economia e delle finanze e' |
|istituito un fondo, da trasferire al |
|bilancio autonomo della Presidenza del |
|Consiglio dei ministri, denominato "Fondo|
|per la creazione di case rifugio per |
|donne vittime di violenza", con una |
|dotazione di 20 milioni di euro per |
|ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le|
|risorse di cui al primo periodo sono |
|ripartite tra le regioni con le modalita'|
|di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del |
|decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 15 ottobre 2013, n. 119».

+-----+-----+

195. All'articolo 1, comma 215, della	Centro nazionale di
legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono	documentazione e di
apportate le seguenti modificazioni:	analisi per l'infanzia e
a) al primo periodo, le parole: « 5	l'adolescenza
milioni di euro» sono sostituite dalle	
seguenti: « 3 milioni di euro»;	
b) il secondo periodo e' sostituito dal	
seguente: « L'importo di cui al primo	
periodo e' riconosciuto sulla base di una	
convenzione, di durata triennale,	
sottoscritta dal Dipartimento per le	
politiche della famiglia della Presidenza	
del Consiglio dei ministri con l'Azienda	
pubblica di servizi alla persona (ASP) -	

|Istituto degli Innocenti di Firenze». |

+-----+

196. Per il supporto tecnico-scientifico	Supporto
al Dipartimento per le politiche della	tecnico-scientifico per
famiglia della Presidenza del Consiglio	le attività del
dei ministri nell'attuazione, nel	Dipartimento per le
monitoraggio e nell'analisi degli	politiche della famiglia
interventi di cui alle lettere da d) a r)	relative al Fondo per le
del comma 1250 dell'articolo 1 della	politiche della famiglia
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'	
autorizzata la spesa di 1.250.000 euro	
annui a decorrere dall'anno 2024.	

+-----+

197. All'articolo 1, comma 613, della	Incremento del Fondo
legge 29 dicembre 2022, n. 197, le	unico a sostegno del
parole: « a decorrere dall'anno 2023»	potenziamento del
sono sostituite dalle seguenti: « per	movimento sportivo
l'anno 2023 e di 3 milioni di euro annui	italiano
a decorrere dall'anno 2024» e dopo le	
parole: « 1 milione di euro» sono	
inserite le seguenti: «, a decorrere	
dall'anno 2023,».	

+-----+

198. Al fine di garantire l'attuazione	Disposizioni in materia
dei livelli essenziali delle prestazioni	di monitoraggio e
sociali, di cui all'articolo 1, comma	rendicontazione sulle
162, lettere a), b) e c), e comma 170,	prestazioni sociali nei
lettera f), della legge 30 dicembre 2021,	settori della non
n. 234, le regioni monitorano e	autosufficienza e degli

|rendicontano al Ministero del lavoro e |interventi di sostegno |

|delle politiche sociali gli interventi |per i soggetti con |

|programmati e realizzati a valere sulle |disabilita' grave |

|risorse ad esse trasferite. Le regioni | |

|acquisiscono le relative informazioni | |

|dalla specifica sezione del Sistema | |

|informativo dell'offerta dei servizi | |

|sociali di cui all'articolo 24, comma 3, | |

|lettera b), del decreto legislativo 15 | |

|settembre 2017, n. 147, utilizzando come | |

|unita' di rilevazione l'ambito | |

|territoriale sociale. Le regioni rilevano| |

|altresi' annualmente, per ciascun ambito | |

|territoriale sociale, ai fini del | |

|monitoraggio sull'utilizzo delle risorse,| |

|il numero e le caratteristiche delle | |

|persone assistite nel proprio territorio | |

|secondo le previsioni definite dalla | |

|relativa programmazione nazionale e | |

|regionale. Con le medesime modalita' sono| |

|assicurati le attivita' di monitoraggio e| |

|gli interventi di garanzia da parte | |

|regionale sull'erogazione dei servizi e | |

|delle prestazioni di cui alla legge 22 | |

|giugno 2016, n. 112, e alla legge 21 | |

|maggio 1998, n. 162. | |

+-----+ |

|199. L'erogazione delle risorse destinate| |

|alle finalita' di cui al comma 198 e | |

|relative a ciascuna annualita' e' |
|condizionata all'esito del monitoraggio |
|sulla rendicontazione effettuato da parte|
|delle regioni circa l'effettivo utilizzo |
|delle stesse a livello di ambito |
|territoriale sociale, secondo le |
|modalita' previste dall'articolo 89 del |
|decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 17 luglio 2020, n. 77. Ferma |
|restando la previsione di cui |
|all'articolo 8, comma 3, lettera o), |
|della legge 8 novembre 2000, n. 328, nei |
|casi in cui, dall'esito del monitoraggio |
|sulla relativa rendicontazione, risultino|
|risorse assegnate non spese da parte |
|degli ambiti territoriali sociali, queste|
|sono restituite e versate dalle regioni |
|all'entrata del bilancio dello Stato, |
|secondo le modalita' di cui all'articolo |
|46, comma 5, della legge 27 dicembre |
|2002, n. 289, per la successiva |
|assegnazione rispettivamente al Fondo di |
|cui all'articolo 1, comma 1264, della |
|legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche con|
|riguardo agli interventi di cui alla |
|legge 21 maggio 1998, n. 162, nonche' al |
|Fondo di cui all'articolo 3 della legge |
|22 giugno 2016, n. 112. |

+-----+	
200. Alle attività di monitoraggio di	
cui ai commi 198 e 199 si provvede nei	
limiti delle risorse umane, strumentali e	
finanziarie disponibili a legislazione	
vigente.	
+-----+	+-----+

+-----+	+-----+
201. All'articolo 15 del decreto	Monitoraggio di imprese
legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono	sociali nell'ambito del
apportate le seguenti modificazioni:	Terzo settore
a) al comma 4, dopo le parole: « da	
porre a loro carico» sono inserite le	
seguenti: « e la relativa destinazione»;	
b) dopo il comma 4 e' inserito il	
seguente:	
« 4-bis. Le somme dovute a titolo di	
contributo per l'attività ispettiva a	
carico delle imprese sociali non aderenti	
ad alcuna associazione di cui al comma 3	
sono versate all'entrata del bilancio	
dello Stato, per essere riassegnate, con	
decreto del Ministero dell'economia e	
delle finanze, al pertinente capitolo	
dello stato di previsione del Ministero	
del lavoro e delle politiche sociali ai	

|fini del successivo trasferimento | |

|all'Ispettorato nazionale del lavoro e | |

|agli altri enti eventualmente | |

|legittimati». | |

+-----+-----+

|202. Le risorse di cui all'articolo 1, |Risorse finanziarie in |

|comma 110, lettera b), della legge 27 |materia di apprendistato |

|dicembre 2017, n. 205, sono incrementate,|e di percorsi per le |

|per l'anno 2024, di euro 50 milioni a |competenze trasversali e |

|valere sul Fondo sociale per occupazione |per l'orientamento |

|e formazione di cui all'articolo 18, | |

|comma 1, lettera a), del decreto-legge 29| |

|novembre 2008, n. 185, convertito, con | |

|modificazioni, dalla legge 28 gennaio | |

|2009, n. 2. | |

+-----+-----+

|203. All'articolo 24, comma 2, primo |Fondo amianto per i |

|periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023,|lavoratori dei cantieri |

|n. 34, convertito, con modificazioni, |navali |

|dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le | |

|parole: « Per l'anno 2023» sono soppresse| |

|e dopo le parole: « 20 milioni di euro» | |

|sono inserite le seguenti: « per ciascuno| |

|degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026». | |

+-----+ |

|204. Il decreto di cui all'articolo 24, | |

|comma 2, terzo periodo, del citato | |

|decreto-legge n. 34 del 2023 puo' essere | |

|aggiornato al fine di dare attuazione al | |

| comma 203, ferme restando le procedure |
| necessarie ai fini del rispetto del |
| limite di spesa. Agli oneri derivanti |
| dall'attuazione del comma 203, pari a 20 |
| milioni di euro per ciascuno degli anni |
| 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante |
| riduzione del Fondo sociale per |
| occupazione e formazione, di cui |
| all'articolo 18, comma 1, lettera a), del |
| decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, |
| convertito, con modificazioni, dalla |
| legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 28,6 |
| milioni di euro per ciascuno degli anni |
| 2024, 2025 e 2026. |

+-----+-----+

205. L'articolo 3 del decreto legislativo	Esclusione dell'Agenzia
del Capo provvisorio dello Stato 12	del demanio dall'ambito
agosto 1947, n. 869, ratificato dalla	di applicazione dei
legge 21 maggio 1951, n. 498, si	trattamenti ordinario e
interpreta nel senso che l'Agenzia del	straordinario di
demanio, ente pubblico economico, e'	integrazione salariale
esclusa dall'applicazione delle norme	
sulle integrazioni dei guadagni degli	
operai dell'industria e alla stessa non	
si applicano le disposizioni in materia	
di integrazioni salariali, di cui al	
titolo I del decreto legislativo 14	
settembre 2015, n. 148.	

+-----+ |

206. Agli oneri derivanti dal comma 205,	
valutati in euro 887.100 per l'anno 2024,	
euro 181.400 per l'anno 2025, euro	
423.700 per l'anno 2026, euro 378.000 per	
l'anno 2027, euro 386.700 per l'anno	
2028, euro 395.700 per l'anno 2029, euro	
404.800 per l'anno 2030, euro 414.000 per	
l'anno 2031, euro 423.600 per l'anno 2032	
ed euro 433.400 annui a decorrere	
dall'anno 2033, si provvede mediante	
corrispondente riduzione del Fondo per	
interventi strutturali di politica	
economica, di cui all'articolo 10, comma	
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.	
282, convertito, con modificazioni, dalla	
legge 27 dicembre 2004, n. 307.	
+-----+	
207. Nello stato di previsione del Fondo per il sostegno ai	
Ministero della salute e' istituito un proprietari di animali	
fondo destinato a sostenere i proprietari d'affezione	
di animali d'affezione nel pagamento di	
visite veterinarie e operazioni	
chirurgiche veterinarie nonche'	
nell'acquisto di farmaci veterinari.	
+-----+	
208. Al fondo di cui al comma 207, per il	
quale e' disposto uno stanziamento pari a	
250.000 euro per l'anno 2024, 250.000	
euro per l'anno 2025 e 250.000 euro per	

|l'anno 2026, possono accedere i |
|proprietari di animali d'affezione che |
|abbiano un valore dell'ISEE inferiore a |
|16.215 euro e un'eta' superiore a |
|sessantacinque anni. |

+-----+ |

|209. Entro novanta giorni dalla data di |
|entrata in vigore della presente legge, |
|con decreto del Ministro della salute, |
|adottato di concerto con il Ministro |
|dell'economia e delle finanze, sono |
|indicati i criteri di ripartizione delle |
|risorse e i requisiti e le modalita' di |
|accesso al fondo di cui al comma 207. |

+-----+-----+

210. Al fine di assicurare un'efficiente	Fondo unico per
programmazione delle politiche per	l'inclusione delle
l'inclusione, l'accessibilita' e il	persone con disabilita',
sostegno a favore delle persone con	Fondo per interventi
disabilita', a decorrere dal 1° gennaio	legislativi in materia di
2024 e' istituito nello stato di	disabilita', stanziamenti
previsione del Ministero dell'economia e	per l'Autorita' politica
delle finanze, per il successivo	delegata in materia di
trasferimento al bilancio autonomo della	disabilita' e per i
Presidenza del Consiglio dei ministri, il	giochi mondiali invernali
Fondo unico per l'inclusione delle	
persone con disabilita' con una dotazione	
di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di	
euro 231.807.485 annui a decorrere	

dall'anno 2025.		
+-----+		
211. Le risorse non utilizzate, nel		
limite massimo di quelle effettivamente		
disponibili, di cui all'articolo 8, comma		
1, del decreto-legge 23 settembre 2022,		
n. 144, convertito, con modificazioni,		
dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,		
possono essere destinate, a decorrere		
dall'anno 2024, in aggiunta alle risorse		
del Fondo di cui al comma 210, al		
finanziamento di iniziative collegate a		
una o piu' delle finalita' di cui al		
comma 213, lettere da a) a h). A valere		
sulle risorse di cui al primo periodo		
sono autorizzate la spesa di 1,5 milioni		
di euro per ciascuno degli anni dal 2024		
al 2027 per il finanziamento di		
attività, anche di comunicazione,		
strumentali all'esercizio delle funzioni		
istituzionali dell'Autorita' politica		
delegata in materia di disabilita'		
nonche' la spesa di 4 milioni di euro per		
l'anno 2024 in favore della fondazione		
per gli Special Olympics World Winter		
Games 2025.		
+-----+		
212. A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono		
abrogati i commi 1, 2 e 2-bis		

dell'articolo 34 del decreto-legge 22	
marzo 2021, n. 41, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 21 maggio	
2021, n. 69, i commi 179 e 180	
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre	
2021, n. 234, il comma 254 dell'articolo	
1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e	
il comma 456 dell'articolo 1 della legge	
30 dicembre 2018, n. 145.	
+-----+	
213. Le risorse di cui al comma 210 sono	
destinate a finanziare iniziative	
collegate a una o piu' delle seguenti	
finalita':	
a) potenziamento dei servizi di	
assistenza all'autonomia e alla	
comunicazione per gli alunni con	
disabilita' della scuola dell'infanzia,	
della scuola primaria e della scuola	
secondaria di primo e secondo grado;	
b) promozione e realizzazione di	
infrastrutture, anche digitali, per le	
politiche di inclusione delle persone con	
disabilita', anche destinate ad attivita'	
ludico-sportive;	
c) inclusione lavorativa e sportiva;	
d) turismo accessibile;	
e) iniziative dedicate alle persone con	
disturbi del neuro-sviluppo e dello	

spettro autistico;		
f) interventi finalizzati al		
riconoscimento del valore sociale ed		
economico dell'attivit� di cura non		
professionale del caregiver familiare;		
g) promozione della piena ed effettiva		
inclusione sociale delle persone sorde e		
con ipoacusia, anche attraverso la		
realizzazione di progetti sperimentali		
per la diffusione di servizi di		
interpretariato in lingua dei segni		
italiana (LIS) e videointerpretariato a		
distanza nonch� per favorire l'uso di		
tecnologie innovative finalizzate		
all'abbattimento delle barriere alla		
comunicazione;		
h) promozione di iniziative e di		
progetti per l'inclusione,		
l'accessibilit� e il sostegno a favore		
delle persone con disabilit�, di		
particolare rilevanza nazionale o		
territoriale, realizzati da enti del		
Terzo settore o con il coinvolgimento		
degli stessi, in attuazione del principio		
di sussidiariet�.		
+-----+		
214. L'utilizzo del Fondo di cui al comma		
210 per le finalit� di cui alle lettere		
da a) a h) del comma 213 e' disposto con		

|uno o piu' decreti dell'Autorita' | |

|politica delegata in materia di | |

|disabilita', adottati di concerto con il | |

|Ministro dell'economia e delle finanze e | |

|con gli altri Ministri per le parti di | |

|rispettiva competenza. I decreti di cui | |

|al primo periodo sono adottati sentita la| |

|Conferenza unificata di cui all'articolo | |

|8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,| |

|n. 281, per le finalita' di cui alle | |

|lettere b), c), d), e), f), g) e h) e | |

|acquisita l'intesa in sede di Conferenza | |

|unificata per le finalita' di cui alla | |

|lettera a) del citato comma 213. | |

+-----+

|215. A decorrere dall'anno 2025, gli enti| |

|territoriali beneficiari delle risorse di| |

|cui ai commi 210 e 211, primo periodo, | |

|sono sottoposti a monitoraggio e | |

|rendicontazione ai fini della definizione| |

|degli obiettivi di servizio. | |

+-----+

|216. Il Fondo di cui all'articolo 1, | |

|comma 178, della legge 30 dicembre 2021, | |

|n. 234, e' ridotto di 320.369.969 euro | |

|per l'anno 2024 ed e' incrementato di 85 | |

|milioni di euro annui a decorrere | |

|dall'anno 2026. | |

+-----+

217. Il livello del finanziamento del	Rifinanziamento del
fabbisogno sanitario nazionale standard	Servizio sanitario
cui concorre lo Stato e' incrementato di	nazionale
3.000 milioni di euro per l'anno 2024,	
4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e	
4.200 milioni di euro annui a decorrere	
dall'anno 2026, anche per le finalita' di	
cui ai commi da 29 a 31, da 218 a 233,	
235, da 244 a 246, 362 e 363. Il livello	
del finanziamento del fabbisogno	
sanitario nazionale standard cui concorre	
lo Stato e' ridotto di 84 milioni di euro	
per l'anno 2033, 180 milioni di euro per	
l'anno 2034, 293 milioni di euro per	
l'anno 2035 e 340 milioni di euro annui a	
decorrere dall'anno 2036.	

+-----+-----+

218. Al fine di far fronte alla carenza	Incremento della tariffa
di personale sanitario nelle aziende e	oraria delle prestazioni
negli enti del Servizio sanitario	aggiuntive
nazionale (SSN) nonche' di ridurre le	
liste d'attesa e il ricorso alle	
esternalizzazioni, l'autorizzazione agli	
incrementi delle tariffe orarie delle	
prestazioni aggiuntive di cui	
all'articolo 115, comma 2, del contratto	
collettivo nazionale di lavoro dell'area	
sanita' - triennio 2016-2018, del 19	
dicembre 2019, prevista dall'articolo 11,	

| comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, |
| n. 34, convertito, con modificazioni, |
| dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si |
| applica fino al 31 dicembre 2026 ed e' |
| estesa, dall'anno 2024 all'anno 2026, a |
| tutte le prestazioni aggiuntive svolte |
| dal personale medico. Restano ferme le |
| disposizioni vigenti in materia di |
| prestazioni aggiuntive, con particolare |
| riferimento ai volumi di prestazioni |
| erogabili nonche' all'orario massimo di |
| lavoro e ai prescritti riposi. |
+-----+ |
| 219. Per le medesime finalita' di cui al |
| comma 218, le disposizioni di cui |
| all'articolo 11, comma 1, del |
| decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, |
| convertito, con modificazioni, dalla |
| legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano |
| fino al 31 dicembre 2026 e sono estese, |
| dall'anno 2024 all'anno 2026, a tutte le |
| prestazioni aggiuntive svolte, ai sensi |
| dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del |
| contratto collettivo nazionale di lavoro |
| relativo al personale del comparto |
| sanita' - triennio 2019-2021, dal |
| personale sanitario di tale comparto |
| operante presso i medesimi aziende ed |
| enti del SSN. Per le predette attivita' |

la tariffa oraria puo' essere aumentata	
fino a 60 euro lordi onnicomprensivi, al	
netto degli oneri riflessi a carico	
dell'amministrazione. Restano ferme le	
disposizioni vigenti in materia di	
prestazioni aggiuntive, con particolare	
riferimento ai volumi di prestazioni	
erogabili nonche' all'orario massimo di	
lavoro e ai prescritti riposi.	
+-----+	
220. Per le finalita' di cui ai commi 218	
e 219 e' autorizzata, per ciascuno degli	
anni 2024, 2025 e 2026, la spesa di 200	
milioni di euro per il personale medico e	
di 80 milioni di euro per il personale	
sanitario del comparto sanita'. Al	
predetto finanziamento accedono tutte le	
regioni e le province autonome di Trento	
e di Bolzano, in deroga alle disposizioni	
legislative che stabiliscono per le	
autonomie speciali il concorso regionale	
e provinciale al finanziamento sanitario	
corrente. Gli importi di cui all'allegato	
III alla presente legge costituiscono	
limite di spesa per ciascuna regione e	
provincia autonoma per le finalita' di	
cui ai commi da 218 a 222.	
+-----+	
221. Alla copertura degli oneri derivanti	

|dalle disposizioni di cui al comma 220, |
 |pari complessivamente a 280 milioni di |
 |euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e|
 |2026, si provvede a valere sul livello |
 |del finanziamento del fabbisogno |
 |sanitario nazionale standard come |
 |rideterminato dal comma 217. |
 +-----+ |
 |222. In coerenza con quanto previsto |
 |dall'articolo 15-quattordices del |
 |decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. |
 |502, nonche' dal Piano nazionale di |
 |governo delle liste di attesa di cui |
 |all'intesa sancita dalla Conferenza |
 |permanente per i rapporti tra lo Stato, |
 |le regioni e le province autonome di |
 |Trento e di Bolzano del 21 febbraio 2019,|
 |relativa al blocco dell'attivit  |
 |intrafirma in caso di superamento del |
 |rapporto tra attivita' |
 |libero-professionali e attivita' |
 |istituzionali, l'Organismo paritetico |
 |regionale, istituito a seguito |
 |dell'adozione del suddetto Piano, |
 |presenta una relazione semestrale sullo |
 |svolgimento dell'attivit  intrafirma al|
 |Comitato paritetico permanente per la |
 |verifica dell'erogazione dei livelli |
 |essenziali di assistenza (LEA), da |

|prendere in considerazione nell'ambito |
|della valutazione degli adempimenti |
|relativi alle liste di attesa. |

+-----+-----+

223. In attuazione di quanto previsto	Rideterminazione dei
dall'articolo 1, comma 282, della legge	tetti della spesa
30 dicembre 2021, n. 234, il tetto della	farmaceutica
spesa farmaceutica per acquisti diretti	
di cui all'articolo 1, comma 398, della	
legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'	
rideterminato, rispetto a quanto previsto	
dall'articolo 1, comma 281, della legge	
30 dicembre 2021, n. 234, nella misura	
dell'8,5 per cento a decorrere dall'anno	
2024. Conseguentemente il tetto della	
spesa farmaceutica convenzionata e'	
rideterminato nel valore del 6,8 per	
cento a decorrere dal medesimo anno 2024.	
Resta fermo il valore percentuale del	
tetto per acquisti diretti di gas	
medicinali di cui all'articolo 1, comma	
575, della legge 30 dicembre 2018, n.	
145.	

+-----+-----+

224. Allo scopo di favorire gli assistiti	Modifiche alle modalita'
nell'accesso al farmaco in termini di	di distribuzione dei
prossimita', entro e non oltre il 30	medicinali
marzo 2024 e, successivamente, con	
cadenza annuale, ai sensi dell'articolo	

|1, comma 426, della legge 27 dicembre |
 |2013, n. 147, l'Agenzia italiana del |
 |farmaco (AIFA) provvede ad aggiornare il |
 |prontuario della continuit  |
 |assistenziale ospedale-territorio (PHT) |
 |individuando l'elenco vincolante di |
 |medicinali che per le loro |
 |caratteristiche farmacologiche possono |
 |transitare dal regime di classificazione |
 |A-PHT di cui alla determinazione |
 |dell'AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel |
 |supplemento ordinario alla Gazzetta |
 |Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, e |
 |successive modificazioni, alla classe A |
 |di cui all'articolo 8, comma 10, della |
 |legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' |
 |l'elenco vincolante dei medicinali del |
 |PHT non coperti da brevetto che possono |
 |essere assegnati alla distribuzione in |
 |regime convenzionale attraverso le |
 |farmacie aperte al pubblico. |
 +-----+ |
 |225. In attuazione di quanto disposto |
 |dall'articolo 15, comma 2, del |
 |decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, |
 |convertito, con modificazioni, dalla |
 |legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito |
 |dei limiti fissati per la spesa a carico |
 |del Servizio sanitario nazionale (SSN) |

|per i farmaci erogati sulla base della |
 |disciplina convenzionale, a decorrere dal|
 |1° marzo 2024 il sistema di remunerazione|
 |delle farmacie per il rimborso dei |
 |farmaci erogati in regime di SSN e' |
 |sostituito da una quota variabile e da |
 |quote fisse, cosi' determinate: a) una |
 |quota percentuale del 6 per cento |
 |rapportata al prezzo al pubblico al netto|
 |dell'IVA per ogni confezione di farmaco; |
 |b) una quota fissa pari a euro 0,55 per |
 |ogni confezione di farmaco con prezzo al |
 |pubblico non superiore a euro 4,00; c) |
 |una quota fissa pari a euro 1,66 per ogni|
 |confezione di farmaco con prezzo al |
 |pubblico compreso tra euro 4,01 ed euro |
 |11,00; d) una quota fissa pari a euro |
 |2,50 per ogni confezione di farmaco con |
 |prezzo al pubblico superiore a euro |
 |11,00; e) una quota fissa aggiuntiva pari|
 |a euro 0,1 per ogni confezione di farmaco|
 |appartenente alle liste di trasparenza. |
 |Il prezzo di vendita al pubblico dei |
 |medicinali di cui all'articolo 8, comma |
 |10, lettera a), della legge 24 dicembre |
 |1993, n. 537, e' da intendersi invariato.|
 +-----+
 |226. La quota di cui al comma 225, |
 |lettera e), e' rideterminata in euro |

|0,115 a decorrere dal 1° gennaio 2025. |

+-----+ |

|227. Al fine di confermare e rafforzare |

|la capillarita' della rete delle farmacie|

|sul territorio nazionale sono altresì |

|riconosciute: |

| a) una quota fissa aggiuntiva pari a |

|euro 1,20 per ogni farmaco erogato dalle |

|farmacie con fatturato SSN al netto |

|dell'IVA non superiore a euro 150.000; |

| b) una quota fissa aggiuntiva pari a |

|euro 0,58 per ogni farmaco erogato dalle |

|farmacie, ad esclusione di quelle di cui |

|alla lettera c), con fatturato SSN al |

|netto dell'IVA non superiore a euro |

|300.000; |

| c) una quota fissa aggiuntiva pari a |

|euro 0,62 per ogni farmaco erogato dalle |

|farmacie rurali sussidiate, come definite|

|dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, con |

|fatturato SSN al netto dell'IVA non |

|superiore a euro 450.000. |

+-----+ |

|228. Ferme restando le quote di spettanza|

|per le aziende farmaceutiche sul prezzo |

|di vendita al pubblico dei farmaci di cui|

|all'articolo 8, comma 10, lettera a), |

|della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e |

|dei farmaci equivalenti di cui |

all'articolo 7, comma 1, del	
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,	
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 16 novembre 2001, n. 405, con	
esclusione dei medicinali originariamente	
coperti da brevetto o che abbiano fruito	
di licenze derivanti da tale brevetto, a	
decorrere dal 1° marzo 2024 cessa	
l'applicazione dei seguenti sconti:	
a) sconto a beneficio del SSN	
proporzionale al prezzo del farmaco per	
le diverse tipologie di farmacia,	
definito ai sensi dell'articolo 1, comma	
40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;	
b) sconto disposto con determinazione	
dell'AIFA 9 febbraio 2007, pubblicata	
nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21	
febbraio 2007;	
c) sconto di cui all'articolo 1, comma	
3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n.	
156, convertito, con modificazioni, dalla	
legge 2 agosto 2004, n. 202;	
d) sconto di cui all'articolo 11, comma	
6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.	
78, convertito, con modificazioni, dalla	
legge, 30 luglio 2010, n. 122.	
+-----+	
229. Allo scopo di operare periodicamente	
la verifica di sostenibilita' economica	

delle previsioni di cui ai commi da 224 a	
231, con decreto del Ministero della	
salute e' istituito, senza nuovi o	
maggiori oneri per la finanza pubblica,	
un apposito tavolo tecnico che, a far	
data dal 1° marzo 2024 e con cadenza	
annuale, monitora l'andamento della spesa	
connessa all'espletamento del servizio di	
dispensazione dei farmaci SSN da parte	
delle farmacie. Al tavolo tecnico	
partecipano i rappresentanti del	
Ministero della salute, del Ministero	
dell'economia e delle finanze,	
dell'Agenzia italiana del farmaco, della	
Conferenza permanente per i rapporti tra	
lo Stato, le regioni e le province	
autonome di Trento e di Bolzano e delle	
associazioni di categoria maggiormente	
rappresentative delle farmacie, ai quali	
non spettano compensi, gettoni di	
presenza, rimborsi di spese o altri	
emolumenti comunque denominati.	
+-----+	
230. A decorrere dal 1° marzo 2024 sono	
abrogati i commi 532, 533 e 534	
dell'articolo 1 della legge 29 dicembre	
2022, n. 197.	
+-----+	
231. Al fine di garantire l'uniformita'	

|dell'erogazione dei livelli essenziali di|
|assistenza su tutto il territorio |
|nazionale, anche ai fini |
|dell'applicazione delle disposizioni |
|concernenti le modalita' di erogazione |
|dei medicinali agli assistiti di cui |
|all'articolo 8 del decreto-legge 18 |
|settembre 2001, n. 347, convertito, con |
|modificazioni, dalla legge 16 novembre |
|2001, n. 405, entro sessanta giorni dalla|
|data di entrata in vigore della presente |
|legge il Ministero della salute, sentita |
|l'AIFA, predisporre linee guida dirette a |
|definire modalita' e tempistiche per |
|l'attuazione delle disposizioni di cui |
|all'articolo 10, comma 5, del |
|decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 8 novembre 2012, n. 189. |

+-----+-----+

|232. Per garantire la completa attuazione|Misure per l'abbattimento|
|dei propri Piani operativi per il |delle liste d'attesa |
|recupero delle liste d'attesa, le regioni|
|e le province autonome di Trento e di |
|Bolzano possono avvalersi, fino al 31 |
|dicembre 2024, delle misure previste dai |
|commi da 218 a 222 del presente articolo |
|e possono coinvolgere anche le strutture |
|private accreditate, in deroga |

all'articolo 15, comma 14, primo periodo,	
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,	
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 7 agosto 2012, n. 135, come	
modificato dal comma 233 del presente	
articolo. Per l'attuazione delle	
finalita' di cui al presente comma le	
regioni e le province autonome di Trento	
e di Bolzano possono utilizzare una quota	
non superiore allo 0,4 per cento del	
livello di finanziamento indistinto del	
fabbisogno sanitario nazionale standard	
cui concorre lo Stato per l'anno 2024.	

+-----+-----+

233. Al fine di concorrere all'ordinata	Aggiornamento del
erogazione delle prestazioni	tetto di spesa per gli
assistenziali ricomprese nei livelli	acquisti di prestazioni
essenziali di assistenza, il limite di	sanitarie da privati
spesa indicato all'articolo 15, comma 14,	
primo periodo, del decreto-legge 6 luglio	
2012, n. 95, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,	
n. 135, e' rideterminato nel valore della	
spesa consuntivata nell'anno 2011	
incrementata di 1 punto percentuale per	
l'anno 2024, di 3 punti percentuali per	
l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a	
decorrere dall'anno 2026, fermo restando	
il rispetto dell'equilibrio economico e	

|finanziario del servizio sanitario |

|regionale. |

+-----+

|234. All'articolo 2, comma 67-bis, della |Proroga del finanziamento|

|legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto|delle quote premiali in |

|periodo, le parole: « e per l'anno 2023» |sanita' |

|sono sostituite dalle seguenti: «, per |

|l'anno 2023 e per l'anno 2024» e dopo il |

|settimo periodo e' aggiunto il seguente: |

|« Limitatamente all'anno 2024, la |

|percentuale indicata al citato articolo |

|15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del|

|2012, convertito, con modificazioni, |

|dalla legge n. 135 del 2012, e' pari allo|

|0,50 per cento». |

+-----+

|235. Per consentire l'aggiornamento dei |Finanziamento per |

|LEA in attuazione di quanto previsto |aggiornamento dei LEA |

|dall'articolo 1, commi 558 e 559, della |

|legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono |

|vincolate una quota pari a 50 milioni di |

|euro per l'anno 2024 e una quota pari a |

|200 milioni di euro annui a decorrere |

|dall'anno 2025 a valere sul livello del |

|finanziamento del fabbisogno sanitario |

|nazionale standard cui concorre lo Stato |

|come rideterminato dal comma 217 del |

|presente articolo. |

+-----+

236. All'articolo 1, comma 607, della	Proroga della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le	autorizzazione
parole: « fino al 31 dicembre 2024» sono	all'incremento della
sostituite dalle seguenti: « fino al 31	valorizzazione tariffaria
dicembre 2025».	dell'Istituto
	Mediterraneo per i
	trapianti e le terapie ad
	alta specializzazione -
	ISMETT

+-----+-----+

237. Sono tenuti a versare alla regione	Disposizioni in materia
di residenza una quota di	di lavoratori frontalieri
compartecipazione al Servizio sanitario	e contributo al Servizio
nazionale:	sanitario nazionale
a) i residenti che lavorano e	
soggiornano in Svizzera i quali	
utilizzano il Servizio sanitario	
nazionale;	
b) i frontalieri di cui all'articolo 9,	
paragrafo 1, dell'Accordo tra la	
Repubblica italiana e la Confederazione	
Svizzera relativo all'imposizione dei	
lavoratori frontalieri, con Protocollo	
aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a	
Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e	
reso esecutivo ai sensi della legge 13	
giugno 2023, n. 83, nei casi in cui e'	
stato esercitato il diritto di opzione	
per l'assicurazione malattie come	

|previsto al paragrafo 3, lettera b), |
|relativo alla Svizzera, dell'allegato XI |
|del regolamento (CE) n. 883/2004 del |
|Parlamento europeo e del Consiglio, del |
|29 aprile 2004, relativo al coordinamento|
|dei sistemi di sicurezza sociale, |
|aggiunto conformemente al paragrafo 1, |
|lettera i), della sezione A dell'allegato|
|Il all'Accordo tra la Comunita' europea |
|ed i suoi Stati membri, da una parte, e |
|la Confederazione svizzera, dall'altra, |
|sulla libera circolazione delle persone, |
|con allegati, atto finale e |
|dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 |
|giugno 1999, ratificato e reso esecutivo |
|ai sensi della legge 15 novembre 2000, n.|
|364, e successive modificazioni; |
| c) i familiari a carico dei soggetti di|
|cui alle lettere a) e b). |

+-----+

|238. La regione di residenza definisce |
|annualmente la quota di compartecipazione|
|familiare, compresa fra un valore minimo |
|del 3 per cento e un valore massimo del 6|
|per cento, attuando la progressivita' del|
|contributo in rapporto al reddito netto e|
|ai carichi familiari, con un minimo di 30|
|euro ed un massimo di 200 euro per ogni |
|mese lavorato, da applicare, a decorrere |

|dall'anno 2024, al salario netto | |

|percepito in Svizzera. Le somme di cui al| |

|primo periodo, affluite al bilancio di | |

|ciascuna regione interessata, sono | |

|destinate al sostegno del servizio | |

|sanitario delle aree di confine e | |

|prioritariamente a beneficio del | |

|personale medico e infermieristico, quale| |

|trattamento accessorio, in misura non | |

|superiore al 20 per cento dello stipendio| |

|tabellare lordo, i cui criteri di | |

|attribuzione sono definiti nell'ambito | |

|dei rispettivi contratti collettivi | |

|nazionali di lavoro nei limiti delle | |

|risorse che si rendono disponibili | |

|annualmente a decorrere dall'anno 2024 | |

|per tale finalita' ai sensi del comma | |

|239. | |

+-----+ |

|239. Con decreto del Ministero della | |

|salute, di concerto con il Ministero | |

|dell'economia e delle finanze, sentiti i | |

|Presidenti delle regioni confinanti con | |

|la Svizzera, sono individuate le | |

|modalita' di assegnazione delle somme e | |

|di versamento del contributo nonche' la | |

|quota da destinare, da parte di ciascuna | |

|delle predette regioni, al personale di | |

|cui al comma 238. | |

+-----+

|

|240. All'articolo 34 del testo unico |

|delle disposizioni concernenti la |

|disciplina dell'immigrazione e norme |

|sulla condizione dello straniero, di cui |

|al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.|

|286, sono apportate le seguenti |

|modificazioni: |

| a) al comma 3, le parole: « al |

|contributo minimo previsto dalle norme |

|vigenti» sono sostituite dalle seguenti: |

|« a euro 2.000 annui»; |

| b) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il |

|seguente periodo: « Il contributo non e' |

|in ogni caso inferiore a euro 700 annui |

|nei casi di cui al comma 4, lettera a), e |

|a euro 1.200 nei casi di cui al comma 4, |

|lettera b)»; |

| c) dopo il comma 6 e' inserito il |

|seguente: |

| « 6-bis. Con decreto del Ministro |

|della salute, di concerto con il Ministro |

|dell'economia e delle finanze, da |

|adottare annualmente, gli importi minimi |

|di cui al comma 3 e al comma 5 possono |

|essere adeguati anche tenendo conto della |

|variazione, accertata dall'ISTAT, |

|dell'indice dei prezzi al consumo per le |

|famiglie di operai e impiegati |

|verificatasi nell'anno precedente». |

+-----+ |

|241. I versamenti degli importi di cui al |

|comma 240 sono eseguiti in favore delle |

|regioni presso le quali i richiedenti |

|chiedono l'iscrizione al Servizio |

|sanitario nazionale, utilizzando |

|esclusivamente il modello F24. |

+-----+-----+

|242. L'articolo 11 della legge 24 |Disposizioni in materia |

|dicembre 1954, n. 1228, e' sostituito dal|di obblighi anagrafici |

|seguito: |

|« Art. 11. - 1. Salvo che il fatto |

|costituisca reato, chiunque, avendo |

|obblighi anagrafici, contravviene alle |

|disposizioni della presente legge, della |

|legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei |

|regolamenti di esecuzione delle predette |

|leggi e' soggetto alla sanzione |

|pecuniaria amministrativa da 100 euro a |

|500 euro. La sanzione e' ridotta, |

|sempreche' la violazione non sia stata |

|gia' constatata e comunque non siano |

|iniziate attivita' amministrative di |

|accertamento delle quali l'autore della |

|violazione abbia avuto formale |

|conoscenza, ad un decimo del minimo di |

|quella prevista se la comunicazione e' |

|effettuata o la dichiarazione e' |

|presentata con ritardo non superiore a |
|novanta giorni. |
|2. Salvo che il fatto costituisca |
|reato, l'omissione della dichiarazione di |
|trasferimento di residenza dall'estero o |
|all'estero entro il termine previsto |
|rispettivamente dall'articolo 13, comma |
|2, del regolamento di cui al decreto del |
|Presidente della Repubblica 30 maggio |
|1989, n. 223, o dall'articolo 6, commi 1 |
|e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, |
|e' soggetta alla sanzione amministrativa |
|pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per |
|ciascun anno in cui perdura l'omissione. |
|La sanzione e' ridotta, sempreche' la |
|violazione non sia stata gia' constatata |
|e comunque non siano iniziate attivita' |
|amministrative di accertamento delle |
|quali l'autore della violazione abbia |
|avuto formale conoscenza, ad un decimo |
|del minimo di quella prevista se la |
|dichiarazione e' presentata con ritardo |
|non superiore a novanta giorni. |
|3. L'autorita' competente |
|all'accertamento e all'irrogazione della |
|sanzione e' il comune nella cui anagrafe |
|e' iscritto il trasgressore. Per il |
|procedimento accertativo e sanzionatorio |
|si applicano le disposizioni della legge |

|24 novembre 1981, n. 689. L'accertamento |
 |e l'irrogazione delle sanzioni sono |
 |notificati, a pena di decadenza, entro il|
 |31 dicembre del quinto anno successivo a |
 |quello in cui l'obbligo anagrafico non |
 |risulta adempiuto o la dichiarazione |
 |risulta omessa. |
 |4. I proventi delle sanzioni di cui al |
 |presente articolo sono acquisiti al |
 |bilancio del comune che ha irrogato la |
 |sanzione». |
 +-----+
 |243. All'articolo 6 della legge 27 |
 |ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9-bis|
 |sono aggiunti i seguenti: |
 |« 9-ter. Le pubbliche amministrazioni |
 |di cui all'articolo 1, comma 2, del |
 |decreto legislativo 30 marzo 2001, n. |
 |165, all'articolo 1, comma 2, della legge|
 |31 dicembre 2009, n. 196, e all'articolo |
 |19, comma 2, della legge 28 dicembre |
 |2005, n. 262, che, nell'esercizio delle |
 |funzioni, acquisiscono elementi rilevanti|
 |che indicano la residenza di fatto |
 |all'estero da parte del cittadino |
 |italiano, li comunicano al comune di |
 |iscrizione anagrafica e all'ufficio |
 |consolare competente per territorio |
 |rispettivamente per i provvedimenti di |

|competenza, inclusi quelli di cui |
|all'articolo 11 della legge 24 dicembre |
|1954, n. 1228. |
|9-quater. Il comune comunica le |
|iscrizioni e cancellazioni d'ufficio |
|effettuate nell'Anagrafe degli italiani |
|residenti all'estero all'Agenzia delle |
|entrate per i controlli fiscali di |
|competenza». |

+-----+

244. Al fine di supportare ulteriormente	Ulteriori misure in
l'implementazione degli standard	materia di potenziamento
organizzativi, quantitativi, qualitativi	del Servizio sanitario
e tecnologici ulteriori rispetto a quelli	nazionale e
previsti dal Piano nazionale di ripresa e	dell'assistenza
resilienza (PNRR) per il potenziamento	territoriale
dell'assistenza territoriale, con	
riferimento ai maggiori oneri per la	
spesa di personale dipendente, da	
reclutare anche in deroga ai vincoli in	
materia di spesa di personale previsti	
dalla legislazione vigente limitatamente	
alla spesa eccedente i predetti vincoli,	
e per quello convenzionato, la spesa	
massima autorizzata ai sensi	
dell'articolo 1, comma 274, della legge	
30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementata	
di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e	
di 350 milioni di euro annui a decorrere	

dall'anno 2026 a valere sul finanziamento	
del Servizio sanitario nazionale. Con	
decreto del Ministro della salute, di	
concerto con il Ministro dell'economia e	
delle finanze, le somme di cui al primo	
periodo sono ripartite fra le regioni e	
le province autonome di Trento e di	
Bolzano, anche tenendo conto degli	
obiettivi previsti dal PNRR.	

+-----+ |
245. All'articolo 12, comma 2, della	
legge 15 marzo 2010, n. 38, e' aggiunto,	
in fine, il seguente periodo: « A	
decorrere dall'anno 2024, l'importo di	
cui al primo periodo e' incrementato di	
10 milioni di euro annui».	

+-----+ |
246. Una quota delle risorse incremental	
di cui al comma 217, pari a 240 milioni	
di euro per l'anno 2025 e a 310 milioni	
di euro annui a decorrere dall'anno 2026,	
e' destinata all'incremento delle	
disponibilita' per il perseguimento degli	
obiettivi sanitari di carattere	
prioritario e di rilievo nazionale, di	
cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis,	
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.	

+-----+-----+
|247. All'articolo 1, comma 330, della |Fondo per l'Alzheimer e |

|legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' |le demenze |

|aggiunto, in fine, il seguente periodo: «| |

|La dotazione del Fondo di cui al primo | |

|periodo e' incrementata di 4.900.000 euro| |

|per l'anno 2024 e di 15.000.000 di euro | |

|per ciascuno degli anni 2025 e 2026». | |

+-----+-----+

|248. All'articolo 16 del decreto | |

|legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono |Misure a sostegno del |

|apportate le seguenti modificazioni: |credito alle esportazioni|

| a) al comma 1-bis: | |

| 1) dopo le parole: « annualmente,» | |

|sono inserite le seguenti: « le stime | |

|degli»; | |

| 2) dopo il primo periodo e' inserito | |

|il seguente: « Sulla base di tali stime, | |

|il soggetto gestore provvede a effettuare| |

|gli accantonamenti, se necessari, ai fini| |

|della copertura delle uscite di cassa | |

|stimate per il triennio successivo, che, | |

|tenuto conto delle disponibilita' di | |

|cassa presenti sul Fondo e delle | |

|ulteriori risorse disponibili a | |

|legislazione vigente, anche in via | |

|pluriennale, assicurino la continuita', | |

|l'operativita' e la sostenibilita' del | |

|Fondo medesimo»; | |

| b) dopo il comma 1-bis e' inserito il | |

|seguente: | |

| « 1-ter. Per le finalita' di cui al |
|comma 1-bis, nei limiti delle risorse |
|disponibili sul Fondo di cui all'articolo|
|3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il |
|Ministero dell'economia e delle finanze, |
|con riferimento agli impegni assunti e a |
|quelli da assumere annualmente, e' |
|autorizzato a effettuare le operazioni |
|finanziarie di cui all'articolo 3, comma |
|1, lettera c), del testo unico delle |
|disposizioni legislative e regolamentari |
|in materia di debito pubblico, di cui al |
|decreto del Presidente della Repubblica |
|30 dicembre 2003, n. 398. A tal fine, le |
|somme disponibili sui conti correnti |
|utilizzati per la gestione del Fondo di |
|cui all'articolo 3 della legge 28 maggio |
|1973, n. 295, necessarie in relazione |
|alle predette operazioni finanziarie, |
|sono versate all'entrata del bilancio |
|dello Stato per essere riassegnate ai |
|pertinenti capitoli di spesa dello stato |
|di previsione del Ministero dell'economia|
|e delle finanze. Le somme derivanti dalle|
|predette operazioni finanziarie e |
|affluite sugli appositi capitoli dello |
|stato di previsione dell'entrata ad essi |
|relativi, sono riassegnate ai pertinenti |
|capitoli dello stato di previsione del |

|Ministero dell'economia e delle finanze, |
|per essere versate sui conti correnti |
|utilizzati per la gestione del Fondo di |
|cui all'articolo 3 della legge 28 maggio |
|1973, n. 295». |

+-----+-----+

249. All'articolo 16 del decreto-legge 19	Modifica credito
settembre 2023, n. 124, convertito, con	d'imposta Zes unica del
modificazioni, dalla legge 13 novembre	Mezzogiorno
2023, n. 162, il comma 6 e' sostituito	
dal seguente:	
« 6. Il credito d'imposta di cui al	
presente articolo e' riconosciuto nel	
limite di spesa complessivo di 1.800	
milioni di euro per l'anno 2024. Gli	
importi di cui al presente articolo sono	
versati alla contabilita' speciale n.	
1778 intestata all'Agenzia delle entrate.	
Con decreto del Ministro per gli affari	
europei, il Sud, le politiche di coesione	
e il PNRR, di concerto con il Ministro	
dell'economia e delle finanze, sono	
definiti le modalita' di accesso al	
beneficio nonche' i criteri e le	
modalita' di applicazione e di fruizione	
del credito d'imposta e dei relativi	
controlli, anche al fine di assicurare il	
rispetto del limite di spesa di cui al	
primo periodo».	

+-----+-----+	
250. Al fine di assicurare la continuita'	Prestiti cambiari PMI
aziendale, l'Istituto di servizi per il	agricole operanti nel
mercato agricolo alimentare (ISMEA) e'	settore ortofrutticolo
autorizzato a erogare prestiti cambiari	
in favore delle piccole e medie imprese	
agricole operanti nel settore	
ortofrutticolo, come definito	
dall'allegato I, parti IX e X, del	
regolamento (UE) n. 1308/2013 del	
Parlamento europeo e del Consiglio, del	
17 dicembre 2013, per un importo massimo	
pari al 50 per cento dell'ammontare dei	
ricavi registrati nel 2022 dall'impresa	
richiedente e comunque non superiore a	
30.000 euro, con inizio del rimborso dopo	
ventiquattro mesi dalla data di	
erogazione e durata fino a cinque anni.	
+-----+	
251. I prestiti sono concessi a tasso	
agevolato nel rispetto delle disposizioni	
stabilite dal regolamento (UE) n.	
1408/2013 della Commissione, del 18	
dicembre 2013, relativo all'applicazione	
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul	
funzionamento dell'Unione europea agli	
aiuti « de minimis » nel settore	
agricolo.	
+-----+	

252. Per l'erogazione dei prestiti		
cambiari previsti dai commi 250 e 251,		
l'ISMEA e' autorizzato a utilizzare, fino		
ad esaurimento, le risorse residue di cui		
all'articolo 19, comma 2, del		
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,		
convertito, con modificazioni, dalla		
legge 20 maggio 2022, n. 51. Per		
l'integrale abbattimento degli interessi		
dovuti sulle rate di finanziamento,		
l'ISMEA e' autorizzato a utilizzare, fino		
a 5 milioni di euro, le risorse residue		
di cui all'articolo 13, comma 2, del		
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,		
convertito, con modificazioni, dalla		
legge 1° dicembre 2016, n. 225.		
+-----+		
253. Per il finanziamento dei contratti	Misure in favore delle	
di sviluppo relativi ai progetti di	imprese	
sviluppo industriale, disciplinati ai		
sensi dell'articolo 43 del decreto-legge		
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con		
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,		
n. 133, e' autorizzata la spesa		
complessiva di 190 milioni di euro per		
l'anno 2024, di 310 milioni di euro per		
l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per		
ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.		
+-----+		

|254. Il Ministero delle imprese e del |
 |made in Italy puo' impartire al soggetto |
 |gestore direttive specifiche per |
 |l'utilizzo delle risorse di cui al comma |
 |253, al fine di sostenere la |
 |realizzazione di particolari finalita' di |
 |sviluppo. |
 +-----+ |
 |255. Alla compensazione degli effetti |
 |finanziari in termini di fabbisogno e di |
 |indebitamento netto derivanti dal comma |
 |253, pari a 60 milioni di euro per l'anno |
 |2031 e 20 milioni di euro per l'anno |
 |2032, si provvede mediante corrispondente |
 |riduzione del Fondo per la compensazione |
 |degli effetti finanziari non previsti a |
 |legislazione vigente conseguenti |
 |all'attualizzazione di contributi |
 |pluriennali, di cui all'articolo 6, comma |
 |2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. |
 |154, convertito, con modificazioni, dalla |
 |legge 4 dicembre 2008, n. 189. |
 +-----+ |
 |256. Al fine di assicurare continuita' |
 |alle misure di sostegno agli investimenti |
 |produttivi delle micro, piccole e medie |
 |imprese, attuate ai sensi dell'articolo 2 |
 |del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, |
 |convertito, con modificazioni, dalla |

legge 9 agosto 2013, n. 98,		
l'autorizzazione di spesa di cui al comma		
8 del medesimo articolo 2 e' incrementata		
di 100 milioni di euro per l'anno 2024.		
+-----+		
257. La dotazione del Fondo per la		
crescita sostenibile, di cui all'articolo		
23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.		
83, convertito, con modificazioni, dalla		
legge 7 agosto 2012, n. 134, e'		
incrementata di 110 milioni di euro per		
l'anno 2024 e di 220 milioni di euro per		
l'anno 2025.		
+-----+	+-----+	
258. Le cooperative esistenti, operanti Cooperative storiche		
nelle province autonome di Trento e di concessionarie produzione		
Bolzano, che connettono clienti non soci, energia elettrica		
sono considerate, ai fini del testo		
integrato delle disposizioni per la		
regolamentazione delle cooperative		
elettriche (TICOOP), di cui alla		
deliberazione dell'Autorita' di		
regolazione per energia, reti e ambiente		
(ARERA) ARG/elt 113/10 del 26 luglio		
2010, come cooperative storiche		
concessionarie di cui alla parte II del		
medesimo testo integrato fino alla data		
di rilascio di tutte le concessioni di		
distribuzione con le modalita' previste		

|dalla vigente normativa e comunque non |

|oltre il 31 dicembre 2025. |

+-----+

|259. Al fine di sostenere investimenti |Garanzia Archimede |

|infrastrutturali e produttivi realizzati |

|in Italia, anche in ambiti caratterizzati|

|da condizioni di parziale fallimento di |

|mercato e di livelli subottimali di |

|investimento, connessi all'elevata |

|rischiosita' anche associata a |

|esposizioni di medio e lungo periodo, |

|all'uso di tecnologie innovative o alla |

|limitata offerta di prodotti finanziari, |

|la societa' SACE S.p.A. e' abilitata a |

|rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, |

|garanzie connesse a investimenti nei |

|settori delle infrastrutture, anche a |

|carattere sociale, dei servizi pubblici |

|locali e dell'industria e ai processi di |

|transizione verso un'economia pulita e |

|circolare, la mobilita' sostenibile, |

|l'adattamento ai cambiamenti climatici e |

|la mitigazione dei loro effetti, la |

|sostenibilita' e la resilienza ambientale|

|o climatica e l'innovazione industriale, |

|tecnologica e digitale delle imprese. |

+-----+ |

|260. Le garanzie di cui ai commi da 259 a|

|271: |

| a) possono essere rilasciate in favore |
|dei soggetti identificati come partner |
|esecutivi nell'ambito del programma |
|InvestEU di cui al regolamento (UE) |
|2021/523 del Parlamento europeo e del |
|Consiglio, del 24 marzo 2021, ovvero di |
|banche, di istituzioni finanziarie |
|nazionali e internazionali e degli altri |
|soggetti abilitati all'esercizio del |
|credito in Italia; |
| b) possono riguardare finanziamenti, |
|sotto qualsiasi forma, ivi inclusi |
|portafogli di finanziamenti, concessi |
|alle imprese con sede legale in Italia e |
|alle imprese aventi sede legale |
|all'estero con una stabile organizzazione|
|in Italia, diverse dalle piccole e medie |
|imprese, come definite dalla |
|raccomandazione 2003/361/CE della |
|Commissione, del 6 maggio 2003, e dalle |
|imprese in difficoltà, come definite |
|dalla comunicazione della Commissione |
|2014/C 249/01; |
| c) possono essere rilasciate in favore |
|di imprese di assicurazione nazionali e |
|internazionali, autorizzate all'esercizio|
|in Italia del ramo credito e cauzioni in |
|relazione a fidejussioni, garanzie e |
|altri impegni di firma nonché in favore |

di sottoscrittori di prestiti		
obbligazionari, cambiali finanziarie,		
titoli di debito e altri strumenti		
finanziari, partecipativi e no,		
convertibili anche di rango subordinato;		
d) possono essere concesse previa		
istruttoria da parte della SACE S.p.A.,		
svolta in linea con le migliori pratiche		
del settore bancario e assicurativo, ivi		
inclusa la previa valutazione		
dell'idoneita' delle predette garanzie a		
generare elementi di addizionalita', ai		
sensi del regolamento (UE) 2015/1017 del		
Parlamento europeo e del Consiglio, del		
25 giugno 2015, ove applicabile;		
e) sono concesse per una durata massima		
di venticinque anni e per una percentuale		
massima di copertura non eccedente il 70		
per cento, ovvero il 60 per cento ove		
rilasciate in relazione a fideiussioni,		
garanzie e altri impegni di firma che le		
imprese sono tenute a prestare per		
l'esecuzione di appalti pubblici e		
l'erogazione degli anticipi contrattuali		
ai sensi della pertinente normativa di		
sette, ovvero il 50 per cento nel caso		
di esposizioni di rango subordinato. Con		
riferimento alle garanzie su portafogli		
di finanziamenti, la percentuale massima		

|di copertura di ciascuna tranche, anche |
 |con percentuali asimmetriche tra tranche, |
 |e' pari al 50 per cento, ovvero al 100 |
 |per cento qualora nella tranche sia |
 |incluso non oltre il 50 per cento di |
 |ciascun finanziamento, fermo restando che |
 |per le tranche « junior » o « mezzanine » |
 |il relativo spessore non puo' in ogni |
 |caso superare il 15 per cento |
 |dell'importo nominale complessivo del |
 |portafoglio e la percentuale massima di |
 |copertura e' pari al 50 per cento. |
 +-----+
 |261. Gli impegni derivanti dall'attivita' |
 |di cui ai commi da 259 a 271 sono assunti |
 |dalla SACE S.p.A. nella misura del 20 per |
 |cento e dallo Stato nella misura dell'80 |
 |per cento del capitale e degli interessi |
 |di ciascun impegno, senza vincolo di |
 |solidarieta'. I predetti impegni sono |
 |assunti dalla SACE S.p.A. coerentemente |
 |con un piano annuale di attivita', che |
 |definisce l'ammontare previsto di |
 |operazioni da assicurare, suddivise per |
 |aree geografiche e macro-settori |
 |tematici, e con un sistema dei limiti di |
 |rischio (Risk Appetite Framework-RAF), |
 |che definisce, in linea con le migliori |
 |pratiche del settore bancario e |

|assicurativo, la propensione al rischio, |
 |le soglie di tolleranza, con particolare |
 |riguardo alle operazioni che possono |
 |determinare elevati rischi di |
 |concentrazione verso singole controparti,|
 |gruppi di controparti connesse o settori |
 |di attivita', nonche' i processi di |
 |riferimento necessari per definirli e |
 |attuarli. Il piano annuale di attivita' e|
 |il sistema dei limiti di rischio sono |
 |approvati, su proposta del Ministro |
 |dell'economia e delle finanze, con |
 |delibera del Comitato interministeriale |
 |per la programmazione economica e lo |
 |sviluppo sostenibile (CIPESS). Gli |
 |impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello |
 |svolgimento dell'attivita' di cui ai |
 |commi da 259 a 271 sono garantiti dallo |
 |Stato nei limiti indicati dalla legge di |
 |bilancio. Non e' ammesso il ricorso |
 |diretto dei soggetti finanziatori alla |
 |garanzia dello Stato. |
 +-----+
 |262. La SACE S.p.A. rilascia a condizioni|
 |di mercato le garanzie e le coperture |
 |assicurative da cui derivano gli impegni |
 |di cui ai commi da 259 a 271 anche in |
 |nome proprio e per conto dello Stato. Il |
 |rilascio delle garanzie e delle coperture|

assicurative il cui importo massimo	
garantito in quota capitale ecceda 600	
milioni di euro e superi il 25 per cento	
del fatturato dell'impresa beneficiaria,	
ovvero del consolidato del gruppo di	
riferimento, ove esistente, considerati i	
dati risultanti dall'ultimo bilancio	
approvato, e in ogni caso qualora	
l'importo massimo garantito in quota	
capitale ecceda 1 miliardo di euro	
ovvero, per le garanzie su singoli	
portafogli di finanziamenti, l'importo	
garantito del portafoglio superi 3	
miliardi di euro, e' subordinato al nulla	
osta del Ministro dell'economia e delle	
finanze adottato sulla base	
dell'istruttoria trasmessa dalla SACE	
S.p.A. Per le garanzie su portafogli di	
finanziamenti, i parametri di cui al	
presente comma devono essere calcolati	
avuto riguardo alla percentuale garantita	
di ogni singolo finanziamento e ai dati	
di fatturato di ciascuna impresa	
beneficiaria, ovvero del consolidato del	
gruppo di riferimento, ove esistente. Le	
garanzie e le coperture assicurative	
prevedono che la richiesta di indennizzo	
e qualsiasi comunicazione o istanza siano	
rivolte unicamente alla SACE S.p.A.	

+-----+	
263. I criteri e le modalita' di rilascio	
della garanzia nonche' di definizione	
della composizione del portafoglio di	
garanzie gestito dalla SACE S.p.A. ai	
sensi dei commi da 259 a 271, inclusi i	
profili relativi alla distribuzione dei	
relativi limiti di rischio, in funzione	
dell'andamento del portafoglio garantito	
e dei volumi di attivita' attesi e in	
considerazione dell'andamento complessivo	
delle ulteriori esposizioni dello Stato,	
derivanti da altri strumenti di garanzia	
gestiti dalla medesima SACE S.p.A., sono	
definiti conformemente a quanto previsto	
dall'allegato IV alla presente legge.	
+-----+	
264. La SACE S.p.A. determina i premi a	
titolo di remunerazione delle garanzie in	
linea con le caratteristiche e il profilo	
di rischio delle operazioni sottostanti,	
tenendo conto della loro natura e degli	
obiettivi dalle stesse conseguiti in	
conformita' a quanto previsto dal comma	
259.	
+-----+	
265. Le modalita' operative ai fini	
dell'assunzione e della gestione delle	
garanzie, della loro escussione e del	

|recupero dei crediti, nonche' la |
|documentazione necessaria ai fini del |
|rilascio delle garanzie, inclusi i rimedi|
|contrattuali previsti in relazione |
|all'inadempimento da parte del soggetto |
|garantito agli impegni previsti, sono |
|stabilite dalla SACE S.p.A. |
+-----+ |
|266. La SACE S.p.A. svolge, anche per |
|conto del Ministero dell'economia e delle|
|finanze, le attivita' relative |
|all'escussione della garanzia e al |
|recupero dei crediti, per le quali puo' |
|altresi' delegare terzi o gli stessi |
|garantiti. La SACE S.p.A. opera con la |
|dovuta diligenza professionale. |
+-----+ |
|267. Agli impegni assunti dallo Stato ai |
|sensi dei commi da 259 a 271, che non |
|possono superare l'importo complessivo |
|massimo di 60 miliardi di euro, tenuto |
|conto degli impegni, tempo per tempo in |
|essere, gia' assunti dalla SACE S.p.A. a |
|valere sulle disponibilita' del fondo di |
|cui all'articolo 1, comma 14, del |
|decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 5 giugno 2020, n. 40, e il cui |
|limite di impegni assumibili annualmente |

|e' fissato dalla legge di bilancio, si |
 |provvede nei limiti delle risorse libere |
 |disponibili nel medesimo fondo. Tale |
 |fondo e' alimentato con i premi riscossi |
 |dalla SACE S.p.A. per conto del Ministero|
 |dell'economia e delle finanze, versati |
 |sul conto corrente di cui all'articolo 1,|
 |comma 14, del decreto-legge 8 aprile |
 |2020, n. 23, convertito, con |
 |modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,|
 |n. 40, al netto delle commissioni |
 |trattenute dalla medesima SACE S.p.A. per|
 |le attivita' svolte ai sensi dei commi da|
 |259 a 271 e risultanti dalla contabilita'|
 |della medesima SACE S.p.A., salvo |
 |conguaglio all'esito dell'approvazione |
 |del bilancio. Tali commissioni sono |
 |limitate alla copertura dei costi |
 |sostenuti, imputabili alle attivita' |
 |svolte per l'acquisizione, gestione, |
 |ristrutturazione e recupero degli impegni|
 |connessi alle garanzie. |
 +-----+
 |268. Il limite massimo degli impegni che |
 |la SACE S.p.A. puo' assumere per il |
 |rilascio di garanzie nell'anno 2024 ai |
 |sensi dei commi da 259 a 271 e' fissato |
 |in 10 miliardi di euro. Le garanzie |
 |rilasciate ai sensi del comma 260, |

|lettera c), non possono superare il 10 |
|per cento dell'importo di cui al primo |
|periodo. Tale percentuale puo' essere |
|rideterminata, nel rispetto del limite di|
|impegni di cui al presente comma, con |
|decreto del Ministro dell'economia e |
|delle finanze. |

+-----+-----+

|269. Ai sensi e per gli effetti |Garanzia Green SACE |
|dell'articolo 64, commi 2 e 5, del |
|decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 11 settembre 2020, n. 120, per |
|l'anno 2024 le risorse disponibili al 31 |
|dicembre 2023 sul conto corrente di |
|tesoreria, istituito ai sensi |
|dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo,|
|della legge 27 dicembre 2019, n. 160, |
|sono destinate alla copertura delle |
|garanzie di cui al citato articolo 64 del|
|decreto-legge n. 76 del 2020, nel limite |
|di impegno assumibile dalla SACE S.p.A., |
|pari a 3.000 milioni di euro. Le predette|
|garanzie sono concesse in misura non |
|eccedente il 50 per cento, ove rilasciate|
|in relazione a fideiussioni, garanzie e |
|altri impegni di firma che le imprese |
|sono tenute a prestare per l'esecuzione |
|di appalti pubblici e l'erogazione degli |

|anticipi contrattuali ai sensi della | |
|pertinente normativa di settore. | |
+-----+-----+
270. Al fine di accelerare la	Supporto
realizzazione degli interventi finanziari	tecnico-operativo al MEF
nell'economia, per l'espletamento delle	di societa' partecipate
attivita' di natura amministrativa e	
contabile connesse all'attuazione di tali	
interventi, il Ministero dell'economia e	
delle finanze puo' avvalersi del supporto	
tecnico-operativo di societa' interamente	
partecipate dal Ministero medesimo, che	
esercita il controllo analogo in	
conformita' alla disciplina nazionale e	
dell'Unione europea in materia di in	
house providing. Con apposito	
disciplinare, da sottoscrivere tra il	
Ministero dell'economia e delle finanze e	
le predette societa' partecipate, sono	
stabiliti i termini e le modalita' di	
attuazione delle disposizioni di cui al	
periodo precedente. Per l'attuazione del	
presente comma e' autorizzata la spesa di	
500.000 euro annui a decorrere dall'anno	
2024.	

+-----+-----+
271. Ai fini del coordinamento con il	Garanzie a favore di
piano di attivita' di cui al comma 261 e	investimenti in
al fine di assicurare l'efficace	infrastrutture idriche

attuazione degli interventi in garanzia a	
supporto di investimenti per il	
potenziamento delle infrastrutture	
idriche, ivi comprese le reti di	
fognatura e depurazione, in tutto il	
territorio nazionale e per la tutela	
della risorsa idrica e dell'ambiente,	
l'Autorita' di regolazione per energia,	
reti e ambiente, la Cassa per i servizi	
energetici e ambientali e la SACE S.p.A.	
stipulano un'apposita convenzione, avente	
ad oggetto la disciplina dei criteri di	
individuazione degli investimenti	
ritenuti prioritari ovvero eleggibili	
alla fruizione delle garanzie di cui ai	
commi da 259 al presente comma ovvero di	
quelle di cui all'articolo 58 della legge	
28 dicembre 2015, n. 221, e alle relative	
disposizioni attuative, delle modalita'	
di comunicazione e informazione,	
relativamente ai predetti interventi, al	
Ministero dell'economia e delle finanze	
nonche' delle procedure operative	
inerenti alle attivita' di originazione,	
di istruttoria, di gestione, di	
indennizzo e di recupero delle predette	
garanzie. Ai fini della definizione dei	
criteri di individuazione degli	
investimenti ritenuti prioritari ovvero	

eleggibili alla fruizione delle garanzie	
di cui al primo periodo, si tiene conto	
anche dei criteri adottati per la	
definizione del Piano nazionale di	
interventi infrastrutturali e per la	
sicurezza nel settore idrico, di cui	
all'articolo 1, comma 516, della legge 27	
dicembre 2017 n. 205. Agli oneri	
derivanti dallo svolgimento delle	
attività disciplinate dalla convenzione	
di cui al primo periodo si provvede a	
valere sulle disponibilità del Fondo di	
cui all'articolo 58 della legge 28	
dicembre 2015, n. 221, nel limite delle	
risorse destinate alla copertura dei	
costi di gestione dello stesso.	

+-----+-----+

272. Al fine di consentire l'approvazione Ponte sullo Stretto di
da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, Messina
del progetto definitivo del collegamento
stabile tra la Sicilia e la Calabria ai
sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del
decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more
dell'individuazione di fonti di
finanziamento atte a ridurre l'onere a
carico del bilancio dello Stato, e'
autorizzata la spesa complessiva di 9.312

milioni di euro, in ragione di 607		
milioni di euro per l'anno 2024, 885		
milioni di euro per l'anno 2025, 1.150		
milioni di euro per l'anno 2026, 440		
milioni di euro per l'anno 2027, 1.380		
milioni di euro per l'anno 2028, 1.700		
milioni di euro per l'anno 2029, 1.430		
milioni di euro per l'anno 2030, 1.460		
milioni di euro per l'anno 2031 e 260		
milioni di euro per l'anno 2032.		
+-----+		
273. Per le finalita' di cui al comma 272		
e' altresì autorizzata la spesa di:		
a) 718 milioni di euro, in ragione di		
70 milioni di euro per l'anno 2024, 50		
milioni di euro per l'anno 2025, 50		
milioni di euro per l'anno 2026, 400		
milioni di euro per l'anno 2027 e 148		
milioni di euro per l'anno 2028, mediante		
corrispondente riduzione delle risorse		
del Fondo per lo sviluppo e la coesione,		
periodo di programmazione 2021-2027, di		
cui all'articolo 1, comma 177, della		
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e		
imputata sulla quota afferente alle		
Amministrazioni centrali ai sensi		
dell'articolo 1, comma 178, lettera b),		
numero 1), della legge 30 dicembre 2020,		
n. 178, come modificato dall'articolo 1		

|del decreto-legge 19 settembre 2023, n. |
 |124, convertito, con modificazioni, dalla|
 |legge 13 novembre 2023, n. 162; |
 |b) 1.600 milioni di euro, in ragione di |
 |103 milioni di euro per l'anno 2024, 100 |
 |milioni di euro per l'anno 2025, 100 |
 |milioni di euro per l'anno 2026, 940 |
 |milioni di euro per l'anno 2027 e 357 |
 |milioni di euro per l'anno 2028, mediante|
 |corrispondente riduzione delle risorse |
 |del Fondo per lo sviluppo e la coesione, |
 |periodo di programmazione 2021-2027, di |
 |cui all'articolo 1, comma 177, della |
 |legge 30 dicembre 2020, n. 178, e |
 |imputata sulle risorse indicate per la |
 |Regione siciliana e la regione Calabria |
 |dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del |
 |3 agosto 2023, adottata ai sensi |
 |dell'articolo 1, comma 178, lettera b), |
 |numero 2), della legge n. 178 del 2020, |
 |come modificato dall'articolo 1 del |
 |decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, |
 |convertito, con modificazioni, dalla |
 |legge 13 novembre 2023, n. 162. |
 +-----+
 |274. Gli accordi per la coesione da |
 |definire tra la Regione siciliana e la |
 |regione Calabria con il Ministro per gli |
 |affari europei, il Sud, le politiche di |

coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo	
1, comma 178, lettera d), della legge 30	
dicembre 2020, n. 178, come modificato	
dall'articolo 1 del decreto-legge 19	
settembre 2023, n. 124, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 13 novembre	
2023, n. 162, danno evidenza delle	
risorse annuali destinate alla	
realizzazione dell'intervento ai sensi	
del comma 273 del presente articolo, a	
concorrenza integrale degli importi	
annuali individuati al medesimo comma	
273, lettera b).	
+-----+	
275. Entro il 30 giugno di ogni anno e	
fino all'entrata in esercizio dell'opera,	
il Ministero delle infrastrutture e dei	
trasporti presenta un'informativa al	
CIPESS sulle iniziative intraprese ai	
fini del reperimento di ulteriori risorse	
la copertura dei costi di realizzazione	
dell'opera. Con apposite delibere, su	
proposta del Ministero delle	
infrastrutture e dei trasporti, di	
concerto con il Ministero dell'economia e	
delle finanze, il CIPESS attesta la	
sussistenza delle ulteriori risorse di	
cui al primo periodo, determinando	
conseguentemente la corrispondente	

|riduzione in via prioritaria |
 |dell'autorizzazione di spesa di cui al |
 |comma 272 e la relativa articolazione |
 |annuale. |
 +-----+-----+
276. Per la celere realizzazione degli	Interventi urgenti di
interventi urgenti di ripristino della	ripristino della
funzionalita' dell'impianto funiviario di	funzionalita'
Savona in concessione alla societa'	dell'impianto funiviario
Funivie S.p.a., nonche' per garantire la	di Savona
continuita' dell'esercizio dei servizi di	
trasporto portuale a basso impatto	
ambientale, dalla data di entrata in	
vigore della presente legge, al	
Commissario straordinario di cui	
all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del	
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,	
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 24 aprile 2020, n. 27, sono	
attribuiti i compiti e le funzioni	
relativi allo svolgimento delle attivita'	
di cui ai commi 3 e 4 del medesimo	
articolo 94-bis del citato decreto-legge	
n. 18 del 2020. Per le finalita' di cui	
al primo periodo, il Commissario	
straordinario di cui all'articolo 94-bis,	
comma 7-bis, del citato decreto-legge n.	
18 del 2020, opera con i poteri di cui ai	
commi 2 e 3 dell'articolo 4 del	

|decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 14 giugno 2019, n. 55, e puo' |
|nominare fino a due subcommissari. Il |
|compenso dei subcommissari di cui al |
|secondo periodo puo' essere fissato in |
|misura non superiore a quella indicata |
|all'articolo 15, comma 3, del |
|decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 15 luglio 2011, n. 111, e i |
|relativi oneri sono posti a carico delle |
|risorse di cui all'allegato V annesso |
|alla presente legge. L'incarico dei |
|subcommissari di cui al secondo periodo |
|cessa alla scadenza del Commissario |
|straordinario di cui all'articolo 94-bis,|
|comma 7-bis, del citato decreto-legge n. |
|18 del 2020. Dalla data di entrata in |
|vigore della presente legge, il |
|Commissario straordinario di cui al comma|
|3 del medesimo articolo 94-bis del citato|
|decreto-legge n. 18 del 2020 cessa le |
|proprie funzioni. Restano validi gli atti|
|e i provvedimenti adottati e sono fatti |
|salvi gli effetti prodottisi e i rapporti|
|giuridici sorti antecedentemente alla |
|data di entrata in vigore della presente |
|legge. |

+-----+-----+

277. Per il finanziamento degli	Rifinanziamento di
interventi di cui all'allegato V annesso	interventi in materia di
alla presente legge e' autorizzata la	investimenti e
spesa complessiva di euro 210.265.400 per	infrastrutture
l'anno 2024, di euro 154 milioni per	
l'anno 2025, di euro 176 milioni per	
l'anno 2026, di euro 70 milioni per	
l'anno 2027, di euro 60 milioni per	
ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro	
40 milioni per ciascuno degli anni dal	
2030 al 2038.	

+-----+-----+

278. All'articolo 18, comma 2, del	Interventi rete
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,	ferroviaria
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono	
apportate le seguenti modificazioni:	
a) al secondo periodo, le parole: «,	
ove ricorrano le condizioni di cui	
all'articolo 120, comma 1, lettera c),	
del codice dei contratti pubblici, di cui	
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.	
36» sono soppresse;	
b) al terzo periodo, le parole: « da	
cause di forza maggiore o sorpresa	
geologica» sono sostituite dalle	
seguenti: « da cause di forza maggiore e	
sorpresa geologica».	

+-----+	
279. Fermo restando quanto disposto	
dall'articolo 18, comma 2, terzo periodo,	
del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,	
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 9 ottobre 2023, n. 136, e per le	
medesime finalita' ivi previste, e'	
autorizzata la spesa complessiva di 825	
milioni di euro, di cui 250 milioni di	
euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro	
per l'anno 2025, 100 milioni di euro per	
l'anno 2026 e 175 milioni di euro per	
l'anno 2027. Le risorse di cui al primo	
periodo sono recepite nel prossimo	
aggiornamento del contratto di programma,	
parte investimenti, sottoscritto con Rete	
ferroviaria italiana Spa.	
L'autorizzazione di spesa di cui	
all'articolo 1, comma 394, della legge 30	
dicembre 2021, n. 234, e' ridotta di 150	
milioni di euro per l'anno 2024 e di 200	
milioni di euro per l'anno 2025.	

+-----+-----+

280. Al fine di consentire la celere	Linea ferroviaria	
realizzazione degli interventi	adriatica	
finalizzati alla velocizzazione e al		
potenziamento della linea ferroviaria		
adriatica, con decreto del Presidente del		
Consiglio dei ministri, su proposta del		

|Ministro delle infrastrutture e dei |
|trasporti, di concerto con il Ministro |
|dell'economia e delle finanze, da |
|adottare entro trenta giorni dalla data |
|di entrata in vigore della presente |
|legge, e' nominato un Commissario |
|straordinario per la progettazione, |
|l'affidamento e l'esecuzione degli |
|interventi, con i poteri e le funzioni di|
|cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del |
|decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 14 giugno 2019, n. 55. Per il |
|coordinamento e la realizzazione degli |
|interventi di cui al presente comma, il |
|Commissario straordinario puo' nominare |
|fino a due subcommissari. Al Commissario |
|straordinario e ai due subcommissari non |
|spettano compensi, gettoni di presenza, |
|rimborsi di spese o altri emolumenti |
|comunque denominati. |

+-----+-----+

281. Con accordo, ai sensi dell'articolo	Aggiornamento del
4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,	documento programmi di
n. 281, fra il Governo, le regioni e le	investimento in sanita'
province autonome di Trento e di Bolzano,	
e' aggiornato il documento recante la	
definizione delle modalita' e procedure	
per l'attivazione dei programmi di	

|investimento in sanita', di cui | |

|all'accordo tra il Governo, le regioni e | |

|le province autonome di Trento e di | |

|Bolzano del 28 febbraio 2008. | |

+-----+-----+

|282. Al fine di contrastare il disagio |Modelli innovativi di |

|abitativo sul territorio nazionale, con |edilizia residenziale |

|decreto del Ministro delle infrastrutture|pubblica |

|e dei trasporti, di concerto con il | |

|Ministro dell'economia e delle finanze e | |

|il Ministro per gli affari regionali e le| |

|autonomie, previa intesa in sede di | |

|Conferenza unificata ai sensi | |

|dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del| |

|decreto legislativo 28 agosto 1997, n. | |

|281, da adottare entro centoventi giorni | |

|dalla data di entrata in vigore della | |

|presente legge, ferma restando | |

|l'applicazione delle regole di Eurostat | |

|ai fini dell'invarianza degli effetti | |

|dell'operazione sui saldi di finanza | |

|pubblica, sono definite le linee guida | |

|per la sperimentazione di modelli | |

|innovativi di edilizia residenziale | |

|pubblica coerenti con le seguenti linee | |

|di attivita': | |

|a) contrasto al disagio abitativo | |

|mediante azioni di recupero del | |

|patrimonio immobiliare esistente e di | |

riconversione di edifici aventi altra		
destinazione pubblica, secondo quanto		
previsto nel programma nazionale		
pluriennale di valorizzazione e		
dismissione del patrimonio immobiliare		
pubblico, di cui all'articolo		
28-quinquies, comma 2, del decreto-legge		
22 giugno 2023, n. 75, convertito, con		
modificazioni, dalla legge 10 agosto		
2023, n. 112;		
b) destinazione a obiettivi di edilizia		
residenziale pubblica o sociale delle		
unita' immobiliari di edilizia privata		
rimaste invendute, in accordo con i		
proprietari;		
c) realizzazione di progetti di		
edilizia residenziale pubblica tramite		
operazioni di partenariato		
pubblico-privato disciplinato dal libro		
IV del codice dei contratti pubblici, di		
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,		
n. 36, finalizzate al recupero o alla		
riconversione del patrimonio immobiliare		
esistente ai sensi della lettera a)		
ovvero alla realizzazione di nuovi		
edifici su aree gia' individuate come		
edificabili nell'ambito dei piani		
regolatori generali.		
+-----+		

|283. Il decreto di cui al comma 282 |
 |individua: |
 |a) per ciascuna delle linee di |
 |attività di cui al medesimo comma 282, |
 |le modalità di assegnazione, erogazione |
 |e revoca dei finanziamenti e di |
 |predisposizione, realizzazione e |
 |monitoraggio dei corrispondenti |
 |interventi di edilizia residenziale, che |
 |devono essere identificati da un codice |
 |unico di progetto (CUP) e corredati di |
 |cronoprogramma procedurale e di |
 |realizzazione, valorizzando forme di |
 |collaborazione interistituzionale tra i |
 |soggetti proponenti anche tramite accordi |
 |di programma stipulati ai sensi |
 |dell'articolo 34 del testo unico di cui |
 |al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. |
 |267, e dell'articolo 26 del decreto-legge |
 |12 settembre 2014, n. 133, convertito, |
 |con modificazioni, dalla legge 11 |
 |novembre 2014, n. 164, e individuando le |
 |modalità e i limiti della partecipazione |
 |di eventuali operatori economici privati; |
 |b) i criteri e le modalità di |
 |presentazione, da parte degli enti |
 |territoriali competenti, di progetti |
 |pilota afferenti alle linee di attività |
 |di cui al medesimo comma 282; |

|c) i criteri per la selezione dei |
|progetti presentati ai sensi della |
|lettera b), da realizzare |
|prioritariamente nelle città capoluogo |
|di provincia, selezionate in modo da |
|rappresentare il più ampio campione |
|possibile di regioni. |

+-----+ |
|284. Ai fini di cui ai commi 282 e 283, |
|è istituito nello stato di previsione |
|del Ministero delle infrastrutture e dei |
|trasporti il Fondo per il contrasto al |
|disagio abitativo, con una dotazione di |
|100 milioni di euro, di cui 50 milioni di |
|euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro |
|per l'anno 2028. |

+-----+-----+
285. Al fine di assicurare il	Finanziamento in favore
completamento degli interventi	della Ferrovia centrale
infrastrutturali e tecnologici sulla rete	umbra
della ferrovia Centrale Umbra e'	
autorizzata la spesa complessiva di euro	
100 milioni, in ragione di euro 50	
milioni per ciascuno degli anni 2025 e	
2026.	

+-----+-----+
286. Ai fini della realizzazione della	Rigenerazione dell'ambito
rigenerazione dell'ambito Bovisa-Goccia e	Bovisa - Goccia e del
del nuovo campus del Politecnico di	"campus Nord" del

Milano « campus Nord» a Bovisa, nel	Politecnico di Milano
comune di Milano, e' autorizzata la spesa	
di 16 milioni di euro per l'anno 2024, 10	
milioni di euro per l'anno 2025 e 19	
milioni di euro per l'anno 2026. Il Fondo	
per le infrastrutture ad alto rendimento	
(FIAR), di cui all'articolo 1, comma 461,	
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e'	
ridotto di 16 milioni di euro per l'anno	
2024. L'autorizzazione di spesa di cui	
all'articolo 1, comma 392, della legge 30	
dicembre 2021, n. 234, e' ridotta di 19	
milioni di euro per l'anno 2026.	

+-----+-----+

287. Ai fini della realizzazione del	Finanziamento per
progetto integrato di potenziamento e di	interventi per il
sviluppo del porto di Civitavecchia e	potenziamento del Porto
delle relative infrastrutture di	di Civitavecchia
viabilita' per l'interconnessione con il	
territorio, ivi compresa la	
riqualificazione di aree industriali, e'	
autorizzata la spesa di 35 milioni di	
euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui	
al primo periodo si provvede mediante	
corrispondente riduzione del Fondo per le	
infrastrutture ad alto rendimento (FIAR),	
di cui all'articolo 1, comma 461, della	
legge 29 dicembre 2022, n. 197.	

+-----+-----+

288. Al fine di consentire il ripristino	Finanziamento per gli
della viabilita' tra le province di	interventi di adeguamento
Chieti e di Isernia e' autorizzata la	del Viadotto Sente-Longo
spesa di euro 9 milioni per l'anno 2024	
in favore della provincia di Isernia per	
la realizzazione degli interventi di	
primo adeguamento del viadotto	
Sente-Longo. All'onere di cui al presente	
comma si provvede mediante corrispondente	
riduzione del Fondo per le infrastrutture	
ad alto rendimento (FIAR), di cui	
all'articolo 1, comma 461, della legge 29	
dicembre 2022, n. 197.	

+-----+-----+

289. Per il supporto tecnico del	Supporto tecnico ai
commissario straordinario dell'opera «	commissari straordinari
Messa in sicurezza del sistema	per la messa in sicurezza
acquedottistico del Peschiera» e del	del sistema
commissario straordinario per la	acquedottistico del
realizzazione del « collegamento stradale	Peschiera e per la
Cisterna-Valmontone e relative opere	realizzazione del
connesse», nominati ai sensi	collegamento stradale
dell'articolo 4, comma 1, del	Cisterna Valmontone e del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,	corridoio intermodale
convertito, con modificazioni, dalla	Roma-Latina
legge 14 giugno 2019, n. 55, gli oneri	
sono a carico del relativo quadro	
economico nel limite massimo dello 0,7	
per cento.	

+-----+ |

|290. Per il supporto tecnico del | |

|commissario straordinario nominato ai | |

|sensi dell'articolo 1, comma 473, della | |

|legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la | |

|realizzazione del « collegamento | |

|intermodale Roma-Latina tratta | |

|autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina | |

|nord (Borgo Piave)» si applica l'articolo| |

|4, comma 5, terzo periodo, del | |

|decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, | |

|convertito, con modificazioni, dalla | |

|legge 14 giugno 2019, n. 55. I relativi | |

|oneri sono a carico del quadro economico | |

|dell'opera nel limite massimo dello 0,7 | |

|per cento. | |

+-----+-----+

|291. E' autorizzata la spesa di 18 |Finanziamento in favore |

|milioni di euro per l'anno 2024 in favore|della societa' Sport e |

|della societa' Sport e salute S.p.a. al |Salute per la sede di |

|fine di assicurare l'adeguamento alle |effettuazione dei |

|prescrizioni tecnico-scientifiche |controlli anti-doping |

|dell'Agenzia mondiale antidoping (WADA) | |

|per l'acquisto, la riqualificazione e | |

|l'allestimento della sede per | |

|l'effettuazione dei controlli antidoping.| |

+-----+-----+

|292. L'autorizzazione di spesa di cui |Finanziamento in favore: |

|all'articolo 1, comma 523, della legge 27|- del cosiddetto Piano |

dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziata	invasi; - del contratto
per 300 milioni di euro per l'anno 2027 e	di programma 2021-2025
150 milioni di euro per l'anno 2028.	tra il Ministero delle
L'autorizzazione di spesa di cui	infrastrutture e ANAS
all'articolo 1, comma 397, della legge 30	Spa; - degli interventi
dicembre 2021, n. 234, e' rifinanziata	relativi a programmi
per 535 milioni di euro per l'anno 2027 e	straordinari di
110 milioni di euro per l'anno 2028.	manutenzione
L'autorizzazione di spesa di cui	straordinaria e
all'articolo 1, comma 405, della legge 30	adeguamento funzionale e
dicembre 2021, n. 234, e' rifinanziata	resilienza ai cambiamenti
per 50 milioni di euro per l'anno 2027 e	climatici della
25 milioni di euro per l'anno 2028.	viabilita' stradale; -
L'autorizzazione di spesa di cui	del Fondo per le
all'articolo 4, comma 6, del	infrastrutture portuali;
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,	- del settore
convertito, con modificazioni, dalla	dell'autotrasporto
legge 22 maggio 2010, n. 73, e'	
rifinanziata per 55 milioni di euro per	
l'anno 2024, 130 milioni di euro per	
l'anno 2027 e 170 milioni di euro per	
l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di	
cui all'articolo 1, comma 89, della legge	
27 dicembre 2013, n. 147, e' rifinanziata	
per 100 milioni di euro per l'anno 2027.	

+-----+-----+

293. Al fine di favorire il potenziamento	Potenziamento della rete
delle prestazioni delle reti e dei	viaria della Provincia di
servizi stradali, nonche' di assicurare	Vibo Valentia

|l'attuazione di ulteriori interventi |
|mirati a incrementare la sicurezza e a |
|migliorare le condizioni |
|dell'infrastruttura viaria con priorit  |
|per le opere stradali volte alla messa in|
|sicurezza del territorio dal rischio |
|idrogeologico, e' assegnato un contributo|
|pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno |
|degli anni 2024, 2025 e 2026, per i |
|lavori necessari per il miglioramento |
|strutturale e funzionale delle strade |
|della provincia di Vibo Valentia. Con |
|provvedimento del Ministero delle |
|infrastrutture e dei trasporti su |
|proposta della provincia di Vibo |
|Valentia, da adottare entro sessanta |
|giorni dalla data di entrata in vigore |
|della presente legge, sono individuati |
|gli interventi, che devono essere |
|identificati dal codice unico di progetto|
|(CUP), i relativi cronoprogrammi e i casi|
|e le modalita' di revoca delle risorse. |
|Il monitoraggio e' effettuato mediante il|
|sistema informativo di cui al decreto |
|legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. |
|Agli oneri derivanti dal presente comma, |
|pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno |
|degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede|
|mediante corrispondente riduzione del |

Fondo di cui all'articolo 10, comma 5,	
del decreto-legge 29 novembre 2004, n.	
282, convertito, con modificazioni, dalla	
legge 27 dicembre 2004, n. 307.	
+-----+-----+	
294. Al fine di completare gli interventi Riqualificazione	
infrastrutturali, portuali e ambientali e dell'area del polo	
di favorire la riqualificazione siderurgico di Piombino	
industriale e lo sviluppo produttivo	
dell'area del polo siderurgico di	
Piombino, riconosciuta in situazione di	
crisi complessa ai sensi del	
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,	
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 24 giugno 2013, n. 71, nonche' di	
agevolare i programmi di investimento	
degli operatori economici interessati, le	
aree appartenenti al demanio pubblico,	
ramo bonifica, ricadenti nel perimetro	
del polo siderurgico possono essere	
affidate in concessione ai predetti	
operatori sulla base di un piano degli	
investimenti vagliato dal Ministero delle	
imprese e del made in Italy. La durata	
delle concessioni di cui al primo periodo	
e' stabilita nel limite massimo di	
trent'anni. Il canone annuo e'	
determinato anche tenendo conto degli	
investimenti da realizzare sulla base del	

|piano di cui al primo periodo e, in ogni |
 |caso, non puo' essere, per ciascun anno, |
 |inferiore all'importo annualmente |
 |determinato sulla base degli importi |
 |previsti per metro quadrato in relazione |
 |alle concessioni gia' insistenti sulle |
 |medesime aree. |
 +-----+-----+
295. All'articolo 19, comma 1, del	Rafforzamento della
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,	capacita' amministrativa
convertito, con modificazioni, dalla	degli enti territoriali
legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole	delle regioni Basilicata,
da: «, nell'ambito delle vigenti	Calabria, Campania,
dotazioni organiche» fino alla fine del	Molise, Puglia, Sardegna
comma sono sostituite dalle seguenti: «,	e Sicilia e del
in deroga alle vigenti facolta'	Dipartimento per le
assunzionali, sono autorizzate ad	politiche di coesione
assumere, con contratto di lavoro a tempo	
indeterminato, personale non dirigenziale	
da inquadrare nel livello iniziale	
dell'area dei funzionari prevista dal	
contratto collettivo nazionale di lavoro	
relativo al personale del comparto	
funzioni locali - Triennio 2019-2021,	
pubblicato nel supplemento ordinario alla	
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio	
2023, ovvero della categoria A del	
contratto collettivo nazionale di lavoro	
della Presidenza del Consiglio dei	

|ministri, nel limite massimo complessivo |
|di duemiladuecento unita', di cui |
|settantuno unita' riservate al predetto |
|Dipartimento. Le assunzioni delle unita' |
|di personale di cui al primo periodo sono|
|effettuate nei limiti delle vigenti |
|dotazioni organiche di ciascuna |
|amministrazione, ad eccezione della |
|Presidenza del Consiglio dei ministri la |
|cui dotazione organica e' incrementata in|
|misura corrispondente». |

+-----+-----+

296. Il credito d'imposta di cui	Credito di imposta per
all'articolo 14, comma 1, lettera a),	gli esercenti le
terzo periodo, del decreto-legge 23	attivita' di trasporto
settembre 2022, n. 144, convertito, con	merci
modificazioni, dalla legge 17 novembre	
2022, n. 175, e' esteso anche alla spesa	
sostenuta nel mese di luglio 2022, e	
comunque nel limite massimo di 20 milioni	
di euro per l'anno 2024. Non si applica	
il comma 1-bis del citato articolo 14 del	
decreto-legge n. 144 del 2022. Agli oneri	
di cui al presente comma si provvede a	
valere sulle disponibilita' in conto	
residui di cui all'articolo 14, comma 1,	
lettera a), terzo periodo, del	
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,	
convertito, con modificazioni, dalla	

|legge 17 novembre 2022, n. 175. Alla |
|compensazione dei maggiori oneri in |
|termini di fabbisogno e indebitamento |
|netto, pari a 20 milioni di euro per |
|l'anno 2024, si provvede mediante |
|corrispondente riduzione del Fondo per la|
|compensazione degli effetti finanziari |
|non previsti a legislazione vigente |
|conseguenti all'attualizzazione di |
|contributi pluriennali, di cui |
|all'articolo 6, comma 2, del |
|decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 4 dicembre 2008, n. 189. |

+-----+ |
|297. La disposizione di cui al comma 296 |
|entra in vigore e acquista efficacia |
|dalla data di pubblicazione della |
|presente legge nella Gazzetta Ufficiale. |

+-----+-----+
298. Le risorse del Fondo straordinario	Destinazione delle
per gli interventi di sostegno	risorse non impiegate del
all'editoria di cui all'articolo 1, commi	Fondo straordinario per
da 375 a 377, della legge 30 dicembre	gli interventi di
2021, n. 234, trasferite al bilancio	sostegno all'editoria
autonomo della Presidenza del Consiglio	
dei ministri per l'anno 2022 e non	
impiegate, possono essere utilizzate	
negli anni 2024 e 2025 ai sensi	

|dell'articolo 1, commi 376 e 377, della |
|medesima legge n. 234 del 2021. Alla |
|compensazione degli effetti finanziari in|
|termini di fabbisogno e di indebitamento |
|netto derivanti dal presente comma, pari |
|a 14,105 milioni di euro per ciascuno |
|degli anni 2024 e 2025, si provvede |
|mediante corrispondente riduzione del |
|Fondo per la compensazione degli effetti |
|finanziari non previsti a legislazione |
|vigente conseguenti all'attualizzazione |
|di contributi pluriennali, di cui |
|all'articolo 6, comma 2, del |
|decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 4 dicembre 2008, n. 189. |

+-----+

|299. Nel territorio del comune di Caivano|Sostegno alle imprese del|
|si applica il regime di aiuto di cui al |territorio di Caivano |
|decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 15 maggio 1989, n. 181, |
|limitatamente a quanto disciplinato dal |
|decreto del Ministro dello sviluppo |
|economico 24 marzo 2022, pubblicato nella|
|Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio |
|2022, ai sensi del regolamento (UE) n. |
|651/2014 della Commissione, del 17 giugno|
|2014, che dichiara alcune categorie di |

|aiuti compatibili con il mercato interno |
|in applicazione degli articoli 107 e 108 |
|del Trattato sul funzionamento |
|dell'Unione europea, e del regolamento |
|(UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 |
|dicembre 2023, relativo all'applicazione |
|degli articoli 107 e 108 del Trattato sul|
|funzionamento dell'Unione europea agli |
|aiuti « de minimis ». |

+-----+ |
|300. Per disciplinare l'attuazione degli |
|interventi di cui al comma 299, il |
|Ministero delle imprese e del made in |
|Italy sottoscrive con la regione Campania|
|e il comune di Caivano un apposito |
|accordo di programma, ai sensi |
|dell'articolo 15 della legge 7 agosto |
|1990, n. 241. |

+-----+-----+

+-----+-----|
|301. Alle finalita' dei commi 299 e 300 |
|sono destinate le risorse disponibili, |
|sino a un massimo di 15 milioni di euro, |
|nell'ambito di quelle che il decreto del |
|Ministro dello sviluppo economico 23 |
|aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta |

|Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, |

|assegna alle aree di crisi industriale |

|non complessa. |

+-----+

|302. Al fine di assicurare il |Finanziamento di |

|finanziamento di interventi urgenti di |interventi per strutture |

|riqualificazione, ristrutturazione, |e infrastrutture |

|ammodernamento e ampliamento di strutture|pubbliche finalizzati al |

|e infrastrutture pubbliche, finalizzati |riequilibrio |

|al riequilibrio socioeconomico e allo |socioeconomico e allo |

|sviluppo dei territori, nello stato di |sviluppo dei territori |

|previsione del Ministero delle |

|infrastrutture e dei trasporti e' |

|istituito un fondo con una dotazione di |

|7,5 milioni di euro per ciascuno degli |

|anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del |

|Ministero delle infrastrutture e dei |

|trasporti, di concerto con il Ministero |

|dell'economia e delle finanze, da |

|adottare entro trenta giorni dalla data |

|di entrata in vigore della presente |

|legge, sono stabiliti le categorie di |

|beneficiari, i criteri e le modalita' di |

|riparto del fondo di cui al presente |

|comma nonche' le modalita' di |

|assegnazione, erogazione e revoca dei |

|finanziamenti e di monitoraggio dei |

|corrispondenti interventi, prevedendo che|

|gli stessi debbano essere identificati da|

un codice unico di progetto (CUP) e
 corredati di cronoprogramma procedurale e
 di realizzazione.

+-----+-----+

303. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 913 e' sostituito dal seguente:

« 913. Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, purché determinatesi a seguito della conclusione e del collaudo, ove previsto, dell'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento dei costi derivanti da aumenti di prezzi degli

|originari quadri economici dei progetti |
 |ammessi a finanziamento relativamente ai |
 |lavori ancora non appaltati e nel limite |
 |del 40 per cento del finanziamento |
 |concesso, oltre che di nuovi bandi |
 |progettuali per le medesime finalita'. Le|
 |attivita' ammesse a finanziamento devono |
 |terminare entro il 31 dicembre 2027»; |
 | b) dopo il comma 913 e' inserito il |
 |seguito: |
 | « 913-bis. Nel caso in cui i progetti|
 |inseriti nel Programma straordinario di |
 |intervento per la riqualificazione urbana|
 |e la sicurezza delle periferie delle |
 |citta' metropolitane e dei comuni |
 |capoluogo di provincia, di cui |
 |all'articolo 1, commi da 974 a 978, della|
 |legge 28 dicembre 2015, n. 208, investano|
 |immobili di interesse storico e artistico|
 |ovvero immobili trasferiti agli enti |
 |locali, in casi circoscritti e motivati |
 |che siano valutati positivamente dal |
 |Nucleo per la valutazione dei progetti |
 |per la riqualificazione urbana e la |
 |sicurezza delle periferie, il termine di |
 |fine lavori e' prorogato al 31 dicembre |
 |2026»; |
 | c) al comma 914 e' aggiunto, in fine, |
 |il seguente periodo: « Il termine per la |

stipulazione delle convenzioni	
nell'ambito del Programma di cui al comma	
913 e' prorogato nei limiti dei tempi di	
attuazione del Programma e delle economie	
di progetto maturate».	

+-----+-----+

|304. All'articolo 26 del decreto-legge 17|Rifinanziamento del Fondo|

|maggio 2022, n. 50, convertito, con |per la prosecuzione delle|

|modificazioni, dalla legge 15 luglio |opere Pubbliche |

|2022, n. 91, sono apportate le seguenti | |

|modificazioni: | |

| a) al comma 6-bis: | |

| 1) al primo periodo, le parole: « dal| |

|1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023» sono| |

|sostituite dalle seguenti: « dal 1° | |

|gennaio 2023 al 31 dicembre 2024»; | |

| 2) al quinto periodo, le parole: « | |

|per l'anno 2023» sono sostituite dalle | |

|seguenti: « per l'anno 2023 e l'anno | |

|2024»; | |

| 3) all'ultimo periodo, dopo le | |

|parole: « data di entrata in vigore della| |

|presente disposizione» sono inserite le | |

|seguenti: « per l'anno 2003 ed entro il | |

|31 gennaio 2024 per l'anno 2024»; | |

| b) al comma 6-ter, primo periodo, le | |

|parole: « 31 dicembre 2023» sono | |

|sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre | |

|2024»; | |

| c) al comma 6-quater, le parole: « e di |
|500 milioni per l'anno 2024» sono |
|sostituite dalle seguenti: «, di 700 |
|milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 |
|milioni di euro per l'anno 2025»; |
| d) al comma 8: |
| 1) al primo periodo, le parole: « |
|Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite|
|dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre |
|2024»; |
| 2) al terzo periodo, le parole: « dal |
|1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre |
|2022» sono sostituite dalle seguenti: « |
|dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre|
|2024»; |
| e) al comma 12, al secondo periodo, le |
|parole: « 31 dicembre 2023» sono |
|sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre |
|2024» ed e' aggiunto, in fine, il |
|seguente periodo: « La disposizione di |
|cui al secondo periodo non si applica |
|agli interventi di cui all'articolo 18, |
|comma 2, del decreto-legge 10 agosto |
|2023, n. 104, convertito, con |
|modificazioni, dalla legge 9 ottobre |
|2023, n. 136». |

+-----+

|305. Al fine di incentivare forme |Programmazione da parte |
|alternative di provvista dello Stato |delle pubbliche |

italiano mediante il ricorso a linee di amministrazioni degli
finanziamento offerte dalle investimenti e operazioni
organizzazioni o dalle istituzioni finanziabili mediante
internazionali o dell'Unione europea di mutui concessi dalle
cui all'articolo 54, comma 13, della organizzazioni e
legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede istituzioni
di programmazione degli investimenti e di internazionali e
quantificazione degli appositi comunitarie a favore
stanziamenti, sono valutati della Repubblica italiana
preliminarmente i progetti proposti dalle
amministrazioni pubbliche che abbiano
espresso contestualmente alla richiesta
di finanziamento e per i medesimi
investimenti la propria disponibilita' a
stipulare accordi di progetto con le
organizzazioni o istituzioni
internazionali o dell'Unione europea, per
consentire al Ministero dell'economia e
delle finanze di sottoscrivere, in
rappresentanza della Repubblica italiana,
mutui con le predette organizzazioni o
istituzioni internazionali o dell'Unione
europea.

+-----+-----+

306. Nell'ambito dei piani triennali Disciplina degli
degli investimenti immobiliari, approvati investimenti dell'INAIL
con decreto del Ministro dell'economia e in edilizia sanitaria
delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche

|sociali ai sensi dell'articolo 8, comma |
|15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. |
|78, convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Istituto |
|nazionale per l'assicurazione contro gli |
|infortuni sul lavoro (INAIL) puo' |
|destinare parte delle risorse finanziarie|
|alla realizzazione e all'acquisto di |
|immobili per le esigenze di |
|ammodernamento delle strutture sanitarie |
|e di ampliamento della rete sanitaria |
|territoriale. |

+-----+
|307. Le iniziative di investimento, |
|identificate dal codice unico di progetto|
|(CUP), da inserire nei piani triennali di|
|cui al comma 306 sono individuate con |
|decreto del Ministro della salute, di |
|concerto con il Ministro del lavoro e |
|delle politiche sociali e con il Ministro|
|dell'economia e delle finanze, adottato |
|entro il 31 luglio di ciascun anno, su |
|proposta delle regioni e delle province |
|autonome di Trento e di Bolzano. |

+-----+-----+
308. Per le medesime finalita' di cui	Misure di sostegno per
all'articolo 1, comma 310, lettere b) e	gli Enti di ricerca non
c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234,	vigilati dal Ministero
e' istituito, nello stato di previsione	dell'universita' e della

|del Ministero dell'economia e delle |ricerca |

|finanze, un fondo con una dotazione | |

|finanziaria pari a 35,32 milioni di euro | |

|annui a decorrere dall'anno 2024, da | |

|ripartire in favore del personale in | |

|servizio presso l'Istituto nazionale di | |

|statistica (ISTAT), l'Istituto superiore | |

|per la protezione e la ricerca ambientale| |

| (ISPRA), l'Istituto superiore di sanita' | |

| (ISS), l'Agenzia nazionale per le nuove | |

|tecnologie, l'energia e lo sviluppo | |

|sostenibile (ENEA), l'Istituto nazionale | |

|per l'analisi delle politiche pubbliche | |

| (INAPP), l'Ispettorato nazionale per la | |

|sicurezza nucleare e la radioprotezione | |

| (ISIN), il Consorzio Laboratorio di | |

|monitoraggio e modellistica ambientale | |

|per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), | |

|l'Istituto nazionale per l'assicurazione | |

|contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), | |

|limitatamente al personale ex ISPESL, | |

|l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e il | |

|Consiglio per la ricerca in agricoltura e| |

|l'analisi dell'economia agraria (CREA). | |

+-----+ |

|309. Le risorse di cui al comma 308 sono | |

|destinate, quanto a 14,52 milioni di | |

|euro, per la promozione dello sviluppo | |

|professionale di ricercatori e tecnologi | |

|di ruolo di terzo livello in servizio | |

|alla data di entrata in vigore della | |

|presente legge. A tal fine gli enti | |

|pubblici di ricerca possono indire | |

|procedure selettive riservate a | |

|ricercatori e tecnologi di terzo livello | |

|professionale per l'accesso al secondo | |

|livello, nei limiti delle risorse | |

|assegnate con il decreto di cui al comma | |

|310. I restanti 20,80 milioni di euro | |

|sono finalizzati alla valorizzazione del | |

|personale tecnico-amministrativo in | |

|ragione delle specifiche attivita' svolte| |

|nonche' del raggiungimento di piu' | |

|elevati obiettivi nell'ambito della | |

|ricerca pubblica. Con il decreto del | |

|Presidente del Consiglio dei ministri di | |

|cui al comma 310 sono individuati i | |

|principi generali per la definizione | |

|degli obiettivi e l'attribuzione delle | |

|predette risorse al personale | |

|tecnico-amministrativo. Gli enti | |

|provvedono all'assegnazione delle risorse| |

|al personale tecnico-amministrativo in | |

|ragione della partecipazione dello stesso| |

|ad appositi progetti finalizzati al | |

|raggiungimento di piu' elevati obiettivi | |

|nell'ambito della ricerca, nel limite | |

|massimo pro capite del 15 per cento del | |

|trattamento tabellare annuo lordo, | |

|secondo criteri stabiliti mediante la | |

|contrattazione collettiva integrativa, | |

|nel rispetto di quanto previsto dal | |

|decreto di cui al comma 310. | |

+-----+ |

|310. Le risorse del fondo di cui al comma| |

|308 sono ripartite fra gli enti | |

|beneficiari con decreto del Presidente | |

|del Consiglio dei ministri, da adottare | |

|entro novanta giorni dalla data di | |

|entrata in vigore della presente legge. | |

+-----+-----+

|311. Al fine di favorire la |Finanziamento di alcune |

|partecipazione di universita', enti |attivita' connesse |

|pubblici di ricerca e istituzioni |all'esposizione EXPO 2025|

|dell'alta formazione artistica, musicale |di Osaka |

|e coreutica italiani alle esposizioni | |

|mondiali EXPO, a partire da EXPO 2025 | |

|Osaka, nonche' di promuovere l'effettiva | |

|implementazione del progetto definito dal| |

|Commissariato generale per EXPO 2025 e la| |

|realizzazione di programmi di | |

|investimento afferenti all'esposizione, | |

|e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro| |

|per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai | |

|relativi oneri, pari a 1.500.000 euro per| |

|ciascuno degli anni 2024 e 2025, si | |

|provvede mediante corrispondente | |

|riduzione dell'autorizzazione di spesa di|

|cui all'articolo 1, comma 606, della |

|legge 11 dicembre 2016, n. 232. |

+-----+

|312. Nello stato di previsione del |Misure di sostegno alle |

|Ministero dell'universita' e della |borse di studio per |

|ricerca e' istituito il Fondo per |l'Erasmus italiano |

|l'Erasmus italiano, con una dotazione di |

|3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 |

|milioni di euro per l'anno 2025, |

|finalizzato all'erogazione di borse di |

|studio in favore degli studenti iscritti |

|ai corsi di laurea o di laurea |

|magistrale, che partecipano a programmi |

|di mobilita' sulla base di convenzioni |

|stipulate ai sensi dell'articolo 5, comma|

|5-bis, del regolamento di cui al decreto |

|del Ministro dell'istruzione, |

|dell'universita' e della ricerca 22 |

|ottobre 2004, n. 270. |

+-----+

|313. I contributi di cui al comma 312 |

|sono esenti da ogni imposizione fiscale. |

+-----+

|314. Con decreto del Ministero |

|dell'universita' e della ricerca, |

|adottato previa intesa in sede di |

|Conferenza permanente per i rapporti tra |

|lo Stato, le regioni e le province |

|autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi|
 |dell'articolo 3 del decreto legislativo |
 |28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti |
 |l'ammontare degli importi erogabili per |
 |la singola borsa di studio, le modalita' |
 |per la richiesta del beneficio e per |
 |l'erogazione delle borse di studio |
 |nonche' il valore dell'indicatore della |
 |situazione economica equivalente (ISEE) |
 |per l'accesso alla borsa di studio. |
 +-----+-----+
315. All'articolo 1 della legge 26	Modifiche alla disciplina
ottobre 2016, n. 198, sono apportate le	del Fondo per il
seguenti modificazioni:	pluralismo e
a) al comma 1, le parole: « il Fondo	l'innovazione
per il pluralismo e l'innovazione	dell'informazione:
dell'informazione» sono sostituite dalle	ridenominazione del fondo
seguenti: « il Fondo unico per il	e delega al Governo al
pluralismo e l'innovazione digitale	fine di ridefinire e
dell'informazione e dell'editoria»;	integrare con Regolamento
b) dopo il comma 6 e' inserito il	i criteri per
seguente:	l'erogazione dei
« 6-bis. Con decreto del Presidente	contributi a sostegno del
del Consiglio dei ministri, da adottare	settore dell'editoria
di concerto con il Ministro dell'economia	dell'informazione
e delle finanze e il Ministro del lavoro	
e delle politiche sociali, e' altresì'	
annualmente stabilita, per una	
percentuale non superiore al 5 per cento,	

|la quota del Fondo di cui al comma 1 a |
 |carico della Presidenza del Consiglio dei|
 |ministri da destinare a misure di |
 |risoluzione di situazioni di crisi |
 |occupazionale a vantaggio delle imprese |
 |operanti nel settore dell'informazione e |
 |dell'editoria». |
 +-----+ |
 |316. Al fine di razionalizzare l'impiego |
 |delle risorse finanziarie del Fondo unico|
 |per il pluralismo e l'innovazione |
 |digitale dell'informazione e |
 |dell'editoria, di cui all'articolo 1, |
 |comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. |
 |198, come modificato dal comma 315 del |
 |presente articolo, anche in ragione della|
 |trasformazione tecnologica digitale e dei|
 |nuovi contenuti informativi, con |
 |regolamento da adottare ai sensi |
 |dell'articolo 17, comma 2, della legge 23|
 |agosto 1988, n. 400, su proposta del |
 |Presidente del Consiglio dei ministri, di|
 |concerto con i Ministri dell'economia e |
 |delle finanze e degli affari esteri e |
 |della cooperazione internazionale, si |
 |provvede alla ridefinizione e |
 |all'integrazione dei criteri per |
 |l'erogazione dei contributi a sostegno |
 |del settore dell'editoria e |

|dell'informazione, nel rispetto delle |
|seguenti previsioni generali regolatrici |
|della materia: |
| a) previsione tra i requisiti per |
|l'accesso ai contributi, anche per le |
|testate digitali, della dotazione di una |
|struttura redazionale con almeno quattro |
|giornalisti assunti a tempo indeterminato|
|per le imprese editrici di quotidiani e |
|di almeno due giornalisti per le imprese |
|editrici di periodici, quale garanzia di |
|un'informazione di qualita'; |
| b) valorizzazione delle voci di costo |
|legate a modelli imprenditoriali |
|orientati a un'offerta editoriale |
|innovativa; |
| c) ammissione ai contributi a fronte |
|della corresponsione ai giornalisti di |
|una retribuzione non inferiore alla |
|soglia minima stabilita dal contratto |
|collettivo nazionale di lavoro del |
|comparto giornalistico; |
| d) previsione di criteri premianti per |
|l'assunzione di giornalisti e di |
|professionisti in possesso di qualifica |
|professionale nel campo della |
|digitalizzazione editoriale, |
|comunicazione e sicurezza informatica |
|finalizzata anche al contrasto del |

fenomeno delle fake news, con un'eta'	
anagrafica non superiore a trentacinque	
anni;	
e) previsione di incentivi o criteri	
premiali a fronte della comprovata	
disponibilita' delle imprese	
all'assunzione di giornalisti a seguito	
di operazioni di ristrutturazione	
aziendale;	
f) previsione, per le testate locali	
espressione delle realta' territoriali,	
di percentuali, limiti massimi al	
contributo erogabile e criteri premiali	
differenziati anche in proporzione ai	
giornalisti assunti a tempo indeterminato	
in misura superiore al numero minimo	
richiesto come requisito di accesso;	
g) valorizzazione, con riferimento alle	
edizioni su carta, delle voci di costo	
per la produzione della testata che hanno	
subito incrementi in ragione di eventi	
eccezionali;	
h) applicazione di criteri premiali per	
l'edizione digitale, anche in parallelo	
con l'edizione in formato cartaceo;	
i) revisione e razionalizzazione di	
norme procedurali anche in un'ottica	
di semplificazione delle procedure.	
+-----+	

|317. Con il regolamento di cui al comma |

|316 sono individuate le disposizioni del |

|decreto legislativo 15 maggio 2017, n. |

|70, da abrogare. |

+-----+-----+

|318. A decorrere dall'anno 2024, agli |Copertura degli oneri per|

|oneri derivanti dall'articolo 25-bis del |il pensionamento |

|decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, |anticipato dei |

|convertito, con modificazioni, dalla |giornalisti |

|legge 3 luglio 2023, n. 85, si provvede a|professionisti |

|valere sulle risorse del Fondo unico per |

|il pluralismo e l'innovazione digitale |

|dell'informazione e dell'editoria, di cui|

|all'articolo 1, comma 2, lettera c), |

|della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come|

|modificato dall'articolo 1, comma 616, |

|della legge 30 dicembre 2020, n. 178. |

+-----+-----+

|319. Il credito d'imposta in favore delle|Credito d'imposta per |

|imprese editrici di quotidiani e di |l'acquisto della carta |

|periodici di cui all'articolo 188 del |dei giornali |

|decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, |

|convertito, con modificazioni, dalla |

|legge 17 luglio 2020, n. 77, e' |

|riconosciuto anche per gli anni 2024 e |

|2025 nella misura del 30 per cento delle |

|spese sostenute, rispettivamente negli |

|anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 |

|milioni di euro per ciascun anno, che |

|costituisce limite massimo di spesa. Si |
|applicano, in quanto compatibili, le |
|disposizioni del citato articolo 188 del |
|decreto-legge n. 34 del 2020. Le risorse |
|destinate al riconoscimento del credito |
|d'imposta medesimo sono trasferite nella |
|contabilita' speciale n. 1778 « Agenzia |
|delle entrate - fondi di bilancio» per le|
|necessarie regolazioni contabili. |

+-----+-----+

320. Il comma 389 dell'articolo 1 della	Contributo alle scuole
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'	per l'acquisto di
sostituito dal seguente:	abbonamenti a quotidiani,
« 389. A decorrere dall'anno scolastico	periodici e riviste
2024/2025, alle istituzioni scolastiche	scientifiche e di settore
statali e paritarie di ogni ordine e	
grado, che acquistano uno o piu'	
abbonamenti a quotidiani, periodici,	
riviste scientifiche e di settore, anche	
in formato digitale, e' attribuito,	
previa istanza diretta al Dipartimento	
per l'informazione e l'editoria della	
Presidenza del Consiglio dei ministri, un	
contributo fino al 90 per cento della	
spesa. Con decreto del capo del	
Dipartimento per l'informazione e	
l'editoria della Presidenza del Consiglio	
dei ministri e' emanato annualmente il	
bando per l'assegnazione del contributo	

|di cui al presente comma, sulla base dei |

|criteri stabiliti dal decreto di cui al |

|comma 392». |

+-----+ |

|321. A decorrere dall'anno scolastico |

|2024/2025, le disposizioni di cui |

|all'articolo 1, commi 390 e 391, della |

|legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono |

|abrogate. |

+-----+-----+

|322. Restano fermi i criteri di |Ripartizione del Fondo |

|ripartizione delle risorse del Fondo di |unico per il pluralismo e|

|cui ai commi da 315 a 321 tra la |l'innovazione digitale |

|Presidenza del Consiglio dei ministri e |dell'informazione e |

|il Ministero delle imprese e del made in |dell'editoria fra |

|Italy destinate, rispettivamente, alle |Presidenza del Consiglio |

|diverse forme di sostegno all'editoria, |dei ministri e Ministero |

|quotidiana e periodica, e all'emittenza |delle imprese e del made |

|radiofonica e televisiva. |in Italy |

+-----+-----+

|323. All'articolo 1, comma 712, della |Estensione dell'accesso |

|legge 30 dicembre 2021, n. 234, al |al Fondo per la |

|secondo periodo, dopo le parole: « |promozione della ricerca |

|sette settore navale» sono inserite le |industriale e dello |

|seguenti: «, incluso quello subacqueo,» |sviluppo sperimentale del|

|e, al quarto periodo, dopo le parole: « |sette settore navale |

|trasformazione e revisione di navi, |

|motori,» sono inserite le seguenti: « |

|sistemi elettronici,». |

+-----+ |

|324. L'autorizzazione di spesa di cui |

|all'articolo 1, comma 659, della legge 29| |

|dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di| |

|1 milione di euro per ciascuno degli anni| |

|2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti | |

|dal presente comma, pari a 1 milione di | |

|euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e| |

|2026, si provvede mediante corrispondente| |

|riduzione del Fondo per interventi | |

|strutturali di politica economica, di cui| |

|all'articolo 10, comma 5, del | |

|decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, | |

|convertito, con modificazioni, dalla | |

|legge 27 dicembre 2004, n. 307. | |

+-----+-----+

|325. Al fine di assicurare l'operativita'|Contributo all'Istituto |

|della fondazione « Istituto di Ricerche |di Ricerche Tecnopolo |

|Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo |Mediterraneo per lo |

|Sostenibile», di cui all'articolo 1, |Sviluppo sostenibile |

|commi da 732 a 734, della legge 30 | |

|dicembre 2018, n. 145, alla stessa e' | |

|concesso un contributo pari a 1 milione | |

|di euro per l'anno 2024. | |

+-----+-----+

|326. All'articolo 21 del decreto-legge 22|Proroga degli incarichi |

|giugno 2023, n. 75, convertito, con |temporanei di personale |

|modificazioni, dalla legge 10 agosto |ATA nell'ambito degli |

|2023, n. 112, dopo il comma 4-bis.1 e' |organici PNRR e Agenda |

inserito il seguente:	Sud	
« 4-bis.2. I contratti per gli		
incarichi temporanei di personale		
ausiliario a tempo determinato attivati,		
ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle		
istituzioni scolastiche statali del primo		
e del secondo ciclo di istruzione sono		
prorogati fino al 15 aprile 2024».		
+-----+		
327. Per le finalita' di cui al comma		
326, il fondo di cui all'articolo 21,		
comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno		
2023, n. 75, convertito, con		
modificazioni, dalla legge 10 agosto		
2023, n. 112, e' rifinanziato di 50,33		
milioni di euro per l'anno 2024.		
+-----+		
328. Per le finalita' di cui all'articolo Interventi a supporto		
10, comma 2, del decreto-legge 15 delle istituzioni		
settembre 2023, n. 123, convertito, con scolastiche del		
modificazioni, dalla legge 13 novembre Mezzogiorno		
2023, n. 159, e' autorizzata, per l'anno		
scolastico 2024/ 2025, la spesa di		
3.333.000 euro per l'anno 2024 e di 10		
milioni di euro per l'anno 2025.		
+-----+		
329. Per le finalita' di cui all'articolo		
10, comma 3, del decreto-legge 15		
settembre 2023, n. 123, convertito, con		

|modificazioni, dalla legge 13 novembre |
 |2023, n. 159, e' autorizzata la spesa di |
 |40 milioni di euro per l'anno 2025. |
 +-----+-----+
330. Ai fini della valorizzazione dei	Incremento del fondo per
docenti impegnati nelle attivita' di	la valorizzazione dei
tutor, orientamento, coordinamento e	docenti tutor e
sostegno della ricerca	orientatori
educativo-didattica e valutativa,	
funzionali ai processi di innovazione e	
al miglioramento dei livelli di	
apprendimento, il fondo di cui	
all'articolo 1, comma 561, della legge 29	
dicembre 2022, n. 197, e' incrementato di	
42 milioni di euro per ciascuno degli	
anni 2024 e 2025. Le modalita' e i	
criteri di utilizzo delle risorse di cui	
al presente comma sono definiti in sede	
di contrattazione collettiva integrativa	
nazionale, in un'apposita sessione	
contrattuale che disciplina l'utilizzo	
anche delle ulteriori risorse individuate	
nell'ambito della contrattazione	
collettiva del comparto istruzione e	
ricerca, ovvero derivanti da altre fonti	
di finanziamento europee. Tra i criteri	
di cui al secondo periodo e' assegnata	
priorita' alle attivita' di cui al primo	
periodo svolte nelle istituzioni	

|scolastiche individuate nell'ambito del |
|piano « Agenda Sud», di cui al decreto |
|del Ministro dell'istruzione e del merito|
|n. 176 del 20 agosto 2023, sulla base dei|
|dati relativi alla fragilita' negli |
|apprendimenti, come risultanti dalle |
|rilevazioni nazionali dell'Istituto |
|nazionale per la valutazione del sistema |
|educativo di istruzione e di formazione |
|(INVALSI). |

+-----+-----+

331. In coerenza con gli obiettivi della	Sostegno alla formazione
missione 4, componente 1, riforma 2.2,	del personale scolastico
del PNRR, e in conformita' con le linee	e finanziamento della
di indirizzo sui contenuti della	retribuzione di posizione
formazione del personale scolastico di	di parte variabile dei
cui alla lettera b) del comma 2	dirigenti scolastici
dell'articolo 16-ter del decreto	
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per	
l'integrazione del Piano nazionale di	
formazione del personale docente e per la	
formazione del personale amministrativo,	
tecnico e ausiliario, di cui all'articolo	
1, comma 125, della legge 13 luglio 2015,	
n. 107, e' autorizzata la spesa di 39,4	
milioni di euro per ciascuno degli anni	
2024 e 2025. Ai relativi oneri si	
provvede:	
a) quanto a 8 milioni di euro per	

|l'anno 2024 e a 19,4 milioni di euro per |
 |l'anno 2025, a valere sulle risorse del |
 |Programma operativo complementare « Per |
 |la scuola» 2014/2020; |
 | b) quanto a 8,6 milioni di euro per |
 |l'anno 2024, a valere sulle risorse di |
 |cui alla missione 4, componente 1, |
 |riforma 2.2, del PNRR, per le quali |
 |restano ferme le finalita' e le |
 |limitazioni gia' previste in relazione |
 |alla misura; |
 | c) quanto a 2,8 milioni di euro per |
 |l'anno 2024, mediante corrispondente |
 |riduzione delle risorse di cui |
 |all'articolo 3, comma 4, del decreto |
 |legislativo 13 aprile 2017, n. 65; |
 | d) quanto a 20 milioni di euro per |
 |ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere|
 |sulle risorse del Programma nazionale PN |
 |« Scuola e competenze» 2021-2027, per le |
 |quali restano fermi i criteri e le |
 |modalita' di riparto alle istituzioni |
 |scolastiche previsti dal Programma |
 |medesimo. |
 +-----+ |
 |332. Al fine di adeguare la retribuzione |
 |di posizione di parte variabile dei |
 |dirigenti scolastici, il fondo unico |
 |nazionale per la retribuzione di |

|posizione e risultato, di cui |
|all'articolo 4 del contratto collettivo |
|nazionale di lavoro relativo al personale|
|dell'Area V della dirigenza per il |
|secondo biennio economico 2008-2009, |
|sottoscritto in data 15 luglio 2010, |
|pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. |
|179 del 3 agosto 2010, e' incrementato di|
|700.000 euro per l'anno 2024 e di |
|3.000.000 di euro annui a decorrere |
|dall'anno 2025, al lordo degli oneri a |
|carico dello Stato. I predetti importi |
|sono destinati alla retribuzione di |
|posizione di parte variabile dei |
|dirigenti scolastici. |

+-----+

333. Al fine di sostenere la	Misure in materia di beni
realizzazione di una campagna nazionale	culturali nonche' di sale
di scavi archeologici a Pompei e negli	cinematografiche e
altri parchi archeologici nazionali, di	polifunzionali
interventi per la sicurezza e la	
conservazione nonche' di attivita'	
finalizzate alla tutela delle aree e	
delle zone di interesse archeologico, e'	
autorizzata la spesa di 4 milioni di euro	
annui a decorrere dall'anno 2024.	

+-----+

|334. Al fine di favorire la |
|valorizzazione dei beni culturali di |

appartenenza pubblica, i pagamenti	
effettuati dai visitatori per i servizi	
per il pubblico, di cui all'articolo 117	
del codice dei beni culturali e del	
paesaggio di cui al decreto legislativo	
22 gennaio 2004, n. 42, gestiti in forma	
diretta dagli istituti e luoghi della	
cultura di cui all'articolo 101 del	
citato codice di cui al decreto	
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,	
possono essere effettuati anche mediante	
strumenti diversi da quelli messi a	
disposizione dalla piattaforma di cui	
all'articolo 5, comma 2, del codice	
dell'amministrazione digitale, di cui al	
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.	
+-----+	
335. All'articolo 2, comma 8, del	
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,	
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le	
parole: « ordinari stanziamenti di	
bilancio,» sono inserite le seguenti: «	
ivi inclusi quelli gia' autorizzati da	
espressa disposizione legislativa,» e	
sono aggiunte, in fine, le seguenti	
parole: « nonche' per il sostegno, la	
valorizzazione e la tutela dei settori	
dello spettacolo dal vivo, del cinema e	

|dell'audiovisivo e della ricerca, |
 |educazione e formazione in materia di |
 |beni e attivita' culturali». |
 +-----+ |
 |336. Al fine di assicurare la tutela e la |
 |valorizzazione degli istituti e dei |
 |luoghi della cultura nazionali, in |
 |particolare delle aree e dei parchi |
 |archeologici, attraverso un processo |
 |virtuoso di manutenzione ordinaria e |
 |programmata, e' autorizzata la spesa di |
 |10 milioni di euro annui a decorrere |
 |dall'anno 2024. |
 +-----+ |
 |337. All'articolo 28 della legge 14 |
 |novembre 2016, n. 220, sono apportate le |
 |seguenti modificazioni: |
 | a) al comma 1, alinea: |
 | 1) dopo le parole: « territorio |
 |nazionale» sono inserite le seguenti: « e |
 |di stimolare gli investimenti per |
 |l'adeguamento funzionale e tecnologico |
 |delle sale cinematografiche attive, |
 |tenuto conto anche delle esigenze delle |
 |persone con disabilita',»; |
 | 2) dopo le parole: « di 30 milioni di |
 |euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e |
 |2019, di 20 milioni di euro per l'anno |
 |2020 e di 10 milioni di euro per l'anno |

|2021» sono inserite le seguenti: « fino a| |
|20 milioni di euro annui a decorrere | |
|dall'anno 2024»;
b) al comma 2, le parole: « Presidente	
del Consiglio dei ministri, su proposta	
del Ministro» sono sostituite dalle	
seguenti: « Ministro della cultura»;	
c) alla rubrica, la parola: «	
straordinario» e' soppressa.	
+-----+	
338. Il Ministro della cultura puo'	
disporre con propri decreti che una quota	
dei proventi conseguiti in occasione di	
concerti, mostre, manifestazioni	
culturali e altri eventi dagli uffici del	
Ministero della cultura dotati di	
autonomia o, in accordo con i soggetti	
interessati, dagli enti controllati o	
vigilati dal medesimo Ministero, incluse	
le fondazioni lirico-sinfoniche e i	
teatri nazionali, nonche' dai teatri di	
tradizione, dalle istituzioni	
concertistico-orchestrali e dai musei	
accreditati al sistema museale, al netto	
dei relativi oneri, sia versata	
all'entrata del bilancio dello Stato e	
riassegnata, nel corrispondente esercizio	
finanziario, con decreti del Ragioniere	
generale dello Stato, allo stato di	

|previsione della spesa del Ministero |
|della cultura per essere destinata alla |
|tutela e alla valorizzazione dei beni e |
|delle attivita' culturali. |

+-----+-----+

339. Il Consiglio dei ministri conferisce	Modalita' di conferimento
annualmente il titolo di « Capitale	del titolo di Capitale
italiana dell'arte contemporanea» ad una	italiana dell'arte
citta' italiana, sulla base di	contemporanea
un'apposita procedura di selezione	
definita con decreto del Ministro della	
cultura, previa intesa in sede di	
Conferenza unificata di cui all'articolo	
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,	
n. 281. Alla citta' assegnataria del	
titolo e' attribuita la somma di 1	
milione di euro per interventi di	
realizzazione e riqualificazione di aree	
e spazi destinati alla fruizione	
dell'arte contemporanea. Ai fini	
dell'attuazione del presente comma e'	
autorizzata una spesa pari a 1 milione di	
euro annui a decorrere dall'anno 2024.	

+-----+-----+

340. Al fine di favorire la tutela del	Incremento del Fondo per
patrimonio culturale, l'autorizzazione di	la tutela del patrimonio
spesa di cui all'articolo 1, comma 9,	culturale
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e'	
incrementata di 1,694 milioni di euro	

|annui a decorrere dall'anno 2024. | |

+-----+-----+

|341. Al fine di sostenere e garantire la |Rifinanziamento del Fondo|

|tutela del patrimonio culturale, il fondo|per la tutela, la |

|di cui all'articolo 1, comma 632, della |valorizzazione e il |

|legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' |sostegno del patrimonio |

|rifinanziato per un importo di 6,794 |culturale e del settore |

|milioni di euro per ciascuno degli anni |cinema e spettacolo dal |

|2024, 2025 e 2026. |vivo |

+-----+-----+

|342. Al fine di sostenere e garantire la |Misure per la |

|prosecuzione del concorso delle Forze |prosecuzione del concorso|

|armate nel controllo del territorio, |delle Forze armate nel |

|anche in relazione alle esigenze di |controllo del territorio |

|prevenzione e di contrasto della | |

|criminalita' e del terrorismo, di cui | |

|all'articolo 24, commi 74 e 75, del | |

|decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, | |

|convertito, con modificazioni, dalla | |

|legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' a | |

|quelle di cui all'articolo 3, comma 2, | |

|del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. | |

|136, convertito, con modificazioni, dalla| |

|legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' | |

|prorogato, limitatamente ai servizi di | |

|vigilanza di siti e obiettivi sensibili, | |

|l'impiego di un contingente di 6.000 | |

|unita' di personale delle Forze armate | |

|fino al 31 dicembre 2024. Si applicano le| |

|disposizioni dell'articolo 7-bis, commi |
|1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio |
|2008, n. 92, convertito, con |
|modificazioni, dalla legge 24 luglio |
|2008, n. 125. |
+-----+ |
|343. Per l'attuazione del comma 342 e' |
|autorizzata la spesa complessiva di euro |
|190.899.776 per l'anno 2024, con |
|specifica destinazione, per l'anno 2024, |
|di euro 185.310.224 e di euro 5.589.552 |
|rispettivamente per il personale di cui |
|al comma 74 e per il personale di cui al |
|comma 75 dell'articolo 24 del |
|decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 3 agosto 2009, n. 102. |
+-----+ |
|344. Al fine di rafforzare i dispositivi |
|di controllo e sicurezza dei luoghi ove |
|insistono le principali infrastrutture |
|ferroviarie del Paese, il contingente di |
|personale delle Forze armate di cui al |
|comma 342 e' incrementato di ulteriori |
|800 unita' per l'anno 2024. Si applicano |
|le disposizioni di cui all'articolo |
|7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge |
|23 maggio 2008, n. 92, convertito, con |
|modificazioni, dalla legge 24 luglio |

2008, n. 125.		
+-----+		
345. Per l'attuazione del comma 344 e'		
autorizzata la spesa complessiva di euro		
34.171.409 per l'anno 2024, di cui euro		
18.024.237 per gli oneri connessi con il		
personale ed euro 16.147.172 per gli		
oneri connessi con il funzionamento.		
+-----+		
346. Nello stato di previsione del Istituzione del Fondo per		
Ministero dell'interno e' istituito un il potenziamento e		
fondo di conto capitale da ripartire per l'ammodernamento di		
le necessita' di potenziamento e mezzi, sistemi,		
ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione		
dispositivi di protezione individuale, individuale, attrezzature		
attrezzature e infrastrutture del e infrastrutture del		
Ministero medesimo, del Corpo nazionale Ministero dell'interno,		
dei vigili del fuoco e della Polizia di Corpo nazionale dei		
Stato, con una dotazione pari a euro 20 vigili del fuoco e		
milioni per l'anno 2024, a euro 40 Polizia di Stato		
milioni per l'anno 2025, a euro 50		
milioni per l'anno 2026, a euro 60		
milioni per l'anno 2027, a euro 60		
milioni per l'anno 2028 e a euro 40		
milioni per ciascuno degli anni 2029,		
2030 e 2031. Le predette risorse sono		
ripartite con decreto del Ministro		
dell'interno, di concerto con il Ministro		
dell'economia e delle finanze.		

+-----+-----+

347. In relazione alla specificita' della	Istituzione di un Fondo
funzione e del ruolo del personale di cui	da destinare alla
all'articolo 19 della legge 4 novembre	disciplina degli istituti
2010, n. 183, e' istituito un fondo nello	normativi nonche' ai
stato di previsione del Ministero	trattamenti economici
dell'economia e delle finanze con una	accessori del personale
dotazione di 32 milioni di euro per gli	delle Forze armate, delle
anni 2024 e 2025 e di 42 milioni di euro	Forze di polizia e del
annui a decorrere dall'anno 2026 da	Corpo nazionale dei
destinare, nell'ambito dei rispettivi	vigili del fuoco
provvedimenti negoziali relativi al	
triennio 2022-2024, alla disciplina degli	
istituti normativi nonche' ai trattamenti	
economici accessori del personale delle	
Forze armate, delle Forze di polizia e	
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,	
privilegiando quelli finalizzati a	
valorizzare i servizi di natura operativa	
di ciascuna amministrazione. In caso di	
mancato perfezionamento dei predetti	
provvedimenti negoziali alla data del 10	
gennaio 2025, l'importo annuale di cui al	
primo periodo e' destinato, con decreto	
dei Ministri per la pubblica	
amministrazione e dell'economia e delle	
finanze, sentiti i Ministri dell'interno,	
della difesa e della giustizia,	
all'incremento delle risorse dei fondi	

|per i servizi istituzionali del personale|
|del comparto sicurezza-difesa e dei fondi|
|per il trattamento accessorio del |
|personale del Corpo nazionale dei vigili |
|del fuoco. |

+-----+

348. In relazione alla specificita'	Risorse da destinare alla
prevista dall'articolo 19 della legge 4	stipula di polizze
novembre 2010, n. 183, nell'ambito delle	assicurative per la
iniziative per il benessere del personale	copertura sanitaria e
delle Forze di polizia, delle Forze	infortunistica
armate e del Corpo nazionale dei vigili	complementare e
del fuoco e' autorizzata la spesa di	integrativa in favore del
38.299.275 euro per ciascuno degli anni	personale delle Forze di
dal 2024 al 2026, da destinare alla	polizia, delle Forze
stipulazione di polizze assicurative per	armate e del Corpo
la copertura sanitaria e infortunistica	nazionale dei vigili del
complementare e integrativa rispetto a	fuoco
quanto gia' previsto dalla vigente	
normativa.	

+-----|

|349. Le risorse di cui al comma 348 sono |
|ripartite tra le amministrazioni |
|interessate secondo quanto previsto dalla|
|seguente tabella: |

| +-----+ |

|| |(Importi | |
|| |(in euro) | |

| +-----+ |

Esercito italiano	6.948.600		
+-----+	+-----+		
Marina militare	2.217.525		
+-----+	+-----+		
Aeronautica militare	2.981.475		
+-----+	+-----+		
Capitanerie di porto	775.125		
+-----+	+-----+		
Arma dei carabinieri	8.000.550		
+-----+	+-----+		
Guardia di finanza	4.449.000		
+-----+	+-----+		
Polizia di Stato	7.426.200		
+-----+	+-----+		
Polizia penitenziaria	2.855.400		
+-----+	+-----+		
Vigili del fuoco	2.645.400		
+-----+	+-----+		
+-----+			

350. All'articolo 1, comma 96, della	Incremento del Fondo per
legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono	la progressiva
apportate le seguenti modificazioni:	perequazione del regime
a) all'alinea, dopo le parole: «	previdenziale del
l'introduzione,» sono inserite le	personale delle Forze
seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio	armate, delle Forze di
2022,»;	polizia e del Corpo
b) alla lettera a), le parole: « in	nazionale dei vigili del
servizio il giorno precedente la data di	Fuoco
entrata in vigore del relativo	

|provvedimento normativo» sono sostituite |

|dalle seguenti: « che cessa dal |

|servizio». |

+-----+ |

|351. Per le finalita' di cui all'articolo|

|1, comma 96, lettera a), della legge 30 |

|dicembre 2021, n. 234, come modificato |

|dal comma 350 del presente articolo, il |

|fondo di cui all'articolo 1, comma 95, |

|della medesima legge e' incrementato di 5|

|milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 |

|milioni di euro per l'anno 2025. |

+-----+-----+

|352. Al fine di rafforzare l'operativita'|Riconfigurazione della |

|dell'Amministrazione dell'interno |dotazione organica della |

|mediante un riassetto organizzativo delle|carriera prefettizia |

|strutture centrali e periferiche, la |

|dotazione organica del personale |

|appartenente alla carriera prefettizia e'|

|rideterminata, senza nuovi o maggiori |

|oneri a carico della finanza pubblica: |

| a) in riduzione di 50 posti nella |

|qualifica di viceprefetto e in incremento|

|di 72 posti nella qualifica di |

|viceprefetto aggiunto, a decorrere dal 1°|

|gennaio 2024; |

| b) in riduzione di ulteriori 20 posti |

|nella qualifica di viceprefetto e in |

|incremento di ulteriori 29 posti nella |

|qualifica di viceprefetto aggiunto, a |

|decorrere dal 1° gennaio 2025; |

| c) in riduzione di ulteriori 30 posti |

|nella qualifica di viceprefetto e in |

|incremento di ulteriori 43 posti nella |

|qualifica di viceprefetto aggiunto, a |

|decorrere dal 1° dicembre 2025. |

+-----+ |

|353. La riduzione dei posti di |

|viceprefetto e il conseguente incremento |

|di quelli di viceprefetto aggiunto di cui|

|al comma 352, lettera c), relativamente |

|agli incarichi eventualmente in corso |

|alla data del 1° dicembre 2025, decorre |

|dalla scadenza dei medesimi ovvero dalla |

|cessazione dall'incarico, anche per |

|effetto del collocamento a riposo del |

|titolare. |

+-----+-----+

|354. All'articolo 46, commi 5 e 6, del |Proroga a tutto il 2024 |

|decreto legislativo 29 maggio 2017, n. |della disapplicazione |

|95, le parole: « al 2023» sono sostituite|dell'ordinario meccanismo|

|dalle seguenti: « al 2024». |dell'area negoziale per i|

+-----+dirigenti delle Forze di |

|355. In aggiunta a quanto previsto |polizia e delle Forze |

|dall'articolo 20, comma 1, del |armate, con correlativa |

|decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, |destinazione di risorse |

|convertito, con modificazioni, dalla |aggiuntive |

|legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' |

|autorizzata la spesa di 18 milioni di |
|euro annui a decorrere dall'anno 2024, |
|destinata al personale di cui |
|all'articolo 46 del decreto legislativo |
|29 maggio 2017, n. 95, come modificato |
|dal comma 354 del presente articolo, per |
|i provvedimenti ivi previsti. Le predette|
|risorse aggiuntive incrementano quelle di|
|ciascuna Forza di polizia e delle Forze |
|armate in misura proporzionale alla |
|ripartizione operata, per l'anno 2020, |
|dall'articolo 3 del decreto del |
|Presidente del Consiglio dei ministri 21 |
|marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta |
|Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, |
|adottato ai sensi dell'articolo 1, comma |
|680, della legge 27 dicembre 2017, n. |
|205. |

+-----+-----+

|356. All'articolo 1, comma 7, del decreto|Incremento del Fondo di |
|legislativo 24 settembre 2015, n. 157, le|assistenza dei finanziari|
|parole: « 15 milioni» sono sostituite |
|dalle seguenti: « 30 milioni». |

+-----+-----+

357. Fino all'emanazione del decreto con	Disposizioni relative
il quale il Ministro per la pubblica	alle Associazioni
amministrazione, sentiti i Ministri della	professionali a carattere
difesa e dell'economia e delle finanze,	sindacale tra militari
provvede alla ripartizione del	

|contingente dei distacchi e dei permessi |
|retribuiti tra le associazioni |
|professionali a carattere sindacale tra |
|militari (APCSM) previste dall'articolo |
|1475, comma 2, del codice |
|dell'ordinamento militare, di cui al |
|decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,|
|e, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla|
|data di entrata in vigore della presente |
|legge, ai rappresentanti delle APCSM |
|delle Forze armate e delle Forze di |
|polizia a ordinamento militare iscritte |
|nei rispettivi albi istituiti presso i |
|Ministeri competenti ai sensi delle |
|vigenti disposizioni in materia di APCSM |
|puo' essere concessa, compatibilmente con|
|le esigenze di servizio, una licenza |
|speciale per lo svolgimento delle |
|attivita' delle rispettive associazioni, |
|nel limite mensile di nove giorni per |
|ciascun rappresentante e fino a un |
|massimo di sette rappresentanti per |
|ciascuna associazione, secondo modalita' |
|definite dalle competenti |
|Amministrazioni. Per l'anno 2023, il |
|termine per la determinazione della |
|rappresentativita' a livello nazionale |
|delle APCSM e' fissato al 31 gennaio |
|2024. A tal fine e' autorizzata la spesa |

|di euro 1.710.980 per l'anno 2024. |

+-----+

|358. Alla compensazione degli effetti |Copertura dell'incremento|

|finanziari in termini di fabbisogno e di |del Fondo di assistenza |

|indebitamento netto derivanti dal comma |per i finanziieri |

|356, pari a 15 milioni di euro annui a |

|decorrere dall'anno 2024, si provvede |

|mediante corrispondente riduzione del |

|Fondo per la compensazione degli effetti |

|finanziari non previsti a legislazione |

|vigente conseguenti all'attualizzazione |

|di contributi pluriennali, di cui |

|all'articolo 6, comma 2, del |

|decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, |

|convertito, con modificazioni, dalla |

|legge 4 dicembre 2008, n. 189. |

+-----+

|359. Per l'installazione di colonnine per|Risorse per |

|chiamate di emergenza collegate con le |l'installazione di |

|centrali operative delle Forze di polizia|colonnine per le chiamate|

|e di pronto intervento nelle aree ad alta|di emergenza collegate |

|frequentazione di pubblico che presentino|con le centrali operative|

|criticita' dal punto di vista della |delle Forze di polizia e |

|sicurezza, come piazze e vie di citta', |di pronto intervento |

|parchi, stazioni ferroviarie, stazioni di|

|metropolitane, fermate di autobus, |

|impianti sportivi, campus universitari, |

|autostrade, strade extraurbane, e' |

|autorizzata la spesa di 250.000 euro per |

|ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. |

+-----+ |

|360. Con decreto del Ministro |

|dell'interno, sentita la Conferenza |

|Stato-citta' ed autonomie locali, sono |

|determinate le modalita' attuative delle |

|disposizioni di cui al comma 359 nonche' |

|quelle concernenti la presentazione delle|

|richieste da parte dei comuni interessati|

|e i criteri di ripartizione delle somme |

|stanziati dal medesimo comma 359. |

+-----+-----+

|361. Per il finanziamento delle misure |Rifinanziamento del Fondo|

|urgenti connesse all'accoglienza dei |per l'immigrazione |

|migranti, anche a sostegno dei comuni |

|interessati, nonche' in favore dei minori|

|non accompagnati, il fondo di cui |

|all'articolo 21, comma 1, del |

|decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, |

|convertito, con modificazioni, dalla |

|legge 15 dicembre 2023, n. 191, e' |

|rifi naziato nella misura di 172.739.236 |

|euro per l'anno 2024, di 269.179.697 euro|

|per l'anno 2025 e di 185.000.000 di euro |

|per l'anno 2026. I criteri e le modalita'|

|di riparto delle risorse di cui al |

|presente comma sono stabiliti, anche ai |

|fini del rispetto del limite di spesa |

|previsto, con decreto del Ministro |

dell'interno, di concerto con il Ministro	
dell'economia e delle finanze, previa	
intesa in sede di Conferenza Stato-citta'	
ed autonomie locali. Al successivo	
riparto del fondo di cui al primo periodo	
si provvede con decreto del Ministro	
dell'interno, sentito il Ministro	
dell'economia e delle finanze.	

+-----+-----+

362. Al fine di potenziare l'attivit� di	Contributo in favore
prevenzione e assistenza sanitaria e	dell'Istituto nazionale
socio-sanitaria in favore dei soggetti che	per la promozione della
versano in condizioni di vulnerabilit�	salute in favore delle
sociale ed economica, � autorizzato in	popolazioni migranti
favore dell'Istituto nazionale per la	
promozione della salute delle popolazioni	
migranti ed il contrasto delle malattie	
della povert� (INMP), ente del Servizio	
sanitario nazionale (SSN), il contributo	
di 1 milione di euro annui a decorrere	
dall'anno 2024, a valere sul Fondo	
sanitario nazionale, da destinare tra	
l'altro alle iniziative destinate	
dall'INMP alla promozione delle	
conoscenze e delle competenze del	
personale sanitario e socio-sanitario del	
SSN nonch� dei medici di medicina	
generale e dei pediatri di libera scelta	
sulle tematiche preventive e	

|assistenziali relative alla salute dei | |

|migranti e dei rifugiati in | |

|collaborazione con l'Organizzazione | |

|mondiale della sanita'. | |

+-----+ |

|363. All'articolo 12-bis, comma 6, primo | |

|periodo, del decreto legislativo 30 | |

|dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: « | |

|dall'Agenzia per i servizi sanitari | |

|regionali,» sono inserite le seguenti: « | |

|dall'Istituto nazionale per la promozione | |

|della salute delle popolazioni migranti | |

|ed il contrasto delle malattie della | |

|poverta',». | |

+-----+-----+

|364. Al fine di potenziare l'azione del |Reclutamento di personale|

|Ministero dell'interno per corrispondere |presso il Ministero |

|alle maggiori esigenze sopravvenute, in |dell'interno |

|particolare delle Commissioni | |

|territoriali per il riconoscimento della | |

|protezione internazionale e delle loro | |

|sezioni, il Ministero dell'interno e' | |

|autorizzato a reclutare, per gli anni | |

|2024 e 2025, in aggiunta alle vigenti | |

|facolta' assunzionali e nei limiti della | |

|dotazione organica, centodiciotto unita' | |

|dell'area dei funzionari, prevista dal | |

|contratto collettivo nazionale di lavoro | |

|relativo al personale dell'area del | |

comparto funzioni centrali - Triennio	
2019-2021, pubblicato nella Gazzetta	
Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2022, con	
contratto di lavoro subordinato a tempo	
indeterminato, senza il previo	
svolgimento delle procedure di mobilita',	
mediante l'indizione di procedure	
concorsuali pubbliche o lo scorrimento	
delle vigenti graduatorie di concorsi	
pubblici. Per garantire il reclutamento	
del predetto personale, il Ministero	
dell'interno puo' altresì avvalersi	
della procedura di cui all'articolo 1,	
comma 4, lettera b), del decreto-legge 22	
aprile 2023, n. 44, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 21 giugno	
2023, n. 74. Alle procedure concorsuali	
di cui al presente comma si applicano le	
disposizioni di cui all'articolo	
35-quater, comma 3-bis, del decreto	
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.	
+-----+	
365. Ai fini dell'attuazione del comma	
364 e' autorizzata la spesa di euro	
1.766.559 per l'anno 2024 e di euro	
5.299.676 annui a decorrere dall'anno	
2025 per gli oneri assunzionali, di euro	
89.797 per l'anno 2024 e di euro 269.390	
annui a decorrere dall'anno 2025 per il	

|compenso del lavoro straordinario e di |
|euro 66.080 per l'anno 2024 e di euro |
|198.240 annui a decorrere dall'anno 2025 |
|per i buoni pasto. E' altresì |
|autorizzata la spesa di euro 250.000 per |
|l'anno 2024 per lo svolgimento delle |
|procedure concorsuali nonché di euro |
|88.328 per l'anno 2024 e di euro 52.997 |
|annui a decorrere dall'anno 2025 per i |
|maggiori oneri di funzionamento derivanti|
|dal reclutamento del contingente di |
|personale di cui al primo periodo del |
|comma 364. |

+-----+-----+

366. Al fine di sopperire con urgenza	Sessione straordinaria
alla carenza di segretari comunali	del corso concorso di
iscritti nella fascia iniziale di accesso	accesso alla carriera di
in carriera, per rafforzare la capacità	segretario comunale e
amministrativa degli enti locali, il	provinciale
Ministero dell'interno organizza, in	
riferimento alla procedura per	
l'ammissione di 448 borsisti al	
corsoconcorso selettivo di formazione per	
il conseguimento dell'abilitazione	
richiesta ai fini dell'iscrizione di 345	
segretari comunali nella fascia iniziale	
dell'Albo nazionale dei segretari	
comunali e provinciali, bandita con il	
decreto del Ministero dell'interno 28	

ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta	
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 89 del 9	
novembre 2021, una sessione straordinaria	
del corso-concorso di cui all'articolo	
13, comma 2, del regolamento di cui al	
decreto del Presidente della Repubblica 4	
dicembre 1997, n. 465.	
+-----+	
367. Alla sessione straordinaria sono	
ammessi i candidati che abbiano	
conseguito il punteggio minimo di	
idoneita', previsto dal bando di concorso	
di cui al comma 366, ai fini	
dell'ammissione alla sessione ordinaria e	
non collocati in posizione utile secondo	
l'ordine della relativa graduatoria. Alla	
sessione straordinaria, da svolgere	
contestualmente a quella ordinaria, si	
applica quanto previsto dall'articolo 13,	
comma 6, del regolamento di cui al	
decreto del Presidente della Repubblica 4	
dicembre 1997, n. 465. L'iscrizione	
all'Albo dei vincitori della sessione	
straordinaria e' comunque subordinata al	
conseguimento della relativa	
autorizzazione all'assunzione, rilasciata	
in conformita' alla disciplina vigente.	
+-----+	
368. Per l'attuazione dei commi 366 e 367	

|e' autorizzata la spesa nella misura | |
|massima di euro 256.928 per l'anno 2024. | |
+-----+-----+
369. Per le amministrazioni di cui	Disciplina delle
all'articolo 143 del testo unico di cui	Commissioni esaminatrici
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.	RIPAM relative al
267, le commissioni esaminatrici dei	reclutamento del
concorsi di cui all'articolo 35 del	personale per le
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.	amministrazioni dei
165, organizzati dal Dipartimento della	consigli comunali o
funzione pubblica della Presidenza del	provinciali di cui sia
Consiglio dei ministri anche attraverso	stato disposto lo
la Commissione per l'attuazione del	scioglimento per fenomeni
Progetto di Riqualificazione delle	di infiltrazione mafiosa
Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) sono	
individuate con delibera della medesima	
Commissione RIPAM.	
+-----+-----+	
370. Per l'attuazione di interventi di	Misure in materia di
riforma della magistratura onoraria di	magistratura onoraria:
cui al decreto legislativo 13 luglio	istituzione di un fondo
2017, n. 116, anche con riferimento al	per la magistratura
trattamento economico e previdenziale, al	onoraria, al fine di dare
fine di garantire la continuita' delle	attuazione alla riforma
funzioni medesime e di accrescerne	della medesima e
l'efficienza, nello stato di previsione	destinato a coprire anche
del Ministero della giustizia e'	gli oneri di natura
istituito un fondo con una dotazione di	economica e previdenziale
euro 177,47 milioni per l'anno 2024, di	connessi con l'esercizio

|euro 158 milioni per l'anno 2025, di euro|della funzione onoraria |

|157 milioni per l'anno 2026, di euro 152 | |

|milioni per l'anno 2027, di euro 151 | |

|milioni per l'anno 2028, di euro 146 | |

|milioni per l'anno 2029, di euro 145 | |

|milioni per l'anno 2030, di euro 138 | |

|milioni per l'anno 2031, di euro 136 | |

|milioni per l'anno 2032 e di euro 124 | |

|milioni annui a decorrere dall'anno 2033.| |

+-----+ |

|371. Nell'ambito del limite massimo di | |

|spesa di cui al comma 370, sono | |

|apportate, con legge, le necessarie | |

|modifiche al capo XI del decreto | |

|legislativo 13 luglio 2017, n. 116, allo | |

|scopo di prevedere la costituzione di un | |

|ruolo a esaurimento dei magistrati | |

|onorari in servizio per coloro che optano| |

|per il regime di esclusivita' delle | |

|funzioni onorarie e per coloro che | |

|esercitano tali funzioni in via non | |

|esclusiva. | |

+-----+ |

|372. Ai fini della tutela previdenziale e| |

|assistenziale, i magistrati onorari | |

|confermati ai sensi dell'articolo 29 del | |

|decreto legislativo 13 luglio 2017, n. | |

|116, che abbiano optato per il regime di | |

|esclusivita' delle funzioni onorarie, | |

|sono iscritti al Fondo pensioni |
|lavoratori dipendenti dell'assicurazione |
|generale obbligatoria dell'INPS e quelli |
|che optano per tali funzioni in via non |
|esclusiva sono iscritti alla Gestione |
|separata di cui all'articolo 2, comma 26,|
|della legge 8 agosto 1995, n. 335. |

+-----+ |
|373. Il compenso corrisposto ai sensi di |
|quanto previsto dai commi da 370 a 372, |
|da definire con le modifiche previste ai |
|sensi del comma 371, e' assimilato, ai |
|fini fiscali, al reddito da lavoro |
|dipendente. |

+-----+-----+
374. Al fine di incrementare il livello	Riorganizzazione e
di efficacia ed efficienza dell'azione	rideterminazione della
del Ministero della giustizia in materia	dotazione organica del
informatica e di transizione digitale	Dipartimento per la
assicurando il potenziamento dei servizi	transizione digitale
del Dipartimento per la transizione	della giustizia,
digitale della giustizia, l'analisi	l'analisi statistica e le
statistica e le politiche di coesione, e	politiche di coesione del
quindi la sua piena operativita' e il	Ministero della Giustizia
compiuto svolgimento delle specifiche	
attribuzioni, con decorrenza non	
anteriore al 1° febbraio 2024, sono	
istituiti un'apposita struttura di	
livello dirigenziale generale per la	

|gestione infrastrutturale e un ufficio di |
livello dirigenziale non generale.	
Conseguentemente, la dotazione organica	
del personale dirigenziale del Ministero	
della giustizia - Dipartimento per la	
transizione digitale della giustizia,	
l'analisi statistica e le politiche di	
coesione e' aumentata di una posizione di	
livello generale e di una posizione di	
livello non generale.	

+-----+ |
375. Al fine di dare attuazione a quanto	
disposto dal comma 374, a decorrere dalla	
data di entrata in vigore della presente	
legge ed entro il 30 giugno 2024, il	
regolamento di organizzazione del	
Ministero della giustizia e' adottato con	
decreto del Presidente del Consiglio dei	
ministri, su proposta del Ministro della	
giustizia, di concerto con il Ministro	
per la pubblica amministrazione e con il	
Ministro dell'economia e delle finanze,	
previa deliberazione del Consiglio dei	
ministri. Sullo stesso regolamento il	
Presidente del Consiglio dei ministri ha	
facolta' di richiedere il parere del	
Consiglio di Stato.	

+-----+ |
|376. Per la copertura della dotazione | |

|organica conseguente a quanto disposto |
|dal comma 374, il Ministero della |
|giustizia e' autorizzato ad assumere, con|
|contratto di lavoro subordinato a tempo |
|indeterminato, una unita' di personale |
|dirigenziale di livello non generale, in |
|deroga a quanto previsto dall'articolo |
|35, comma 4, del decreto legislativo 30 |
|marzo 2001, n. 165, anche tramite |
|procedure di mobilita' tra |
|amministrazioni e scorrimento delle |
|graduatorie in corso di validita' alla |
|data di entrata in vigore della presente |
|legge, in aggiunta alle ordinarie |
|facolta' assunzionali |
|dell'amministrazione per il Dipartimento |
|per la transizione digitale della |
|giustizia, l'analisi statistica e le |
|politiche di coesione, previste dalla |
|normativa vigente. L'amministrazione |
|comunica alla Presidenza del Consiglio |
|dei ministri - Dipartimento della |
|funzione pubblica e al Ministero |
|dell'economia e delle finanze - |
|Dipartimento della Ragioneria generale |
|dello Stato, entro trenta giorni dalle |
|assunzioni, i dati concernenti le unita' |
|di personale effettivamente assunte ai |
|sensi dei commi 374 e 375 e i relativi |

oneri sostenuti.		
+-----+		
377. Per l'attuazione delle disposizioni		
di cui ai commi da 374 a 376 e'		
autorizzata la spesa di euro 403.096 per		
l'anno 2024 e di euro 439.741 annui a		
decorrere dall'anno 2025.		
+-----+	+-----+	

378. Al fine di incrementare il livello	Rafforzamento	
di efficacia ed efficienza dell'azione	organizzativo in materia	
del Ministero della giustizia in materia	di giustizia riparativa e	
di giustizia riparativa e per potenziare	potenziamento dei servizi	
l'azione dei servizi del Dipartimento per	per la giustizia minorile	
la giustizia minorile e di comunita',		
assicurandone la piena operativita' e il		
compiuto svolgimento delle specifiche		
attribuzioni, all'articolo 16, comma 3,		
del decreto legislativo 30 luglio 1999,		
n. 300, la lettera d) e' sostituita dalla		
seguente:		
« d) servizi relativi alla giustizia		
minorile e di comunita': svolgimento dei		
compiti assegnati dalla legge al		
ministero della giustizia in materia di		
minori; svolgimento dei compiti relativi		
all'esecuzione penale esterna, alla messa		
alla prova e alle pene sostitutive;		
svolgimento dei compiti assegnati dalla		
legge al Ministero della giustizia in		

materia di giustizia riparativa; gestione	
amministrativa del personale e dei beni	
ad essi relativi».	
+-----+	
379. Per le medesime finalita' di cui al	
comma 378, con decorrenza non anteriore	
al 1° febbraio 2024, nell'ambito del	
Dipartimento per la giustizia minorile e	
di comunita' sono istituiti una struttura	
di livello dirigenziale generale per i	
servizi minorili e per la giustizia	
riparativa e due uffici aggiuntivi di	
livello dirigenziale non generale.	
Conseguentemente la dotazione organica	
del personale dirigenziale del Ministero	
della giustizia - Dipartimento per la	
giustizia minorile e di comunita' e'	
aumentata di una posizione di livello	
generale e di due posizioni di livello	
non generale.	
+-----+	
380. Per le medesime finalita' di cui al	
comma 378, con decorrenza non anteriore	
al 1° febbraio 2024, la dotazione	
organica del Ministero della giustizia -	
Dipartimento per la giustizia minorile e	
di comunita' e' aumentata di 54 unita' di	
personale dell'area funzionari del	
comparto funzioni centrali.	

+-----+ |

|381. Al fine di dare attuazione a quanto | |

|disposto dai commi da 378 a 380, a | |

|decorrere dalla data di entrata in vigore| |

|della presente legge ed entro il 30 | |

|giugno 2024, il regolamento di | |

|organizzazione del Ministero della | |

|giustizia e' adottato con decreto del | |

|Presidente del Consiglio dei ministri, su| |

|proposta del Ministro della giustizia, di| |

|concerto con il Ministro per la pubblica | |

|amministrazione e con il Ministro | |

|dell'economia e delle finanze, previa | |

|deliberazione del Consiglio dei ministri.| |

|Sullo stesso regolamento il Presidente | |

|del Consiglio dei ministri ha facolta' di| |

|richiedere il parere del Consiglio di | |

|Stato. | |

+-----+ |

|382. Per la copertura della dotazione | |

|organica conseguente a quanto disposto | |

|dai commi 379 e 380, il Ministero della | |

|giustizia e' autorizzato ad assumere, con| |

|contratto di lavoro subordinato a tempo | |

|indeterminato, 2 unita' di personale | |

|dirigenziale di livello non generale e 54| |

|unita' di personale non dirigenziale, | |

|appartenenti all'area funzionari del | |

|comparto funzioni centrali, mediante | |

l'espletamento di procedure concorsuali,	
in deroga a quanto previsto dall'articolo	
35, comma 4, del decreto legislativo 30	
marzo 2001, n. 165, anche tramite	
procedure di mobilita' tra	
amministrazioni e scorrimento delle	
graduatorie in corso di validita' alla	
data di entrata in vigore della presente	
legge, in aggiunta alle ordinarie	
facolta' assunzionali	
dell'amministrazione per la giustizia	
minorile e di comunita' previste dalla	
normativa vigente. L'amministrazione	
comunica alla Presidenza del Consiglio	
dei ministri - Dipartimento della	
funzione pubblica e al Ministero	
dell'economia e delle finanze -	
Dipartimento della Ragioneria generale	
dello Stato, entro trenta giorni dalle	
assunzioni, i dati concernenti le unita'	
di personale effettivamente assunte ai	
sensi dei commi 379 e 380 e i relativi	
oneri sostenuti.	
+-----+	
383. Per l'attuazione delle disposizioni	
di cui ai commi da 378 a 382 e'	
autorizzata la spesa di euro 2.756.976	
per l'anno 2024, di euro 3.007.610 per	
l'anno 2025, di euro 3.011.145 per l'anno	

|2026, di euro 3.011.467 per l'anno 2027, |
|di euro 3.015.003 per l'anno 2028, di |
|euro 3.015.325 per l'anno 2029, di euro |
|3.018.860 per l'anno 2030, di euro |
|3.019.182 per l'anno 2031, di euro |
|3.022.718 per l'anno 2032 e di euro |
|3.023.040 annui a decorrere dall'anno |
|2033. E' altresì autorizzata la spesa di|
|euro 500.000 per l'anno 2024 per |
|l'espletamento delle procedure |
|concorsuali e di euro 275.868 per l'anno |
|2024 ed euro 30.249 annui a decorrere |
|dall'anno 2025 per i maggiori oneri di |
|funzionamento derivanti dal reclutamento |
|del contingente di personale di cui ai |
|commi 379, 380 e 382. |

+-----+

384. In adesione all'iniziativa	Partecipazione dello
temporanea assunta dalla Banca europea	Stato italiano al
per gli investimenti denominata EU for	programma della Banca
Ukraine Fund (EU4U), nell'ambito del	europea per gli
Pacchetto di sostegno all'Ucraina	investimenti a supporto
((Ukraine Support package) adottato dalla	dell'Ucraina
medesima Banca, il Ministero	
dell'economia e delle finanze e'	
autorizzato a porre in essere tutti gli	
atti e accordi necessari per la	
partecipazione dello Stato italiano al	
programma e al relativo rilascio della	

|garanzia dello Stato, per un importo |
|complessivo massimo di euro 100.000.000 |
|per l'anno 2024, per la copertura, nei |
|limiti della quota di spettanza dello |
|Stato italiano, dei potenziali rischi |
|correlati. |

+-----+ |
|385. Agli oneri derivanti dal comma 384, |
|pari a euro 100.000.000 per l'anno 2024, |
|si provvede a valere sulle somme |
|disponibili sulla contabilita' speciale |
|istituita ai sensi dell'articolo 37, |
|comma 6, del decreto-legge 24 aprile |
|2014, n. 66, convertito, con |
|modificazioni, dalla legge 23 giugno |
|2014, n. 89. |

+-----+ |
|386. Per il pagamento delle commissioni |
|spettanti alla Banca europea per gli |
|investimenti per le attivita' di gestione|
|svolte per l'attuazione dell'iniziativa |
|di cui al comma 384, e' autorizzata la |
|spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno |
|2024 e di 1 milione di euro annui a |
|decorrere dall'anno 2025. |

+-----+-----+
387. Il contributo allo strumento europeo	Rifinanziamento della
per la pace e' incrementato di	European Peace Facility e
203.000.000 di euro per l'anno 2024, di	del NATO Innovation Fund

|258.889.134 euro per l'anno 2025, di |

|265.680.411 euro per l'anno 2026 e di |

|273.980.862 euro per l'anno 2027. |

+-----+ |

|388. Al fine di far fronte agli impegni |

|derivanti dalla sottoscrizione del fondo |

|previsto dall'articolo 1, comma 724, |

|della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' |

|autorizzata la spesa di 1 milione di euro|

|per l'anno 2024. Restano ferme le linee |

|di indirizzo e le modalita' di gestione |

|della partecipazione italiana al citato |

|fondo, stabilite con il decreto del |

|Ministro della difesa di cui al medesimo |

|comma 724 dell'articolo 1 della legge n. |

|197 del 2022. |

+-----+-----+

|389. All'articolo 21, comma 9, del |Proroga dello stato di |

|decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, |emergenza e attivita' di |

|convertito, con modificazioni, dalla |assistenza sul territorio|

|legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo le |nazionale connesse alla |

|parole: « per l'anno 2023» sono aggiunte |protezione temporanea |

|le seguenti: « e di 274 milioni di euro |delle persone in fuga |

|per l'anno 2024». |dalla guerra in Ucraina |

+-----+ |

|390. Lo stato di emergenza dichiarato con|

|la delibera del Consiglio dei ministri |

|del 28 febbraio 2022, pubblicata nella |

|Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo |

2022, relativo all'esigenza di assicurare	
soccorso ed assistenza, sul territorio	
nazionale, alla popolazione ucraina in	
conseguenza della grave crisi	
internazionale in atto, e' ulteriormente	
prorogato fino al 31 dicembre 2024.	
+-----+	
391. E' autorizzata l'assegnazione, fino	
al 31 dicembre 2024, nel limite di euro	
40.000.000, del contributo forfetario una	
tantum per il rafforzamento, in via	
temporanea, dell'offerta dei servizi	
sociali da parte dei comuni ospitanti un	
significativo numero di persone	
richiedenti il permesso di protezione	
temporanea di cui all'articolo 44, comma	
4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.	
50, convertito, con modificazioni, dalla	
legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto	
del contributo di cui al primo periodo e	
al conseguente trasferimento delle	
relative risorse pro quota assegnate si	
provvede con i criteri e le modalita'	
previsti dall'articolo 1, comma 1,	
lettera c), del decreto-legge 2 marzo	
2023, n. 16, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 21 aprile	
2023, n. 46. Ai relativi oneri si	
provvede a valere sulle risorse di cui al	

| comma 389 del presente articolo. | |

+-----+ |

| 392. Fatto salvo quanto previsto al comma | |

| 391, nell'ambito delle misure | |

| assistenziali previste dall'articolo 4, | |

| comma 1, lettera g), del decreto | |

| legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in | |

| favore delle persone richiedenti la | |

| protezione temporanea o gia' beneficiarie | |

| della stessa ai sensi delle decisioni di | |

| esecuzione (UE) 2022/382 e 2023/ 2409 del | |

| Consiglio, rispettivamente del 4 marzo | |

| 2022 e del 19 ottobre 2023, sulla base | |

| delle effettive esigenze e nei limiti | |

| delle risorse allo scopo finalizzate con | |

| ordinanze da adottare ai sensi | |

| dell'articolo 25 del codice della | |

| protezione civile, di cui al decreto | |

| legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si | |

| provvede a ripartire e rimodulare le | |

| risorse disponibili, cui concorrono le | |

| risorse previste dall'ordinanza del Capo | |

| del Dipartimento della protezione civile | |

| n. 1028 del 5 ottobre 2023, pari a 31,44 | |

| milioni di euro, tra le seguenti misure, | |

| prorogate fino al 31 dicembre 2024: | |

| a) forme di accoglienza diffusa di cui | |

| all'articolo 31, comma 1, lettera a), del | |

| decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, | |

|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 20 maggio 2022, n. 51. A tali fini,|
|e' prorogata, nel limite massimo di 7.000|
|unita', fino al 31 dicembre 2024, agli |
|stessi patti e condizioni, l'efficacia |
|delle convenzioni in essere alla data del|
|31 dicembre 2023, nonche' delle |
|convenzioni aventi valenza territoriale |
|di cui all'articolo 1, comma 1, lettera |
|a), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. |
|16, convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 21 aprile 2023, n. 46. La proroga |
|opera previa comunicazione del |
|Dipartimento della protezione civile |
|della Presidenza del Consiglio dei |
|ministri ai soggetti convenzionati e |
|trasmissione dell'accettazione da parte |
|di questi ultimi; |
| b) misure di sostentamento di cui |
|all'articolo 31, comma 1, lettera b), del|
|citato decreto-legge n. 21 del 2022; |
| c) contributo forfetario di cui |
|all'articolo 31, comma 1, lettera c), del|
|citato decreto-legge n. 21 del 2022, per |
|l'accesso, a parita' di trattamento |
|rispetto ai cittadini italiani, alle |
|prestazioni del Servizio sanitario |
|nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2024|
|e fino al 31 dicembre 2024; |

| d) forme di assistenza coordinate dai |
|presidenti delle regioni in qualita' di |
|commissari delegati e dai presidenti |
|delle province autonome di Trento e di |
|Bolzano, di cui all'articolo 13 del |
|decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 27 novembre 2023, n. 170. |

+-----+-----+

|393. Lo stato di emergenza per intervento|Proroga stato emergenza |
|all'estero in conseguenza degli |all'estero per Ucraina |
|accadimenti in atto nel territorio |
|dell'Ucraina, di cui alla delibera del |
|Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, |
|pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58|
|del 10 marzo 2022, da ultimo prorogato |
|dall'articolo 1-bis del decreto-legge 2 |
|marzo 2023, n. 16, convertito, con |
|modificazioni, dalla legge 21 aprile |
|2023, n. 46, e' ulteriormente prorogato, |
|senza ulteriori oneri a carico della |
|finanza pubblica, fino al 31 dicembre |
|2024. |

+-----+-----+

394. Il Fondo per le emergenze nazionali,	Rifinanziamento del Fondo
di cui all'articolo 44 del codice di cui	per le emergenze
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.	nazionali
1, e' rifinanziato in misura pari a euro	
26.000.000 per l'anno 2024.	

+-----+

395. I permessi di soggiorno in scadenza	Proroga della validita'
al 31 dicembre 2023, rilasciati ai	dei permessi di soggiorno
beneficiari di protezione temporanea ai	rilasciati ai profughi
sensi della decisione di esecuzione (UE)	provenienti dall'Ucraina
2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022,	in conseguenza al
che accerta l'esistenza di un afflusso	riconoscimento agli
massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai	stessi da parte
sensi dell'articolo 5 della direttiva	dell'Unione europea della
2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio	protezione temporanea
2001, conservano la loro validita' fino	
al 31 dicembre 2024. I permessi di	
soggiorno di cui al primo periodo perdono	
efficacia e sono revocati, anche prima	
della scadenza, in conseguenza	
dell'adozione, da parte del Consiglio	
dell'Unione europea, della decisione di	
cessazione della protezione temporanea.	

+-----+ |

396. I permessi di soggiorno di cui al	
comma 395 possono essere convertiti, a	
richiesta dell'interessato, in permessi	
di soggiorno per lavoro, per l'attivit�	
effettivamente svolta, e si applicano le	
disposizioni di cui all'articolo 5, comma	
2-ter, del testo unico di cui al decreto	
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.	

+-----+

|397. E' autorizzata la spesa di 2 milioni|Adeguamento retribuzioni |

di euro annui a decorrere dall'anno 2024	MAECI e ICE-Agenzia per
per adeguare le retribuzioni del	la promozione all'estero
personale di cui all'articolo 152 del	e
decreto del Presidente della Repubblica 5	l'internazionalizzazione
gennaio 1967, n. 18, ai parametri di	delle imprese italiane
riferimento di cui all'articolo 157 del	
medesimo decreto.	
+-----+	
398. Le risorse di cui all'articolo 14,	
comma 26-ter, secondo periodo, del	
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,	
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 15 luglio 2011, n. 111, sono	
incrementate di 2 milioni di euro annui a	
decorrere dall'anno 2024 per adeguare ai	
parametri di cui all'articolo 157 del	
decreto del Presidente della Repubblica 5	
gennaio 1967, n. 18, le retribuzioni del	
personale locale da impiegare presso gli	
uffici della rete estera dell'ICE-Agenzia	
per la promozione all'estero e	
l'internazionalizzazione delle imprese	
italiane.	

+-----+-----+
399. Al fine di rafforzare la diplomazia	Incremento delle risorse
culturale che favorisca il dialogo, la	da destinare a borse di
formazione di una nuova classe dirigente	studio destinate a favore
nel Continente africano e la costruzione	di giovani studenti
di partenariati su basi paritarie, sono	provenienti da Paesi

incrementate di 5 milioni di euro annui a	africani
decorrere dall'anno 2024 le risorse da	
destinare alle borse di studio a favore	
dei giovani studenti dei Paesi africani,	
inclusi quelli di cittadinanza o di	
origine italiana.	

+-----+-----+

400. E' istituito nello stato di	Programma di mitigazione
previsione del Ministero dell'economia e	strutturale della
delle finanze, per il successivo	vulnerabilita' sismica
trasferimento al bilancio autonomo della	degli edifici pubblici
Presidenza del Consiglio dei ministri, un	
Fondo per il finanziamento di un	
programma di mitigazione strutturale	
della vulnerabilita' sismica degli	
edifici pubblici, con una dotazione pari	
a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e a	
60 milioni di euro per ciascuno degli	
anni 2025, 2026, 2027 e 2028.	

+-----+-----+|

+-----+-----+

401. Con decreto del Ministro per la	
protezione civile e le politiche del mare	
e' istituita la Cabina di coordinamento	
delle politiche attive per la riduzione	
della vulnerabilita' sismica degli	
edifici pubblici, presieduta	

|congiuntamente dal capo del Dipartimento |
 |« Casa Italia» e dal capo del |
 |Dipartimento della protezione civile |
 |della Presidenza del Consiglio dei |
 |ministri. La predetta Cabina di |
 |coordinamento opera senza nuovi e |
 |maggiori oneri per la finanza pubblica ed|
 |e' composta da rappresentanti dei |
 |Ministeri dell'economia e delle finanze, |
 |della giustizia, dell'interno, della |
 |difesa, della cultura, dell'istruzione e |
 |del merito, dell'universita' e della |
 |ricerca, delle infrastrutture e dei |
 |trasporti e della salute, nonche' |
 |dell'Agenzia del demanio, della |
 |Conferenza delle regioni, |
 |dell'Associazione nazionale dei comuni |
 |italiani (ANCI) e dell'Unione delle |
 |province d'Italia (UPI). Ai componenti |
 |della Cabina di coordinamento di cui al |
 |presente comma non spettano emolumenti, |
 |compensi, gettoni di presenza o rimborsi |
 |di spese comunque denominati. |
 +-----+ |
 |402. Con decreto del Ministro per la |
 |protezione civile e le politiche del |
 |mare, su proposta della Cabina di |
 |coordinamento delle politiche attive per |
 |la riduzione della vulnerabilita' sismica|

degli edifici pubblici, di concerto con |
il Ministro dell'economia e delle |
finanze, e' approvato il programma di cui |
al comma 400, declinato attraverso |
diverse linee di azione, incluso il |
potenziamento delle attivita' finanziate |
dall'articolo 11 del decreto-legge 28 |
aprile 2009, n. 39, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 24 giugno |
2009, n. 77, delle quali sono |
responsabili le amministrazioni di |
settore. Il programma individua le |
priorita' di intervento, il quadro |
finanziario, le modalita' di monitoraggio |
sullo stato di attuazione e le modalita' |
di revoca dei finanziamenti, ferme |
rimanendo le regole gestionali vigenti in |
relazione alla quota di risorse destinate |
all'integrazione dei piani di intervento |
gia' in essere. All'attuazione del |
programma possono concorrere risorse gia' |
disponibili a legislazione vigente |
provenienti dal bilancio statale, nonche' |
risorse dell'Unione europea e nazionali |
della coesione allo scopo destinate. |
+-----+ |
403. All'articolo 1, comma 465, primo |
periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. |
234, dopo le parole: « valutazione degli |

|interventi» sono aggiunte le seguenti: « |
|nonche' alle attivita' connesse al |
|contrasto del dissesto idrogeologico e |
|alla mitigazione del rischio sismico». |
+-----+
404. Per le finalita' di cui all'articolo	Riordino e risistemazione
2-bis, comma 38, primo e secondo periodo,	della normativa sulla
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.	ricostruzione delle zone
148, convertito, con modificazioni, dalla	colpite da vari eventi
legge 4 dicembre 2017, n. 172,	naturali catastrofici,
l'autorizzazione di spesa di cui	tra cui il terremoto del
all'articolo 1, comma 773, della legge 29	2009 in Abruzzo, del 2012
dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di	in Emilia-Romagna, del
1,4 milioni di euro per ciascuno degli	2016 nel Lazio e nelle
anni 2024 e 2025.	Marche, nonche' le
+-----+alluvioni del 2022 presso	
405. All'articolo 9-sexies, comma 1, del	l'Isola di Ischia
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,	
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 12 dicembre 2019, n. 156, le	
parole: « fino al 31 dicembre 2020» sono	
sostituite dalle seguenti: « per l'anno	
2026».	
+-----+	
406. Le disposizioni di cui all'articolo	
1, comma 255, della legge 27 dicembre	
2013, n. 147, e di cui all'articolo 11,	
comma 12, del decreto-legge 19 giugno	
2015, n. 78, convertito, con	

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,	
n. 125, si applicano ai rifinanziamenti	
disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n.	
178, per gli interventi di cui	
all'articolo 3, comma 1, del	
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,	
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 24 giugno 2009, n. 77.	
+-----+	
407. All'articolo 11, comma 11-bis, del	
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,	
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 6 agosto 2015, n. 125, e' aggiunto,	
in fine, il seguente periodo: « Allo	
scopo di accelerare il processo di	
ricostruzione e riparazione delle chiese	
o degli altri edifici di cui al primo	
periodo del presente comma, i competenti	
uffici territoriali del Ministero della	
cultura possono altresì delegare	
attraverso accordi, senza nuovi o	
maggiori oneri a carico della finanza	
pubblica, le funzioni di stazione	
appaltante ai competenti uffici	
periferici del provveditorato	
interregionale per le opere pubbliche,	
agli Uffici speciali per la	
ricostruzione, ai comuni e alle diocesi».	
+-----+ |

|408. Il termine di scadenza dello stato |
|di emergenza conseguente agli eventi |
|sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui |
|all'articolo 1, comma 3, del |
|decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 1° agosto 2012, n. 122, e' |
|ulteriormente prorogato, per le regioni |
|Lombardia ed Emilia-Romagna, al 31 |
|dicembre 2024, al fine di garantire la |
|continuita' delle procedure connesse con |
|l'attivit  di ricostruzione. |

+-----+ |

|409. E' autorizzata la spesa di 12,2 |
|milioni di euro per l'anno 2024 per le |
|spese relative al funzionamento, |
|all'assistenza tecnica, all'assistenza |
|alla popolazione, al contributo di |
|autonoma sistemazione e a interventi |
|sostitutivi per gli eventi sismici che |
|hanno colpito i territori |
|dell'Emilia-Romagna nel 2012. |

+-----+ |

|410. Le disposizioni di cui all'articolo |
|3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 |
|giugno 2016, n. 113, convertito, con |
|modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, |
|n. 160, si applicano fino all'anno 2024 |
|nel limite di spesa di 8,1 milioni di |

leuro per l'anno 2024. A tal fine e' | |
|autorizzata la spesa di 8,1 milioni di | |
leuro per l'anno 2024. | |
+-----+ |
411. Le somme disponibili nella	
contabilita' speciale intestata al	
Commissario delegato alla ricostruzione	
per la regione Lombardia, di cui	
all'articolo 1, comma 4, del	
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,	
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 1° agosto 2012, n. 122, e aperta ai	
sensi dell'articolo 2, comma 6, del	
medesimo decreto-legge n. 74 del 2012,	
sono utilizzate per la prosecuzione delle	
attivita' di ricostruzione pubblica e	
privata.	
+-----+	
412. Allo scopo di assicurare il	
proseguimento e l'accelerazione dei	
processi di ricostruzione, all'articolo 1	
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.	
189, convertito, con modificazioni, dalla	
legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il	
comma 4-septies e' inserito il seguente:	
« 4-octies. Lo stato di emergenza di	
cui al comma 4-bis e' prorogato fino al	
31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo	
per le emergenze nazionali di cui	

|all'articolo 44 del codice della |
|protezione civile, di cui al decreto |
|legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' |
|incrementato di 130 milioni di euro per |
|l'anno 2024».

+-----+ |
|413. Allo scopo di assicurare il |
|proseguimento e l'accelerazione dei |
|processi di ricostruzione, all'articolo |
|1, comma 990, della legge 30 dicembre |
|2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre |
|2023» sono sostituite dalle seguenti: « |
|31 dicembre 2024» e le parole: « per |
|l'anno 2022» sono sostituite dalle |
|seguenti: « per l'anno 2023». A tal fine |
|e' autorizzata la spesa di 71,8 milioni |
|di euro per l'anno 2024.

+-----+ |
|414. Per le spese di personale di cui |
|all'articolo 50, comma 3, del |
|decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' |
|autorizzata la spesa di euro 470.000 per |
|l'anno 2024.

+-----+ |
|415. Per le medesime finalita' di cui |
|all'articolo 50, comma 9-quater, del |
|decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, |

|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 15 dicembre 2016, n. 229, il |
|Commissario straordinario di cui al |
|medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 |
|puo', con propri provvedimenti da |
|adottare ai sensi dell'articolo 2, comma |
|2, del citato decreto-legge n. 189 del |
|2016, destinare ulteriori unita' di |
|personale agli uffici speciali per la |
|ricostruzione, agli enti locali e alla |
|struttura commissariale, mediante |
|ampliamento delle convenzioni di cui |
|all'articolo 50, comma 3, lettere b) e |
|c), del citato decreto-legge n. 189 del |
|2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni |
|di euro per l'anno 2024. A tal fine e' |
|autorizzata la spesa di 7,5 milioni di |
|euro per l'anno 2024.

+-----+ |
|416. Le esenzioni previste dall'articolo |
|2-bis, comma 25, secondo periodo, del |
|decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono |
|prorogate fino al 31 dicembre 2024. |

+-----+ |
|417. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo |
|periodo, del decreto-legge 24 ottobre |
|2019, n. 123, convertito, con |

modificazioni, dalla legge 12 dicembre	
2019, n. 156, le parole: « fino al 31	
dicembre 2023» sono sostituite dalle	
seguenti: « fino al 31 dicembre 2024».	
+-----+	
418. All'articolo 44, comma 1, terzo	
periodo, del decreto-legge 17 ottobre	
2016, n. 189, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 15 dicembre	
2016, n. 229, le parole: «, 2022 e 2023»	
sono sostituite dalle seguenti: «, 2022,	
2023 e 2024» e le parole: «, al quinto	
anno e al sesto anno» sono sostituite	
dalle seguenti: «, al quinto, al sesto e	
al settimo anno».	
+-----+	
419. All'articolo 14, comma 6, del	
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,	
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole:	
« 31 dicembre 2023», ovunque ricorrono,	
sono sostituite dalle seguenti: « 31	
dicembre 2024».	
+-----+	
420. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo	
periodo, del decreto-legge 16 ottobre	
2017, n. 148, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 4 dicembre	
2017, n. 172, le parole: « 31 dicembre	

|2023» sono sostituite dalle seguenti: « |

|31 dicembre 2024». |

+-----+ |

|421. Lo Stato concorre, in tutto o in |

|parte, agli oneri derivanti dai commi 419|

|e 420, nei limiti di spesa di 1,5 milioni|

|di euro per l'anno 2024. |

+-----+ |

|422. All'articolo 48 del decreto-legge 17|

|ottobre 2016, n. 189, convertito, con |

|modificazioni, dalla legge 15 dicembre |

|2016, n. 229, sono apportate le seguenti |

|modificazioni: |

| a) al comma 7, primo periodo, le |

|parole: « dicembre 2023» sono sostituite |

|dalle seguenti: « dicembre 2024»; |

| b) al comma 16: |

| 1) al primo periodo, le parole: «fino|

|all'anno d'imposta 2022» sono sostituite |

|dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta|

|2023»; |

| 2) al secondo periodo, le parole: « e|

|comunque non oltre il 31 dicembre 2023» |

|sono sostituite dalle seguenti: « e |

|comunque non oltre il 31 dicembre 2024». |

+-----+ |

|423. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, |

|del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. |

|189, convertito, con modificazioni, dalla|

|legge 15 dicembre 2016, n. 229, le |
|parole: « 31 dicembre 2023», ovunque |
|ricorrono, sono sostituite dalle |
|seguenti: « 31 dicembre 2024». |
+-----+ |
|424. All'articolo 28-bis, comma 2, del |
|decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 15 dicembre 2016, n. 229, le |
|parole: « 31 dicembre 2023» sono |
|sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre |
|2024». |
+-----+ |
|425. Per i contratti di lavoro a tempo |
|determinato stipulati con il personale in |
|servizio presso gli uffici speciali per |
|la ricostruzione e presso gli altri enti |
|ricompresi nel cratere del sisma del |
|2016, nonche' per i contratti di lavoro a |
|tempo determinato di cui alle convenzioni |
|con le societa' indicate all'articolo 50, |
|comma 3, lettere b) e c), del |
|decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 15 dicembre 2016, n. 229, la |
|proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre |
|2024 si intende in deroga, limitatamente |
|alla predetta annualita', ai limiti |
|previsti dal decreto legislativo 30 marzo |

2001, n. 165, e dalla contrattazione	
collettiva nazionale di lavoro dei	
comparti del pubblico impiego e in deroga	
ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e	
23 del decreto legislativo 15 giugno	
2015, n. 81.	
+-----+	
426. Per le finalita' di cui al comma 3	
dell'articolo 57 del decreto-legge 14	
agosto 2020, n. 104, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 13 ottobre	
2020, n. 126, il fondo di cui al comma	
3-bis del citato articolo 57 e'	
incrementato di 15 milioni di euro, a	
decorrere dall'anno 2024.	
Conseguentemente, le risorse trasferite	
alle contabilita' speciali dei Commissari	
straordinari ai sensi dei commi da 404 a	
434 e destinate ad assunzioni a tempo	
determinato sono rese indisponibili per	
nuove assunzioni a tempo determinato in	
misura corrispondente alle risorse	
utilizzate per la stabilizzazione	
effettuata ai sensi del primo periodo e	
restano a disposizione delle strutture	
commissariali nella medesima annualita'	
per essere utilizzate per i processi di	
ricostruzione.	
+-----+ |

|427. Per l'anno 2024, con riferimento |
|alle fattispecie individuate |
|dall'articolo 1, comma 997, della legge |
|30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti|
|i canoni di cui all'articolo 1, commi da |
|816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, |
|n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte|
|delle minori entrate derivanti dalla |
|disposizione di cui al primo periodo del |
|presente comma, il fondo di cui al comma |
|1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge |
|31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con|
|modificazioni, dalla legge 26 febbraio |
|2021, n. 21, e' incrementato di 5 milioni|
|di euro per l'anno 2024. |

+-----+

|428. Per far fronte alle esigenze legate |
|ai compiti e alle funzioni istituzionali |
|della Struttura di cui all'articolo 30, |
|comma 1, del decreto-legge 17 ottobre |
|2016, n. 189, convertito, con |
|modificazioni, dalla legge 15 dicembre |
|2016, n. 229, e' autorizzata la spesa di |
|euro 500.000 per l'anno 2024. |

+-----+

|429. All'articolo 1, comma 986, della |
|legge 30 dicembre 2018, n. 145, le |
|parole: «, 2022 e 2023» sono sostituite |
|dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024». |

+-----+ |

|430. Per garantire la continuita' nello |

|smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei|

|comuni di cui all'articolo 1 del |

|decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, |

|convertito, con modificazioni, dalla |

|legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' |

|autorizzata la spesa di 10 milioni di |

|euro per l'anno 2024. |

+-----+ |

|431. Il termine di cui all'articolo 17, |

|comma 2, terzo periodo, del decreto-legge|

|28 settembre 2018, n. 109, convertito, |

|con modificazioni, dalla legge 16 |

|novembre 2018, n. 130, e' prorogato al 31|

|dicembre 2024. Per le attivita' di cui |

|all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis),|

|del citato decreto-legge n. 109 del 2018,|

|e' autorizzata la spesa di 4,5 milioni di|

|euro per l'anno 2024. |

+-----+ |

|432. E' autorizzata, per l'anno 2024, la |

|spesa di 5.050.000 euro, di cui: |

| a) 1.409.000 euro per le finalita' di |

|cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 |

|settembre 2018, n. 109, convertito, con |

|modificazioni, dalla legge 16 novembre |

|2018, n. 130; |

| b) 641.000 euro per le finalita' di cui|

|all'articolo 5-septies del decreto-legge |
|3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con |
|modificazioni, dalla legge 27 gennaio |
|2023, n. 9; |
| c) 2 milioni di euro per le finalita' |
|di cui all'articolo 18, comma 5, del |
|decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 16 novembre 2018, n. 130; |
| d) 1 milione di euro per le finalita' |
|di cui all'articolo 30-ter del |
|decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 21 maggio 2021, n. 69. |
+-----+ |
|433. I termini di cui all'articolo 6, |
|comma 2, primo e secondo periodo, del |
|decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 14 giugno 2019, n. 55, sono |
|prorogati al 31 dicembre 2024; fino alla |
|stessa data continuano ad applicarsi le |
|disposizioni degli articoli 14-bis e 18 |
|del citato decreto-legge n. 32 del 2019. |
|A tale fine e' autorizzata la spesa di |
|2,6 milioni di euro per l'anno 2024. |
+-----+ |
|434. La proroga o il rinnovo fino al 31 |
|dicembre 2024 del personale di cui |

|all'articolo 14-bis, comma 1, del |
|decreto-legge n. 32 del 2019, convertito,|
|con modificazioni, dalla legge n. 55 del |
|2019 si intende in deroga, limitatamente |
|all'annualita' 2024, ai limiti previsti |
|dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.|
|165, e dalla contrattazione collettiva |
|nazionale di lavoro dei comparti del |
|pubblico impiego e ai limiti di cui agli |
|articoli 19, 21 e 23 del decreto |
|legislativo 15 giugno 2015, n. 81. |
+-----+-----+
435. I contributi di cui all'articolo	Credito di imposta e
20-sexies, comma 3, lettere a), b), c),	finanziamenti bancari
d), e) e g), del decreto-legge 1° giugno	agevolati per la
2023, n. 61, convertito, con	ricostruzione nei
modificazioni, dalla legge 31 luglio	territori colpiti dagli
2023, n. 100, sono erogati, sulla base	eventi alluvionali
delle istanze di concessione presentate	verificatisi a partire
ai sensi dell'articolo 20-septies del	dal 1° maggio 2023
medesimo decreto-legge n. 61 del 2023,	
direttamente dal Commissario	
straordinario per importi	
complessivamente considerati fino ad un	
massimo di 20.000 euro, se destinati a	
soggetti privati non esercenti attivita'	
sociali, economiche e produttive, e fino	
ad un massimo di 40.000 euro, se	
destinati a soggetti esercenti attivita'	

|sociali, economiche e produttive, nei |

|limiti delle risorse disponibili sulla |

|contabilita' speciale di cui all'articolo|

|20-quinquies del medesimo decreto-legge |

|n. 61 del 2023. Per i contributi di cui |

|al comma 3, lettera f), del suddetto |

|articolo 20-sexies del decreto-legge n. |

|61 del 2023, resta fermo quanto previsto |

|dal medesimo articolo. |

+-----+

|436. I contributi di importo |

|complessivamente superiore a quelli di |

|cui al comma 435 possono essere erogati, |

|per l'intero importo, anche con le |

|modalita' del finanziamento agevolato |

|sulla base di stati di avanzamento |

|relativi all'esecuzione dei lavori, alle |

|prestazioni di servizi e alle |

|acquisizioni di beni necessari |

|all'esecuzione degli interventi ammessi a|

|contributo. |

+-----+

|437. Per l'erogazione dei finanziamenti |

|agevolati di cui al comma 436, i soggetti|

|autorizzati all'esercizio del credito |

|operanti nei territori delle regioni |

|Emilia-Romagna, Toscana e Marche possono |

|contrarre finanziamenti, secondo |

|contratti tipo definiti con apposita |

|convenzione stipulata con l'Associazione |
|bancaria italiana, assistiti dalla |
|garanzia dello Stato, ai sensi |
|dell'articolo 5, comma 7, lettera a), |
|secondo periodo, del decreto-legge 30 |
|settembre 2003, n. 269, convertito, con |
|modificazioni, dalla legge 24 novembre |
|2003, n. 326, al fine di concedere |
|finanziamenti agevolati, della durata |
|massima di venticinque anni e comunque |
|nel limite temporale dell'autorizzazione |
|di spesa annua indicato nel comma 442 del|
|presente articolo, assistiti dalla |
|garanzia dello Stato, ai soggetti |
|titolari dei contributi riconosciuti ai |
|sensi dell'articolo 20-septies, comma 4, |
|del citato decreto-legge n. 61 del 2023, |
|nel limite massimo di 700 milioni di |
|euro. Con decreti del Ministro |
|dell'economia e delle finanze, da |
|adottare entro trenta giorni dalla data |
|di entrata in vigore della presente |
|legge, sono concesse le garanzie dello |
|Stato di cui al presente comma e sono |
|definiti i criteri e le modalita' di |
|operativita' delle stesse, nonche' le |
|modalita' di monitoraggio ai fini del |
|rispetto dell'importo massimo di cui al |
|primo periodo. Le garanzie dello Stato di|

cui al presente comma sono elencate	
nell'allegato allo stato di previsione	
del Ministero dell'economia e delle	
finanze di cui all'articolo 31 della	
legge 31 dicembre 2009, n. 196.	
+-----+	
438. I contratti di finanziamento	
prevedono specifiche clausole risolutive	
espresse, anche parziali, per i casi di	
mancato o ridotto impiego del	
finanziamento, ovvero di utilizzo anche	
parziale del finanziamento per finalita'	
diverse da quelle indicate nei commi da	
435 a 442. In tutti i casi di risoluzione	
del contratto di finanziamento, il	
soggetto finanziatore chiede al	
beneficiario la restituzione del	
capitale, degli interessi e di ogni altro	
onere dovuto. In mancanza di tempestivo	
pagamento spontaneo, lo stesso soggetto	
finanziatore comunica al Commissario	
straordinario, per la successiva	
iscrizione a ruolo, i dati identificativi	
del debitore e l'ammontare dovuto, fermo	
restando il recupero da parte del	
soggetto finanziatore delle somme erogate	
e dei relativi interessi nonche' delle	
spese strettamente necessarie alla	
gestione dei finanziamenti, non	

|rimborsati spontaneamente dal |
|beneficiario, mediante compensazione ai |
|sensi dell'articolo 17 del decreto |
|legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le |
|somme riscosse a mezzo ruolo sono |
|riversate in apposito capitolo |
|dell'entrata del bilancio dello Stato per|
|essere riassegnate al Fondo per la |
|ricostruzione di cui all'articolo |
|20-quinquies del citato decreto-legge n. |
|61 del 2023. |
+-----+ |
|439. In caso di accesso ai finanziamenti |
|agevolati accordati ai sensi dei commi da|
|436 a 438, in capo al beneficiario del |
|finanziamento matura un credito |
|d'imposta, fruibile esclusivamente in |
|compensazione, in misura pari, per |
|ciascuna scadenza di rimborso, |
|all'importo ottenuto sommando alla sorte |
|capitale gli interessi dovuti, nonche' le|
|spese strettamente necessarie alla |
|gestione dei medesimi finanziamenti. Le |
|modalita' di fruizione del credito |
|d'imposta sono stabilite con |
|provvedimento del direttore dell'Agenzia |
|delle entrate entro trenta giorni dalla |
|data di entrata in vigore della presente |
|legge. Il credito d'imposta e' revocato, |

|in tutto o in parte, nell'ipotesi di |
 |risoluzione totale o parziale del |
 |contratto di finanziamento agevolato. Il |
 |soggetto che eroga il finanziamento |
 |agevolato comunica con modalita' |
 |telematiche all'Agenzia delle entrate gli|
 |elenchi dei soggetti beneficiari, |
 |l'ammontare del finanziamento concesso a |
 |ciascun beneficiario, il numero e |
 |l'importo delle singole rate. |
 +-----+ |
 |440. Le disposizioni di cui ai commi da |
 |435 a 442 si applicano nei limiti e nel |
 |rispetto delle condizioni previsti dal |
 |regolamento (UE) n. 651/2014 della |
 |Commissione, del 17 giugno 2014, e, in |
 |particolare, dall'articolo 50 del |
 |medesimo regolamento. |
 +-----+ |
 |441. I contributi di cui ai commi da 436 |
 |a 439 non concorrono alla formazione del |
 |reddito imponibile ai fini delle imposte |
 |sul reddito e dell'imposta regionale |
 |sulle attivita' produttive. |
 +-----+ |
 |442. Per l'attuazione dei commi da 436 a |
 |441 e' autorizzata la spesa di 50 milioni|
 |di euro annui per ciascuno degli anni dal|
 |2024 al 2048. |

+-----+-----+

443. Al fine di intervenire in situazioni	Fondo per la gestione
di crisi di mercato nel settore agricolo,	delle emergenze in
agroalimentare, zootecnico e della pesca	agricoltura
generate da eventi non prevedibili, e'	
istituito nello stato di previsione del	
Ministero dell'agricoltura, della	
sovranita' alimentare e delle foreste un	
Fondo per la gestione delle emergenze,	
finalizzato a sostenere gli investimenti	
delle imprese che operano nei suddetti	
settori, con una dotazione di 100 milioni	
di euro per ciascuno degli anni 2024,	
2025 e 2026.	

+-----+-----+ |

444. Con uno o piu' decreti del Ministro	
dell'agricoltura, della sovranita'	
alimentare e delle foreste, di concerto	
con il Ministro dell'economia e delle	
finanze, previa intesa in sede di	
Conferenza permanente per i rapporti tra	
lo Stato, le regioni e le province	
autonome di Trento e di Bolzano, sono	
definiti le condizioni di crisi, i	
beneficiari, i criteri e le modalita' di	
erogazione delle risorse.	

+-----+-----+ |

|445. Agli interventi del Fondo si | |
|applicano, ove compatibili con gli aiuti | |

|di Stato, le disposizioni di cui agli |
 |articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29|
 |marzo 2004, n. 102. |
 +-----+-----+
446. Al decreto legislativo 29 marzo	Estensione dell'ambito
2004, n. 102, sono apportate le seguenti	applicativo della
modificazioni:	disciplina del Fondo di
a) all'articolo 1, comma 1, e'	solidarieta' nazionale a
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «	sostegno delle imprese
Fermo restando quanto previsto al primo	agricole
periodo, il Fondo ha altresì l'obiettivo	
di promuovere interventi compensativi per	
contribuire a far fronte ai danni alle	
produzioni della pesca e	
dell'acquacoltura, nonché alle strutture	
aziendali, agli impianti produttivi e	
alle infrastrutture delle relative	
imprese e dei relativi consorzi, nei	
limiti delle disponibilita' del Fondo»;	
b) all'articolo 1, comma 2, dopo le	
parole: « eventi di portata	
catastrofica,» sono inserite le seguenti:	
« eventi di diffusione eccezionale di	
specie aliene invasive,»;	
c) all'articolo 5, dopo il comma 1 e'	
inserito il seguente:	
« 1-bis. Possono altresì beneficiare	
degli interventi del presente articolo le	
imprese e i consorzi di acquacoltura e	

|della pesca»; |
| d) all'articolo 5, comma 2, all'alinea,|
|le parole: « imprese agricole di cui al |
|comma 1» sono sostituite dalle seguenti: |
|« imprese e dei consorzi di cui ai commi |
|1 e 1-bis » e le parole: « nel settore |
|agricolo» sono sostituite dalle seguenti:|
|« nei settori agricolo e della pesca» e, |
|alle lettere b) e c), dopo le parole: « |
|credito agrario», ovunque ricorrono, sono|
|inserite le seguenti: « e peschereccio»; |
| e) all'articolo 7, le parole: « credito|
|agrario», ovunque ricorrono, sono |
|sostituite dalle seguenti: « credito |
|agrario e peschereccio». |

+-----+-----+

447. Per le attività di cui all'articolo	Finanziamento delle
4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499,	attività per ricerca e
e' autorizzata la spesa di 10 milioni di	sperimentazione di
euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e	competenza del MASAF
2026.	

+-----+-----+

448. In attuazione del punto 9	Attuazione dell'accordo
dell'accordo in materia di finanza	bilaterale in data 16
pubblica sottoscritto in data 16 ottobre	ottobre 2023 in materia
2023 tra il Ministro dell'economia e	finanziaria con la
delle finanze e il Presidente della	Regione siciliana
Regione siciliana, e' riconosciuto in	
favore della medesima Regione l'importo	

|di 350 milioni di euro per l'anno 2024, |
|400 milioni di euro per l'anno 2025, 450 |
|milioni di euro per l'anno 2026, 500 |
|milioni di euro per l'anno 2027, 550 |
|milioni di euro per l'anno 2028, 600 |
|milioni di euro per l'anno 2029 e di 630 |
|milioni di euro annui a decorrere |
|dall'anno 2030, al fine di concorrere |
|progressivamente all'onere derivante |
|dall'innalzamento della quota di |
|compartecipazione regionale alla spesa |
|sanitaria dal 42,50 per cento al 49,11 |
|per cento, di cui all'articolo 1, comma |
|830, della legge 27 dicembre 2006, n. |
|296. |

+-----+-----+

449. In attuazione dei punti 1 e 2	Attuazione dell'accordo
dell'accordo in materia di finanza	del 25 settembre 2023 con
pubblica tra il Ministro dell'economia e	le Province autonome di
delle finanze, il Presidente della	Trento e Bolzano
regione Trentino-Alto Adige e i	
Presidenti delle province autonome di	
Trento e di Bolzano del 25 settembre	
2023, tenuto conto di quanto gia'	
attribuito per l'anno 2023, per ciascuno	
degli anni dal 2024 al 2027 e'	
riconosciuto alla provincia autonoma di	
Trento l'importo di euro 107.035.000 e	
alla provincia autonoma di Bolzano	

|l'importo di euro 56.935.000 in relazione|
|alle minori entrate alle stesse|
|attribuite per gli anni dal 2010 al 2022|
|a titolo di compartecipazione al gettito|
|delle accise sui prodotti energetici ad|
|uso di riscaldamento, di cui all'articolo|
|75, comma 1, lettera f), del testo unico|
|delle leggi costituzionali concernenti lo|
|statuto speciale per il Trentino-Alto|
|Adige, di cui al decreto del Presidente|
|della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,|
|al netto dei trasferimenti statali per|
|leggi di settore in applicazione|
|dell'articolo 2, comma 109, della legge|
|23 dicembre 2009, n. 191.

+-----+-----+

450. In attuazione dell'accordo	Attuazione dell'accordo
sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra	in data 7 dicembre 2023
il Ministro dell'economia e delle finanze	con le Regioni a statuto
e i presidenti delle regioni Valle	speciale e le Province
d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna	autonome di Trento e
e delle province autonome di Trento e di	Bolzano
Bolzano, e' riconosciuto alle predette	
autonomie speciali un contributo di	
105.581.278 euro per l'anno 2024 in	
relazione agli effetti finanziari	
conseguenti alla revisione della	
disciplina dell'imposta sul reddito delle	
persone fisiche e delle detrazioni	

fiscali connessa all'attuazione del primo	
modulo di riforma delle imposte sul	
reddito delle persone fisiche e delle	
altre misure in tema di imposte sui	
redditi, secondo gli importi previsti	
nella seguente tabella:	
+-----+	
CONTRIBUTO DA PARTE DELLO STATO	
+-----+-----+	
Valle d'Aosta 5.027.679,92	
+-----+-----+	
Provincia autonoma	
di Bolzano 20.971.313,54	
+-----+-----+	
Provincia autonoma	
di Trento 19.476.597,89	
+-----+-----+	
Friuli Venezia Giulia 29.169.602,42	
+-----+-----+	
Sardegna 30.936.084,55	
+-----+-----+	
TOTALE 105.581.278,31	
+-----+-----+	
+-----+	
451. Agli oneri derivanti dal comma 450	
si provvede mediante corrispondente	
riduzione dell'autorizzazione di spesa di	
cui all'articolo 1, comma 22, della legge	
29 dicembre 2022, n. 197.	

+-----+

452. All'articolo 44, comma 4, del [Sospensione della]
[decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, [restituzione delle quote]
[convertito, con modificazioni, dalla [capitale delle]
[legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono [anticipazioni di]
[apportate le seguenti modificazioni: [liquidita' per le Regioni]
[a) al primo periodo, le parole: « per [colpite dal sisma del]
[gli anni 2017-2023» sono sostituite dalle[2016]
[seguenti: « per gli anni 2017-2026»;]]
[b) al secondo periodo, le parole: « a]]
[decorrere dal 2024» sono sostituite dalle]]
[seguenti: « a decorrere dal 2027»;]]
[c) al terzo periodo, le parole: « Negli]]
[anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle]]
[seguenti: « Negli anni dal 2022 al 2026».]]
+-----+]

453. Entro sessanta giorni dalla data di]]
[entrata in vigore della presente legge,]]
[in riferimento all'esercizio 2024, ed]]
[entro il 30 settembre di ogni anno]]
[precedente agli esercizi 2025 e 2026, gli]]
[enti possono comunicare al Ministero]]
[dell'economia e delle finanze di non]]
[essere interessati alla sospensione di]]
[cui all'articolo 44, comma 4, primo]]
[periodo, del decreto-legge n. 189 del]]
[2016, come modificato dal comma 452 del]]
[presente articolo.]]
+-----+]

|454. Per l'attuazione delle disposizioni |
|di cui al comma 452 e' autorizzata la |
|spesa pari a 13 milioni di euro per |
|l'anno 2024, 28 milioni di euro per |
|l'anno 2025 e 43 milioni di euro per |
|l'anno 2026. |

+-----+

455. Nelle more dell'individuazione dei	Concessione di un
livelli essenziali delle prestazione	contributo alle Regioni a
(LEP) e dell'attuazione del federalismo	statuto ordinario per il
regionale, alle regioni a statuto	ripiano del relativo
ordinario che presentano un disavanzo di	disavanzo
amministrazione pro capite al 31 dicembre	
2021, al netto del debito autorizzato e	
non contratto, superiore a euro 1.500 e'	
riconosciuto per gli anni dal 2024 al	
2033 un contributo annuo di euro 20	
milioni, da ripartire, in proporzione	
all'onere connesso al ripiano annuale del	
disavanzo e alle quote di ammortamento	
dei debiti finanziari al 31 dicembre	
2021, al netto della quota capitale delle	
anticipazioni di liquidita', sulla base	
di specifica attestazione da parte di	
ciascun ente beneficiario, a firma del	
legale rappresentante dell'ente.	

+-----+ |

|456. Il contributo di cui al comma 455 e'|
|ripartito con decreto del Ministro |

|dell'economia e delle finanze, da |
|adottare entro il 31 marzo 2024. Ai fini |
|del calcolo del disavanzo pro capite, si |
|fa riferimento al disavanzo di |
|amministrazione risultante dai rendiconti|
|2021, inviati alla banca dati delle |
|amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il|
|15 ottobre 2023, anche sulla base di dati|
|di preconsuntivo. |

+-----+ |
|457. I contributi di cui al comma 455 |
|sono prioritariamente vincolati al |
|ripiano della quota annuale del disavanzo|
|e, per la quota residuale, alle spese |
|riguardanti le rate annuali di |
|ammortamento dei debiti finanziari. |

+-----+ |
|458. L'erogazione del contributo di cui |
|al comma 455 e' subordinata alla |
|sottoscrizione, entro il 15 febbraio |
|2024, di un accordo per il ripiano del |
|disavanzo tra il Presidente del Consiglio|
|dei ministri o un suo delegato e il |
|Presidente della regione, in cui la |
|regione si impegna per tutto il periodo |
|in cui risulta beneficiaria del |
|contributo di cui al medesimo comma 455 |
|ad assicurare, per ciascun anno o con |
|altra cadenza da individuare nel predetto|

l'accordo, risorse proprie pari ad almeno | |

la meta' del contributo annuo, da | |

destinare al ripiano del disavanzo e al | |

rimborso dei debiti finanziari, | |

attraverso le seguenti misure, o parte di | |

esse, da adottare per il perimetro non | |

sanitario del bilancio, da individuare | |

per ciascuna regione nell'ambito del | |

predetto accordo: | |

a) istituzione, con legge regionale, di | |

un incremento dell'addizionale regionale | |

all'IRPEF, in deroga al limite previsto | |

dalla legislazione vigente; | |

b) valorizzazione delle entrate, | |

attraverso la ricognizione del | |

patrimonio, l'incremento dei canoni di | |

concessione e di locazione e ulteriori | |

utilizzi produttivi da realizzare | |

attraverso appositi piani di | |

valorizzazione e alienazione, anche | |

avvalendosi del contributo di enti ed | |

istituti pubblici e privati; | |

c) riduzioni strutturali del 2 per | |

cento annuo degli impegni di spesa di | |

parte corrente della missione 1 « Servizi | |

istituzionali, generali e di gestione » | |

degli schemi di bilancio delle regioni, | |

ad esclusione dei programmi 04, 05 e 06, | |

rispetto a quelli risultanti dal | |

consuntivo 2021;		
d) completa attuazione delle misure di		
razionalizzazione previste nel piano		
delle partecipazioni societarie adottato		
ai sensi dell'articolo 24 del testo unico		
in materia di societa' a partecipazione		
pubblica, di cui al decreto legislativo		
19 agosto 2016, n. 175, e integrale		
attuazione delle prescrizioni in materia		
di gestione del personale di cui		
all'articolo 19 del medesimo testo unico;		
e) misure volte:		
1) alla riorganizzazione e allo		
snellimento della struttura		
amministrativa, ai fini prioritari di		
ottenere una riduzione significativa		
degli uffici di livello dirigenziale e		
delle dotazioni organiche, nonche' dei		
contingenti di personale assegnati ad		
attivita' strumentali;		
2) al conseguente riordino degli		
uffici e organismi, al fine di eliminare		
duplicazioni o sovrapposizioni di		
strutture o funzioni;		
3) al rafforzamento della gestione		
unitaria dei servizi strumentali		
attraverso la costituzione di uffici		
comuni;		
4) al contenimento della spesa del		

personale in servizio, ivi incluse le	
risorse destinate annualmente al	
trattamento accessorio del personale,	
anche di livello dirigenziale, in misura	
proporzionale all'effettiva riduzione	
delle dotazioni organiche, al netto delle	
spese per i rinnovi contrattuali;	
f) razionalizzazione dell'utilizzo	
degli spazi occupati dagli uffici	
pubblici, al fine di conseguire una	
riduzione di spesa per locazioni passive;	
g) ulteriori interventi di riduzione	
del disavanzo, di contenimento e di	
riqualificazione della spesa, individuati	
in piena autonomia dall'ente.	
+-----+	
459. L'accordo di cui al comma 458 e'	
corredato del cronoprogramma delle fasi	
intermedie, con cadenza semestrale, di	
attuazione degli obiettivi di cui al	
medesimo comma. Per l'esercizio 2024 il	
cronoprogramma prevede obiettivi annuali.	
+-----+	
460. Al fine di una quantificazione dei	
debiti commerciali, gli enti di cui al	
comma 455, per i quali sono state	
rilevate per l'anno 2023 le condizioni di	
cui al comma 859 dell'articolo 1 della	
legge 30 dicembre 2018, n. 145,	

|predispongono, entro il 15 maggio 2024, |
|il piano di rilevazione dei debiti |
|commerciali certi, liquidi ed esigibili |
|al 31 dicembre 2023. A tal fine, gli enti|
|ne danno avviso tramite affissione |
|all'albo pretorio on line entro il 31 |
|gennaio 2024 e adottano ogni forma idonea|
|a pubblicizzare la formazione del piano |
|di rilevazione, assegnando un termine |
|perentorio, a pena di decadenza, non |
|inferiore a sessanta giorni per la |
|presentazione da parte dei creditori |
|delle richieste di ammissione. Le istanze|
|che si riferiscono a posizioni debitorie |
|configuranti debiti fuori bilancio sono |
|inserite nella rilevazione del debito |
|pregresso e liquidate previa adozione |
|della deliberazione di Consiglio o di |
|Giunta nel rispetto dell'articolo 73, |
|commi 1 e 4, del decreto legislativo 23 |
|giugno 2011, n. 118. La mancata |
|presentazione della domanda nei termini |
|assegnati da parte dei creditori |
|determina l'automatica cancellazione del |
|credito vantato. |
+-----+ |
|461. Valutato l'importo complessivo di |
|tutti i debiti censiti in base alle |
|richieste pervenute ai sensi del comma |

|460, le regioni, entro il 15 giugno 2024,|
 |propongono individualmente ai creditori, |
 |compresi quelli che vantano crediti |
 |privilegiati, nel rispetto dell'ordine |
 |cronologico delle fatture di pagamento o |
 |delle note di debito, la definizione |
 |transattiva del credito offrendo il |
 |pagamento di una somma variabile tra il |
 |40 e l'80 per cento del debito, in |
 |relazione alle seguenti anzianita' dello |
 |stesso: a) 40 per cento per i debiti con |
 |anzianita' maggiore di dieci anni; b) 50 |
 |per cento per i debiti con anzianita' |
 |maggiore di cinque anni; c) 60 per cento |
 |per i debiti con anzianita' maggiore di |
 |tre anni; d) 80 per cento per i debiti |
 |con anzianita' inferiore a tre anni. La |
 |transazione, da accettare entro un |
 |termine prefissato non superiore a trenta|
 |giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra|
 |pretesa e la liquidazione obbligatoria |
 |entro venti giorni dalla conoscenza |
 |dell'accettazione della transazione. |
 +-----+
 |462. Nei confronti della liquidita' |
 |derivante dai contributi annuali di cui |
 |al comma 455 e dalle riscossioni annuali |
 |di cui al comma 458, lettera a), non sono|
 |ammessi sequestri o procedure esecutive. |

|Le procedure esecutive eventualmente |
|intraprese non determinano vincoli sulle |
|somme. Dalla data di approvazione del |
|piano di rilevazione dei debiti |
|commerciali di cui al comma 460 e sino al |
|completamento della presentazione da |
|parte della regione delle proposte |
|transattive di cui al comma 461 non |
|possono essere intraprese o proseguite |
|procedure esecutive per i debiti inseriti|
|nel predetto piano e i debiti non |
|producono interessi ne' sono soggetti |
|alla rivalutazione monetaria. Le |
|procedure esecutive pendenti alla |
|predetta data, nelle quali sono scaduti i|
|termini per l'opposizione giudiziale da |
|parte dell'ente, o la stessa benche' |
|proposta e' stata rigettata, sono |
|dichiarate estinte d'ufficio dal giudice |
|con inserimento nel piano stesso |
|dell'importo dovuto a titolo di capitale,|
|accessori e spese. I pignoramenti |
|eventualmente eseguiti dalla data di |
|approvazione del piano di rilevazione e |
|sino al momento della presentazione di |
|tutte le proposte transattive ai |
|creditori non vincolano l'ente ed il |
|tesoriere, i quali possono disporre delle|
|somme per i fini dell'ente e per le |

finalita' di legge.		
+-----+		
463. La verifica dell'attuazione		
dell'accordo di cui al comma 458 e il		
monitoraggio delle misure adottate ai		
fini del corretto utilizzo delle risorse		
di cui al comma 455 sono effettuati dal		
collegio dei revisori dei conti delle		
regioni con cadenza annuale. Per le		
finalita' di cui al primo periodo il		
collegio elabora una relazione, da		
trasmettere al Ministero dell'economia e		
delle finanze, che dia conto dell'esito		
positivo del controllo. In caso di		
mancata presentazione della predetta		
relazione o di relazione con esito		
negativo, e' sospesa l'erogazione del		
contributo per l'annualita' relativa		
all'esercizio in corso e per quelle		
successive. La prima verifica		
dell'attuazione dell'accordo e'		
effettuata con riferimento alla data del		
31 dicembre 2024.		

+-----+

464. Al fine di favorire gli investimenti	Assegnazione alle Regioni
sono assegnati alle regioni a statuto	a statuto ordinario di
ordinario contributi per investimenti	contributi per
diretti nel limite complessivo di 50	investimenti diretti
milioni di euro per ciascuno degli anni	

dal 2024 al 2028. Gli importi spettanti a
ciascuna regione, a valere sui contributi
di cui al primo periodo, sono indicati
nella tabella 1 allegata al presente
comma e possono essere modificati, a
invarianza del contributo complessivo,
mediante accordo da sancire, entro il 31
gennaio 2024, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.

+-----+

||TABELLA 1 ||

+-----+-----+-----+

|| |Contributo|

||Percentuale |annuo ||

||Regioni |di riparto |2024-2028 ||

+-----+-----+-----+

||Abruzzo |3,16% |1.580.000 ||

+-----+-----+-----||

||Basilicata |2,50% |1.250.000 ||

+-----+-----+-----||

||Calabria |4,46% |2.230.000 ||

+-----+-----+-----||

||Campania |10,45% |5.270.000 ||

+-----+-----+-----||

||Emilia-Romagna |8,51% |4.255.000 ||

+-----+-----+-----||

||Lazio |11,70% |5.850.000 ||

+-----+-----+-----	
Liguria 3,10% 1.550.000	
+-----+-----+-----	
Lombardia 17,48% 8.740.000	
+-----+-----+-----	
Marche 3,48% 1.740.000	
+-----+-----+-----	
Molise 0,96% 480.000	
+-----+-----+-----	
Piemonte 8,23% 4.115.000	
+-----+-----+-----	
Puglia 8,15% 4.075.000	
+-----+-----+-----	
Toscana 7,82% 3.910.000	
+-----+-----+-----	
Umbria 1,96% 980.000	
+-----+-----+-----	
Veneto 7,95% 3.975.000	
+-----+-----+-----	
TOTALE 100,00% 50.000.000	
+-----+-----	
+-----+	
465. Le regioni a statuto ordinario	
utilizzano i contributi di cui al comma	
464 per la realizzazione di una o piu'	
opere pubbliche per la messa in sicurezza	
degli edifici e del territorio, per	
interventi di viabilita' e per la messa	
in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di	

|trasporto pubblico, anche con la |
|finalita' di ridurre l'inquinamento |
|ambientale, per la rigenerazione urbana e|
|la riconversione energetica verso fonti |
|rinnovabili. |

+-----+ |
|466. L'atto di individuazione degli |
|interventi oggetto di finanziamento, |
|completo per ciascun intervento del |
|codice unico di progetto (CUP) e del |
|relativo importo, e' trasmesso, entro il |
|28 febbraio di ciascun anno, al Ministero|
|dell'economia e delle finanze - |
|Dipartimento della Ragioneria generale |
|dello Stato. |

+-----+ |
|467. Le regioni a statuto ordinario sono |
|tenute a stipulare i contratti di |
|affidamento dei lavori per la |
|realizzazione delle opere pubbliche entro|
|i termini di seguito indicati, decorrenti|
|dall'atto di individuazione degli |
|interventi di cui al comma 466: a) per le|
|opere con costo fino a 150.000 euro, |
|entro tre mesi; b) per le opere il cui |
|costo e' compreso tra 150.001 euro e |
|750.000 euro, entro dieci mesi; c) per le|
|opere il cui costo e' compreso tra |
|750.001 euro e 2.500.000 euro, entro |

quindici mesi; d) per le opere il cui	
costo e' compreso tra 2.500.001 euro e	
5.000.000 di euro, entro venti mesi. Nel	
caso di mancato rispetto del termine di	
cui al periodo precedente, verificato	
attraverso il sistema di monitoraggio di	
cui al comma 469, le somme sono revocate	
e acquisite al bilancio dello Stato.	
+-----+	
468. I contributi per ciascuno degli	
interventi oggetto di finanziamento,	
identificati dal CUP, sono erogati dal	
Ministero dell'economia e delle finanze -	
Dipartimento della Ragioneria generale	
dello Stato per il 30 per cento previa	
verifica della stipula del contratto di	
affidamento dei lavori di cui al comma	
467, per il 50 per cento sulla base degli	
stati di avanzamento dei lavori e per il	
restante 20 per cento previa trasmissione	
al Ministero dell'economia e delle	
finanze - Ragioneria generale dello Stato	
del certificato di collaudo o del	
certificato di regolare esecuzione	
rilasciato per i lavori dal direttore dei	
lavori. I relativi passaggi	
amministrativi sono altresì rilevati	
tramite il sistema di monitoraggio di cui	
al comma 469, anche al fine di valutare i	

|tempi di realizzazione delle opere | |

|oggetto di finanziamento e il rispetto | |

|del cronoprogramma procedurale. | |

+-----+ |

|469. Il monitoraggio delle opere | |

|pubbliche di cui ai commi da 464 a 468 e'| |

|effettuato dalle regioni beneficiarie | |

|attraverso il sistema previsto dal | |

|decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. | |

|229. | |

+-----+-----+

|470. Nello stato di previsione del |Fondo da ripartire tra i |

|Ministero dell'interno e' istituito un |Comuni che sottoscrivono |

|fondo con una dotazione annua di 50 |patti per favorire il |

|milioni di euro per gli anni dal 2024 al |riequilibrio finanziario |

|2033 da ripartire tra i comuni che |e strutturale |

|sottoscrivono gli accordi di cui | |

|all'articolo 43, commi 2 e 8, del | |

|decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, | |

|convertito, con modificazioni, dalla | |

|legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di | |

|favorire il riequilibrio finanziario e | |

|strutturale. Il fondo e' ripartito con | |

|decreto del Ministro dell'interno, di | |

|concerto con il Ministro dell'economia e | |

|delle finanze, sentita la Conferenza | |

|Stato-citta' ed autonomie locali, da | |

|adottare entro il 31 marzo 2024. Il | |

|riparto e' effettuato in proporzione | |

all'onere connesso al ripiano annuale del	
disavanzo e alle quote di ammortamento	
dei debiti finanziari al 31 dicembre	
2023, al netto della quota capitale delle	
anticipazioni di liquidita' e di cassa,	
sulla base di specifica attestazione da	
parte di ciascun ente beneficiario, da	
inviare entro il 31 gennaio 2024, a firma	
del legale rappresentante dell'ente.	
+-----+	
471. Il contributo non puo' eccedere, per	
ogni anno, la somma della quota annuale	
di ripiano del disavanzo e del rimborso	
annuale della quota capitale del debito	
finanziario, al netto della quota	
capitale delle anticipazioni di	
liquidita' e di cassa. Le somme non	
assegnate per eventuali eccedenze	
rispetto alla somma della quota annuale	
di ripiano del disavanzo e del rimborso	
annuale della quota capitale del debito	
finanziario, al netto della quota	
capitale delle anticipazioni di	
liquidita' e di cassa, sono ripartite con	
il medesimo criterio tra i restanti	
comuni.	
+-----+	
472. L'importo del contributo erogato	
annualmente in attuazione del comma 470	

|e' vincolato prioritariamente al ripiano |
|della quota annuale del disavanzo e, per |
|la quota residuale, alle spese |
|riguardanti le quote capitali annuali di |
|ammortamento dei debiti finanziari. |
+-----+ |
|473. Il contributo si aggiunge agli |
|effetti delle misure inserite |
|nell'accordo di cui all'articolo 43, |
|commi 2 e 8, del decreto-legge 17 maggio |
|2022, n. 50, convertito, con |
|modificazioni, dalla legge 15 luglio |
|2022, n. 91, ai fini del ripiano |
|anticipato del disavanzo e non viene |
|assegnato per quelle annualita' che non |
|sono ricomprese nell'arco temporale di |
|durata dell'accordo. |
+-----+ |
|474. A decorrere dall'anno 2025, |
|l'effettiva erogazione annuale del |
|contributo e' condizionata alla verifica,|
|con esito positivo, da parte della |
|Commissione per la stabilita' finanziaria|
|degli enti locali, di cui all'articolo |
|155 del testo unico delle leggi |
|sull'ordinamento degli enti locali, di |
|cui al decreto legislativo 18 agosto |
|2000, n. 267, del rispetto degli |
|indicatori del cronoprogramma allegato |

|all'accordo relativi all'esercizio |
|precedente, secondo le modalita' previste|
|dall'articolo 1, comma 577, della legge |
|30 dicembre 2021, n. 234, e della |
|riduzione del disavanzo di |
|amministrazione accertato in sede di |
|approvazione del rendiconto |
|dell'esercizio precedente per un importo |
|almeno pari agli effetti finanziari delle|
|misure inserite nell'accordo per tale |
|anno e del contributo di cui al comma |
|470. |

+-----+-----+

475. Il personale di qualifica non	Stabilizzazione del
dirigenziale assunto con contratto a	personale di qualifica
tempo determinato dai comuni di cui	non dirigenziale assunto
all'articolo 1, comma 567, della legge 30	nei comuni capoluogo di
dicembre 2021, n. 234, che hanno	citta' metropolitana in
sottoscritto l'accordo di cui al comma	disavanzo
572 del suddetto articolo 1 e si sono	
avvalsi della facolta' di cui al comma	
580 del medesimo articolo puo' essere	
assunto con contratto a tempo	
indeterminato previa procedura selettiva	
e fermo restando quanto previsto	
dall'articolo 33, comma 2, del	
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,	
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 28 giugno 2019, n. 58.	

+-----+ |

|476. Gli oneri di spesa per il personale |

|di cui al comma 475, fino all'anno 2042, |

|sono posti a carico del contributo di cui|

|al comma 567 dell'articolo 1 della legge |

|30 dicembre 2021, n. 234, e, a decorrere |

|dall'anno 2043, sono posti a carico dei |

|bilanci dei comuni interessati, nel |

|rispetto degli equilibri di bilancio e in|

|coerenza con il piano triennale dei |

|fabbisogni di personale. |

+-----+-----+

|477. All'articolo 1 della legge 29 |Proroga della disciplina |

|dicembre 2022, n. 197, sono apportate le |speciale in materia di |

|seguenti modificazioni: |servizi cimiteriali della|

| a) al comma 846, le parole: « 31 |citta' di Palermo |

|dicembre 2023» sono sostituite dalle |

|seguenti: « 31 dicembre 2024»; |

| b) al comma 850, dopo le parole: « per |

|l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «|

|e a titolo gratuito per l'anno 2024». |

+-----+ |

|478. Dall'attuazione del comma 477 non |

|devono derivare nuovi o maggiori oneri a |

|carico della finanza pubblica. |

+-----+-----+

|479. All'articolo 5 del decreto-legge 24 |Disapplicazione |

|febbraio 2023, n. 13, convertito, con |dell'obbligo di riportare|

|modificazioni, dalla legge 21 aprile |il codice CUP nelle |

2023, n. 41, il comma 7 e' sostituito dal	fatture inerenti agli
seguente:	interventi realizzati con
« 7. L'obbligo di cui al comma 6 non si	risorse nazionali e
applica alle fatture emesse da soggetti	comunitarie da soggetti
che non siano stabiliti nel territorio	non stabiliti nel
dello Stato, ai sensi dell'articolo 7,	territorio dello Stato
comma 1, lettera d), del decreto del	
Presidente della Repubblica 26 ottobre	
1972, n. 633, nonche' alle fatture emesse	
prima della corretta attribuzione del	
codice unico di progetto (CUP),	
nell'ambito delle procedure di	
assegnazione di incentivi che, nel	
rispetto delle relative norme istitutive	
o della disciplina in materia di aiuti di	
Stato, ove applicabile, ammettono il	
sostenimento delle spese anteriormente	
all'atto di concessione. Nei casi di cui	
al periodo precedente, le amministrazioni	
pubbliche titolari delle misure, anche	
nell'ambito delle disposizioni che	
disciplinano il funzionamento delle	
medesime misure, impartiscono ai	
beneficiari le necessarie istruzioni per	
garantire la dimostrazione, anche	
attraverso idonei identificativi da	
riportare nella documentazione di spesa,	
ivi comprese le quietanze di pagamento,	
della correlazione tra la spesa sostenuta	

le il progetto finanziato con risorse | |

|pubbliche». | |

+-----+-----+

|480. Ai fini del riequilibrio |Contributo a favore dei |

|strutturale, ai comuni capoluogo di |comuni capoluogo di |

|citta' metropolitana, che alla data del |citta' metropolitana al |

|31 dicembre 2023 terminano il periodo di |termine della procedura |

|risanamento quinquennale decorrente dalla|di dissesto finanziario |

|redazione dell'ipotesi di bilancio | |

|stabilmente riequilibrato, e' | |

|riconosciuto un contributo di 10 milioni | |

|di euro, per ciascuno degli anni dal 2024| |

|al 2038, da ripartire in proporzione al | |

|disavanzo risultante dal rendiconto 2022 | |

|trasmesso alla BDAP entro il 31 dicembre | |

|2023, anche su dati di preconsuntivo. | |

+-----+ |

|481. Il contributo, vincolato | |

|prioritariamente al ripiano, anche | |

|anticipato, del disavanzo, e' ripartito | |

|con decreto del Ministro dell'interno, di| |

|concerto con il Ministro dell'economia e | |

|delle finanze, previa intesa in sede di | |

|Conferenza Stato-citta' ed autonomie | |

|locali, da adottare entro il 31 marzo | |

|2024. | |

+-----+ |

|482. I comuni di cui al comma 480 hanno | |

|facolta' di istituire, con apposite | |

delibere del Consiglio comunale, un	
incremento dell'addizionale comunale	
all'IRPEF, in deroga al limite previsto	
dall'articolo 1, comma 3, del decreto	
legislativo 28 settembre 1998, n. 360,	
non superiore a 0,4 punti percentuali e	
un'addizionale comunale sui diritti di	
imbarco portuale e aeroportuale per	
passeggero non superiore a 3 euro per	
passeggero. La predetta facolta' puo'	
essere esercitata previa adozione delle	
misure finalizzate all'incremento della	
riscossione delle proprie entrate di cui	
all'articolo 1, comma 572, lettera c),	
della legge 30 dicembre 2021, n. 234.	
+-----+	
483. I comuni di cui al comma 480, che si	
trovino a dover soddisfare debiti	
provenienti dal dissesto a causa	
dell'insufficienza della massa attiva,	
possono proporre ai singoli creditori la	
definizione transattiva del credito	
secondo le modalita' previste	
dall'articolo 1, comma 575, della legge	
30 dicembre 2021, n. 234. Ai medesimi	
enti e' riconosciuta, altresì, la	
facolta' di ricorrere ad un piano	
decennale di rateizzazione dei debiti per	
i quali i creditori non hanno accettato	

|la transazione proposta dalla Commissione|
|straordinaria di liquidazione. La |
|rinuncia da parte dei creditori agli |
|interessi da' diritto a essere |
|soddisfatti entro il primo biennio. |

+-----+-----+

484. Al fine di favorire il riequilibrio	Fondo per il riequilibrio
finanziario delle province per le quali,	finanziario delle
alla data del 1° gennaio 2024, e' in	province in dissesto o in
corso l'applicazione della procedura di	predissesto alla data del
riequilibrio ai sensi dell'articolo	1° gennaio 2024
243-bis del testo unico di cui al decreto	
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o	
che, alla medesima data, si trovano in	
stato di dissesto finanziario ai sensi	
dell'articolo 244 del medesimo testo	
unico, e' istituito, nello stato di	
previsione del Ministero dell'interno, un	
fondo con una dotazione di 10 milioni di	
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.	
Il fondo di cui al primo periodo e'	
ripartito entro il 30 giugno 2024 con	
decreto del Ministero dell'interno, di	
concerto con il Ministero dell'economia e	
delle finanze, previa intesa in sede di	
Conferenza Stato-citta' ed autonomie	
locali, in proporzione al disavanzo di	
amministrazione risultante dall'ultimo	
rendiconto definitivamente approvato	

|inviato alla BDAP entro il 31 maggio |
|2024. Il contributo complessivamente |
|riconosciuto a ciascun ente in attuazione|
|del presente comma e' prioritariamente |
|destinato alla riduzione, anche |
|anticipata, del disavanzo di |
|amministrazione. Ai relativi oneri si |
|provvede mediante corrispondente |
|riduzione delle risorse di cui |
|all'articolo 30, comma 14-bis, del |
|decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 28 giugno 2019, n. 58, in misura |
|pari a 10 milioni di euro per ciascuno |
|degli anni 2024 e 2025. |

+-----+-----+

|485. All'articolo 1, comma 51, primo |Contributi progettazione |
|periodo, della legge 27 dicembre 2019, n.|enti locali |
|160, le parole: « definitiva ed |
|esecutiva,» sono soppresse. |

+-----+-----+

|486. Per il recupero di un immobile sito |Contributo a favore del |
|nel comune di Poggioreale, di proprieta' |comune di Poggioreale |
|del comune stesso, da destinare a Museo |
|archeologico del comune di Poggioreale, |
|e' assegnato un contributo di 200.000 |
|euro per ciascuno degli anni dal 2024 al |
|2026. |

+-----+-----+

487. Per interventi infrastrutturali	Contributo a favore del
presso il centro scolastico unificato del	comune di Montereale
comune di Montereale Valcellina e'	Valcellina
assegnato un contributo di 200.000 euro	
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.	

+-----+-----+

488. In relazione alle celebrazioni del	Interventi per il
Giubileo della Chiesa cattolica per il	Giubileo 2025
2025, per la pianificazione e la	
realizzazione delle opere e degli	
interventi funzionali all'evento, anche	
con riferimento alle relative risorse	
umane, e' istituito nello stato di	
previsione del Ministero dell'economia e	
delle finanze un fondo da ripartire di	
parte corrente con una dotazione pari a	
75 milioni di euro nell'anno 2024, a 305	
milioni di euro nell'anno 2025 e a 8	
milioni di euro nell'anno 2026; nel	
predetto fondo confluiscono le risorse di	
cui all'articolo 1, comma 420, secondo	
periodo, della legge 30 dicembre 2021, n.	
234, pari a 10 milioni di euro per l'anno	
2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025	
e 10 milioni di euro per l'anno 2026. E'	
altresi' autorizzata la spesa per	
interventi di conto capitale nella misura	
di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 70	
milioni di euro per l'anno 2025 e 100	

|milioni di euro per l'anno 2026. Le |
|risorse di cui al presente comma sono |
|ripartite con il provvedimento e secondo |
|le modalita' di cui all'articolo 1, comma|
|422, della legge 30 dicembre 2021, n. |
|234. |
+-----+ |
|489. Il Commissario straordinario di cui |
|al decreto del Presidente della |
|Repubblica del 4 febbraio 2022 puo' |
|proporre al Dipartimento della protezione|
|civile della Presidenza del Consiglio dei|
|ministri di coordinare l'attivazione |
|delle organizzazioni di volontariato di |
|protezione civile iscritte nell'elenco |
|centrale e negli elenchi territoriali |
|delle altre regioni e delle province |
|autonome di Trento e di Bolzano, al fine |
|di realizzare il concorso alle attivita' |
|delle organizzazioni di volontariato di |
|protezione civile iscritte nell'elenco |
|territoriale della regione Lazio per |
|l'ordinato svolgimento degli interventi |
|di assistenza alla popolazione funzionali|
|allo svolgimento delle celebrazioni del |
|Giubileo della Chiesa cattolica per il |
|2025 nella citta' di Roma aventi |
|carattere di particolare rilevanza e |
|impatto. Il Dipartimento della protezione|

|civile provvede, nel limite delle risorse|
 |di cui al comma 490, al coordinamento dei|
 |concorsi richiesti e alla relativa |
 |attivazione, anche per il tramite delle |
 |organizzazioni di rilievo nazionale e |
 |delle strutture di protezione civile |
 |delle altre regioni e delle province |
 |autonome di Trento e di Bolzano, |
 |assicurando l'applicazione dei benefici |
 |previsti dagli articoli 39 e 40 del |
 |codice di cui al decreto legislativo 2 |
 |gennaio 2018, n. 1. |
 +-----+
 |490. Per l'attuazione del comma 489 puo' |
 |essere finalizzata una quota di risorse |
 |nel limite di 5 milioni di euro, |
 |nell'ambito del riparto delle risorse da |
 |attuare con il provvedimento di cui al |
 |comma 488. |
 +-----+
 |491. Per le finalita' di cui al comma |
 |489, il Commissario straordinario |
 |provvede:
 | a) alla definizione, d'intesa con la |
 |regione Lazio e con Roma Capitale, del |
 |quadro esigenziale in correlazione al |
 |calendario degli eventi aventi i |
 |necessari requisiti, nel quadro di una |
 |programmazione relativa all'intero anno |

|giubilare, comprensivo del piano di |
 |dispiegamento e accoglienza dei volontari|
 |interessati; |
 | b) alla trasmissione al Dipartimento |
 |della protezione civile della Presidenza |
 |del Consiglio dei ministri del quadro |
 |esigenziale, per la relativa approvazione|
 |ed attuazione, nei limiti di cui al comma|
 |490. |
 +-----+ |
 |492. Nell'anno 2025, in occasione del |
 |Giubileo 2025, i comuni capoluogo di |
 |provincia, le unioni di comuni nonche' i |
 |comuni di cui all'articolo 4 del decreto |
 |legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono|
 |incrementare con le modalita' di cui al |
 |suddetto articolo l'ammontare |
 |dell'imposta di soggiorno a carico di |
 |coloro che alloggiano nelle strutture |
 |ricettive situate sul proprio territorio,|
 |fino a 2 euro per notte di soggiorno. Il |
 |relativo gettito rimane nella |
 |disponibilita' degli enti di cui al primo|
 |periodo per essere destinato a finanziare|
 |gli interventi connessi agli eventi del |
 |Giubileo 2025. Per Roma Capitale e il |
 |comune di Venezia i contributi previsti |
 |dall'articolo 14, comma 16, lettera e), |
 |del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, |

|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 30 luglio 2010, n. 122, e |
|dall'articolo 1, comma 1129, della legge |
|30 dicembre 2018, n. 145, possono essere |
|incrementati per un ammontare pari a |
|quello di cui al primo periodo. |
+-----+ |

|493. All'articolo 4, comma 1, del decreto|
|legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le |
|parole: «, nonche' dei relativi servizi |
|pubblici locali» sono sostituite dalle |
|seguenti: « e dei relativi servizi |
|pubblici locali, nonche' i costi relativi|
|al servizio di raccolta e smaltimento dei|
|rifiuti». |

+-----+-----+

|494. In attuazione della sentenza della |Rimodulazione del Fondo |
|Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile |di solidarieta' comunale |
|2023, all'articolo 1, comma 448, della |
|legge 11 dicembre 2016, n. 232, le |
|parole: « in euro 7.619.513.365 per |
|l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per |
|l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per |
|l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per |
|l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per |
|l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui|
|a decorrere dall'anno 2030» sono |
|sostituite dalle seguenti: « in euro |
|6.760.590.365 per ciascuno degli anni dal|

|2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per |
 |l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per |
 |l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui|
 |a decorrere dall'anno 2031». |
 +-----+ |
 |495. All'articolo 1, comma 449, della |
 |legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono |
 |apportate le seguenti modificazioni: |
 | a) alla lettera d-quinquies): |
 | 1) al primo periodo, le parole: |
 |«anno 2023,» sono sostituite dalle |
 |seguenti: « anno 2023 e» e le parole: « a |
 |390.923.000 euro per l'anno 2025, a |
 |442.923.000 euro per l'anno 2026, a |
 |501.923.000 euro per l'anno 2027, a |
 |559.923.000 euro per l'anno 2028, a |
 |618.923.000 euro per l'anno 2029 e a |
 |650.923.000 euro annui a decorrere |
 |dall'anno 2030,» sono soppresse; |
 | 2) al secondo periodo, le parole: |
 |«entro il 2026» sono soppresse; |
 | 3) al terzo periodo, le parole: « |
 |anno 2023,» sono sostituite dalle parole:|
 |« anno 2023 e» e le parole: « di 68 |
 |milioni di euro per l'anno 2025, di 77 |
 |milioni di euro per l'anno 2026, di 87 |
 |milioni di euro per l'anno 2027, di 97 |
 |milioni di euro per l'anno 2028, di 107 |
 |milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 |

|milioni di euro annui a decorrere |
 |dall'anno 2030,» sono soppresse; |
 | 4) al quinto periodo, le parole: « ed |
 |eventuale recupero dei contributi |
 |assegnati» sono soppresse; |
 | 5) il nono periodo e' soppreso; |
 | b) alla lettera d-sexies): |
 | 1) al primo periodo, le parole: « |
 |anno 2023,» sono sostituite dalle |
 |seguenti: « anno 2023 e» e le parole: «, |
 |a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a |
 |450 milioni di euro per l'anno 2026 e a |
 |1.100 milioni di euro annui a decorrere |
 |dall'anno 2027» sono soppresse; |
 | 2) al sesto periodo, le parole: « |
 |entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 |
 |ed entro il 30 novembre dell'anno |
 |precedente a quello di riferimento per |
 |gli anni successivi» sono soppresse; |
 | 3) l'ottavo periodo e' soppreso; |
 | c) alla lettera d-octies): |
 | 1) al primo periodo, le parole: « |
 |anno 2023,» sono sostituite dalle |
 |seguenti: « anno 2023 e» e le parole « a |
 |100 milioni di euro per ciascuno degli |
 |anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro |
 |annui a decorrere dall'anno 2027,» sono |
 |soppresse; |
 | 2) al secondo periodo, le parole: «, |

|entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022| |

|ed entro il 30 novembre dell'anno | |

|precedente a quello di riferimento per | |

|gli anni successivi,» sono sopprese; | |

| 3) il quarto periodo e' soppresso; | |

| d) dopo la lettera d-octies) sono | |

|aggiunte le seguenti: | |

| « d-novies) destinato, a decorrere | |

|dall'anno 2029, per euro 1.100.000.000 ai| |

|comuni delle regioni a statuto ordinario,| |

|della Regione siciliana e della regione | |

|Sardegna per il finanziamento dei livelli| |

|essenziali delle prestazioni relativi | |

|agli asili nido; | |

| d-decies) destinato, a decorrere | |

|dall'anno 2029, per euro 120.000.000 ai | |

|comuni delle regioni a statuto ordinario,| |

|della Regione siciliana e della regione | |

|Sardegna per il finanziamento dei livelli| |

|essenziali delle prestazioni relativi al | |

|trasporto degli alunni con disabilita'; | |

| d-undecies) destinato, a decorrere | |

|dall'anno 2031, per euro 763.923.000 ai | |

|comuni delle regioni a statuto ordinario,| |

|della Regione siciliana e della regione | |

|Sardegna, in proporzione ai fabbisogni | |

|standard approvati dalla Commissione | |

|tecnica per i fabbisogni standard entro | |

|il 30 settembre dell'anno precedente per | |

la funzione "Servizi sociali";
d-duodecies) a decorrere dall'anno
2030, le assegnazioni in favore di
ciascun comune, come risultanti dalle
lettere da a) a d-undecies), sono ridotte
in misura pari a euro 71.982.000 per
effetto dell'articolo 19, comma 8,
lettera f), del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre
2023, n. 162».

+-----+-----+

496. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali e per favorire
l'effettivo esercizio dei diritti della
persona, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, un
Fondo speciale per l'equita' del livello
dei servizi con una dotazione pari a euro
858.923.000 per l'anno 2025, a euro
1.069.923.000 per l'anno 2026, a euro
1.808.923.000 per l'anno 2027, a euro
1.876.923.000 per l'anno 2028, a euro
725.923.000 per l'anno 2029 e a euro
763.923.000 per l'anno 2030. Il Fondo di
cui al primo periodo:
a) e' destinato, quanto a 390.923.000

|euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro | |

|per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per | |

|l'anno 2027, a 559.923.000 euro per | |

|l'anno 2028, a 618.923.000 euro per | |

|l'anno 2029 e a 650.923.000 euro per | |

|l'anno 2030, quale quota di risorse | |

|finalizzata al finanziamento e allo | |

|sviluppo dei servizi sociali comunali | |

|svolti in forma singola o associata dai | |

|comuni delle regioni a statuto ordinario.| |

|I contributi di cui al primo periodo sono| |

|ripartiti in proporzione del rispettivo | |

|coefficiente di riparto del fabbisogno | |

|standard calcolato per la funzione « | |

|Servizi sociali» e approvato dalla | |

|Commissione tecnica per i fabbisogni | |

|standard, anche in osservanza del livello| |

|essenziale delle prestazioni definito | |

|dall'articolo 1, comma 797, alinea, della| |

|legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo | |

|che venga gradualmente raggiunto entro | |

|l'anno 2026, alla luce dell'istruttoria | |

|condotta dalla predetta Commissione, | |

|l'obiettivo di servizio di un rapporto | |

|tra assistenti sociali impiegati nei | |

|servizi sociali territoriali e | |

|popolazione residente pari a 1 a 6.500. | |

|Per le medesime finalita' di cui al primo| |

|periodo, il Fondo di cui al presente | |

| comma e' destinato, per un importo di 68 |
| milioni di euro per l'anno 2025, di 77 |
| milioni di euro per l'anno 2026, di 87 |
| milioni di euro per l'anno 2027, di 97 |
| milioni di euro per l'anno 2028, di 107 |
| milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 |
| milioni di euro per l'anno 2030, in |
| favore dei comuni della Regione siciliana |
| e della regione Sardegna, ripartendo il |
| contributo, entro il 30 novembre |
| dell'anno precedente a quello di |
| riferimento, con decreto del Ministro |
| dell'interno, di concerto con il Ministro |
| dell'economia e delle finanze, tenendo |
| conto dei fabbisogni standard, sulla base |
| di un'istruttoria tecnica condotta dalla |
| Commissione tecnica per i fabbisogni |
| standard, allo scopo integrata con i |
| rappresentanti della Regione siciliana e |
| della regione Sardegna, con il supporto |
| di esperti del settore, senza oneri per |
| la finanza pubblica e previa intesa in |
| sede di Conferenza Stato-citta' ed |
| autonomie locali. Agli esperti di cui al |
| precedente periodo non spettano gettoni |
| di presenza, compensi, rimborsi di spese |
| o altri emolumenti comunque denominati. |
| Con il medesimo decreto sono disciplinati |
| gli obiettivi di servizio e le modalita' |

|di monitoraggio. I contributi di cui al |
|primo periodo, gli obiettivi di servizio |
|e le modalita' di monitoraggio per |
|definire il livello dei servizi offerti e|
|l'utilizzo delle risorse da destinare al |
|finanziamento e allo sviluppo dei servizi|
|sociali per i comuni delle regioni a |
|statuto ordinario sono stabiliti, entro |
|il 30 novembre dell'anno precedente a |
|quello di riferimento, con decreto del |
|Presidente del Consiglio dei ministri, |
|sulla base di un'istruttoria tecnica |
|condotta dalla Commissione tecnica per i |
|fabbisogni standard con il supporto di |
|esperti del settore, senza oneri per la |
|finanza pubblica, e previa intesa in sede|
|di Conferenza Stato-citta' ed autonomie |
|locali. In caso di mancata intesa oltre |
|il quindicesimo giorno dalla |
|presentazione della proposta alla |
|Conferenza Stato-citta' ed autonomie |
|locali, il decreto di cui al periodo |
|precedente puo' essere comunque adottato;|
| b) e' destinato ai comuni delle regioni|
|a statuto ordinario, della Regione |
|siciliana e della regione Sardegna, |
|quanto a 300 milioni di euro per l'anno |
|2025, a 450 milioni di euro per l'anno |
|2026 e a 1.100 milioni di euro annui per |

agli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale e' tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente e' definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di eta' da 3 a 36 mesi, ed e' fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di

|servizio annuali. L'obiettivo di |
|servizio, per fascia demografica del |
|comune o del bacino territoriale di |
|appartenenza, e' fissato con il decreto |
|di cui al sesto periodo, dando prioritá |
|ai bacini territoriali piu' svantaggiati |
|e tenendo conto di una soglia massima del|
|28,88 per cento, valida sino a quando |
|anche tutti i comuni svantaggiati non |
|abbiano raggiunto un pari livello di |
|prestazioni. L'obiettivo di servizio e' |
|progressivamente incrementato annualmente|
|sino al raggiungimento, nell'anno 2027, |
|del livello minimo garantito del 33 per |
|cento su base locale, anche attraverso il|
|servizio privato. Il contributo di cui al|
|primo periodo e' ripartito entro il 30 |
|novembre dell'anno precedente a quello di|
|riferimento con decreto del Ministro |
|dell'interno, di concerto con il Ministro|
|dell'economia e delle finanze, il |
|Ministro dell'istruzione e del merito, il|
|Ministro per gli affari europei, il Sud, |
|le politiche di coesione e il PNRR e il |
|Ministro per la famiglia, la natalita' e |
|le pari opportunita', previa intesa in |
|sede di Conferenza Stato-citta' ed |
|autonomie locali, su proposta della |
|Commissione tecnica per i fabbisogni |

standard, tenendo conto, ove disponibili,	
dei costi standard per la funzione «	
Asili nido» approvati dalla stessa	
Commissione. Con il decreto di cui al	
sesto periodo sono altresì disciplinati	
gli obiettivi di potenziamento dei posti	
di asili nido da conseguire, per ciascuna	
fascia demografica del bacino	
territoriale di appartenenza, con le	
risorse assegnate, e le modalità di	
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse	
stesse. I comuni possono procedere	
all'assunzione del personale necessario	
alla diretta gestione dei servizi	
educativi per l'infanzia utilizzando le	
risorse di cui alla presente lettera e	
nei limiti delle stesse. Si applica	
l'articolo 57, comma 3-septies, del	
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,	
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 13 ottobre 2020, n. 126;	
c) e' destinato ai comuni delle regioni	
a statuto ordinario, della Regione	
siciliana e della regione Sardegna,	
quanto a 100 milioni di euro per ciascuno	
degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di	
euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028,	
quale quota di risorse finalizzata a	
incrementare, nel limite delle risorse	

|disponibili per ciascun anno e dei LEP, |
|il numero di studenti disabili |
|frequentanti la scuola dell'infanzia, la |
|scuola primaria e la scuola secondaria di |
|primo grado, privi di autonomia, a cui |
|viene fornito il trasporto per |
|raggiungere la sede scolastica. Il |
|contributo di cui al periodo precedente |
|e' ripartito entro il 30 novembre |
|dell'anno precedente a quello di |
|riferimento con decreto del Ministro |
|dell'interno, di concerto con il Ministro|
|dell'economia e delle finanze, il |
|Ministro dell'istruzione e del merito, il|
|Ministro per gli affari europei, il Sud, |
|le politiche di coesione e il PNRR, il |
|Ministro per le disabilita' e il Ministro|
|per la famiglia, la natalita' e le pari |
|opportunita', previa intesa in sede di |
|Conferenza Stato-citta' ed autonomie |
|locali, su proposta della Commissione |
|tecnica per i fabbisogni standard, |
|tenendo conto, ove disponibili, dei costi|
|standard relativi alla componente |
|trasporto disabili della funzione « |
|Istruzione pubblica» approvati dalla |
|stessa Commissione. Fino alla definizione|
|dei LEP, con il suddetto decreto sono |
|altresi' disciplinati gli obiettivi di |

incremento della percentuale di studenti	
disabili trasportati, da conseguire con	
le risorse assegnate, e le modalita' di	
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse	
stesse.	
+-----+	
497. Agli oneri di cui al comma 496 si	
provvede mediante utilizzo delle risorse	
rivenienti dalle modifiche degli importi	
del Fondo di solidarieta' comunale di cui	
al comma 494.	
+-----+	
498. Nel caso in cui, a seguito del	
monitoraggio di cui alle lettere a), b) e	
c) del comma 496 del presente articolo e	
all'articolo 1, comma 449, lettere	
d-quinquies), d-sexies) e d-octies),	
della legge 11 dicembre 2016, n. 232,	
risulti, per ciascuno degli anni 2021 e	
successivi, il mancato raggiungimento	
degli obiettivi assegnati, entro trenta	
giorni dalla pubblicazione del decreto di	
cui al comma 501 del presente articolo	
per gli esercizi 2021 e 2022 ed entro	
trenta giorni dalla presa visione delle	
certificazioni per gli esercizi 2023 e	
successivi, la societa' Soluzioni per il	
sistema economico - SOSE Spa invita	
l'ente ad adempiere o a giustificare le	

motivazioni del mancato raggiungimento	
dell'obiettivo entro e non oltre i trenta	
giorni successivi. Qualora, decorsi	
inutilmente i trenta giorni, perduri	
l'inadempimento, la societa' Soluzioni	
per il sistema economico - SOSE Spa	
trasmette specifica comunicazione al	
Ministero dell'interno che provvede con	
proprio decreto al commissariamento	
dell'ente o al recupero delle somme, nel	
caso in cui il comune certifichi	
l'assenza di utenti potenziali nell'anno	
di riferimento.	
+-----+	
499. Entro i trenta giorni successivi	
alla comunicazione della societa'	
Soluzioni per il sistema economico - SOSE	
Spa, il Ministero dell'interno provvede	
alla nomina di un commissario che e'	
individuato nel sindaco pro tempore del	
comune inadempiente; il commissario e'	
nominato a titolo gratuito e deve	
provvedere all'invio della certificazione	
negli ulteriori trenta giorni e, nel caso	
in cui non sia stato raggiunto	
l'obiettivo di servizio assegnato, ad	
attivarsi affinche' l'obiettivo di	
servizio assegnato o il LEP sia	
garantito. Nel caso in cui perduri	

l'inadempimento da parte dell'ente, il	
Ministero dell'interno nomina con	
successivo decreto un commissario su	
designazione del prefetto.	
+-----+	
500. Le somme di cui al comma 498 restano	
nella disponibilita' di ciascun comune	
beneficiario per essere destinate alle	
medesime finalita' originarie; nel caso	
in cui il comune certifichi l'assenza di	
utenti potenziali, le risorse sono	
recuperate in favore del bilancio dello	
Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi	
128 e 129, della legge 24 dicembre 2012,	
n. 228, per essere riassegnate al Fondo	
speciale per l'equita' del livello dei	
servizi di cui al comma 496 del presente	
articolo.	
+-----+	+-----+

+-----+	+-----+
501. Con decreto del Ministero	
dell'interno, di concerto con il	
Ministero dell'economia e delle finanze,	
da adottare entro trenta giorni dalla	
data di entrata in vigore della presente	
legge, sentita la Conferenza Stato-citta'	
ed autonomie locali, sono disciplinate le	

|modalita' di attuazione dei commi da 498 |

|a 500. |

+-----+

|502. Nello stato di previsione del |Fondo in favore dei |

|Ministero dell'interno e' istituito un |comuni delle regioni a |

|fondo con una dotazione di 30 milioni di |statuto ordinario, della |

|euro per l'anno 2024 in favore dei comuni|regione Siciliana e della|

|delle regioni a statuto ordinario, della |regione Sardegna con |

|Regione siciliana e della regione |popolazione inferiore a |

|Sardegna con popolazione inferiore a |5.000 abitanti, che |

|5.000 abitanti caratterizzati da: |presentano parametri di |

| a) popolazione definitiva ISTAT al 31 |criticita' sociale |

|dicembre 2022 ridotta di oltre il 5 per |

|cento rispetto al 2011; |

| b) reddito medio pro capite inferiore |

|di oltre 3.000 euro rispetto alla media |

|nazionale, calcolato sulla base dei dati |

|dell'ultimo anno di imposta disponibili; |

| c) indice di vulnerabilita' sociale e |

|materiale superiore alla media nazionale.|

+-----+ |

|503. Il fondo di cui al comma 502 e' |

|ripartito in proporzione alla popolazione|

|definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022, con|

|decreto del Ministro dell'interno, di |

|concerto con il Ministro dell'economia e |

|delle finanze, previa intesa in sede di |

|Conferenza Stato-citta' ed autonomie |

|locali, da adottare entro il 28 febbraio |

|2024. | |
+-----+-----+

504. Al fine di agevolare l'accesso ai	Disposizioni agevolative
servizi di pagamento, con particolare	in materia di prestazione
riferimento alle aree interne e a rischio	di servizi di pagamento,
di desertificazione, all'articolo 17 del	con particolare
decreto legislativo 21 novembre 2007, n.	riferimento alle aree
231, il comma 6 e' sostituito dal	interne e a rischio di

|segunte: |desertificazione |

« 6. Nella prestazione di servizi di	
pagamento e nell'emissione e	
distribuzione di moneta elettronica	
effettuate tramite agenti in attivita'	
finanziaria di cui all'articolo 3, comma	
3, lettera c), ovvero tramite soggetti	
convenzionati e agenti di cui	
all'articolo 1, comma 2, lettera nn), le	
banche, Poste italiane Spa, gli istituti	
di pagamento e gli istituti di moneta	
elettronica, ivi compresi quelli aventi	
sede centrale in altro Stato membro,	
nonche' le succursali di questi ultimi,	
osservano gli obblighi di adeguata	
verifica della clientela per le	
operazioni occasionali di qualsiasi	
importo; nel servizio di prelievo di	
contante, l'osservanza di tali obblighi	
e' dovuta per le operazioni occasionali	
che superino l'importo complessivo di 250	

|euro al giorno. Nei casi in cui la |
|prestazione di servizi di cui al presente|
|comma sia effettuata tramite soggetti |
|convenzionati e agenti di cui |
|all'articolo 1, comma 2, lettera nn), |
|restano ferme le disposizioni di cui |
|all'articolo 44, comma 3».

+-----+-----+

505. Il Fondo per la valorizzazione e la	Rifinanziamento del Fondo
promozione delle aree territoriali	per la valorizzazione e
svantaggiate confinanti con le regioni a	la promozione delle aree
statuto speciale e le province autonome	territoriali svantaggiate
di Trento e di Bolzano, di cui	confinanti con le regioni
all'articolo 6, comma 7, del	a statuto speciale e le
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,	Province autonome di
convertito, con modificazioni, dalla	Trento e di Bolzano
legge 3 agosto 2007, n. 127, e'	
incrementato di 10 milioni di euro per	
ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.	

+-----+-----+

506. Al comma 1 dell'articolo 106 del	Modalita' finanziarie per
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,	il congruaggio dei ristori
convertito, con modificazioni, dalla	assegnati agli enti
legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «	locali in relazione
Le eventuali risorse ricevute in eccesso	all'emergenza da Covid-19
sono versate all'entrata del bilancio	
dello Stato» sono sostituite dalle	
seguenti: « Le eventuali risorse ricevute	
in eccesso sono acquisite all'entrata del	

|bilancio dello Stato in quote costanti in|
|ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e |
|2027, secondo le modalita' indicate dal |
|decreto di cui al periodo precedente. In |
|ogni caso per l'anno 2027 deve essere |
|assicurato un versamento all'entrata del |
|bilancio dello Stato non inferiore a 70 |
|milioni di euro». |

+-----+
|507. All'articolo 13, comma 1, del |
|decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: « |
|Le eventuali risorse ricevute in eccesso |
|sono versate all'entrata del bilancio |
|dello Stato» sono sostituite dalle |
|seguenti: « Le eventuali risorse in |
|eccesso sono acquisite all'entrata del |
|bilancio dello Stato in quote costanti in|
|ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e |
|2027». |

+-----+-----+
508. Nello stato di previsione del	Fondo per enti locali in
Ministero dell'interno e' istituito un	deficit di risorse per
fondo di importo pari a 113 milioni di	gli effetti del Covid-19
euro per ciascuno degli anni dal 2024 al	
2027 da destinare prioritariamente ed in	
quote costanti nel quadriennio 2024-2027	
agli enti locali in deficit di risorse	

|con riferimento agli effetti |
dell'emergenza da COVID-19 sui fabbisogni	
di spesa e sulle minori entrate, al netto	
delle minori spese, come stabiliti dal	
decreto del Ministro dell'interno, di	
concerto con il Ministro dell'economia e	
delle finanze, di cui al quarto periodo	
del comma 1 dell'articolo 106 del	
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,	
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 17 luglio 2020, n. 77. Le	
disponibilita' residue sono assegnate,	
per ciascun anno, ai comuni, alle	
province e alle citta' metropolitane, con	
decreto del Ministro dell'interno, di	
concerto con il Ministro dell'economia e	
delle finanze, da adottare entro il 15	
febbraio 2024, previa intesa in sede di	
Conferenza Stato-citta' ed autonomie	
locali, sulla base di criteri e modalita'	
da individuare con il medesimo decreto.	

+-----+-----+

509. Le risorse di cui all'articolo	Riduzione di fondi agli
30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019,	enti locali destinati
n. 34, convertito, con modificazioni,	all'economia locale e
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono	agli investimenti dei
ridotte in misura pari a 19 milioni di	piccoli comuni
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,	
a 13 milioni di euro per l'anno 2026 e a	

|17 milioni di euro per l'anno 2027. |

+-----+ |

|510. Le risorse di cui all'articolo 30, |

|comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile|

|2019, n. 34, convertito, con |

|modificazioni, dalla legge 28 giugno |

|2019, n. 58, sono ridotte in misura pari |

|a 44 milioni di euro per l'anno 2024, a |

|14 milioni di euro per l'anno 2025 e a 26|

|milioni di euro per l'anno 2027. |

+-----+-----+

|511. In coerenza con le finalita' del |Contributo alla |

|PNRR, ai fini del potenziamento della |Fondazione Gazzetta |

|capacita' amministrativa, le pubbliche |Amministrativa della |

|amministrazioni si avvalgono della |Repubblica italiana |

|Fondazione Gazzetta Amministrativa della |

|Repubblica Italiana per l'implementazione|

|delle azioni strategiche atte a |

|semplificare le procedure amministrative,|

|finalizzate ad una maggiore efficacia, |

|efficienza e competitivita' della |

|pubblica amministrazione anche attraverso|

|la predisposizione di specifiche analisi |

|di rating. A tal fine e' assegnato alla |

|Fondazione Gazzetta Amministrativa della |

|Repubblica Italiana un contributo pari a |

|100.000 euro per ciascuno degli anni |

|2024, 2025 e 2026. |

+-----+-----+

512. Al fine di consentire la	Contributo alla
pubblicazione e la diffusione del	Fondazione per la
rapporto sulla sussidiarieta', per	Sussidiarieta'
ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e'	
concesso alla Fondazione per la	
Sussidiarieta' un contributo di 0,5	
milioni di euro per il funzionamento e lo	
svolgimento delle sue attivita'.	
All'onere derivante dal presente comma,	
pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno	
degli anni dal 2024 al 2026, si provvede	
mediante corrispondente riduzione del	
Fondo per interventi strutturali di	
politica economica, di cui all'articolo	
10, comma 5, del decreto-legge 29	
novembre 2004, n. 282, convertito, con	
modificazioni dalla legge 27 dicembre	
2004, n. 307.	

+-----+-----+

513. Le disposizioni della presente legge	Clausola di salvaguardia
si applicano nelle regioni a statuto	autonomie speciali
speciale e nelle province autonome di	
Trento e di Bolzano compatibilmente con il	
rispettivi statuti e le relative norme di	
attuazione, anche con riferimento alla	
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.	
3.	

+-----+-----+

|514. Gli importi da iscrivere nei fondi |Fondi speciali - Tabelle |

speciali di cui all'articolo 21, comma	A e B
1-ter, lettera d), della legge 31	
dicembre 2009, n. 196, per il	
finanziamento dei provvedimenti	
legislativi che si prevede possano essere	
approvati nel triennio 2024-2026, sono	
determinati, per ciascuno degli anni	
2024, 2025 e 2026, nelle misure indicate	
dalle tabelle A e B allegate alla	
presente legge.	

+-----+-----+

515. L'autorizzazione di spesa di cui	Rimodulazione del
all'articolo 214, comma 1, del	contributo straordinario
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,	la compensazione dei
convertito, con modificazioni, dalla	minori incassi dell'ANAS
legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ridotta	
di 7.270.000 euro per l'anno 2024.	

+-----+-----+

516. Il Fondo di cui all'articolo 1,	Rifinanziamento del Fondo
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,	per far fronte ad
n. 190, e' incrementato di 490.828 euro	esigenze indifferibili
per l'anno 2024, di 1.011.854 euro per	che si manifestano nel
l'anno 2025, di 1.211.854 euro per l'anno	corso della gestione
2026, di 10.316.301 euro per l'anno 2027,	
di 12.116.301 euro per l'anno 2028, di	
12.716.301 euro per ciascuno degli anni	
2029 e 2030 e di 12.816.301 euro a	
decorrere dall'anno 2031.	

+-----+-----+

517. E' autorizzata la spesa di 300.000	Contributo per il
euro per l'anno 2024 in favore del comune	recupero della Bulloneria
di Vogogna per finanziare, nell'ambito di	Morino di Vogogna
attuazione della Strategia nazionale per	
le aree interne, l'intervento di recupero	
dell'episodio di archeologia industriale	
della Bulloneria Morino di Vogogna come	
struttura culturale, formativa e di	
ricerca, anche mediante l'accordo di	
programma tra l'universita' del Piemonte	
Orientale e il comune di Vogogna,	
beneficiario del presente provvedimento.	

+-----+-----+

518. Il Fondo per interventi strutturali	Definanziamento del Fondo
di politica economica, di cui	per interventi
all'articolo 10, comma 5, del	strutturali di politica
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,	economica
convertito, con modificazioni, dalla	
legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'	
ridotto di 11,6 milioni di euro per	
l'anno 2025 e di 5,8 milioni di euro a	
decorrere dall'anno 2026.	

+-----+-----+

519. Il fondo per la sistemazione	Rifinanziamento del Fondo
contabile delle partite iscritte al conto	per la sistemazione
sospeso, iscritto nello stato di	contabile delle partite
previsione del Ministero dell'economia e	iscritte al conto sospeso
delle finanze, e' rifinanziato di 2	
miliardi di euro per ciascuno degli anni	

2024, 2025 e 2026. Il Ministro		
dell'economia e delle finanze e'		
autorizzato a ripartire le risorse del		
predetto fondo tra gli stati di		
previsione dei Ministeri interessati,		
ovvero, al fine di accelerare		
l'estinzione delle suddette partite, ad		
assegnare direttamente le medesime		
risorse, anche in conto residui,		
all'istituto cui e' affidato il servizio		
di tesoreria dello Stato, il quale		
provvede alla relativa sistemazione,		
fornendo al Ministero dell'economia e		
delle finanze - Dipartimento della		
Ragioneria generale dello Stato e alla		
competente Amministrazione ogni elemento		
informativo utile delle operazioni		
effettuate di individuazione e		
regolazione di ciascuna partita, secondo		
lo schema trasmesso dal Dipartimento		
della Ragioneria generale dello Stato. Le		
risorse del suddetto fondo non utilizzate		
entro il 31 dicembre di ciascun anno sono		
conservate in bilancio per essere		
utilizzate nell'esercizio successivo.		

+-----+-----+

520. E' istituita, presso il Ministero	Commissione per la	
dell'economia e delle finanze, una	rivalutazione delle	
Commissione composta da esperti nominati	prestazioni di carattere	

dal Ministro dell'economia e delle	previdenziale e sociale
finanze e dal Ministro del lavoro e delle	
politiche sociali al fine di procedere a	
valutare i parametri e i criteri da	
utilizzare, a decorrere dal 1° gennaio	
2027 e senza nuovi o maggiori oneri per	
la finanza pubblica, per la rivalutazione	
delle prestazioni di carattere	
previdenziale e sociale per le quali e'	
prevista, a legislazione vigente, la	
suddetta rivalutazione sulla base	
dell'indice del costo della vita, anche	
considerando a tali fini il deflatore del	
prodotto interno lordo (PIL).	
All'attuazione del presente comma si	
procede, anche sentiti il Consiglio	
nazionale dell'economia e del lavoro e il	
Ministro del lavoro e delle politiche	
sociali, nel rispetto degli equilibri di	
finanza pubblica. Ai componenti della	
Commissione di cui al presente comma non	
sono dovuti, per le attivita' svolte,	
compensi, indennita', gettoni,	
emolumenti, rimborsi di spese ne' altre	
utilita' comunque denominate.	

+-----+-----+

521. All'articolo 15, comma 2, e	Requisiti di anzianita'
all'articolo 17, comma 1, del	contributiva per i
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,	trattamenti pensionistici

convertito, con modificazioni, dalla	anticipati e adeguamenti
legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «	in base all'evoluzione
fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite	della speranza di vita
delle seguenti: « fino al 31 dicembre	
2024».	

+-----+ |
522. L'autorizzazione di spesa di cui	
all'articolo 1, comma 203, della legge 11	
dicembre 2016, n. 232, e' ridotta di 10	
milioni di euro per l'anno 2024.	

+-----+-----+
523. Ai fini del concorso delle	Spending review dei
amministrazioni centrali dello Stato al	Ministeri
raggiungimento degli obiettivi	
programmatici di finanza pubblica	
indicati nella Nota di aggiornamento del	
Documento di economia e finanza 2023, le	
dotazioni di competenza e di cassa	
relative alle missioni e ai programmi di	
spesa degli stati di previsione dei	
Ministeri come indicate nell'allegato VI	
annesso alla presente legge sono ridotte,	
per gli anni 2024 e 2025 e a decorrere	
dall'anno 2026, degli importi ivi	
indicati. Su proposta dei Ministri	
competenti, con decreto del Ministro	
dell'economia e delle finanze da adottare	
entro il 31 dicembre 2024, le predette	
riduzioni di spesa possono essere	

rimodulate in termini di competenza e di	
cassa nell'ambito dei pertinenti stati di	
previsione della spesa, fermo restando il	
conseguimento dei risparmi di spesa	
realizzati in termini di indebitamento	
netto della pubblica amministrazione e a	
invarianza di effetti sui saldi di	
finanza pubblica.	
+-----+	
524. Su proposta dei Ministri competenti,	
con decreto del Ministro dell'economia e	
delle finanze da adottare entro il 31	
dicembre 2024, e' possibile modificare in	
termini di competenza e di cassa,	
nell'ambito dei pertinenti stati di	
previsione della spesa, le	
riprogrammazioni delle spese in conto	
capitale operate dalla sezione seconda	
della presente legge ai sensi	
dell'articolo 23, comma 3, della legge 31	
dicembre 2009, n. 196, inerenti al	
riparto dei fondi per investimenti di cui	
all'articolo 1, comma 140, della legge 11	
dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1,	
comma 1072, della legge 27 dicembre 2017,	
n. 205, all'articolo 1, comma 95, della	
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e	
all'articolo 1, comma 14, della legge 27	
dicembre 2019, n. 160, fermo restando il	

|conseguimento dei risparmi di spesa |
|realizzati in termini di indebitamento |
|netto della pubblica amministrazione e a |
|invarianza di effetti sui saldi di |
|finanza pubblica. |

+-----+ |

|525. Il Ministro dell'economia e delle |
|finanze e' autorizzato ad apportare, con |
|propri decreti, le occorrenti variazioni |
|di bilancio in relazione ai commi 523 e |

|524. I decreti adottati ai sensi dei |
|commi 523 e 524 sono comunicati alle |
|competenti Commissioni parlamentari e |
|alla Corte dei conti. |

+-----+ |

|526. Al fine di semplificare e rafforzare|
|il monitoraggio delle misure per il |
|conseguimento dei risparmi previsti in |
|relazione all'articolo 22-bis, comma 3, |
|della citata legge n. 196 del 2009, le |
|misure proposte dai Ministeri ai sensi |
|del medesimo articolo sono oggetto di |
|specifico monitoraggio da parte del |
|Ministero dell'economia e delle finanze, |
|i cui contenuti, le cui modalita' e i cui|
|termini sono definiti secondo le linee |
|guida adottate con determina del |
|Ragioniere generale dello Stato del 29 |
|dicembre 2022 e pubblicate nel sito |

|internet istituzionale del Dipartimento |
 |della Ragioneria generale dello Stato. I |
 |Ministeri sono tenuti a fornire gli |
 |elementi necessari per lo svolgimento del |
 |suddetto monitoraggio al Ministero |
 |dell'economia e delle finanze, il quale |
 |puo' richiedere agli stessi eventuali |
 |integrazioni degli elementi trasmessi. |
 |Con riferimento agli obiettivi di spesa |
 |definiti ai sensi del predetto articolo |
 |22-bis della legge n. 196 del 2009, |
 |concorrono le riduzioni degli |
 |stanziamenti del bilancio dello Stato |
 |disposti dalla presente legge, ad |
 |eccezione delle riprogrammazioni di cui |
 |al comma 524 del presente articolo, |
 |valorizzando a tal fine anche le |
 |eventuali variazioni di bilancio disposte |
 |ai sensi del secondo periodo del comma |
 |523 del presente articolo. |

+-----+-----+

527. Ai fini della tutela dell'unita'	Concorso alla finanza
economica della Repubblica, in	pubblica delle regioni a
considerazione delle esigenze di	statuto ordinario
contenimento della spesa pubblica e nel	
rispetto dei principi di coordinamento	
della finanza pubblica, nelle more della	
definizione delle nuove regole della	
governance economica europea, le regioni	

la statuto ordinario, per ciascuno degli |
anni dal 2024 al 2028, assicurano un |
contributo alla finanza pubblica pari a |
350 milioni di euro annui. Il riparto del |
concorso alla finanza pubblica di cui al |
periodo precedente e' effettuato, entro |
il 30 aprile 2024, in sede di |
autocoordinamento tra le regioni, |
formalizzato con decreto del Presidente |
del Consiglio dei ministri, su proposta |
del Ministro dell'economia e delle |
finanze, di concerto con il Ministro per |
gli affari regionali e le autonomie. In |
assenza di accordo in sede di |
autocoordinamento, il riparto e' |
effettuato, entro il 31 maggio 2024, con |
decreto del Presidente del Consiglio dei |
ministri, su proposta del Ministro |
dell'economia e delle finanze, di |
concerto con il Ministro per gli affari |
regionali e le autonomie, in proporzione |
agli impegni di spesa corrente al netto |
delle spese relative alla missione 12, |
Diritti sociali, politiche sociali e |
famiglia, e alla missione 13, Tutela |
della salute, degli schemi di bilancio |
delle regioni, come risultanti dal |
rendiconto generale 2022 o, in caso di |
mancanza, dall'ultimo rendiconto |

|approvato. Le regioni a statuto ordinario|
 |sono tenute a versare gli importi del |
 |concorso alla finanza pubblica, come |
 |determinati ai sensi dei periodi |
 |precedenti, all'entrata del bilancio |
 |dello Stato sul capo X - capitolo n. 3465|
 |- art. 2 (« Rimborsi e concorsi diversi |
 |dovuti dalle regioni a statuto |
 |ordinario») entro il 30 giugno di |
 |ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, |
 |dandone comunicazione al Ministero |
 |dell'economia e delle finanze - |
 |Dipartimento della Ragioneria generale |
 |dello Stato. Qualora il versamento di cui|
 |al periodo precedente non sia effettuato |
 |entro il termine previsto, il |
 |Dipartimento della Ragioneria generale |
 |dello Stato provvede al recupero mediante|
 |corrispondente riduzione delle risorse a |
 |qualsiasi titolo spettanti a ciascuna |
 |regione. |

+-----+-----+

528. All'articolo 8, comma 1, del decreto	Applicazione della
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono	disciplina IMU
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,	all'imposta immobiliare
nonche', dal periodo d'imposta 2023,	locale autonoma
all'imposta locale immobiliare autonoma	
della regione Friuli Venezia Giulia,	
istituita dalla legge della regione	

|Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, |

|n. 17». |

+-----+

|529. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nel|Abolizione |

|territorio della regione Friuli Venezia |dell'addizionale comunale|

|Giulia non si applica l'addizionale |sui diritti d'imbarco |

|comunale sui diritti d'imbarco di |negli aeroporti del |

|passeggeri sugli aeromobili di cui |Friuli Venezia-Giulia |

|all'articolo 2, comma 11, della legge 24 |

|dicembre 2003, n. 350, e successivi |

|incrementi. Conseguentemente ai comuni |

|della regione Friuli Venezia Giulia non |

|sono dovuti i trasferimenti di cui alla |

|lettera a) del medesimo comma 11 e la |

|regione Friuli Venezia Giulia provvede a |

|ristorare annualmente i comuni |

|interessati. |

+-----+ |

|530. In relazione a quanto previsto dal |

|comma 529 e ai sensi del decreto |

|legislativo 25 novembre 2019, n. 154, a |

|decorrere dall'anno 2024 la regione |

|Friuli Venezia Giulia versa, entro il 30 |

|aprile di ciascun anno, la somma di |

|2.500.000 euro all'entrata del bilancio |

|dello Stato. |

+-----+

|531. A decorrere dall'anno 2024, la |Rifinanziamento del Fondo|

|dotazione del Fondo di solidarieta' per |di solidarieta' per il |

il settore del trasporto aereo e del	trasporto aereo e il
sistema aeroportuale, costituito ai sensi	sistema aeroportuale
dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5	
ottobre 2004, n. 249, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 3 dicembre	
2004, n. 291, e' incrementata di	
1.925.000 euro annui.	
+-----+	
532. A decorrere dall'anno 2024, alle	
finalita' di cui all'articolo 2, comma	
11, lettere a) e b), della legge 24	
dicembre 2003, n. 350, e' destinato	
l'importo di 575.000 euro annui.	
+-----+-----+	
533. Ai fini della tutela dell'unita'	Contributo degli enti
economica della Repubblica, in	locali alla finanza
considerazione delle esigenze di	pubblica
contenimento della spesa pubblica e nel	
rispetto dei principi di coordinamento	
della finanza pubblica, nelle more della	
definizione delle nuove regole della	
governance economica europea, i comuni,	
le province e le citta' metropolitane	
delle regioni a statuto ordinario, della	
Regione siciliana e della regione	
Sardegna assicurano un contributo alla	
finanza pubblica pari a 250 milioni di	
euro per ciascuno degli anni dal 2024 al	
2028, di cui 200 milioni di euro annui a	

|carico dei comuni e 50 milioni di euro | |

|annui a carico delle province e delle | |

|citta' metropolitane, ripartito in | |

|proporzione agli impegni di spesa | |

|corrente al netto della spesa relativa | |

|alla missione 12, Diritti sociali, | |

|politiche sociali e famiglia, degli | |

|schemi di bilancio degli enti locali, | |

|come risultanti dal rendiconto di | |

|gestione 2022 o, in caso di mancanza, | |

|dall'ultimo rendiconto approvato e tenuto| |

|conto delle risorse del PNRR assegnate a | |

|ciascun ente alla data del 31 dicembre | |

|2023, cosi' come risultanti dal sistema | |

|informativo di cui all'articolo 1, comma | |

|1043, della legge 30 dicembre 2020, n. | |

|178. Sono esclusi dal concorso di cui al | |

|periodo precedente gli enti locali in | |

|dissesto finanziario, ai sensi | |

|dell'articolo 244 del testo unico delle | |

|leggi sull'ordinamento degli enti locali,| |

|di cui al decreto legislativo 18 agosto | |

|2000, n. 267, o in procedura di | |

|riequilibrio finanziario, ai sensi | |

|dell'articolo 243-bis del medesimo testo | |

|unico di cui al decreto legislativo 18 | |

|agosto 2000, n. 267, alla data del 1° | |

|gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto | |

|gli accordi di cui all'articolo 1, comma | |

|572, della legge 30 dicembre 2021, n. |
|234, e di cui all'articolo 43, comma 2, |
|del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 15 luglio 2022, n. 91. |

+-----+ |

|534. Gli importi del contributo alla |
|finanza pubblica di cui al comma 533 a |
|carico di ciascun ente sono determinati |
|con decreto del Ministro dell'interno, di|
|concerto con il Ministro dell'economia e |
|delle finanze, da emanare entro il 31 |
|gennaio 2024, previa intesa in sede di |
|Conferenza Stato-citta' ed autonomie |
|locali. In caso di mancata intesa entro |
|venti giorni dalla data di prima |
|iscrizione all'ordine del giorno della |
|Conferenza Stato-citta' ed autonomie |
|locali della proposta di riparto delle |
|riduzioni di cui al periodo precedente, |
|il decreto e' comunque adottato. |

+-----+ |

|535. Il contributo alla finanza pubblica,|
|come determinato ai sensi del comma 534, |
|e' trattenuto dal Ministero dell'interno |
|a valere sulle somme spettanti a titolo |
|di Fondo di solidarieta' comunale di cui |
|all'articolo 1, comma 380, della legge 24|
|dicembre 2012, n. 228, per i comuni, e |

|sulle somme spettanti a titolo di fondo |
 |unico distinto per le province e le |
 |citta' metropolitane di cui all'articolo |
 |1, comma 783, della legge 30 dicembre |
 |2020, n. 178. Fermo restando quanto |
 |disposto dal periodo precedente, gli enti|
 |locali accertano in entrata le somme |
 |spettanti, rispettivamente, per i comuni |
 |a titolo di Fondo di solidarieta' |
 |comunale di cui all'articolo 1, comma |
 |380, della legge 24 dicembre 2012, n. |
 |228, e per le province e le citta' |
 |metropolitane a titolo di fondo unico di |
 |cui all'articolo 1, comma 783, della |
 |legge 30 dicembre 2020, n. 178, e |
 |impegnano in spesa il concorso alla |
 |finanza pubblica di cui al comma 534 del |
 |presente articolo, provvedendo, per la |
 |quota riferita al concorso attribuito, |
 |all'emissione di mandati versati in |
 |quietanza di entrata. In caso di |
 |incapienza dei fondi di cui al periodo |
 |precedente, si applicano le disposizioni |
 |dell'articolo 1, commi 128 e 129, della |
 |legge 24 dicembre 2012, n. 228. |

+-----+-----+

536. Gli oneri per i permessi retribuiti	Permessi retribuiti dei
dei lavoratori dipendenti degli enti	lavoratori dipendenti
locali di cui all'articolo 2 del testo	degli enti locali

|unico di cui al decreto legislativo 18 |
|agosto 2000, n. 267, sono a carico |
|dell'ente presso il quale gli stessi |
|esercitano le funzioni pubbliche di cui |
|all'articolo 79 del medesimo testo unico.|
|Al predetto personale si applicano le |
|modalita' di rimborso previste |
|dall'articolo 80 del citato testo unico |
|di cui al decreto legislativo 18 agosto |
|2000, n. 267. |

+-----+-----+

537. All'articolo 6, comma 21-sexies, del	Proroga delle
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,	disposizioni di
convertito, con modificazioni, dalla	contenimento dei costi
legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole:	per le Agenzie fiscali
« al 2023» sono sostituite dalle	
seguenti: « al 2026». Rimangono ferme le	
previsioni recate dall'articolo 1, comma	
591, della legge 27 dicembre 2019, n.	
160.	

+-----+-----+

538. All'articolo 13, comma 2, secondo	Riduzione del livello di
periodo, della legge 14 novembre 2016, n.	finanziamento minimo del
220, le parole: « e comunque in misura	Fondo per lo sviluppo
non inferiore a 750 milioni di euro	degli investimenti nel
annui» sono sostituite dalle seguenti: «	cinema e nell'audiovisivo
e comunque in misura non inferiore a 700	
milioni di euro annui».	

+-----+-----+

539. Al testo unico delle disposizioni	Modifiche alla disciplina
legislative e regolamentari in materia di	del processo di recupero
spese di giustizia, di cui al decreto del	del contributo unificato
Presidente della Repubblica 30 maggio	
2002, n. 115, sono apportate le seguenti	
modificazioni:	
a) il comma 1-ter dell'articolo 16 e'	
abrogato;	
b) all'articolo 248, comma 1, dopo le	
parole: « al saggio legale,» sono	
inserite le seguenti: « e all'irrogazione	
della sanzione di cui all'articolo 16,	
comma 1-bis,».	

+-----+-----+

540. L'articolo 14 del decreto	Abrogazione della
legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e'	disciplina in materia di
abrogato.	compensi spettanti ai
	componenti non togati dei
	consigli giudiziari

+-----+-----+

541. All'articolo 1 della legge 27	Abrogazione del Fondo per
dicembre 2017, n. 205, i commi 1089 e	il commercio equo e
1090 sono abrogati a decorrere dal 1°	solidale
gennaio 2025.	

+-----+-----+

542. All'articolo 1, comma 494, della	Soppressione del
legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'ultimo	beneficio della garanzia
periodo e' soppresso.	del Fondo italiano per il
	clima relativamente alle

		esposizioni di Cassa	
		Depositi e prestiti a	
		valere sulle risorse	
		della gestione separata.	
+-----+-----+			
		543. All'articolo 22 della legge 11	
		Soppressione del	
		agosto 2014, n. 125, il comma 4-bis e'	
		beneficio della garanzia	
		abrogato.	
		dello Stato relativamente	
		alle esposizioni di Cassa	
		Depositi e prestiti , in	
		qualita' di istituzione	
		finanziaria per la	
		cooperazione	
		internazionale allo	
		sviluppo.	
+-----+-----+			
		544. I programmi di spesa e le relative	
		Rimodulazione dei	
		consegne del Ministero della difesa sono	
		programmi di spesa del	
		riprogrammati con una riduzione di 95	
		Ministero difesa	
		milioni di euro nell'anno 2024, di	
		1.546,78 milioni di euro nell'anno 2026 e	
		di 245,63 milioni di euro nell'anno 2028	
		e un aumento di 96,25 milioni di euro	
		nell'anno 2027 e di 1.791,16 milioni di	
		euro nell'anno 2029 in termini di	
		indebitamento netto. Con apposito	
		decreto, il Ministro della difesa, di	
		concerto con il Ministro dell'economia e	
		delle finanze, entro il 30 gennaio 2024,	

|ridetermina i programmi dei settori |
|interessati e le relative consegne. Il |
|decreto e' adottato previo parere delle |
|competenti Commissioni parlamentari, |
|fermo restando quanto previsto dal comma |
|2 dell'articolo 536-bis del codice |
|dell'ordinamento militare, di cui al |
|decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.|

+-----+-----+

545. All'articolo 20, comma 2-quater, del	Revisione della
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,	disciplina recante
convertito, con modificazioni, dalla	l'istituzione del
legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le	Dipartimento della
parole: « del presente articolo» sono	giustizia tributaria del
aggiunte le seguenti: « e comunque non	MEF
oltre il 31 dicembre 2023».	

+-----+ |

|546. All'articolo 20, comma 2-quinquies, |
|del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, |
|convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le |
|parole: « Entro il termine» sono inserite|
|le seguenti: « del 30 giugno 2024» e sono|
|aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « |
|Nelle more del perfezionamento del |
|provvedimento di riorganizzazione di cui |
|al primo periodo, a decorrere dal 1° |
|gennaio 2024 il Dipartimento della |
|giustizia tributaria di cui al comma |

|2-ter del presente articolo, al fine di |
|assicurarne l'immediato funzionamento, |
|opera con l'organizzazione di cui alla |
|tabella I allegata al presente decreto. |
|Fino al conferimento dei nuovi incarichi |
|dirigenziali relativi agli uffici |
|individuati nella tabella di cui al |
|periodo precedente, il Dipartimento della|
|giustizia tributaria opera avvalendosi |
|dei preesistenti uffici dirigenziali |
|della Direzione della giustizia |
|tributaria con competenze prevalenti nel |
|rispettivo settore di attribuzione |
|individuato nella medesima tabella |
|nonche', sulla base di apposita intesa, |
|delle attivita' svolte dagli uffici della|
|Direzione del sistema informativo della |
|fiscalita' del Dipartimento delle |
|finanze. Gli incarichi dirigenziali |
|relativi ai preesistenti uffici |
|dirigenziali della Direzione della |
|giustizia tributaria cessano con il |
|conferimento dei nuovi incarichi |
|dirigenziali del Dipartimento della |
|giustizia tributaria». |
+-----+ |
|547. Al decreto-legge 22 aprile 2023, n. |
|44, convertito, con modificazioni, dalla |
|legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo |

|l'allegato 8 e' aggiunta la tabella I di |

|cui all'allegato VII annesso alla |

|presente legge. |

+-----+

|548. Al fine di concorrere alla |Modifiche alla disciplina|

|semplificazione e al potenziamento delle |della Cabina di regia per|

|procedure in materia di valorizzazione |l'individuazione delle |

|del patrimonio pubblico, finalizzata al |direttive in materia di |

|raggiungimento degli obiettivi di finanza|valorizzazione e |

|pubblica, all'articolo 28-quinquies del |dismissione del |

|decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, |patrimonio immobiliare |

|convertito, con modificazioni, dalla |

|legge 10 agosto 2023, n. 112, sono |

|apportate le seguenti modificazioni: |

| a) al comma 1, terzo periodo, dopo le |

|parole: « del turismo,» sono inserite le |

|seguenti: « del Ministero del lavoro e |

|delle politiche sociali, del Ministro per|

|lo sport e i giovani,»; |

| b) al comma 3, al primo periodo, dopo |

|la parola: « generale» sono inserite le |

|seguenti: «, da due unita' di personale |

|dirigenziale di livello non generale», |

|dopo il primo periodo e' inserito il |

|seguente: « Conseguentemente la dotazione|

|organica del Ministero dell'economia e |

|delle finanze e' incrementata del numero |

|di unita' di personale dirigenziale e non|

|dirigenziale individuate ai sensi del |

|presente comma» e, al terzo periodo, le |

|parole: « dell'incarico dirigenziale» |

|sono sostituite dalle seguenti: « degli |

|incarichi dirigenziali». |

+-----+ |

|549. Agli oneri derivanti dal comma 548, |

|pari a euro 352.937 annui a decorrere |

|dall'anno 2024, si provvede mediante |

|corrispondente riduzione del Fondo di cui|

|all'articolo 1, comma 200, della legge 23|

|dicembre 2014, n. 190. |

+-----+-----+

|550. Gli interessi passivi sui titoli del|Spesa per interessi |

|debito pubblico derivanti dagli effetti |passivi sui titoli del |

|del ricorso all'indebitamento autorizzato|debito pubblico derivanti|

|dal Senato della Repubblica e dalla |dagli effetti del ricorso|

|Camera dei deputati l'11 ottobre 2023 con|all'indebitamento |

|le risoluzioni di approvazione della |autorizzato dalle Camere |

|relazione presentata al Parlamento ai |l'11 ottobre 2023 |

|sensi dell'articolo 6 della legge 24 |

|dicembre 2012, n. 243, sono valutati in |

|215 milioni di euro per l'anno 2024, 568 |

|milioni di euro per l'anno 2025, 662 |

|milioni di euro per l'anno 2026, 580 |

|milioni di euro per l'anno 2027, 597 |

|milioni di euro per l'anno 2028, 656 |

|milioni di euro per l'anno 2029, 692 |

|milioni di euro per l'anno 2030, 731 |

|milioni di euro per l'anno 2031, 775 |

milioni di euro per l'anno 2032, 818	
milioni di euro per l'anno 2033 e 887	
milioni di euro annui a decorrere	
dall'anno 2034, che aumentano, ai fini	
della compensazione degli effetti in	
termini di indebitamento netto, a 291	
milioni di euro per l'anno 2024, 642	
milioni di euro per l'anno 2025, 617	
milioni di euro per l'anno 2027, 657	
milioni di euro per l'anno 2028, 703	
milioni di euro per l'anno 2029, 751	
milioni di euro per l'anno 2030, 798	
milioni di euro per l'anno 2031, 846	
milioni di euro per l'anno 2032, 891	
milioni di euro per l'anno 2033 e 940	
milioni di euro annui a decorrere	
dall'anno 2034.	

+-----+-----+

|551. E' istituito nello stato di |Fondo di parte corrente |

|previsione del Ministero dell'economia e |al fine di attuare misure|

|delle finanze un apposito fondo da |per gli enti locali, in |

|trasferire al bilancio autonomo della |materia sociale, di |

|Presidenza del Consiglio dei ministri, |infrastrutture, sport e |

|con una dotazione di 4.655.172 euro annui|cultura |

|per ciascuno degli anni 2024, 2025 e | |

|2026, finalizzato all'attuazione di | |

|misure in favore degli enti locali e alla| |

|realizzazione di interventi in materia | |

|sociale e di infrastrutture, sport e | |

cultura.		
+-----+		
552. E' istituito nello stato di	Fondo di conto capitale	
previsione del Ministero dell'economia e	per investimenti in	
delle finanze un apposito fondo di conto	materia di	
capitale da trasferire al bilancio	infrastrutture, di	
autonomo della Presidenza del Consiglio	mobilita' e di	
dei ministri, con una dotazione di	riqualificazione	
4.655.172 euro annui per ciascuno degli	ambientale	
anni 2024, 2025 e 2026, per investimenti		
in materia di infrastrutture stradali,		
sportive, scolastiche, ospedaliere, di		
mobilita' e di riqualificazione		
ambientale.		
+-----+		
553. Con uno o piu' decreti del		
Presidente del Consiglio dei ministri, da		
adottare, di concerto con il Ministro		
dell'economia e delle finanze, entro		
trenta giorni dalla data di entrata in		
vigore della presente legge, si provvede		
alla ripartizione delle risorse dei fondi		
di cui ai commi 551 e 552. Gli interventi		
di conto capitale oggetto di		
finanziamento devono essere identificati		
dal codice unico di progetto (CUP) e		
monitorati ai sensi del decreto		
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.		
+-----+		

|554. Il contratto tra il Ministero dello |Proroga convenzione Radio|

|sviluppo economico e la societa' Centro |Radicale |

|di produzione Spa, stipulato ai sensi | |

|dell'articolo 1, commi 397 e 398, della | |

|legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' | |

|prorogato fino all'anno 2024. | |

+-----+ |

|555. Per lo svolgimento del servizio di | |

|trasmissione radiofonica delle sedute | |

|parlamentari e' autorizzata la spesa | |

|massima di 8 milioni di euro per l'anno | |

|2024. | |

+-----+-----+

|556. E' istituito nello stato di |Fondo Next Generation |

|previsione del Ministero della salute un |Sequencing per la |

|fondo denominato « Fondo per i test di |diagnosi delle malattie |

|Next-Generation Sequencing per la |rare |

|diagnosi delle malattie rare», con una | |

|dotazione pari a 1 milione di euro per | |

|l'anno 2024. | |

+-----+ |

|557. Il Fondo di cui al comma 556 e' | |

|destinato al potenziamento dei test di | |

|Next-Generation Sequencing di | |

|profilazione genomica come indagine di | |

|prima scelta o come approfondimento | |

|diagnostico nelle malattie rare per le | |

|quali sono riconosciute evidenza e | |

|appropriatezza, o nei casi sospetti di | |

|malattia rara non identificata. Entro |
|sessanta giorni dalla data di entrata in |
|vigore della presente legge, il Ministro |
|della salute, con proprio decreto |
|adottato di concerto con il Ministro |
|dell'economia e delle finanze, individua |
|i criteri e le modalita' di riparto del |
|fondo di cui al comma 556, nonche' il |
|sistema di monitoraggio dell'impiego |
|delle somme. |

+-----+

|558. Nelle more dell'aggiornamento dei |
|livelli essenziali di assistenza di cui |
|al decreto del Presidente del Consiglio |
|dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato |
|nel supplemento ordinario alla Gazzetta |
|Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e al |
|fine di consentire l'accesso e il |
|potenziamento dei test di Next-Generation|
|Sequencing di profilazione genomica dei |
|tumori per i quali sono disponibili |
|farmaci prescrivibili con significativi |
|livelli di evidenza e appropriatezza, il |
|Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, |
|della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' |
|rifinanziato in misura pari a 1 milione |
|di euro per l'anno 2024. |

+-----+

|559. Per il finanziamento del fondo di |Finanziamento del Fondo |

|rotazione immobiliare istituito presso la|di rotazione immobiliare |

|Cooperfidi S.c. di Trento e' autorizzata |Cooperfidi Trento |

|la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024.| |

|La spesa autorizzata ai sensi del primo | |

|periodo e' destinata al riscatto dei beni| |

|immobili ceduti al fondo immobiliare | |

|dalle cooperative che hanno fatto ricorso| |

|ai piani di cui all'articolo 67 del regio| |

|decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'importo | |

|riconosciuto a ciascuna cooperativa ai | |

|sensi del primo periodo e nel limite | |

|della spesa dallo stesso autorizzata non | |

|puo' essere superiore al 10 per cento del| |

|patrimonio netto, risultante dall'ultimo | |

|bilancio approvato. | |

+-----+-----+

|560. I fabbricati ad uso abitativo, |Esenzione IMU Comune di |

|ubicati nel territorio del comune di |Umbertide |

|Umbertide, colpito dagli eventi sismici | |

|del 9 marzo 2023, purché distrutti od | |

|oggetto di ordinanze sindacali di | |

|sgombero, in quanto inagibili totalmente | |

|o parzialmente, sono esenti | |

|dall'applicazione dell'imposta municipale| |

|propria di cui all'articolo 1, commi 738 | |

|e seguenti, della legge 27 dicembre 2019,| |

|n. 160, per l'anno 2024 ovvero fino alla | |

|definitiva ricostruzione o agibilita' dei| |

|fabbricati stessi nel caso in cui la | |

ricostruzione o l'agibilita' intervengano	
prima del 31 dicembre 2024. Con decreto	
del Ministro dell'interno, di concerto	
con il Ministro dell'economia e delle	
finanze, sentita la Conferenza	
Stato-citta' ed autonomie locali, da	
adottare entro il 30 aprile 2024, sono	
stabiliti i criteri per il ristoro del	
minor gettito connesso all'esenzione di	
cui al presente comma, nel limite massimo	
di 110.000 euro per l'anno 2024.	

+-----+-----+

561. Al fine di sostenere l'iniziativa	Finanziamento a favore di
denominata « Trento Capitale europea del	Trento Capitale europea
volontariato 2024» e' stanziata a favore	del volontariato 2024
del comune di Trento la somma di 500.000	
euro per l'anno 2024.	

+-----+-----+

Sezione II
APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Art. 2

(Stato di previsione dell'entrata)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2024,
relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro
provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in

virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 3

(Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 150.000 milioni di euro per l'anno 2024, in 140.000 milioni di euro per l'anno 2025 e in 120.000 milioni di euro per l'anno 2026.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2024, rispettivamente, in 7.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 53.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa e' altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2024, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per

cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' fissato, per l'esercizio finanziario 2024, in 175.000 milioni di euro.

6. Per l'anno 2024, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' assumere e' fissato in 200.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2023 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2024.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2024, rispettivamente, in 985 milioni di euro, 1.350 milioni di euro, 1.711 milioni di euro, 600 milioni di euro e 9.000 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2024, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2024, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria », nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede,

a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2024, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

13. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », nonche' nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

14. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno

2024, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in 70 unita'.

15. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2024, destinate alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

16. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla societa' Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2024, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

18. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di Palermo ».

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale », e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

20. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle

singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la « Sezione paralimpica Fiamme Gialle ».

21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni « Competitività e sviluppo delle imprese » e « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », classificate nella categoria economica « Acquisizione di attività finanziarie - Acquisto azioni e altre partecipazioni ».

Art. 4

(Stato di previsione del Ministero delle imprese
e del made in Italy e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate

all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci « Entrate da recuperi e rimborsi di spese », « Altre entrate extratributarie » e « Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato » dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

Art. 5

(Stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, variazioni

compensative in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149.

3. A seguito della soppressione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le risorse finanziarie dell'ANPAL, successivamente all'approvazione del bilancio di chiusura di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 75 del 2023, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.

Art. 6

(Stato di previsione del Ministero della giustizia
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti

pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunità », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2024.

3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi « Giustizia civile e penale » e « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria » nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2024.

Art. 7

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri)

e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2024, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, e' altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalita', operazioni in valuta estera pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente

Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.

Art. 8

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione
e del merito e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in eta' scolare.

Art. 9

(Stato di previsione del Ministero dell'interno
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello

stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2024, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma

562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2024, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2024, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori

occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e sicurezza », sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2023.

10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Art. 10

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 11

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue: 245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di

cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissato, per l'anno 2024, in 136 unita'.

4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibile 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.

7. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare

allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2024, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 12

(Stato di previsione del Ministero dell'universita'
e della ricerca)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 13

(Stato di previsione del Ministero della difesa
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1

dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 104;

2) Marina n. 126;

3) Aeronautica n. 85;

4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera

b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 0;

2) Marina n. 52;

3) Aeronautica n. 37;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla

lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 106;

2) Marina n. 60;

3) Aeronautica n. 40;

4) Carabinieri n. 200.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno 2024, come segue:

1) Esercito n. 292;

2) Marina n. 341;

3) Aeronautica n. 313;

4) Carabinieri n. 133.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali

delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2024, come segue:

- 1) Esercito n. 274;
- 2) Marina n. 320;
- 3) Aeronautica n. 452.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2024, come segue:

- 1) Esercito n. 510;
- 2) Marina n. 190;
- 3) Aeronautica n. 120.

6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), sostenute a carico del programma « Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », e dei programmi « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2024, con decreti del

Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita' dei gruppi sportivi delle Forze armate.

9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2024 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

12. Il Ministro della difesa è autorizzato, per l'anno finanziario 2024, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.

13. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' autorizzato, per l'anno finanziario 2024, a provvedere con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura,

della sovranita' alimentare e delle foreste, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.

4. Per l'anno finanziario 2024 il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuita' degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale », istituito nel programma « Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalita' di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'

alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtu' di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalita' comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonche' di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 15

(Stato di previsione del Ministero della cultura
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di

bilancio, per l'anno finanziario 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilita', nonche' per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonche' su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2024, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 16

(Stato di previsione del Ministero della salute
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Per l'anno finanziario 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 17

(Stato di previsione del Ministero del turismo)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Art. 18

(Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.215.086.092.281, in euro 1.156.020.390.732 e in euro 1.183.776.121.499 in termini di competenza, nonché in euro 1.231.545.491.818, in euro 1.165.581.994.909 e in euro 1.194.266.275.935 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2024-2026.

Art. 19

(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2024-2026, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 20

(Disposizioni diverse)

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2024, le

disponibilit  esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024,   autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze   autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonch  degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate

all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, delle

somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

11. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del

personale.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento e' posto a carico dello Stato.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

15. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2024, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attivita' liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2023, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

16. Le somme stanziare sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », capitolo

3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2023. È autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2023.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del

personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, e' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2023.

21. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

23. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio

2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

24. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

26. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2024, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in

favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nel programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale », nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e le spese connesse con l'intervento diretto di societa' partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario », del medesimo stato di previsione.

28. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2024, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

29. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 45 del codice dei contratti pubblici, di cui al

decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2024, e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse allo scopo destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare nell'anno finanziario 2024, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno. Ai fini dell'immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

31. Con la nota di variazioni di cui all'articolo 21, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le modifiche alla struttura del bilancio derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, recanti la riorganizzazione delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e

di cui all'articolo 14 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170.

32. Le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti, per il funzionamento dell'istituto, sono determinate in misura pari, complessivamente, allo 0,41 per mille per l'anno 2024, allo 0,437 per mille per l'anno 2025 e allo 0,45 per mille a decorrere dall'anno 2026 delle spese finali previste in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio di previsione di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al netto delle spese per interessi e di quelle relative al PNRR. In sede di approvazione del conto consuntivo di ciascun anno, il Segretario generale della Corte dei conti dispone il versamento della quota libera dell'avanzo di amministrazione all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse finanziarie definite ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

33. Gli stanziamenti di cui al comma 32 non tengono conto delle somme da trasferire al bilancio autonomo della Corte dei conti a seguito del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dei trasferimenti per investimenti a valere sull'apposito capitolo in conto capitale.

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2024.

